

BANCA D'ITALIA

## Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

**La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza:  
la liquidazione coatta amministrativa**

di Enrico Galanti



Numero 24 - Giugno 1991

**BANCA D'ITALIA**

**Quaderni di ricerca giuridica**  
della Consulenza legale

**La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza:  
la liquidazione coatta amministrativa**

di Enrico Galanti

**Numero 24 - Giugno 1991**

*All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.*

*All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.*

*I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.*

COMITATO DI COORDINAMENTO: *GIORGIO SANGIORGIO, PIETRO DE VECCHIS, GIUSEPPE VITTIMBERGA, VINCENZO MEZZACAPO, LUIGI DESIDERIO.*

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.





# INDICE

	Pag.
<b>Introduzione</b> .....	9
<b>Art. 67</b> .....	11
<b>I</b> Natura della l.c.a., differenze rispetto alla liquidazione volontaria ed alle altre procedure concorsuali .....	12
<b>II</b> I presupposti del provvedimento e la sua motivazione .....	14
<b>III</b> Alcune questioni sollevate in sede di ricorso contro il provvedimento che dispone la l.c.a. (l'autorità competente ad adottare il provvedimento, la legittimazione ad impugnare, l'organo giurisdizionale presso cui proporre le impugnazioni, ecc.) .....	16
<b>IV</b> La l.c.a. delle banche di fatto .....	21
<b>IV.1</b> Introduzione .....	21
<b>IV.2</b> Il caso Giuffrè .....	21
<b>IV.3</b> Il caso S.F.I. ....	23
<b>IV.4</b> Altri casi .....	25
<b>V</b> La responsabilità delle autorità di vigilanza per i provvedimenti di l.c.a. ....	28
<b>V.1</b> In generale .....	28
<b>V.2</b> La responsabilità in caso di l.c.a. di una banca di fatto .....	29
<b>V.3</b> La responsabilità penale .....	30
<b>VI</b> Indennità spettanti ai commissari liquidatori .....	32
<b>VII</b> Revoca della liquidazione volontaria e reinizio dell'attività bancaria .....	33
<b>VIII</b> Crisi degli enti creditizi e regioni a statuto speciale .....	35
<b>Artt. 68-69</b> .....	37
<b>I</b> Nozione di insolvenza e presupposti per la sua dichiarazione .....	38
<b>II</b> Effetti della dichiarazione di insolvenza sui rapporti giuridici preesistenti .....	43
<b>III</b> Questioni di carattere processuale relative alla dichiarazione dello stato di insolvenza .....	47
<b>IV</b> La dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio pubblico successiva alla l.c.a. ....	52
<b>Art. 70</b> .....	54
Il divieto di azioni individuali .....	55
<b>Artt. 71-72</b> .....	58
<b>I</b> L'"organo" propulsivo della liquidazione. Natura, poteri, rapporti con le autorità di vigilanza .....	59
<b>II</b> L'azione di responsabilità contro i cessati organi aziendali e contro i commissari liquidatori .....	62
<b>III</b> La costituzione di parte civile nei procedimenti per reati fallimentari .....	64
<b>Artt. 73-74</b> .....	65
La vecchia normativa sul piano di riparto fra soci con responsabilità sussidiaria .....	67
<b>Art. 75</b> .....	70
La cessione di attività e passività ed altri analoghi strumenti per il superamento delle crisi bancarie .....	71

	Pag.
<b>Art. 76</b> .....	76
La formazione dello stato passivo: avvisi ai creditori e presentazione delle domande di ammissione .....	77
<b>Art. 77</b> .....	80
<b>I</b> Presentazione dello stato passivo ed opposizione dei creditori fra l.b. e l.f. ....	81
<b>II</b> Altre questioni in materia di opposizione allo stato passivo .....	87
<b>Art. 78</b> .....	89
Il giudizio su reclami avverso lo stato passivo .....	90
<b>Art. 79</b> .....	92
La sentenza emessa nel giudizio di reclamo ed il ricorso per cassazione .....	93
<b>Art. 80</b> .....	95
Le domande tardive di ammissione al passivo .....	96
<b>Artt. 81-82</b> .....	97
Il rendiconto di liquidazione e gli adempimenti finali della procedura .....	98
<b>Artt. 83/86</b> .....	100
Il concordato di liquidazione .....	102
<b>Art. 86 Bis</b> .....	103
La sostituzione dei liquidatori nel corso della liquidazione volontaria .....	104
<b>Appendice: pronunce giurisprudenziali inedite</b> .....	105
<b>Trib. Roma 10.10.1974</b> .....	107
<b>Trib. Milano 21.4.1977</b> .....	109
<b>Trib. Roma 10.5.1977</b> .....	114
<b>Trib. Milano 27.6.1977</b> .....	117
<b>App. Milano 20.9.1978</b> .....	119
<b>Trib. Milano 17.3.1980</b> .....	125
<b>Trib. Napoli 14.5.1980</b> .....	136
<b>Cass. 31. 10.1981 n. 5764</b> .....	138
<b>App. Roma 1.2.1982</b> .....	139
<b>Pret. Milano 23.11.1982</b> .....	142
<b>Cass. 21.6.1984 n. 3658</b> .....	143
<b>App. Milano 23.10.1984</b> .....	146
<b>Trib. Milano 11.7.1985</b> .....	149
<b>T.A.R. Calabria 11.10.1985</b> .....	153
<b>Trib. Napoli 31.5.1986</b> .....	156
<b>Trib. Roma 12.2.1987</b> .....	160
<b>Trib. Milano, Decr. G.I., 4.5.1987</b> .....	163
<b>Trib. Milano, Decr. G.I., 4.5.1987</b> .....	175
<b>Trib. Milano 18.4.1988</b> .....	183
<b>T.A.R. Sicilia 3.6.1988</b> .....	186
<b>App. Milano 18.11.1988</b> .....	187
<b>T.A.R. Lazio 3.3.1990</b> .....	189
<b>App. Roma 19.3.1990</b> .....	192
<b>Trib. Potenza 16.6.1990</b> .....	196
<b>Cons. Stato, sez. IV, 16.5.1991 n. 383</b> .....	200
<b>Indice cronologico della giurisprudenza</b> .....	203

## Introduzione

*La l.c.a. è un istituto le cui applicazioni nel nostro ordinamento sono andate crescendo di pari passo con l'estendersi della regolamentazione da parte dello Stato di alcuni settori dell'attività economica (basti pensare alle assicurazioni, alle società fiduciarie o ai gruppi bancari per citare solo qualche esempio).*

*È interessante tuttavia notare come la l.c.a. affondi le sue radici storiche proprio nel settore del credito (l. 15.7.1988, n. 5546 sulle Casse di Risparmio); la stessa l.f., le cui norme costituiscono la cornice entro la quale si svolgono le singole procedure, sembra essersi ampiamente ispirata alle disposizioni della l.b. in materia di l.c.a.*

*Alla elaborazione dottrinale sulla l.c.a. – materia di natura prevalentemente procedimentale e che, essendo regolata da una pluralità di fonti normative che si integrano a vicenda, pone sovente l'interprete di fronte ad una non facile opera di coordinamento – ha fatto riscontro una produzione giurisprudenziale che ha raggiunto ormai dimensioni ragguardevoli.*

*Questo quaderno di ricerca giuridica risponde ad una esigenza di censimento, raccolta e sistemazione delle pronunce giurisprudenziali in materia di l.c.a. degli enti creditizi; esso è stato concepito come strumento di lavoro per coloro che, sia all'interno che all'esterno della Banca d'Italia, sono impegnati nella delicata opera di gestione delle crisi bancarie ma ha l'ambizione di poter essere opera di utile consultazione anche per chi, quali ne siano le sedi e le finalità, voglia approfondire lo studio di quella particolare procedura concorsuale che è la l.c.a.*

*La raccolta si basa sulle massime estratte dalle sentenze di ogni giurisdizione emesse dal 1942 (anno in cui entra in vigore la l.f.) e reperite attraverso molteplici canali di ricerca (riviste, repertori, sistema "italgiure", archivi dei Servizi Consulenza Legale e Vigilanza della Banca d'Italia) e classificate in capitoli sotto i vari articoli (o gruppi di articoli) della l.b. Per evitare che quel tanto di arbitrio insito in ogni classificazione potesse rendere difficile o fuorviare la ricerca, si è provveduto, ove necessario, a suddividere ulteriormente gli argomenti in paragrafi monotematici i cui titoli possono pertanto fornire (alla stregua di ciò che avviene per un indice analitico) un'utile guida.*

*Coerentemente con l'approccio basato sull'analisi e la sistemazione delle decisioni giurisprudenziali, i riferimenti dottrinali sono stati quasi sempre ridotti all'essenziale. L'opera è corredata di un'appendice nella quale si è ritenuto opportuno pubblicare alcune sentenze risultate ancora inedite e di un indice cronologico delle pronunce.*



Art. 67

*Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:*

- a) *quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;*
- b) *su istanza del titolare delle aziende individuabili ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°.*

*La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche di ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo.*

*La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.*

*Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.*

*Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei comma terzo e quarto dell'art. 58, il capo dell'Ispettorato nomina:*

- a) *uno o più commissari liquidatori;*
- b) *un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lett. b) dell'art. 58.*

*Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.*

*Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, parte "Disposizioni e Comunicati", rubrica "Ispettorato".*

*Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.*

## I – NATURA DELLA L.C.A., DIFFERENZE RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ED ALLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

1) È facoltà dell'assemblea generale dei soci di una Cassa rurale deliberare la liquidazione volontaria della cassa in luogo di provocarne la liquidazione coattiva.  
(Cass. 25.6.1942 n. 1807, *Castelli c. Barraco*, in *Dir. fall.*, 1942, II, 245).

2) Dichiarato il fallimento di una Cassa rurale con sentenza anteriore all'entrata in vigore del t.u. 26.8.1937, n. 1706, non può farsi luogo alla l.c.a. prevista dallo stesso testo unico.  
(Cass. 4.3.1943 n. 501, *Landazzzi c. Fallimento cassa rurale Beato Oddo*, in *Dir. fall.*, 1943, II, 62).

3) Le norme della l.b. in materia di l.c.a. non si applicano alla liquidazione di una Cassa rurale promossa dal Ministro dell'Agricoltura a norma della l. 6.6.1932 sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.  
(Cass. 9.7.1943 n. 1754, *Bruno c. Cassone*, in *Rep. Foro it.*, 1943-45, voce l.c.a., n. 31).

4) Il procedimento di l.c.a. previsto dalla l.b. non è obbligatorio per le aziende di credito che non si trovino in uno dei casi tassativamente previsti dalla legge stessa. Le aziende stesse possono, pertanto, scegliere tra il procedimento di liquidazione previsto dalla legge speciale e quello previsto dalla legge comune.  
(Cass. 23.6.1945 n. 463, *Consorzio Agrario Laertino c. Barberio*, in *Dir. fall.*, 1946, II, 267).

5) La l.c.a. disciplinata dalla l.b. non è obbligatoria per le aziende di credito che non si trovino in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 67 lett. a) e b) della legge stessa le quali pertanto possono liberamente decidere la loro liquidazione seguendo la procedura prevista dalla legge comune.  
(Cass. 5.8.1948 n. 1391, *Russi c. Barberio*, in *Dir. fall.* 1948, II, 152).

6) Nell'ipotesi in cui venga ordinata la l.c.a. di una società che esercita il credito, già sottoposta ad amministrazione straordinaria secondo le norme della l.b., si deve escludere l'applicabilità dei principi che la giurisprudenza ha individuato nell'ipotesi di successione di procedure concorsuali.  
(Trib. Milano 21.12.1978, *Commissionaria Folz e C. s.a.s. c. Banco di Milano in l.c.a.*, in *Fallimento*, 1979, 856).

7) La l.c.a. di un'azienda di credito costituisce un procedimento amministrativo nel quale sono inserite fasi giurisdizionali e fasi giurisdizionalizzate i cui atti sono sottratti al sindacato di mera legittimità davanti al Tribunale amministrativo ed attribuiti al più puntuale controllo di merito del giudice ordinario.  
(Trib. Milano 30.6.1983, *Martini c. Banco Ambrosiano in l.c.a. ed altri*, in *Banca borsa*, 1985, II, 517).

**8) La l.c.a. in quanto procedimento concorsuale caratterizzato da preminente interesse pubblico, è qualificabile come strumento processuale regolato in forma amministrativa, funzionalmente caratterizzato da finalità espropriativa collettiva.**

*(Trib. Roma 13.10.1986, Soc. Centro Residenziale ai 100 pini ed altri c. Banca Privata Italiana, in Temi Romana, 1986, II, 706).*

Alcune delle massime meno recenti sopra riportate hanno ormai un mero valore storico essendo relative all'ordinamento delle Casse rurali antecedente il vigente t.u. del 1937 e la l.b. (n.ri 2 e 3); altre mantengono tuttora la loro validità segnalandosi per un pregevole sforzo ricostruttivo tendente ad evidenziare le differenze fra liquidazione volontaria – che resta sempre possibile anche per gli enti creditizi – e la l.c.a. che può essere disposta solo quando l'azienda si trovi in uno dei casi tassativamente previsti dalla legge (n.ri 1, 4 e, soprattutto, 5).

La pronuncia di cui al n. 8 suona come un'affermazione di principio, spesso ricorrente in giurisprudenza, sulla natura del procedimento di l.c.a. che risulta largamente ispirata alle ricostruzioni dottrinali dell'istituto.

Dello stesso tenore è il principio enunciato dalla massima n. 7 essendo comune in dottrina la definizione della liquidazione coatta (in generale e non solo di quella degli enti creditizi) come un procedimento amministrativo nel quale sono inserite fasi di controllo giurisdizionale.

La massima sub. n. 6 nega che nel caso che un'azienda di credito posta in amministrazione straordinaria sia in seguito messa l.c.a. si applichino i principi elaborati dalla giurisprudenza nell'ipotesi di successione fra altre procedure concorsuali (ad es. amministrazione controllata e fallimento). Il caso in questione riguardava la sorte dei crediti venuti in essere in seguito all'apertura della prima procedura che, ai sensi dell'art. 111 I co. n. 1 della l.f., devono essere soddisfatti con prededuzione nel successivo fallimento (cfr. al riguardo, fra le altre, *Cass. sez. un. 14.10.1977 n. 4370*, in *Giur. Comm.*, 1978, II, 12; *Cass. 27.2.1979 n. 1274*, in *Mass. Giur. it.*, 1979, 332). Il Tribunale di Milano ha invece dato una soluzione diversa al problema per la successione fra amministrazione straordinaria e l.c.a. di un'azienda di credito, proprio in base alle diversità fra queste procedure da una parte e l'amministrazione controllata ed il fallimento dell'altra.

Sulla natura dell'istituto della l.c.a. degli enti creditizi cfr., per tutti, il commento all'art. 67 l.b. a cura di FORTUNATO in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *Codice commentato della banca*, Milano, 1990, pp. 796 ss., con ampie indicazioni di dottrina. Sia qui consentito ricordare solo, oltre alle trattazioni manualistiche (fra le quali si segnala COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 1986 p. 555 ss.) l'opera di DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, Milano, 1981, che rimane l'unica monografia completa sull'argomento, nonché DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, in questa collana, n. 17, 1988.

## II – I PRESUPPOSTI DEL PROVVEDIMENTO E LA SUA MOTIVAZIONE.

1) La circostanza che gli amministratori siano incorsi in infrazioni penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 2624 Cod. civ. nella gestione di una Società finanziaria non esclude il potere dell'autorità amministrativa di adottare il provvedimento di l.c.a. della Società stessa ai sensi dell'art. 67 l.c..

Legittimamente il provvedimento di l.c.a. di una società finanziaria è adottato previo accertamento da parte della Banca d'Italia dei sistemi di gestione e delle perdite patrimoniali.

(*Cons. Stato, sez. III, 21.2.1978, n. 181/75 parere in sede di ricorso straordinario, in Cons. Stato, 1981, I, 232*).

2) È legittimo il provvedimento che pone in l.c.a. un'azienda ad un istituto di credito, pur in assenza di fatti nuovi rispetto alla fase di amministrazione straordinaria, quando il provvedimento derivi dall'eccezionale gravità delle infrazioni constatate e dalla verificata insanabilità della situazione debitoria.

Il provvedimento che pone in l.c.a. un'azienda di credito in stato di crisi economica non deve essere preceduto dalla previa contestazione degli addebiti non prevista dalla l.b.; né tale procedimento contrasta con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., non incidendo sul diritto dei rappresentanti dell'Azienda di credito ad agire o difendersi in giudizio, e nemmeno con gli artt. 41 e 97 Cost., non privilegiando irrazionalmente gli interessi dei risparmiatori rispetto a quelli dell'imprenditore.

(*Cons. Stato, sez. IV, 22.4.1980 n. 452, Romano c. Ministero del Tesoro, Banca d'Italia e Banco di S. Spirito, in Vita Not. 1980, I, 821*).

3) È legittimo, se adeguatamente motivato, il provvedimento di messa in l.c.a. di una banca sottoposta ad amministrazione straordinaria adottato anche prima del decorso del periodo previsto dall'art. 58, qualora siano state riscontrate le perdite di "eccezionale gravità" di cui all'art. 67 della stessa.

È legittimo il provvedimento di messa in l.c.a. di una banca anche se non vi sia stata la previa audizione degli amministratori della banca stessa (nella specie, l'azienda di credito si trovava in amministrazione straordinaria e il provvedimento era stato richiesto dai commissari straordinari).

La motivazione "per relationem" degli atti amministrativi è di regola legittima quando non esistano norme che esplicitamente impongano la motivazione diretta.

(*T.A.R. Lazio, Sez. I, 25.11.1981, Fabbrocini c. Min. Tesoro, Banca d'Italia ed altri, in Foro it., 1982, III, 430; TAR, 1981, I, 3491; Dir. fall., 1982, II, 873, con inesatta indicazione di data*).

4) Non è ravvisabile contraddizione nel comportamento della P.A. per il fatto che gli stessi elementi, già valutati gravi al fine dello scioglimento degli organi ordinari di un Istituto di credito, siano considerati eccezionalmente gravi al fine della messa in liquidazione dell'istituto in questione, ben potendo tale diversa valutazione intervenire nel corso dell'amministrazione straordinaria a seguito di una più approfondita e diretta cognizione di quelle stesse circostanze che avevano giustificato il primo provvedimento.

(*T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 11.10.1985, Chiodo e Sestito c. Ministero Tesoro e Banca d'Italia, edita in appendice p. 153*).

Come si può constatare la giurisprudenza in tema di presupposti del provvedimento di l.c.a. di un'azienda regolarmente autorizzata all'esercizio del credito non è particolarmente copiosa.

La maggior parte delle massime sopra elencate (n.ri 2, 3 e 4) riguarda poi la fattispecie (abbastanza ricorrente nella pratica) di un provvedimento di l.c.a. che faccia seguito ad uno precedente di amministrazione straordinaria. Infatti, come è agevole intuire, spesso la eccezionale gravità delle perdite, delle irregolarità o delle violazioni richiesta dall'art. 67 l.b. risulta solo dopo che i commissari straordinari hanno iniziato a gestire l'azienda. Ed ecco quindi la giurisprudenza affermare che il provvedimento di l.c.a. è legittimo ancorché non siano sopravvenuti fatti nuovi rispetto all'amministrazione straordinaria (n. 2) ed anche prima del decorso del periodo di un anno stabilito dall'art. 58 VII co. l.b. per la durata in carica degli organi dell'amministrazione straordinaria (n. 3). Dalla lettura delle sentenze in questione emerge la tendenza a riconoscere all'autorità amministrativa una discrezionalità abbastanza ampia nella valutazione dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento (cfr., ad es., sub n. 4). Quanto alla legittimità della motivazione "ob relationem" del decreto ministeriale con riferimento alla proposta della Banca d'Italia (più volte affermata con riferimento all'amministrazione straordinaria), cfr. sub n. 3: nella parte motiva di questa sentenza si può leggere un richiamo ai principi generali di diritto amministrativo, secondo i quali la motivazione va integrata anche con gli atti richiamati nel preambolo del provvedimento e quindi, nel caso di specie, anche con la relazione dei commissari straordinari.

Tutti gli autori che si sono occupati della l.c.a. hanno affrontato l'argomento dei presupposti. Quanto al tipo di discrezionalità della P.A. ed ai presupposti del provvedimento cfr. DESIDERIO, *op. cit.*, rispettivamente, pp. 8 s. e pp. 12 ss.. Sui rapporti fra revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in l.c.a. cfr. COSTI, *op. cit.*, p. 558, il quale affronta anche il tema dell'ammissibilità di una revoca al di fuori dei casi previsti dalla legge cui non segua la l.c.a. dell'ente creditizio. In materia di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito è intervenuto il D.P.R. 350/85 – che ha attuato la I direttiva CEE sull'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio – stabilendo (art. 10) un obbligo di motivazione (che tuttavia nel nostro ordinamento era già possibile desumere dai principi generali) nonché obblighi di comunicazione (nei confronti sia dell'ente creditizio che della Commissione CEE) e di consultazione (con la Commissione CEE) in caso di aziende con succursali in altri paesi membri (per un'analisi più approfondita della norma cfr. il commento a cura di GALANTI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, 1511 e ss.). Per quanto concerne la motivazione del provvedimento va infine tenuto presente che la l. 7.8.1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") non solo ha imposto un obbligo generale di motivazione a carico della P.A. ma ha anche stabilito che, in caso di motivazione "ob relationem", l'atto cui si rinvia debba essere «... indicato e reso disponibile...» insieme alla comunicazione del provvedimento stesso (cfr. art. 3).

**III – ALCUNE QUESTIONI SOLLEVATE IN SEDE DI RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA L.C.A. (L'AUTORITA' COMPETENTE AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE, L'ORGANO GIURISDIZIONALE PRESSO CUI PROPORRE LE IMPUGNAZIONI, ECC.).**

**1) Nella formazione dei provvedimenti in materia di credito e risparmio da adottarsi con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 d.l.C.p.s. 17.7.1947, n. 691 le funzioni attribuite al Comitato interministeriale hanno natura deliberativa e non già meramente consultiva, limitandosi il decreto a costituire la forma esteriore della volontà manifestata dall'organo collegiale. Non esiste quindi alcuna incompatibilità con il sistema previsto dal 2° comma dell'art. 14 della l.b. il quale pertanto conserva immutato vigore.**

Nei casi di urgenza nei quali la legge consente in *subiecta materia* la sostituzione dell'organo individuale (Ministro) all'organo collegiale (Comitato interministeriale), il successivo intervento del Comitato assume carattere non di sanatoria ma di ratifica.

La sussistenza delle ragioni di urgenza non abbisogna di particolare dimostrazione giacché l'apprezzamento di tali ragioni attiene al merito e forma oggetto di valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

(*Cons. Stato, sez. IV, 16.3.1966, n. 146, in Banca borsa, 1966, II, 151*).

**2) I soci di una società cooperativa a responsabilità limitata sono legittimati a ricorrere contro il provvedimento del ministero del tesoro che pone in l.c.a. la cooperativa, in quanto ritenuta azienda di credito di fatto, derivando la lesione della loro posizione giuridica direttamente dal provvedimento di liquidazione.**

(*Cons. Stato, sez. IV, 22.2.1972 n. 95, Barletta c. Min. Tesoro, in Cons. Stato, 1972, I, 123; Riv. amm., 1972, 252; Foro amm., 1972, I, 2, 78; Foro pad., 1972, I, 686*).

**3) Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito non ha efficacia territorialmente limitata alla sola circoscrizione giudiziaria in cui ha sede principale l'impresa bancaria; pertanto, la relativa controversia rientra in primo grado nella competenza del Tribunale regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 3 II e III co. L. 6.12.1971 n. 1034.**

(*Cons. Stato, sez. IV, 26.9.1975 n. 838, Banca d'Italia c. Fidotti ed altri e Min. Tesoro, in Cons. Stato, 1975, I, 1011*).

**4) Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito non ha efficacia territorialmente limitata alla sola circoscrizione giudiziaria in cui ha sede principale l'impresa bancaria; pertanto, la relativa controversia rientra in primo grado nella competenza del Tribunale regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 3 II e III co. l. 6.12.1971 n. 1034.**

(*Cons. Stato, sez. IV, 30.3.1976 n. 235, Min. Tesoro c. Soc. G.E.F.I. e Banca d'Italia, in Cons. Stato, 1976, I, 331*).

**5) Il provvedimento col quale viene disposta la messa in liquidazione di una società ai sensi della l.b. si concretizza nei due principali effetti sostanziali della perdita da parte degli organi statutari, ex art. 67 IV co. della l.b. stessa, della potestà di agire**

per l'ente e dell'assoggettamento dei beni e dei rapporti facenti capo alla Società allo speciale regime di liquidazione; pertanto, poiché tali effetti, o per ragioni ontologiche o rispettivamente per ragioni contingenti alla singola fattispecie, hanno ambito ultraregionale, la relativa controversia rientra in primo grado nella competenza del T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell'art. 3, II e III co. l. 6.12.1971 n. 1034.

(*Cons. Stato, sez. IV, 30.3.1976 n. 236, Banca d'Italia c. Perezza e Min. Tesoro, in Cons. Stato, 1976, I, 331*).

6) La situazione giuridica del socio rispetto al provvedimento che pone in l.c.a. un'impresa bancaria deve qualificarsi come interesse legittimo poiché, in materia di procedure concorsuali, la legge – nell'interpretazione costantemente datane dalla giurisprudenza – attribuisce legittimazione a proporre opposizione a qualunque interessato, con la conseguenza che la controversia è ricompresa nella giurisdizione amministrativa di legittimità.

L'omissione, per motivi di urgenza, del parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nell'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione e di messa in liquidazione di una impresa bancaria, non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento stesso allorché le ragioni dell'urgenza possano desumersi dalla relazione del Commissario straordinario della Banca proponente la messa in l.c.a.

(*T.A.R. Lazio 27.4.1977, G.E.F.I in l.c.a. c. Min Tesoro, Banca d'Italia e Ronchi, in T.A.R., 1977, I, 1463*).

7) I provvedimenti concernenti il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 6 d.l.C.p.s. 17.7.1947 n. 691, possono essere adottati, quando ricorrano ragioni d'urgenza, anche senza il parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(*Cons. Stato, sez. III, 21.2.1978, n. 181/75, parere in Sede di ricorso straordinario, in Cons. Stato, 1981, I, 232*).

8) A norma dell'art. 6 del d.l.C.p.S. 17.7.1947, n. 691, è consentita, ove ricorrano motivi di urgenza, la sostituzione dell'organo individuale di più spedito funzionamento (il Ministro per il Tesoro) all'organo collegiale (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) riservando a quest'ultimo il potere di ratificare *ex post* il provvedimento di messa in liquidazione dell'azienda adottato in via d'urgenza, e con i poteri del Comitato, dal Ministro.

(*T.A.R. Lazio 14.2.1979, Perezza c. Min. Tesoro e Banca d'Italia, in Banca borsa, 1979, II, 502*).

9) A norma dell'art. 6 d.l.C.p.s. 17.7.1947 n. 691, i provvedimenti concernenti la materia del risparmio e del credito, nonché quelli relativi al controllo e alla vigilanza, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza, sono adottati dal Ministro del Tesoro in sostituzione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al quale è riservato il potere di ratificare *ex post* l'operato del Ministro.

(*T.A.R. Lazio 21.3.1979, Perezza c. Min. Tesoro, Banca d'Italia e Torneo, in T.A.R., 1979, I, 1036*).

10) La sfera di attività di un'impresa bancaria oggetto del provvedimento concessorio o di revoca dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa centrale non si

identifica col luogo della sede dell'impresa stessa, essendo, per sua natura, suscettibile di espansione nel più lato ambito delle operazioni bancarie poste in essere per l'attuazione dei fini economici di detta impresa ed alla cui legittimità è preordinato il provvedimento dell'autorità centrale; pertanto, poiché la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito costituisce un provvedimento avente efficacia non limitata territorialmente alla sola circoscrizione giudiziaria in cui ha sede l'impresa bancaria, l'impugnativa proposta contro il detto provvedimento rientra nella competenza del tribunale amministrativo regionale con sede in Roma.

(*Cons. Stato, sez. VI, 21.10.1980 n. 875, Banca popolare di Novara c. Grappone, Min. Tesoro e Banca d'Italia, in Cons. Stato 1980, I, 1390*).

**11) Qualunque interessato è legittimato a ricorrere contro il provvedimento di messa in l.c.a. amministrativa di una banca precedentemente assoggettata ad amministrazione straordinaria (nella specie, il ricorso viene dichiarato ammissibile in quanto proposto da un socio ed inammissibile in quanto proposto dal presidente della banca avendo questi perduto la sua qualifica per effetto del decreto di scioglimento degli organi amministrativi e di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della banca stessa).**

Non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso contro il provvedimento di messa in l.c.a., di una banca, né viene meno l'interesse ad agire qualora, dopo tale provvedimento, sia intervenuta la dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte del tribunale fallimentare. La sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza di un'impresa di credito è infatti sussidiaria nei confronti del decreto di apertura della l.c.a. e pertanto qualora essa intervenga dopo il suddetto decreto di apertura non determina il difetto di interesse alla opposizione proposta avverso il provvedimento di liquidazione coatta.

È legittimo, se adeguatamente motivato, il provvedimento di messa in l.c.a. di una banca anche se, per particolari ragioni di urgenza, non sia stato previamente sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(*T.A.R. Lazio, sez. I, 25.11.1981, Fabbrocini c. Min. Tesoro e Banca d'Italia e altri, in Foro it., 1982, III, 430; TAR, 1981, I, 3491; Dir. Fall., 1982, II, 873 con inesatta indicazione di data*).

**12) È inammissibile il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. esperito da alcuni soci di un'azienda di credito posta in l.c.a. tendente ad ottenere una modifica della composizione degli organi della procedura ed una limitazione dei loro poteri. Da un lato infatti non è tutelabile la mera aspettativa derivante da un diritto di credito sospensivamente condizionato quale quello del singolo azionista rispetto all'eventuale attivo di liquidazione, dall'altro i provvedimenti richiesti, in quanto incidenti sulla sfera di attività discrezionale riconosciuta dalla legge alla P.A., non rientrano nei poteri del giudice ordinario.**

(*Pret. Milano 23.11.1982, Bruschi ed altri c. Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. e Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., edita in appendice p. 142*).

**13) Il commissario liquidatore di un istituto bancario non è controinteressato nella controversia relativa alla legittimità della messa in l.c.a. dell'istituto.**

I soci di una società cooperativa esercente il credito sono legittimati a impugnare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e di messa in liquidazione della società.

**Il comitato interministeriale per il credito e per il risparmio istituito per l'alta vigilanza in materia creditizia e valutaria, esercita funzioni deliberative e non meramente consultive e pertanto può ratificare il provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi di un istituto di credito, adottato in via d'urgenza dal Ministro del Tesoro, in base ad un apprezzamento della gravità delle irregolarità emerse.**

*(Cons. Stato, sez. IV, 31.5.1984 n. 409, Lupo e altri c. Min. Tesoro, Banca d'Italia e d'Orso, in Giust. civ., 1985, 260).*

**14) Va dichiarato improcedibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) il ricorso proposto da un'azienda di credito avverso il provvedimento di messa in l.c.a. qualora successivamente al provvedimento stesso sia intervenuta la dichiarazione di insolvenza della banca medesima. Una volta annullato il provvedimento l'amministrazione sarebbe infatti comunque tenuta a rinnovarlo ai sensi dell'art. 195 III co. l.f.**

*(T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 3.6.1988, Castorina ed altri c. Regione Sicilia e Banca d'Italia, edita in appendice p. 186).*

Assolutamente pacifica in giurisprudenza l'affermazione che, in caso d'urgenza, il provvedimento di messa in l.c.a. può essere assunto dal Ministro per il Tesoro anche senza il previo parere del CICR (massime sub. n.ri. 1,6,7,8,9,11 e 13). Per quanto poi concerne la motivazione su questo specifico punto, emerge un orientamento senz'altro favorevole a ritenere che le ragioni dell'urgenza possano desumersi comunque dalla relazione del Commissario straordinario che propone la l.c.a. (cfr. sub. n. 6, seconda massima e la motivazione della sentenza n. 11) se non incline a giudicare non indispensabile una particolare dimostrazione delle ragioni stesse (cfr. sub. n. 1, terza massima).

Degna di nota è la ricostruzione in termini di ratifica della successiva "presa d'atto" del CICR sulla base della considerazione che il Comitato stesso, in materia creditizia, ha funzioni deliberative e non meramente consultive (cfr. sub. n.ri 1, 8 e, soprattutto, 14). Altrettanto consolidato è l'assunto secondo il quale di fronte al potere dell'amministrazione di disporre la l.c.a. di una società esercente il credito la posizione del socio è di interesse legittimo per cui quest'ultimo può impugnare il relativo provvedimento dinanzi al giudice amministrativo (cfr. sub. n.ri 2, 6, 11, 12 e 13).

Da segnalare è la massima sub. 12 (relativa ad una decisione finora inedita) che nega l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per influire sulla sfera discrezionale della P.A. in sede di l.c.a..

La sentenza sub n. 11 è interessante anche nella parte in cui, mentre riconosce la legittimazione a ricorrere del socio, nega quella del Presidente della banca in base al ragionamento che, essendo ormai divenuto inoppugnabile il precedente provvedimento di amministrazione straordinaria e di scioglimento degli organi amministrativi, questi aveva ormai perso la sua qualifica. La legittimazione a ricorrere dei legali rappresentanti dell'azienda posta in l.c.a., nel caso che non fosse intervenuto un provvedimento inoppugnabile di amministrazione straordinaria, viene invece generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza.

In materia di effetti della dichiarazione di insolvenza sul ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso il provvedimento di l.c.a. alcune delle pronunce sopra riportate giungono a differenti conclusioni. Secondo una sentenza infatti, (cfr. sub.ri 11, II massima) la dichiarazione di insolvenza successiva al provvedimento di l.c.a. non determinerebbe il venir meno dell'interesse processuale in sede di ricorso amministrativo, mentre un'altra pronuncia (cfr. sub. n. 14), sinora inedita, afferma il verificarsi della carenza di interesse sopravvenuto in quanto, una volta dichiarata l'insolvenza, la P.A. sarebbe tenuta a rinnovare il provvedimento.

Anche in tema di l.c.a., infine, è ricorrente l'affermazione dell'efficacia non territorialmente limitata dei provvedimenti della P.A. concernenti il settore del credito con la conseguente competenza territoriale del T.A.R. del Lazio (cfr. massime sub. n.ri. 3,4,5 e 10. Per una diversa soluzione in un caso di amministrazione straordinaria di un'azienda monocellulare con attività limitata al territorio di un comune, cfr. *Cons. Stato, sez. VI, 7.4.1978, n. 471* in *Cons. Stato, 1978, I, 655*).

In dottrina per una diffusa trattazione delle problematiche affrontate dalle pronunce raccolte nel presente paragrafo cfr. DESIDERIO, *op. cit.*, cap. I § 3 (p. 8 ss.) e § 6 (p. 35 ss.).

## IV – LA L.C.A. DELLE BANCHE DI FATTO

### IV.1 – INTRODUZIONE

Le massime riunite in questo capitolo riguardano tutte l'appassionante tema della possibilità di disporre la l.c.a. di quelle aziende che, pur prive dell'autorizzazione ex art. 28 l.b., abbiano svolto di fatto attività bancaria. Tema affascinante perchè come pochi altri rivela la natura essenzialmente interdisciplinare del diritto bancario, materia dove l'interprete si trova simultaneamente di fronte a problematiche commercialistiche (la nozione di imprenditore e quella di imprenditore bancario) e di diritto amministrativo (la possibilità di emanare un provvedimento ablatorio anche nei confronti di un soggetto non formalmente inserito nell'ordinamento settoriale) la cui soluzione, (come in quest'ultimo caso) getta a sua volta luce su altri fondamentali quesiti (come l'applicabilità di altri istituti della l.b. ad un'azienda non autorizzata: aspetto sul quale cfr. COSTI, *op. cit.*, p. 217).

Il materiale raccolto è stato suddiviso in tre paragrafi: i primi due riguardano i casi più importanti (Giuffrè e SFI) sia per l'ampiezza del contenzioso generato che per la significatività dei principî elaborati dalla giurisprudenza, mentre il terzo concerne un gruppo di altri casi successivi. Il panorama delle sentenze relative alla banca di fatto viene poi completato dalle pronunce che figurano nel paragrafo relativo alla responsabilità delle autorità di vigilanza in seguito all'adozione di un provvedimento di l.c.a., cfr. *infra sub. V.2 p. 29*

Per una bibliografia aggiornata in tema di banca di fatto cfr. CONDEMI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 829 ss..

### IV.2 – IL CASO GIUFFRÈ

**1) Va qualificato imprenditore commerciale – e quindi fallisce in caso d'insolvenza – chi svolge professionalmente un'attività economica organizzata con funzione soprattutto di interposizione fra risparmiatori e produttori delle opere realizzate.** (*Trib. Bologna 8.4.1959, Giuffrè, in Giur. it., 1959, I, II, 353 con nota di BIGIAVI Il fallimento Giuffrè*).

**2) I caratteri essenziali alla nozione di imprenditore sono in primo luogo la economicità dell'attività, intendendosi per attività economica quella diretta al soddisfacimento di un bisogno e condotta con metodi che si ispirano al principio edonistico o del tornaconto, e poi la professionalità, e cioè l'essere l'attività esercitata in modo, non saltuario e occasionale, ma abituale e duraturo, con predisposizione di mezzi a carattere permanente, sì da conferire all'agente una qualificazione sociale generalmente accettata dalla collettività, ossia la vera e propria qualificazione professionale; non è invece essenziale lo scopo di lucro, e cioè il movente soggettivo dell'attività, né ha alcun rilievo la circostanza che l'imprenditore abbia preventivamente deciso di destinare alla beneficenza l'intero utile della propria attività e persino che si sia obbligato in tal senso.**

La nozione di imprenditore commerciale si desume per mera esclusione dalla definizione dell'art. 2082 c.c., pretermettendo cioè l'imprenditore agricolo ed il piccolo imprenditore commerciale, i quali, pur essendo imprenditori ad ogni effetto, non sono soggetti né all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, né alle procedure concorsuali in ipotesi di insolvenza.

L'attività di intermediazione nella circolazione del denaro non può essere compresa nella categoria di cui al n. 2 dell'art. 2195 che va riferita esclusivamente alla attività intermediaria nella circolazione dei beni alla cui produzione è diretta l'attività industriale.

Si deve riconoscere l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un concetto di banca "latu sensu", riferibile a qualsiasi impresa che eserciti professionalmente qualsiasi operazione avente per oggetto la moneta come tale, dall'emissione, alla circolazione ed al credito, in quanto il concetto di attività bancaria rigorosamente limitato all'intermediazione nel credito appare eccessivamente ristretto e trascura tra l'altro tutta la normativa del codice relativa ai contratti bancari, che si caratterizzano appunto per l'oggetto (denaro o titoli di credito) e non cessano di essere tali anche se esercitati disgiuntamente dagli altri.

*(Trib. Bologna 10.3.1961, Taglioli e Giuffrè c. fall. Giuffrè, Nasci ed altri, in Banca borsa, 1961, II, 264 con nota di MOLLE Ancora sul caso Giuffrè).*

**3) È imprenditore commerciale, e come tale soggetto a fallimento, chi raccoglie denaro corrispondendo interessi, e lo destina gratuitamente alla realizzazione di opere edilizie, assumendo gli obblighi inerenti a tale attività, e trattenendo per sé gli interessi di conto corrente sulle somme depositate presso i vari istituti bancari.**

**Non compie attività bancaria, bensì intermediaria nella circolazione del denaro, chi lo raccoglie per donarlo o per finanziare, senza corrispettivo, la realizzazione di opere edilizie.**

*(App. Bologna 12.6.1962, Giuffrè c. Fallimento Giuffrè, Taglioli, Nasci ed altri, in Foro it., 1962, I, 1362).*

**4) È imprenditore commerciale, ai sensi del n. 2 dell'art. 2195 cod. civ., e come tale (concorrendo le condizioni di cui all'art. 5 l.f.) può essere dichiarato fallito, chi svolge in modo sistematico e continuativo, servendosi di mezzi idonei a sua disposizione e a scopo di lucro, un'attività intermediaria diretta alla circolazione del denaro (nella specie l'attività intermediaria consisteva nel raccogliere denaro da comunità, istituti e privati, a titolo gratuito o a mutuo, e nel destinare poi il denaro stesso, detratto un certo margine devoluto a vantaggio personale, nella costruzione di edifici e opere di culto, richiesti da coloro da cui pervenivano i fondi).**

*(Cass. 8.4.1965 n. 611, Giuffrè c. Fall.to Giuffrè ed altri, in Dir. Fall., 1965, II, 193 con nota di PROVINCIALI, Sul fallimento Giuffrè).*

Si tratta del caso più noto che diede anche luogo all'istituzione di una commissione parlamentare. Questi in breve i fatti: un ex dipendente bancario aveva iniziato a raccogliere da enti e privati somme elargite a titolo di beneficenza che successivamente impiegava per la costruzione di opere di edilizia religiosa. A questa prima fase in cui la raccolta avveniva tramite canali per così dire selezionati (si trattava per lo più di appartenenti al clero) fece in breve seguito una seconda nella quale una vasta schiera di persone venne attirata con la promessa di interessi mirabolanti (assolutamente fuori mercato) che venivano corrisposti attingendo ai nuovi versamenti. Spezzatasi fatalmente la catena e verificatasi l'insolvenza dell'improvvisato finanziere, si pose il problema di qualificare l'attività svolta

dal Giuffrè con l'ausilio di un'organizzazione divenuta negli ultimi tempi relativamente complessa. La soluzione fu trovata dalla giurisprudenza nel dire che il Giuffrè era un imprenditore, ed in quanto tale soggetto a fallimento, poiché aveva svolto un'attività economica organizzata di interposizione nella circolazione del denaro, ma non imprenditore bancario in quanto non essendo stata effettuata la raccolta del risparmio congiuntamente all'esercizio sistematico del credito non avrebbe potuto parlarsi di azienda bancaria ai sensi dell'art. 1 l.b. Delle sentenze sopra riportate, la n. 1 si limita a dichiarare il fallimento brevemente richiamando le norme di legge, la n. 2, pronunciata in seguito all'opposizione alla dichiarazione di fallimento, si distingue per uno sforzo ricostruttivo dell'attività svolta dal Giuffrè come attività di impresa mettendone in luce i caratteri di organizzazione, economicità e professionalità e contestando l'essenzialità dello scopo di lucro ai fini dell'esistenza dell'imprenditore commerciale. Questo sforzo approda però a risultati poco rigorosi laddove il Tribunale giunge a qualificare il Giuffrè come imprenditore bancario in senso lato in base alla considerazione che l'art. 2195 n. 4 c.c. consente una nozione di impresa bancaria più ampia rispetto a quella ricavabile ai sensi della l.b.. Questa "smagliatura" logica verrà poi corretta dalla Corte d'Appello la quale, tenendo ferme le conseguenze del fallimento, ricondurrà più esattamente l'attività posta in essere dal Giuffrè a quella generica di intermediazione di beni ai sensi dell'art. 2195 n. 2 c.c. negando che l'art. 2195 n. 4 c.c. e la l.b. abbiano voluto dettare due diverse nozioni di imprenditore bancario. Questo ragionamento, confermato dalla Cassazione (n. 4) viene però criticato dal PROVINCIALI (nella nota citata sub. 4) essenzialmente sulla base dell'argomento che il denaro non può considerarsi un bene ai sensi dell'art. 2195 n. 2 c.c.. Ma la critica oltre a peccare di eccessivo formalismo ci sembra portare a conseguenze aberranti laddove avrebbe consentito all'attività posta in essere dal Giuffrè di sfuggire anche al fallimento (oltre che alla l.c.a.).

A distanza di più di trenta anni dal verificarsi degli eventi che diedero il via alla vicenda giudiziaria, il caso Giuffrè va ricordato per aver dato luogo alla prima seria riflessione giurisprudenziale sulla natura dell'attività bancaria in quest'ultimo dopoguerra.

#### IV.3 – IL CASO S.F.I.

**1) La sentenza con la quale il tribunale, in accoglimento di analoga domanda del commissario giudiziale, dichiara lo stato d'insolvenza di un'impresa assoggettata a l.c.a. preclude la pronuncia di fallimento, successivamente richiesta dai creditori.** (*Trib. Milano 31.3.1964, Mignani ed altri c. S.F.I., in Dir. fall., 1964, II, 433*).

**2) Non è di ostacolo alla pronuncia di fallimento dell'impresa (per la quale non è esclusa la procedura fallimentare) l'esistenza del provvedimento di l.c.a., se il giudice ordinario disapplica tale provvedimento amministrativo. Né la dichiarazione giudiziaria dello stato d'insolvenza dell'ente a norma dell'art. 202 l.f. (dopo cioè il provvedimento di liquidazione), impedisce la successiva dichiarazione di fallimento, limitandosi la pronuncia del tribunale ad accertare uno dei presupposti oggettivi del fallimento, senza spiegare alcun effetto sulla legittimità del provvedimento di liquidazione.**

**Se l'esistenza del provvedimento che dispone la l.c.a. viene opposta (in via di eccezione) quale circostanza preclusiva della pronuncia di fallimento, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di accertare se il provvedimento amministrativo giuridicamente esista e corrisponda a legge. Sussiste infatti un diritto soggettivo e un interesse ex art.**

**100 cod. proc. civ. dei creditori a che, invece della liquidazione amministrativa, venga pronunciato il fallimento.**

**Il ministro del tesoro non ha il potere di disporre la l.c.a. di un imprenditore non appartenente ad uno dei soggetti che possono essere ammessi a tale procedura. Il decreto del ministro che disponesse la liquidazione amministrativa per un imprenditore non rientrante nelle ipotesi previste dalla legge è illegittimo ed è sindacabile dall'autorità giudiziaria ordinaria.**

*(App. Milano 9.7.1964, Mignani e altri c. S.F.I., in Dir. fall., 1964, II, 217 ed Banca borsa, 1964, II, 385 con inesatta indicazione di data).*

**3) È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie, proposto ex art. 368 cod. proc. civ. dal prefetto, il quale sostenga il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a dichiarare il fallimento di un imprenditore che si assume fosse stato sottoposto a l.c.a.) mentre è pendente il giudizio sull'istanza per dichiarazione di fallimento. In tal caso, malgrado l'intervenuta sospensione del procedimento, per effetto della proposizione del regolamento disposta dall'organo competente (nella specie, il capo ufficio giudiziario), il giudice investito della causa (tribunale fallimentare) può dichiarare il fallimento, ove lo ritenga indilazionabile.**

*(Trib. Milano 14.7.1964, Mignani ed altri, in Dir. fall., 1964, II, 217).*

**4) Il giudice ordinario è privo di giurisdizione a dichiarare il fallimento di una impresa che ha esercitato la raccolta del risparmio, essendo questa soggetta soltanto a l.c.a., anche se priva della prescritta autorizzazione.**

*(Cass., sez. un., 13.3.1965 n. 425, in Foro it., 1965, I, 618; Giust. civ., 1965, I, 434; Giur. it., 1965, I, 1, 735; Rass. avv. Stato, 1965, I, 293; Temi, 1965, 215; Dir. fall., 1965, II, 263; Banca borsa, 1965, II, 1).*

Quella della S.F.I. fu una vicenda giudiziaria complessa dal punto di vista processuale: vediamo quindi di riassumerla brevemente. Con decreti in data 29.1/17.2.1964 il Ministro del Tesoro aveva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi ed ordinato la l.c.a. della S.F.I. in base al presupposto che quest'ultima avesse esercitato attività bancaria non autorizzata. Su istanza dei commissari liquidatori il Tribunale di Milano dichiarava lo stato di insolvenza con sentenza del 28.2.1964 (questa pronuncia non viene qui riportata perché di scarso interesse: vedila comunque in *Dir. Fall.*, 1964, II, 434) e, successivamente, con decreto 31.3.1964 (n. 1) rigettava un'istanza di fallimento.

Con decreto 9.7.1964 (n. 2) la Corte d'Appello di Milano, accogliendo un reclamo contro la pronuncia del Tribunale che rigettava l'istanza di fallimento, disapplicava l'atto amministrativo di messa in l.c.a. della S.F.I. in quanto ritenuto illegittimo e dichiarava il fallimento della società stessa ritenendo che l'autorizzazione all'esercizio del credito rappresentasse un elemento costitutivo dell'azienda bancaria ed in sua mancanza non si potesse pertanto procedere a mettere in l.c.a. l'ente che avesse svolto attività bancaria di fatto.

Con decreto del 14.7.1964 (n. 3) il Presidente del Tribunale di Milano, preso atto che risultava una domanda di regolamento preventivo di giurisdizione presentata dal Prefetto ex art. 368 c.p.c., sospendeva il procedimento per la dichiarazione di fallimento e successivamente, rovesciando il ragionamento della Corte d'Appello, la Cassazione a sezioni unite (n. 4) riteneva il giudice ordinario privo di giurisdizione a dichiarare il fallimento dell'azienda bancaria di fatto essendo quest'ultima soggetta esclusivamente a l.c.a.. Questa pronuncia, alla quale la giurisprudenza continuerà in seguito ad ispirarsi, è di estrema importanza in quanto mostra la capacità della S.C. di superare impostazioni rigidamente

formalistiche per cogliere la ragione intima di tutela del risparmio che ispira la normativa sulla l.c.a.. Illuminante in proposito è un passo della motivazione della citata sentenza che non solo costituirà il punto di riferimento delle successive pronunce, ma potrebbe rappresentare la chiave di volta del più ampio problema di quanta parte dello statuto dell'impresa bancaria si applichi alle c.d. banche di fatto: "... non v'è motivo quindi di negare, nel caso anomalo della banca che ha esercitato il credito senza la necessaria autorizzazione, l'applicazione di norme che trovano la loro ragione d'essere non già nel fatto formale della presenza di un'autorizzazione amministrativa, ma nella natura dell'attività bancaria".

In margine al caso S.F.I. va infine segnalata una pronuncia di condanna del giudice penale per abusiva raccolta di risparmio (Pret. Milano, 25.6.1964, in *Banca borsa*, 1965, II, 467).

#### IV.4 – ALTRI CASI

**1) Compie attività di intermediazione del credito ed è assoggettabile a fallimento chi, avvalendosi di numerose società, attinge sistematicamente danaro da istituti bancari, con fideiussione delle società o negoziando cambiali emesse personalmente con la qualifica di amministratore sociale, per darlo in prestito a terzi ad interessi di gran lunga più elevati di quelli passivi corrisposti dalle banche.**

(Cass. 26.5.1967 n. 1160, *Quintè c. Fall. Quintè*, in *Foro it.*, 1967, II, 1139).

**2) È imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento, chi esercita sistematicamente e con organizzazione di mezzi attività intermediaria nella circolazione del denaro (nella specie, girando e scontando titoli di credito presso un istituto bancario, al fine di procurarsi una disponibilità fittizia tale da consentire la negoziazione di altri titoli presso altro istituto bancario, e destinando il denaro così ricavato ad operazioni attive di prestito a scopo di lucro), pur se tale attività sia illecita.**

(Cass. 1.7.1969 n. 2410, *Grossi c. Fall. Grossi*, in *Foro it.*, 1969, I, 2886).

**3) È illegittimo il provvedimento col quale il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 67 lett. a) l.b., pone in liquidazione coatta amministrativa una società cooperativa, ritenuta azienda di credito di fatto (per avere svolto, sebbene non autorizzata, attività congiunta di raccolta di risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito), ove sia fondato sulle risultanze di fatto di una sentenza dell'Autorità giudiziaria nei confronti di un individuo imputato di emissione di assegni a vuoto tratti sulla predetta Società cooperativa, senza peraltro compiere gli accertamenti necessari atti a stabilire se il privato in parola fosse, o no, socio della Cooperativa e se quindi quest'ultima avesse, o no, limitato la propria attività nell'ambito esclusivo dei propri soci, in conformità del suo statuto.**

(Cons. Stato, sez. IV, 22.2.1972 n. 95, *Barletta ed altri c. Ministero del tesoro, Banca d'Italia e CICR*, in *Cons. Stato*, 1972, I, 123; *Riv. amm.*, 1972, 252; *Foro amm.*, 1972, I, 2, 78; *Foro pad.*, 1972, I, 686).

**4) La mancanza di autorizzazione alla costituzione ed all'esercizio dell'attività, richiesta dalla l.b. per le aziende che svolgono l'attività di raccolta del risparmio e**

di esercizio del credito, che devono essere costituite in forma di società per azioni o di accomandita per azioni, determina, sul piano amministrativo, l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge e la messa in liquidazione della società, mentre è devoluto al giudice ordinario, in sede di volontaria giurisdizione, il controllo di legalità sulla costituzione e sul funzionamento della stessa società e, in sede contenziosa, la cognizione sulla regolare costituzione di essa; appartiene quindi al giudice ordinario la cognizione della questione concernente la pretesa inesistenza, quale soggetto giuridico, di una società esercente l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, proposta da un debitore di essa sull'assunto della mancanza della citata autorizzazione.

(Cass. sez. un. 7.10.1972 n. 2913, *Maglio c. Banca Piccolo credito salentino*, in *Banca borsa*, 1973, II, 321 con nota di MAGAZZU' *Osservazioni sulla nullità delle società che esercitano il credito*, p. 504; con nota di RAGUSA MAGGIORE, *ivi*, 1975, II, 1; *Dir. fall.*, 1973, II, 429; *Giust. civ.*, 1973, I, 670 con nota di GIANNATTASIO *Sindacato del giudice ordinario sulla regolare costituzione di una società di capitali esercente attività bancaria*).

5) La mancanza delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 28 della l.b. determina non già l'invalidità dei rapporti giuridici patrimoniali dalla banca costituiti, bensì l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi speciali nonché, in osservanza dell'art. 67 della l.b. stessa, la messa in liquidazione amministrativa della società esercente l'attività abusiva.

(Cass. 20.10.1975 n. 3427, *Di Lustro c. Lecciso*, in *Giust. civ.*, 1976, I, 48; *Riv. not.*, 1976, II, 990; *Banca borsa*, 1976, II, 158).

6) Per aversi attività bancaria ai fini della sottoposizione dell'impresa a l.c.a. è necessario che concorrano i due momenti della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito. Non si ha attività bancaria di fatto quando più persone, parallelamente ad un'attività commerciale svolta in comune, raccolgano indiscriminatamente danaro tra il pubblico, assumendo obbligazioni cambiarie passive, ma lo investano nell'attività economica principale.

(*Trib. Trani* 15.6.1976, *De Sario c. Fall.to Pastificio S.T.I.P.A.*, in *Giur. Comm.*, 1977, II, 894)

7) L'estensione alle imprese – che, ancorché non autorizzate, svolgano di fatto attività di raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercitino il credito – della procedura di l.c.a. di cui all'art. 67, l.b., comporta l'obbligo per l'Amministrazione, cui spetta l'adozione del provvedimento di liquidazione, di verificare autonomamente l'esistenza dei presupposti sui quali fondare la propria determinazione.

(*T.A.R. Lazio, Sez. I*, 14.2.1979, *Perezza c. Ministero del tesoro e Banca d'Italia*, in *Banca borsa*, 1979, II, 502, con nota di MEZZACAPO *L'accertamento quale presupposto della liquidazione coatta amministrativa delle banche di fatto*, *T.A.R.*, 1979, I, 1036).

8) Nei confronti di un'impresa che eserciti la raccolta del risparmio per finanziare proprie attività economiche, deve essere negata la qualità di azienda di credito secondo la disciplina della l.b. poiché la suddetta qualità, anche a prescindere dal conseguimento dell'autorizzazione della banca d'Italia ai sensi dell'art. 28 l. cit., postula indefettibilmente sia l'attività di raccolta del risparmio, sia quella di esercizio del credito, mediante l'impiego dei capitali raccolti nelle tipiche operazioni bancarie.

(Cass., sez. un., 9.12.1985 n. 6178, *De Sario c. Fall. Soc. Stipa*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 1398; *Fallimento*, 1986, 850; *Riv. dir. comm.*, 1986, II, 199)

**9) La qualità di banca a norma della l.b., anche al fine del suo assoggettamento a l.c.a. e non a fallimento, richiede, a prescindere dall'esigenza di un provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia, il congiunto svolgimento sia dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in forma indeterminata ed indiscriminata, sia di quella di esercizio del credito mediante impiego del risparmio e raccolta attraverso le tipiche operazioni bancarie e non può essere pertanto riconosciuta ad una società che si limiti a svolgere solo l'una o l'altra delle predette attività.**

*(Cass. sez. un., 10.1.1986 n. 62, Tecfinance s.p.a. c. Nuova Italsider ed altri, in Banca borsa, 1987, II, 385, con nota di NUZZO Raccolta del risparmio fra il pubblico; Foro it., 1986, I, 682).*

È ricorrente nelle sentenze sopra elencate l'affermazione che per aversi banca di fatto (con conseguente assoggettamento a l.c.a. con esclusione del fallimento) debbono ricorrere entrambe le attività caratteristiche di raccolta del risparmio effettuato indiscriminatamente tra il pubblico e di esercizio del credito tramite le operazioni bancarie tipiche (n.ri 1,2,6, 8 e 9). Altra affermazione pacifica – e di notevole importanza – è quella dell'obbligo di un autonomo apprezzamento da parte della P.A. dei presupposti sui quali fondare la propria determinazione (n. 7); ne consegue che qualora questa opera di verifica autonoma sia carente per mancanza dei necessari accertamenti il provvedimento potrebbe essere considerato viziato (n. 3: la sentenza ivi riportata ha dato in seguito luogo ad un giudizio di responsabilità per il quale cfr. *Infra* par. V. 2, p. 295). Un ultimo interessante spunto che le massime sopra riportate ci sembra offrano alla sensibilità del lettore è quello dei riflessi della mancanza di autorizzazione sui rapporti di diritto privato instaurati dalla banca di fatto e sulla stessa esistenza delle società omologate in assenza di autorizzazione (cfr. n.ri 4 e 5).

V – LA RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA PER I PROVVEDIMENTI DI L.C.A.

V.I – IN GENERALE

1) La natura della funzione di sorveglianza e di controllo svolta dalla Banca d'Italia sugli enti creditizi porta ad escludere la proponibilità di un'azione di risarcimento da parte del socio di una azienda di credito in l.c.a. nei confronti dell'organo di vigilanza. L'attività di controllo della Banca d'Italia è di natura amministrativa ed ha carattere discrezionale, sottratta come tale al sindacato dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente la domanda di risarcimento danni va dichiarata improponibile per difetto di giurisdizione.

(Trib. Roma 27.4.1977, *Bamonte ed altri c. Banca d'Italia*, in *Banca borsa*, 1978, II, 90 con nota di CAPRIGLIONE *Discrezionalità del provvedimento amministrativo di messa in l.c.a. di un'azienda di credito e pretesa risarcitoria del socio.*)

2) La vigilanza concorrente svolta dalla Banca d'Italia e dalla Consob sulle società esercenti attività bancaria con titoli quotati in borsa, perseguendo la tutela dell'interesse generale e solo in via indiretta e riflessa degli interessi dei risparmiatori e degli azionisti importa che questi ultimi interessi non assurgono a dignità di diritti soggettivi e la loro lesione non è in alcun modo tutelabile a fini risarcitori dal giudice ordinario.

(Trib. Milano 9.1.1986, *Curti ed altri c. Ciampi, Rossi ed altri*, in *Giur. comm.*, 1986, II, 427 con nota di CERA *Insolvenza del Banco Ambrosiano e responsabilità degli organi pubblici di vigilanza.*)

3) Di fronte ad una domanda di risarcimento danni conseguente ad un provvedimento di messa in l.c.a. va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché il complesso dei compiti di controllo e di vigilanza, tra cui quello previsto dall'art. 67 l.b., costituisce manifestazione di un potere eminentemente discrezionale di fronte al quale non è configurabile un diritto soggettivo della società sottoposta al controllo dato che le norme che si assumono violate sono norme di azione.

(Trib. Roma 12.2.1987, *Costa c. Banca d'Italia, Marvaso ed altri*, edita in *appendice p. 160*).

4) Con riguardo all'azione risarcitoria, che il socio di un istituto di credito esperisca contro la Banca d'Italia, al fine di denunciarne la responsabilità in ordine al dissesto dell'Istituto medesimo, in relazione al mancato promuovimento dei provvedimenti cautelari contemplati dagli artt. 57 e 67 della l.b. (scioglimento del consiglio di amministrazione e revoca della autorizzazione all'esercizio del credito), deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, per carenza di posizioni qualificabili come diritti soggettivi od interessi legittimi, considerato che, rispetto ai suddetti interventi discrezionali affidati al Ministro del tesoro, la Banca d'Italia svolge funzioni di proponente che si esauriscono nell'ambito del rapporto pubblicistico con lo Stato (del quale la banca stessa è organo, per quanto attiene ai compiti di controllo delle attività creditizie).

(Cass., sez. un., 29.3.1989 n. 1531, *Banca d'Italia c. Borgognoni*, in *Giur. it.* 1990, I, 440, con nota di VELLA *Proposta di avvio della procedura di l.c.a. nei confronti delle imprese bancarie e responsabilità degli organi di vigilanza; Giust. civ.*, 1989, I, 1339).

**5) Quando gli atti denunciati da chi agisce in giudizio come illeciti non hanno tale natura ma si configurano come vizi del procedimento amministrativo che ha dato luogo al provvedimento di liquidazione coatta di una banca è da escludersi qualsiasi lesione di un diritto soggettivo e va pertanto negata la giurisdizione del giudice ordinario.**

*(Appello Roma 19.3.1990, Costa c. Banca d'Italia e Santoro ed altri, edita in appendice, p. 192).*

Tutte le sentenze raccolte nel presente paragrafo sono concordi nell'affermare che non esiste un diritto soggettivo (del socio, dell'amministratore o del terzo) tutelabile nei confronti dell'attività dell'organo di vigilanza volta a liquidare un'azienda di credito. Ricorrente è la qualificazione delle norme della l.b. sulla l.c.a. come norme d'azione con la conseguente riconduzione all'interesse legittimo della posizione soggettiva dei privati ed il riconoscimento di un'ampia sfera di discrezionalità della P.A.. Da segnalare, fra le massime sopra riportate, quella sub. 2 – riguardante una controversia dove gli attori lamentavano non già delle specifiche illegittimità degli organi di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) ma la mancanza di coordinamento fra le rispettive attività – e quella sub. 4 dove le doglianze riguardavano invece la mancata tempestiva adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria (che avrebbe potuto portare al risanamento dell'azienda) in luogo di quello di l.c.a.. Altro spunto interessante che offre quest'ultima sentenza è quello della natura giuridica della Banca d'Italia che la Cassazione esplicitamente qualifica organo dello Stato, affermazione questa ormai ricorrente in giurisprudenza (la questione, che ha anche dei riflessi eminentemente pratici attinenti all'imputazione dell'attività svolta dall'ente, è dibattuta in dottrina la quale tuttavia propende per considerare la banca titolare di un organo statale; al riguardo cfr. per tutti COSTI, *op. cit.*, p. 79 s. (con indicazioni bibliografiche in nt. n. 76), il quale esprime invece una posizione contraria.

## V.2 – LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI L.C.A. DI UNA BANCA DI FATTO

**1) È improponibile per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti delle autorità creditizie da una banca di fatto posta in l.c.a. con provvedimento annullato dal giudice amministrativo per carenza di attività istruttoria. Per proporre l'azione risarcitoria infatti, non è sufficiente che l'atto o l'attività amministrativa che hanno causato il danno siano dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo essendo invece necessario che da tale atto sia derivata la lesione di un diritto soggettivo.**

*(Trib. Roma 10.5.1977, Cassa Conti e Sovvenzioni c. Ministero Tesoro e Banca d'Italia edita in appendice, p. 114).*

**2) Nel caso di un provvedimento di messa in l.c.a. di una banca di fatto annullato dal giudice amministrativo perché non preceduto da adeguata istruttoria deve escludersi la configurabilità di alcuna attività illecita della P.A. incidente su posizioni di diritto soggettivo (e di conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario) essendo pacifico che anche le c.d. banche di fatto sono soggette alla disciplina pubblicistica e non essendo quindi in discussione l'appartenenza del potere alla P.A..**

**A carico della Banca d'Italia non esiste alcun obbligo, che possa essere fonte di una pretesa risarcitoria, di dare pubblicità all'annullamento del provvedimento di messa in l.c.a. da parte del giudice amministrativo.**

**La mancata tempestiva restituzione dell'azienda agli originari organi amministrativi in conseguenza dell'annullamento del provvedimento di messa in l.c.a. da parte del giudice amministrativo non è imputabile alla Banca d'Italia a ciò essendo abilitato solo il commissario liquidatore.**

*(App. Roma 1.2.1982, Cassa Conti e Sovvenzioni c. Min. tesoro e Banca d'Italia, edita in appendice p. 139).*

**3) L'imprenditore che eserciti la raccolta del risparmio e l'attività creditizia, sotto qualsiasi forma o denominazione (ivi inclusa quindi la società cooperativa, che operi nel rapporto con i soci, quando la qualità di socio possa essere assunta senza discriminazioni e comunque da un'estesa cerchia di persone), è soggetto, anche se non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione preventiva, ai poteri pubblicitici di controllo e repressione conferiti all'amministrazione dalla l.b., compreso il potere di adottare provvedimenti (tramite la Banca d'Italia) per impedire l'abusiva circolazione di assegni, nonché il potere di disporre, a titolo di sanzione per gravi violazioni, la liquidazione contemplata dall'art. 67 della citata legge (che è rivolta ad escludere l'impresa dai soggetti abilitati all'indicata attività, salva restando la sua sopravvivenza per eventuali attività di natura diversa), ne deriva che le posizioni di detto imprenditore, a fronte degli atti di esercizio di quei poteri, hanno fin dall'origine consistenza di interessi legittimi, protetti solo occasionalmente, nei limiti in cui coincidano con l'interesse pubblico generale, con l'ulteriore conseguenza che, nonostante l'annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti stessi, deve negarsi la facoltà di esperire azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, stante la configurabilità di un diritto al ristoro del danno solo in presenza di una lesione di diritti soggettivi.**

*(Cass., sez. un., 25.3.1988 n. 2579, Cassa Conti e Sovvenzioni c. Min. tesoro e Banca d'Italia, in Foro it., 1988, I, 3328).*

Si è ritenuto opportuno riportare in un apposito paragrafo le tre sentenze (due di merito ed una di legittimità) concernenti un giudizio di responsabilità intentato in seguito all'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di messa in l.c.a. di una banca di fatto (per tale decisione cfr. *supra* par. IV.4. p. n. 3).

Anche qui decisiva è l'affermazione della consistenza "ab origine" di interesse legittimo della posizione dell'imprenditore abusivamente esercente il credito nei confronti degli atti degli organi di controllo del settore in base alla considerazione che anche la banca di fatto è soggetta ai loro poteri.

### V.3 – LA RESPONSABILITÀ PENALE

**1) Non è ravvisabile il reato d'omissione di atti d'ufficio nel mancato invio, da parte della Banca d'Italia alla Consob che ne aveva fatto richiesta, di copia del rapporto stilato a seguito di ispezione effettuata presso il Banco Ambrosiano, avendo l'Istituto di emissione richiesto a sua volta di precisare quali aspetti emergenti dal rapporto interessassero la Commissione e avendo quest'ultima limitato la propria richiesta al parere sulla possibile quotazione in borsa del Banco Ambrosiano.**

*(Pret. Roma 5.10.1984, Banca d'Italia, in Giur. comm., 1985, II, 833, con nota di MINERVINI Banca d'Italia e Consob nel caso Ambrosiano. Il problema del coordinamento delle organizzazioni di controllo.).*

**2) Non è ipotizzabile nei confronti del Governatore della Banca d'Italia, del Ministro del tesoro e del Presidente della CONSOB un'indebita omissione di atti delle rispettive funzioni di vigilanza in relazione alle vicende che hanno condotto al dissesto del Banco Ambrosiano S.p.A. essendo, al contrario, emerso che le anzidette autorità hanno compiuto gli atti dei rispettivi uffici in modo corretto e funzionale al conseguimento degli scopi di interesse pubblico inerenti alle rispettive attività tenuto anche conto che le leggi vigenti in materia non attribuivano agli organi di vigilanza strumenti conoscitivi idonei ad ovviare all'eseguità del flusso informativo sull'attività svolta all'estero dal Banco Ambrosiano e quindi all'acquisizione di elementi certi di valutazione.**

*(Trib. Milano, Decreto del Giudice Istruttore, 4.5.1987, edito in appendice, p.163).*

**3) Non è ipotizzabile a carico del Governatore della Banca d'Italia, dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco Ambrosiano (B.A.) in liquidazione nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del Nuovo Banco Ambrosiano (N.B.A.) un abuso innominato di ufficio (né altra figura di reato), sul presupposto, smentito dal concreto svolgersi dei fatti, che essi abbiano posto in essere, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, gli atti necessari ad addivenire alla cessione al N.B.A. di tutte le attività e passività del liquidato B.A. (ad eccezione di quelle estere) abusando dei poteri inerenti alle rispettive funzioni al solo fine di recare danno agli azionisti del B.A.**

*(Trib. Milano, Decreto del Giudice Istruttore, 4.5.1987, edito in appendice, p.175).*

Ci è sembrato opportuno dare separata evidenza alle decisioni concernenti i risvolti penalistici dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza in occasione dei dissesti bancari.

Si tratta di tre casi tutti relativi alla crisi del Banco Ambrosiano.

Il primo concerne un'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico dei responsabili della Banca d'Italia per il mancato invio alla CONSOB di una copia del rapporto ispettivo, gli altri sono due decreti di archiviazione del giudice istruttore di Milano (finora inediti) relativi a varie ipotesi di reato formulate sia a carico delle autorità di vigilanza che degli organi della liquidazione, il cui interesse risiede principalmente nell'accurata ricostruzione storica dei fatti.

## VI – INDENNITA' SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI

**1) Il commissario ha un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione dell'indennità da parte dell'azienda di credito assoggettata ad amministrazione straordinaria o a l.c.a.. La fissazione della misura dell'indennità operata dal Governatore della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 58, VIII co. e 67 VIII co. l.b. è un atto che ha la mera funzione di favorire l'accordo stragiudiziale fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ciascuno dei quali è peraltro in facoltà di respingere la misura proposta come inadeguata o eccessiva e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In questo caso va però dichiarata l'assoluta carenza di legittimazione passiva della Banca d'Italia che non è in alcun modo parte del predetto rapporto.**

*(Trib. Roma 26.11.1971, Pagliara c. Banca d'Italia e Banco di Napoli, in Banca borsa, 1972, II, 284).*

**2) In mancanza di accordo fra le parti e di accettazione della misura fissata dal Governatore della Banca d'Italia l'indennità dovuta al commissario dalle aziende poste in amministrazione straordinaria ed in l.c.a. va determinata secondo equità con riguardo a tutte le circostanze salienti del caso non esistendo in materia apposite norme né essendo applicabile la tariffa dei dottori commercialisti o quella dei curatori fallimentari.**

*(Trib. Roma 10.10.1974, Pagliara c. Banco di Napoli, edita in appendice p. 107).*

Le due sentenze sopra riportate, relative ad un'unica controversia, contengono alcune interessanti affermazioni in tema di indennità da riconoscersi ai commissari liquidatori ed ai commissari straordinari.

Nella prima vi è un'interpretazione, in chiave forse eccessivamente riduttiva, dell'atto di fissazione delle indennità da parte della Banca d'Italia alla stregua di una mera proposta intesa a favorire l'accordo stragiudiziale fra i soggetti del rapporto obbligatorio, che restano comunque i membri degli organi delle procedure da una parte e le aziende dell'altra (conclusione questa ineccepibile). Nella seconda vi è l'individuazione del criterio in base al quale giungere alla determinazione della misura dell'indennità in mancanza di un accordo fra le parti. Per quanto riguarda la l.c.a. in generale si può segnalare *Cass., sez. un., 27.7.1973 n. 2189, in Foro it., 1973, I, 3302*, la quale ha cassato la pronuncia di un Tribunale che aveva ritenuto l'a.g.o. incompetente a decidere sull'istanza proposta dal commissario liquidatore avverso la determinazione dell'indennità da parte dell'autorità amministrativa. In dottrina cfr. *DESIDERIO, op. cit., p. 55 e ss.*, con toni critici nei confronti dell'indirizzo affermatosi in giurisprudenza ed ampi riferimenti ad altri autori, nonché, più di recente, in *CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, op. cit.*, il commento di *FORTUNATO* all'art. 67 (p. 822) e quello di *CAPOLINO* all'art. 82 (p. 1008 s).

## VII – REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E REINIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA

**1) Non costituisce provvedimento definitivo il negato assenso della Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa delegati dal d.l. 14.9.1944, n. 226, alla revoca dello stato di liquidazione di un'azienda di credito.**

*(Cons. Stato, sez. IV, 4.2.1948 n. 63, Cassa Romana di Credito c. Min. Tesoro e Banca d'Italia, in Banca borsa, 1949, II, 357, con nota di GIANNINI Sulla natura giuridica e sulle attribuzioni della Banca d'Italia).*

**2) L'azienda di credito che, revocato lo stato di liquidazione, intende riprendere la sua attività dopo un lungo periodo di inerzia, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione degli organi di vigilanza a norma dell'art. 28 della l.b..**

**La revoca dello stato di liquidazione, precedentemente deliberato, da parte di un'azienda di credito costituita nella forma di società commerciale non comporta una modifica statutaria e non va quindi sottoposta all'autorizzazione dell'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 28 ult. co. l.b..**

*(Cons. Stato, sez. VI, 27.2.1950 n. 58, Cassa romana di credito c. Banca d'Italia e CICR, in Foro amm., 1950, I, 202).*

**3) Non incorre in eccesso di potere il Consiglio di Stato se respinge il ricorso proposto contro il diniego di autorizzazione a riaprire gli sportelli di un'azienda di credito, ancorché della deliberazione di revoca della messa in liquidazione sia stata dal tribunale disposta la pubblicazione.**

**L'azienda di credito che, revocata la deliberazione di messa in liquidazione, intenda riaprire gli sportelli, deve ottenere l'autorizzazione degli organi di vigilanza.**

*(Cass., sez. un., 10.8.1951 n. 2502, Cassa Romana di Credito c. CICR in Foro it., 1952, I, 1058).*

**4) Non è omologabile la delibera di una società esercente il credito con cui si revoca lo stato di messa in liquidazione della stessa, qualora la società sia estinta; comunque tale delibera recante tra l'altro modificazioni dello statuto sociale, non potrebbe essere omologata stante la mancata esibizione dell'originale o copia della comunicazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di approvazione della modificazione ex art. 28 comma 4 l.b..**

*(App. Roma 14.9.1976, decr., Banca Roesler Franz, in Banca borsa, 1980, II, 69).*

Interessante, anche se non attinente alla l.c.a. in senso stretto, è il problema risolto dalle sentenze raccolte in questo paragrafo che può così sintetizzarsi: una banca avente forma societaria che abbia deliberato la propria messa in liquidazione (la quale li svolge quindi secondo norme ordinarie) e successivamente decida di revocare lo stato di liquidazione necessita, per tornare ad operare, di una nuova autorizzazione all'esercizio del credito.

Le prime tre sentenze sono tutte relative ad un medesimo caso, quella più interessante è la n. 2 (la n. 1 si limita a risolvere un problema di ricorso gerarchico mentre quella sub. 3 della Cassazione afferma la giurisdizione del Consiglio di Stato in materia rigettando il ricorso) nella quale ritroviamo alcuni interessanti principî. Da una parte infatti il Consiglio di Stato, respingendo un'interpretazione formalistica della legge, è giunto ad afferma-

re che nella sostanza non può ravvisarsi nessuna differenza fra l'inizio dell'attività (previsto dall'art. 28 l.b.) ed il reinizio della stessa conseguente alla revoca dello stato di liquidazione e successivo ad un lungo periodo di inerzia (il fatto che lo stato di liquidazione si fosse protratto per quasi un decennio sembra essere stato determinante al fine di decidere nel senso illustrato e viene quindi da chiedersi se la soluzione avrebbe potuto essere differente nel caso di una revoca di una liquidazione ordinaria deliberata dopo un breve lasso di tempo dall'inizio della liquidazione stessa). Altro principio interessante affermato dal Consiglio di Stato nel caso di specie è che non necessariamente la revoca dello stato di liquidazione comporti una modifica statutaria da sottoporre in quanto tale ad autorizzazione dato che la liquidazione stessa è prevista da norme di statuto e di legge (nella motivazione della sentenza vi è anche una critica alla tesi secondo la quale la revoca dello stato di liquidazione equivarrebbe alla creazione di una nuova azienda di credito).

Ad una conclusione differente perviene invece e giustamente la pronuncia sub. n. 4 per un caso dove, oltre alla revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea aveva deliberato anche l'adozione di un nuovo statuto; in questa vicenda peraltro la Corte di Appello rileva che la non omologabilità della revoca dello stato di liquidazione dipende anche, e principalmente, dal fatto che la società era ormai da considerarsi estinta.

## VIII – CRISI DEGLI ENTI CREDITIZI E REGIONI A STATUTO SPECIALE

1) Non viola gli art. 5, n. 4 e 13 1° co., dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige l'ar. 2 del 15.11.1952 n. 2592 che riserva ai competenti organi dello stato, sentita la giunta regionale ove non ricorrano particolari motivi di urgenza, l'adozione dei provvedimenti di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria delle aziende di credito.

La citata norma dello statuto T.A.A., infatti, attribuisce alla regione potere legislativo per quanto concerne le aziende bancarie regionali ma non comprende il controllo e la vigilanza come è possibile evincere dal successivo art. 8 che attribuisce alla regione solo alcune limitate facoltà amministrative in tema di esercizio del credito. (*Corte Cost. 9.7.1956 n. 16, Regione Trentino Alto Adige c. Presidenza Cons. ministri, in Foro it., 1956, I, 1420*)

2) Fra le norme che, ai sensi dell'art. 9, co. 2, d.p.r. 27.6.1952, n. 1133 (contenente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio), restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, rientra l'art. 86-bis l.b., relativo alla sostituzione dei liquidatori di aziende di credito, assoggettate a liquidazione ordinaria.

L'art. 2, lett. e, d.p.r. 27.6.1952, n. 1133, limita esplicitamente la competenza regionale alla sola nomina di amministratori e sindaci degli istituti di credito a carattere regionale nei pochissimi e ben circoscritti casi in cui dalle vigenti disposizioni tale nomina è demandata agli organi di vigilanza bancaria.

(*Corte Cost. 2.7.1958 n. 44, Regione siciliana c. Commiss. Stato presso Regione siciliana, in Foro it., 1958, I, 1577; Giur. it., 1958, I, 1, 1239; Giur. Cost., 1958, 554; Banca borsa, 1958, II, 489*).

3) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 2° comma, decreto pres. 27 giugno 1952 n. 1133 (contenente norme d'attuazione in materia di credito e risparmio), in riferimento agli art. 20, 1° comma, e 17, lett. e, dello Statuto della Regione siciliana.

Compete al Governatore della Banca d'Italia (e non all'Assessore della Regione siciliana per le finanze) il potere di emanare provvedimenti a norma dei capi II e III, titolo VII della legge bancaria ed, in particolare, di nominare i commissari liquidatori ed il comitato di sorveglianza dei monti di credito su pegno operanti esclusivamente in Sicilia.

(*Corte Cost. 28.12.1962 n. 127, Pres. Regione siciliana c. Pres. Cons. ministri, in Foro it., 1963, I, 175*).

4) Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 27.6.1952 n. 1133, i provvedimenti degli organi amministrativi degli Istituti e Aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio della Regione siciliana sono adottati dall'Amministrazione regionale, su proposta della Banca d'Italia, nell'esercizio di competenze, in materia di misure di vigilanza bancaria, proprie dell'Autorità regionale, che, come tale, non è titolare di un ufficio statale, ma opera con competenza concorrente nei confronti dello Stato; pertanto, avendo il provvedimento di liquidazione di un Istituto o Azienda di credito, con contestuale nomina di un Commissario liquidatore, adottando in conformità della deli-

**berazione del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, natura di atto regionale e non statale, è inammissibile il ricorso in appello all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato nei confronti della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che abbia statuito sulla controversia.**

(*Cons. Stato, ad plen., 14.7.1978 n. 28, Banca Carpi Linares ed altro c. Pres. Regione siciliana, Banca d'Italia e Di Stefano, in Cons. Stato, 1978, I, 957*).

Argomento complesso ed estremamente sfaccettato questo delle competenze delle regioni a statuto speciale in materia di l.c.a. ed amministrazione straordinaria degli enti creditizi in quanto la soluzione di singoli casi dipende dall'applicazione di differenti corpi normativi (statuti e relative norme di attuazione) e dal tipo di impresa bancaria (operante esclusivamente all'interno della Regione, con sede nella regione ma con filiali anche nel resto del territorio nazionale, con sede fuori della regione ma con filiali anche in quest'ultima). Argomento che non è del resto possibile studiare se non lo si inquadra nel più generale contesto delle competenze delle regioni a statuto speciale in materia creditizia (cfr. al riguardo CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, in questa Collana n. 4, 1986 nonché COSTI, *op. cit.*, p. 99 ss.).

La prima delle sentenze sopra riportate conferma, con riferimento al Trentino Alto Adige, la costituzionalità di un sistema che riservi all'amministrazione statale la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la crisi degli enti creditizi anche a carattere regionale in quanto basati su istituti che ".....restano pur sempre attinenti alla difesa del risparmio, al regolamento e al controllo della funzione creditizia, sottratta, per la natura degli interessi che vuole tutelare e che sono senza dubbio generalmente nazionali, alla competenza legislativa, sia pur concorrente o sussidiaria della Regione".

Le altre sentenze sopra riportate sono relative alla regione Sicilia e sembrerebbero a prima vista risolvere in modo diverso una questione di competenza concernente gli enti creditizi operanti esclusivamente nel territorio regionale. A ben guardare, tuttavia, esse prendono in considerazione due differenti provvedimenti: da una parte la sostituzione dei liquidatori di un'azienda effettuata ex art. 86 bis l.b. allo scopo di ovviare ad irregolarità od incertezze della liquidazione ordinaria (n. 2), ovvero la nomina degli organi della l.c.a. che spetta al Governatore della Banca d'Italia (n. 3), dall'altra l'adozione di provvedimenti di l.c.a. ed amministrazione straordinaria che spetta all'amministrazione regionale su proposta della Banca d'Italia (n. 4).

L'art. 9 del D.P.R. 27.6.1952 n. 1133 ("Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio") prevede infatti la competenza della regione (da esercitarsi con decreto dell'assessore alle finanze sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio) solo per i provvedimenti di l.c.a. e di amministrazione straordinaria veri e propri dichiarando invece espressamente che "restano ferme, anche per quanto concerne le competenze" le altre norme della legge bancaria che regolano la materia.

Art. 68 (1)

*Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.*

*La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 Codice di commercio e dell'articolo 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.*

*La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.*

*Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale.*

*La data dell'affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunci legali.*

*L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78.*

Art. 69 (2)

*Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.*

*Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.*

---

(1) Ai sensi dell'art. 194 II co. l.f. le norme contenute in questo articolo devono ritenersi abrogate in quanto incompatibili con gli artt. 202 e 203 l.f. che disciplinano l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza ed i suoi effetti.

(2) Ai sensi dell'art. 194 II co. l.f. le norme contenute in questo articolo devono ritenersi abrogate in quanto incompatibili con gli artt. 195 e 203 della l.f. che disciplinano l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla l.c.a. e gli effetti dell'accertamento stesso.

## I – NOZIONE DI INSOLVENZA E PRESUPPOSTI PER LA SUA DICHIARAZIONE

1) La sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 63 della l.b., per le aziende di credito sottoposte ad amministrazione straordinaria, pur non precludendo la possibilità della dichiarazione di stato di insolvenza, rende praticamente impossibile l'accertamento di questo stato, salvo riconoscimento del medesimo da parte dello stesso commissario.

Non può dichiararsi lo stato di insolvenza di un'azienda di credito che abbia sospeso i pagamenti a termini dell'art. 63 della l.b. per le sole manifestazioni di insolvenza anteriori alla sospensione, dovendo l'insolvenza stessa essere attuale.

*(Trib. Genova 12.12.1949, Ravinetti ed altri c. Banca di credito marinaro, in Banca borsa, 1950, II, 167 con nota di DE MARTINI Moratoria di aziende di credito e dichiarazione di stato di insolvenza).*

2) Lo stato di insolvenza di impresa soggetta a l.c.a., giustificativo della dichiarazione giudiziale di cui agli artt. 195 e 202 l.f. ricorre ove l'impresa medesima non sia obiettivamente in grado di fronteggiare regolarmente e con mezzi normali le sue obbligazioni, senza alterare lo svolgimento fisiologico della propria attività; pertanto l'esistenza di un acollo o di un altro impegno in forza del quale un terzo abbia assunto le passività di quella impresa, non è idonea a far escludere detto stato di insolvenza qualora non si traduca in erogazioni effettive e tali da porla in grado di soddisfare le posizioni creditorie nei termini indicati.

Alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza di un'azienda di credito soggetta a l.c.a., non sono di ostacolo gli interventi di altri istituti di credito che siano diretti a favore dei depositanti, con lo scopo di tutelare il pubblico affidamento nel regolare funzionamento del sistema bancario, senza rimuovere l'obiettivo situazione di dissesto della banca medesima.

*(Cass. 21.7.1978 n. 3615, Sindona c. Banca Privata Italiana, in Banca borsa, 1979, II, 323).*

3) Disposta l'amministrazione straordinaria di una società esercente il credito e nominato il commissario straordinario, si verifica una causa di cessazione dall'ufficio dei precedenti amministratori e si ha una modificazione dello statuto sociale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione e di rappresentanza al detto commissario, quale nuovo organo amministrativo della società. Conseguentemente, deve ritenersi adempiuto con l'audizione del commissario straordinario l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in Camera di Consiglio per l'esercizio del diritto di difesa in sede di dichiarazione dello stato di insolvenza.

Poichè lo stato di insolvenza deve essere accertato con riferimento al momento in cui è stata disposta la l.c.a., non è rilevante la circostanza che, dopo il decreto che ha dato inizio alla procedura, il commissario liquidatore di una banca abbia concluso con un'altra azienda di credito un accordo per consentire l'immediato pagamento dei crediti dei depositanti e l'estinzione in elevata percentuale dei debiti dell'ente posto in l.c.a. La capacità di ricevere credito è infatti espressione di vitalità dell'impresa solo qualora esso venga accordato in considerazione della correntezza del sovvenuto e non come misura di salvataggio o a costo dell'alterazione degli equilibri fondamentali della sua struttura aziendale.

*(Trib. Milano 17.3.1980, GE.FI. s.p.a. c. Banco di Milano in l.c.a., edita in appendice p. 125).*

**4) Non è sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza di un'azienda di credito un'eventuale eccedenza patrimoniale illiquida né può a tal fine invocarsi l'intervento di altra azienda di credito effettuato a favore dei depositanti intervento che fa sorgere invece un diritto di rivalsa nei confronti del primo ente creditizio.**

*(Trib. Napoli 14.5.1980, Banca Credito Campano s.p.a., edita in appendice p. 136).*

**5) Lo stato di insolvenza, quale fenomeno patologico di impotenza obbiettiva a soddisfare regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le obbligazioni assunte dall'imprenditore, non postula necessariamente manifestazioni di inadempimenti od altri fatti esteriori.**

**Versa in stato di insolvenza l'imprenditore quando – pur non presentando nel suo stato patrimoniale obbligazioni scadute e non soddisfatte – risulti tuttavia una sua carenza di mezzi (intesa sia sotto il profilo della liquidità sia sotto quello della consuetudine del ricorso al credito) che dimostri l'oggettiva incapacità all'esatto adempimento di quelle medesime obbligazioni alla loro scadenza.**

**L'esistenza di un obbiettivo stato di decozione – che può verificarsi anche in presenza di un'attivo patrimoniale eccedente (ma non facilmente liquidabile) a fronte di un passivo a breve, assume rilevanza indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato.**

**Le linee di credito godute da un'azienda bancaria intanto costituiscono un'immagine di vitalità dell'impresa, in quanto il credito stesso sia stato accordato sul presupposto ed in considerazione della correttezza del sovvenuto e non come misura di salvataggio e con alterazione degli equilibri fondamentali della struttura dell'azienda dell'istituto bancario.**

**Gli interventi istituzionalizzati a sostegno delle aziende di credito in difficoltà sono disposti a favore dei depositanti e non della banca dissestata.**

*(Trib. Napoli 3.12.1980, Banca Fabbrocini in l.c.a. c. Banca Fabbrocini in Fallimento, 1981, 737).*

**6) Lo stato di insolvenza di cui agli artt. 195 e 202 l.f. non è equiparabile allo stato di cessazione dei pagamenti di cui all'art. 68 l.b., ma si identifica con quello che caratterizza la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 5 l.f., e consiste perciò nell'impossibilità obbiettiva in cui si trova l'imprenditore, per venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, di adempiere regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite.**

**Il rimedio drastico e straordinario dell'intervento di un "pool" di banche che continua ad operare, non già per garantire il credito di un'azienda bancaria, ma esclusivamente in funzione di un trapasso delle attività e delle passività della stessa, allo scopo di evitare le conseguenze dannose e di grave allarme sociale derivanti da un'improvvisa interruzione dei rapporti giuridici obbligatori, non vale ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.**

*(Trib. Milano 26.8.1982, Commissari liquidatori Banco Ambrosiano s.p.a. c. Banco Ambrosiano s.p.a. ed altri in Fallimento, 1983, 195).*

**7) La disposizione dell'art. 68 l.b. deve ritenersi abrogata dalle norme contenute nella legge fallimentare, i cui artt. 195 e 202 fanno esclusivo riferimento al concetto di insolvenza del tutto simile a quello stabilito dall'art. 5 della stessa legge e mai al concetto di cessazione dei pagamenti.**

Il sostegno prestato da banche costituite in “pool” ad altra banca esclude la sussistenza dello stato d’insolvenza solo quando si possa qualificare come mezzo di intervento normale, basato sulla fiducia che le sovventrici nutrivano nelle capacità proprie della sovvenuta di superare la particolare situazione in cui si era venuta a trovare.

La cessione dell’azienda dell’imprenditore sottoposto a l.c.a, sia pure preordinata prima della messa in liquidazione, non ha un effetto risanatore dell’insolvenza, ma integra un atto di liquidazione.

*(Trib. Milano 5.4.1984, Curti ed altri, I.O.R., Bagnasco, Rosone, Gelli ed altri c. l.c.a. Banco Ambrosiano s.p.a., in Giur. comm., 1985, II, 867 con nota di ANTONUCCI Questioni in tema di insolvenza dell’Ambrosiano).*

8) L’art. 68 l.b., ai sensi del quale il tribunale deve stabilire se l’impresa si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, è stato abrogato dagli artt. 195 e 202 l.f. che domanda al tribunale l’accertamento dello stato d’insolvenza dell’imprenditore.

Lo stato d’insolvenza può sussistere ed essere dichiarato dal tribunale anche se non c’è stato alcun inadempimento e l’insolvenza stessa non si sia ancora esteriorizzata.

L’adempimento dei debiti mediante sovvenzione fatta da un “pool” di banche ed altri interventi di emergenza non esclude lo stato d’insolvenza dell’imprenditore assoggettabile a l.c.a. Non si può configurare, infatti, lo stato d’insolvenza se l’imprenditore gode di credito, sempre che però il credito venga accordato nel presupposto ed in considerazione della correttezza del sovvenuto e non come misura di salvataggio od a costo della alterazione degli equilibri fondamentali della struttura aziendale.

*(App. Milano 27.12.1985, Rosone e altri c. Banco Ambrosiano in l.c.a. ed altri, in Dir. Fall. 1986, II, 825).*

9) Non sussiste stato di insolvenza allorché l’imprenditore bancario faccia fronte regolarmente ai propri obblighi verso i clienti, il fisco, gli enti previdenziali e le altre banche, non rilevando in contrario il fatto che siano stati accertati, in sede di ispezione della Banca d’Italia, finanziamenti eccessivi e di notevole entità ad imprese in difficoltà, con agevolazioni nei rientri e cumulo di interessi a carico delle stesse, dando vita a cospicue partite di difficile recuperabilità, allorché il patrimonio dell’ente non risulti intaccato e sia coperto dalle riserve e dal vincolo di portafoglio e sia comunque reintegrabile dai soci fondatori.

*(Trib. Campobasso 6.2.1989, Comm. Liq. Cassa risp. molis. Monte Orsini c. Cassa risp. Molis. Monte Orsini, in Giur. it., 1989, I, 547).*

10) Allorquando l’accertamento dello stato di illiquidità costituisca elemento sufficiente per la dichiarazione di insolvenza, non è inammissibile il ricorso che investa la sola parte della sentenza concernente tale accertamento e non anche quella relativa all’accertamento di un passivo superiore all’attivo (c.d. “sbilancio patrimoniale”).

L’adempimento dei debiti mediante sovvenzione fatta da un “pool” di banche è irrilevante ai fini del giudizio di solvibilità dell’impresa, ove detto intervento sia teso non già a soccorrere l’impresa, sibbene ad eliminare la stessa dal mercato del cre-

**dito (tramite successiva l.c.a. a ciò preordinata), al fine di utilizzare solo la struttura operativa aziendale, trasferendola ad un nuovo imprenditore.**

*(Cass. 17.3.1989 n. 1321, Prisco ed altri c. Banco Ambrosiano in l.c.a., in Foro it., 1989, I, 1452; Fallimento, 1989, 614; Giust. civ., 1988, I, 1619 con nota di PANZANI Insolvenza, banca e l.c.a.).*

**11) Non può procedersi alla dichiarazione dello stato di insolvenza qualora alla data di messa in l.c.a. di un ente creditizio, nonostante notevoli perdite comportanti l'azzeramento del patrimonio, non sia intervenuta la c.d. "corsa ai prelievi" che abbia reso irreversibile la crisi di liquidità dell'azienda.**

*(Trib. Potenza 16.6.1990, Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, edita in appendice p. 196).*

Affermazione più volte ricorrente nelle massime elencate in questo paragrafo è quella secondo la quale l'intervento effettuato da un'azienda di credito (o da un "pool" di banche) non vale ad escludere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza quando sia effettuato a favore dei depositanti e non già mirato al risanamento dell'azienda (cfr. sub. nri. 2,3,4,6,7,8,10); analogo ragionamento viene poi fatto per quanto concerne l'esistenza di garanzie o linee di credito a favore dell'impresa bancaria dissestata (cfr. sub. n. 5, quarta massima).

La giurisprudenza sembra quindi aver ormai definitivamente acquisito la differenza fra normali operazioni di credito, che potrebbero quindi rendere poco plausibile parlare di stato di insolvenza, ed operazioni di finanziamento utilizzate come strumenti nel quadro di piani di salvataggio di aziende di credito la cui crisi si sia palesata tanto irreversibile da costringere le autorità ad adottare un provvedimento di l.c.a., operazioni quest'ultime che non impediscono la dichiarazione dello stato di insolvenza in quanto finalizzate essenzialmente alla tutela dei depositanti e della generale credibilità del sistema bancario piuttosto che a restituire liquidità all'azienda dissestata.

Un altro argomento interessante in questa materia riguarda la compatibilità logica fra dichiarazione dello stato di insolvenza ed esistenza di un attivo patrimoniale. La questione, ancorché comune a tutte le imprese, assume particolare rilievo ed interesse per le banche le quali, com'è noto, hanno all'attivo del proprio stato patrimoniale una serie di voci di non pronta liquidabilità (basti pensare a tutti i crediti con vincolo di durata, per non parlare della riserva obbligatoria o degli altri depositi di tipo cauzionale). Il problema per quanto concerne le banche è stato risolto in modo diverso da due delle pronunce sopra riportate una delle quali (cfr. n. 5, terza massima) – uniformandosi all'orientamento espresso della S.C. in materia di dichiarazione di insolvenza in generale (cfr. per tutte *Cass. 28.2.1977 n. 3371*, in *Mass. Giust. civ. 1977, 1342* e *Cass. 6.6.1979 n. 3198, ivi, 1979, 1388*) – ha correttamente ritenuto che lo stato di insolvenza potesse essere dichiarato anche in presenza di un attivo patrimoniale eccedente il passivo ma non facilmente liquidabile, mentre un'altra (n. 9) ha giudicato che, in assenza di inadempimenti nel far fronte ai propri impegni, perdite anche rilevanti potessero trovare copertura nel patrimonio genericamente inteso (ivi incluse le riserve ed addirittura il vincolo di portafoglio).

Un'altra pronuncia che suscita alcune perplessità è quella sub. n. 11 la quale arriva ad asserire che per procedere alla dichiarazione di insolvenza debba essersi verificata una corsa al ritiro dei depositi che abbia reso la crisi di liquidità irreversibile. Orbene, se si considera che la l.c.a. è intesa anche a prevenire perniciosi fenomeni di corsa al prelievo dei depositi suscettibili di propagarsi all'intero sistema, una simile affermazione potrebbe risultare incogruente poiché porterebbe a negare la possibilità di procedere alla dichiarazio-

ne di insolvenza ogniqualvolta la procedura di l.c.a. arrivi ad assolvere uno dei suoi più importanti scopi di prevenzione. Un problema, che riguarda solamente gli enti creditizi, è quello concernente il rapporto fra la sospensione dei pagamenti – che può essere disposta ex art. 63 l.b. per le aziende di credito sottoposte ad amministrazione straordinaria – e la dichiarazione di insolvenza (cfr. sub. 1.).

Per un'efficace sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza in ordine al concetto di insolvenza in generale cfr. il commento all'art. 5 l.f. a cura di ZACCARIA in MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 1986, p. 15 ss..

## II – EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

1) Il contratto di riporto (nella specie, stipulato con una banca) rientra fra i “contratti di borsa a termine” dei quali l’art. 76 della l.f. prevede lo scioglimento alla data del fallimento, tale scioglimento si verifica anche nell’ipotesi di l.c.a. in applicazione del generico rinvio contenuto nell’art. 201 della legge medesima produce la conseguenza, prevista dalla legge, della liquidazione dei crediti.

Lo scioglimento del rapporto nascente da contratti di borsa a termine (nella specie da un contratto di riporto) e la successiva liquidazione, previsti dall’art. 76 della l.f., si verificano alla data del fallimento e nulla hanno che vedere con la successiva gestione dell’impresa fallita; il debito derivante da tale liquidazione costituisce, quindi, debito verso il fallito, di cui il creditore del fallimento ha facoltà di pretendere la compensazione, a sensi dell’art. 56 della stessa legge.

Effetto dei contratti cosiddetti differenziali, fra i quali vengono a porsi i contratti di borsa a termine a seguito dell’applicazione dell’art. 76 della l.f. (il quale prevede che, a seconda dei casi, sia versata nel fallimento o sia ammessa al passivo la differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento) è il prodursi di una unica obbligazione, non di più obbligazioni, al momento della stipulazione non è possibile determinare quale sarà la posizione di ciascuna delle parti in tale rapporto, se cioè attiva o passiva, ma a seguito dell’attuazione del contratto non si produrrà una posizione duplice, di credito e di debito, in testa a ciascuna parte, sorgendo invece soltanto il debito dell’una nei confronti dell’altra. (Cass. 10.3.1975 n. 882, *Soc. Finanziaria Italiana c. Banca Popolare di Lecco*, in *Banca borsa*, 1976, II, 19; *Dir. fall.*, 1975, II, 891 con nota di D’AMATO *Questioni in tema di liquidazione coatta amministrativa*).

2) In tema di riporto, se uno dei contraenti prima della scadenza del termine, è assoggettato a fallimento (o a l.c.a.), il contratto è risolto ex art. 76 l.f., ed il contraente “in bonis” è tenuto a versare al fallimento (o all’amministrazione dell’ente in liquidazione) soltanto l’eccedenza del valore dei titoli alla data della dichiarazione di fallimento (o del provvedimento che ne produce gli effetti) sul prezzo contrattuale, sicché per la parte non eccedente, il credito del terzo verso il fallimento non subisce falcidia fallimentare, per effetto non di compensazione, ma della liquidazione di cui al citato art. 76.

(Cass. 27.5.1975 n. 2127, *S.F.I. in l.c.a. c. Columella*, in *Banca borsa*, 1976, II, 19, con nota di COLTRO CAMPI *Riporto, Fallimento (e compensazione): una controversia risolta e alcuni problemi aperti*).

3) In caso di l.c.a. della banca depositaria, il credito relativo ad un deposito bancario in valuta estera va ammesso al passivo della procedura al cambio del giorno del provvedimento di messa in liquidazione, con facoltà per il commissario liquidatore di effettuarne il pagamento in moneta italiana, in ossequio al disposto dell’art. 1278 c.c.. Non risulta infatti applicabile l’art. 1279 c.c. il cui presupposto è che sia stato pattuito, con clausola espressa, il pagamento della somma in moneta estera, né l’art. 59 l. fall. che riguarda l’ipotesi di crediti pecuniari originariamente previsti in lire italiane, il cui ammontare sia stabilito con riferimento ad altri valori, pecuniari o meno.

(Trib. Milano 14.4.1977, Eurocourt s.a. c. Banca Privata italiana in l.c.a., in Banca borsa, 1978, II, 109).

**4) I contratti di riporto si devono intendere risolti alla data del provvedimento che ordina la l.c.a. ai sensi degli artt. 76 e 201 l.f.**

L'espressione "contratto di borsa a termine" contenuta nell'art. 76 l.f. deve infatti ritenersi una semplice variazione terminologica rispetto a quella di "contratti di vendita a termine e di riporto" che figurava nella norma previgente (art. 6 R.D. 1607/32). Inoltre, anche se non si volesse ricondurre uno specifico riporto alla categoria dei contratti di borsa, non verrebbe meno la ragione che ispira il cennato art. 76 l.f.

(Trib. Milano 21.12.1978, Commissionaria Folz e C. s.a.s. c. Banco di Milano in l.c.a., in Fallimento, 1979, 856).

**5) La l.c.a. (come il fallimento) estingue il contratto di mandato rendendo così applicabile per analogia l'art. 1728 II co. c.c. (che regola le conseguenze dell'estinzione del mandato per morte o sopravvenuta incapacità del mandatario): il commissario liquidatore (così come il curatore fallimentare) deve pertanto avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.**

(Cass. 22.10.1981 n. 5527, Banca Priv. It. c. Finambro, in Giur. It., 1982, I, 1, 1444)

**6) I prelievi operati dal correntista della banca poi sottoposta a l. c. a. costituiscono, da parte della banca, pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, come tali assoggettabili all'azione revocatoria fallimentare.**

(Trib. Milano 4.6.1981, Banca Privata Italia in l.c.a. c. Signorio, in Dir. fall., 1982, II, 74).

**7) I prelievi compiuti nell'anno anteriore alla messa in liquidazione coatta dell'azienda di credito sono soggetti a revoca se il commissario liquidatore offre la prova, anche attraverso presunzioni, che il depositante era a conoscenza dello stato di insolvenza.**

(App. Milano 26.7.1983, Banca Privata Italiana in l.c.a. c. Signorio, in Banca borsa, 1984, II, 313 con nota di SALANITRO Tutela dei depositanti e revocatoria fallimentare degli atti di prelievo anteriori alla liquidazione coatta amministrativa).

**8) In ipotesi di conto assistito da apertura di credito costituita a titolo di prefinanziamento – in previsione, cioè, dell'erogazione di un finanziamento accordato da terzi – l'accredito sul conto debitore del mutuo proveniente dal terzo non dà luogo a un fenomeno di compensazione in senso tecnico, ma costituisce un pagamento revocabile ex art. 67, comma 2°, l. fall., in quanto atto specificamente imputato all'estinzione del debito di restituzione del correntista finanziato verso la banca prefinanziatrice.**

Qualora il convenuto in revocatoria sia sottoposto a l. c. a. , il giudice, in accoglimento della domanda, deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia del pagamento, mentre il diritto alla restituzione della somma (con i relativi accessori) deve esser fatto valere mediante insinuazione al passivo della l. c. a. del convenuto.

(Trib. Roma 29.9.1983, Soc. Genghini in amm.ne straordinaria c. Banco Ambrosiano in l.c.a., in Foro it., 1984, I, 284; Banca borsa, 1985, II, 236 con nota di RESCIO Fallimento del finanziato delegante e revoca del pagamento del terzo).

**9) Sono revocabili i prelievi di somme effettuati nel periodo sospetto da un correntista di una banca posta in l.c.a. a nulla rilevando il fatto che taluno di detti**

prelievi fosse stato effettuato con assegno emesso in favore di un cliente della stessa banca e perciò accreditato su un'altro conto aperto presso di essa. Detta circostanza non incide infatti sulla natura dell'atto posto in essere dalla banca nei confronti del primo correntista.

La prova della "scientia decoctions", fondata su presunzioni di carattere logico aventi natura prevalentemente indiziaria, può dirsi raggiunta nel caso in cui, non solo le vicende legate al dissesto di una banca avevano avuto ampia notorietà tradottasi in una vastissima eco di stampa, ma erano anche risultati stretti rapporti personali e professionali fra il beneficiario dei pagamenti da revocare e la persona cui faceva capo la banca posta in l.c.a.

*(Trib. Milano 11.7.1985, Banca Privata Italiana in l.c.a. c. Bagnarelli edita in appendice, p. 149).*

10) Non rientra nello schema della compensazione, ed è revocabile ai sensi dell'art. 67, 2° comma, l.f., l'accreditamento da parte della banca di somma proveniente dal finanziamento accordato da un terzo al correntista che aveva autorizzato l'operazione al fine di estinguere il saldo passivo del conto.

I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2° comma, l. fall., indipendentemente dalla revocabilità del rapporto obbligatorio che integra la "causa solvendi" (nella specie, la fonte costitutiva del debito era costituita da un'operazione di prefinanziamento bancario conclusasi in epoca anteriore al termine annuale della dichiarazione di fallimento).

Il patto, accessorio ad una promessa di mutuo, con il quale le parti convengono che la somma eroganda sia consegnata ad un terzo, non realizza una delegazione di pagamento (identificando soltanto le modalità di erogazione), a meno che la volontà di estinguere un debito del mutuatario verso il terzo non sia espressamente manifestata e sia comune sia al mutuatario che al mutuante.

*(App. Roma 8.4.1986, Banco Ambrosiano c. Soc. Genghini in amministrazione straordinaria, in Foro it., 1987, I, 2844 ed in Banca borsa, 1987, II, 280 con nota di RESCIO Ancora sulla delegazione di pagamento: struttura e trattamento fallimentare).*

11) La disposizione di cui all'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., secondo cui il termine di prescrizione è interrotto anche da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, è applicabile alla revocatoria fallimentare.

Il decorso del termine di prescrizione della revocatoria fallimentare ha inizio nella l.c.a dalla data della dichiarazione dello stato di insolvenza e non da quella del compimento dell'atto revocato.

Non è assoggettabile a revocatoria fallimentare il prelievo di somme effettuato da un conto corrente bancario aperto presso una banca, poi sottoposta a l.c.a., qualora il correntista abbia contestualmente depositato le somme medesime in altro conto corrente intrattenuto con lo stesso istituto di credito.

*(Trib. Milano 3.7.1986, Banca Privata Italiana in l.c.a. c. Marazzi, in Fallimento, 1987, 219).*

12) Ai sensi dell'art. 1834 cod. civ. la banca acquista la proprietà del denaro depositato dal cliente e si obbliga alla restituzione di pari somma a semplice richiesta: il prelievo, avendo contenuto solutorio, perciò equivale – quando si dimostri la conoscenza da parte del cliente dello stato di insolvenza della banca – alla riscossione di un credito ed è revocabile ai sensi dell'art. 67, l.f.

**La conoscenza dello stato di insolvenza di una banca può derivare dalle anomalie operative di cassa, dall'intervento delle autorità monetarie ed anche da notizie della stampa.**

**La sentenza di revoca di un pagamento ha effetto costitutivo e comporta l'obbligo del risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. soltanto alla data della citazione in giudizio.**

*(Trib. Roma 31.1.1987, Banca Privata Italiana c. Manuelli, in Dir. fall., 1987, II, 791).*

**13) In caso di l.c.a. di un'azienda di credito sono suscettibili di essere revocati in base all'art. 67, II co. l.f., sia i prelievi effettuati dal correntista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia le operazioni di bonifico bancario eseguite dalla banca nell'interesse del cliente.**

*(App. Milano 25.10.1988, Banca Privata Italiana c. Clerici, in Banca borsa, 1989, II, 452).*

**14) Vanno revocati gli atti a titolo oneroso ed i pagamenti effettuati (fra l'altro a titolo di liquidazione di fine rapporto) da un'azienda di credito successivamente posta in l.c.a. a favore del vice direttore che si provi essere stato a conoscenza dell'insolvenza della banca in ragione delle cariche in essa rivestite e della pubblicazione di notizie sul dissesto da parte dei maggiori organi di stampa.**

*(App. Milano 18.11.1988, Olivieri c. Banca Privata Italiana in l.c.a., edita in appendice p. 187).*

**15) Nella l.c.a. di una banca, dal momento del decreto di messa in liquidazione coatta, opera il principio della cristallizzazione con esclusione di rapporti evolutivi nel conto corrente senza che per questo le norme contrattuali siano da intendersi inoperanti, quali regolatrici dei rapporti obbligatori di origine pregressa.**

*(App. Roma 14.12.1989, Soc. Centro Residenziale Ai Cento Pini a r.l. ed altri c. Banca Privata Italiana s.p.a., in Temi rom., 1989, II, 51).*

Le sentenze raccolte in questo paragrafo riguardano essenzialmente la possibilità di esperire l'azione di revocatoria fallimentare in caso di l.c.a. di un'azienda di credito. Ricorrente è l'affermazione della revocabilità ex art. 67 II co. l.f. dei prelievi compiuti dal cliente nell'anno precedente la messa in l.c.a. qualora il commissario liquidatore provi che il depositante conosceva lo stato di insolvenza (n.ri 6, 7, 9, 12, 13 e 14).

Per quanto poi concerne la prova, della "scientia decotionis" è interessante notare come la giurisprudenza ammetta abbastanza largamente il ricorso a presunzioni (n.ri 7 e 9); così sono state ritenute sufficienti a dimostrare detta conoscenza la pubblicazione di notizie di stampa, l'intervento delle autorità monetarie, la stessa posizione di responsabilità rivestita dal creditore nell'organizzazione dell'azienda in liquidazione od i rapporti intrattenuti con esponenti di primo piano della stessa (n.ri 9, 12 e 14). Per quanto riguarda la revocabilità di accrediti e bonifici cfr. n.ri 10 e 13. Altre massime che si ritiene utile segnalare concernono i contratti di borsa in genere ed il riporto in particolare (n.ri 1, 2 e 4), il deposito in valuta estera (n. 3), l'applicazione analogica alla l.c.a. ed alle altre procedure concorsuali della norma del codice civile che regola le conseguenze dell'estinzione del mandato per morte o sopravvenuta incapacità del mandatario (n. 5), la prescrizione della revocatoria fallimentare (n. 11). In dottrina, per un'esauriente trattazione in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza di una banca sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori, cfr. DESIDERIO, *op. cit.*, p. 148 ss..

### III – QUESTIONI DI CARATTERE PROCESSUALE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA

1) La sentenza con la quale il tribunale, in accoglimento di analoga domanda del commissario giudiziale, dichiara lo stato d'insolvenza di un'impresa assoggettata a l.c.a. preclude la pronuncia di fallimento, successivamente richiesta dai creditori. (*Trib. Milano 31.3.1964, Mignani ed altri c. S.F.I., in Dir. fall., 1964, II, 432*).

2) Se l'autorità competente (nella specie, il ministro del tesoro) ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi sociali, l'audizione della società in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 22, II co., l.f., deve aver luogo in persona di coloro che hanno attualmente la rappresentanza dell'ente e non degli amministratori precedenti.

L'intervento del terzo in senso proprio è escluso nel procedimento per l'esame del reclamo ex art. 22 l.f. avendo esso natura e carattere di procedimento volontario con assenza di contraddittorio.

(*App. Milano 9.7.1964, Mignani ed altri c. s.f.i., in Dir. fall., 1964, II, 217*).

3) È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie, proposto ex art. 368 cod. proc. civ. dal prefetto, il quale sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a dichiarare il fallimento di un imprenditore che si assumeva fosse stato sottoposto a l.c.a.) mentre è pendente il giudizio sull'istanza per dichiarazione di fallimento. In tal caso, malgrado l'intervenuta sospensione del procedimento, per effetto della proposizione del regolamento, disposta dall'organo competente (nella specie, il capo dell'ufficio giudiziario), il giudice investito della causa (tribunale fallimentare) può dichiarare il fallimento, ove lo ritenga indilazionabile.

(*Trib. Milano 14.7.1964, Mignani ed altri c. S.F.I., in Dir. fall., 1964, II, 432; Giur. it., 1964, I, 707*)

4) Le norme della legge bancaria e della legge fallimentare ove prevedono con riguardo alle imprese soggette a l.c.a, quali le aziende di credito, a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'instaurarsi di una procedura esecutiva concorsuale al di fuori del sistema generale del processo concorsuale ordinario, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 47 e 102 cost., poiché realizzano una forma di collaborazione tra autorità amministrativa ed autorità giudiziaria, nel rispetto delle relative attribuzioni, per la coordinata tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'insolvenza di dette imprese; non comprimono il diritto di difesa del debitore e dei creditori; assicurano adeguati rimedi giurisdizionali a garanzia delle rispettive posizioni soggettive.

In tema di l.c.a., l'obbligo di assicurare il diritto di difesa del debitore nella fase camerale che precede la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, implica il dovere del tribunale di convocare in camera di consiglio non il Commissario liquidatore, che è organo della procedura preposto a tutela di interessi generali, ma il debitore medesimo e quindi, in caso di società, l'organo cui ne spetti la legale rappresentanza, restando preclusa al tribunale stesso, così come al giudice dell'opposizione avverso la declaratoria dello stato di insolvenza ogni possibilità di riscontrare o sindacare eventuali conflitti di interessi fra detto rappresentante e la società, che si ricol-

**leghino a fatti anteriori e comunque estranei a quel procedimento camerale ed all'attività difensiva in esso svolta.**

*(Cass. 21.7.1978 n. 3615, Sindona c. Banca Privata Italiana, in Banca borsa, 1979, II, 323).*

**5) Disposta l'amministrazione straordinaria di una società esercente il credito e nominato il commissario straordinario, si verifica una causa di cessazione dall'ufficio dei precedenti amministratori e si ha una modificazione dello statuto sociale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione e di rappresentanza al detto commissario, quale nuovo organo amministrativo della società. Conseguentemente, deve ritenersi adempiuto con l'audizione del commissario straordinario l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in Camera di Consiglio per l'esercizio del diritto di difesa in sede di dichiarazione dello stato di insolvenza.**

*(Trib. Milano 17.3.1980, GE.FI s.p.a., c. Banco di Milano in l.c.a., edita in appendice p. 125)*

**6) Qualora l'istanza di regolamento di competenza sia proposta prima dell'impugnazione ordinaria (nella specie dell'opposizione alla dichiarazione di insolvenza di una società assoggettata a l.c.a.), ne consegue la sospensione dei termini stabiliti per l'esperimento di questa e non la preclusione dell'impugnazione medesima.**

**Qualora sia stata proposta opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza di una società soggetta a l.c.a. in pendenza di procedimento per regolamento di competenza, e successivamente sia intervenuta la decisione sul procedimento predetto che – riconoscendo la competenza del giudice adito – abbia rimosso la causa ostativa alla proposizione del gravame, quest'ultimo va dichiarato ammissibile per il principio della conservazione degli atti processuali.**

*(App. Milano 20.10.1981, GE.FI. s.p.a. in liquid. c. Banco di Milano in l.c.a., in Fallimento, 1982, 1215).*

**7) La sospensione del giudizio di merito per la dichiarazione dello stato di insolvenza di un'azienda di credito sottoposta a l.c.a. non può dipendere da qualsiasi atto che risulti proposto nella forma del ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. essendo invece necessario che coesistano le condizioni previste dalla legge per l'esperimento del regolamento medesimo (nella specie il Tribunale ha disatteso l'istanza di sospensione del procedimento per la dichiarazione di insolvenza di un'azienda di credito assumendo che colui che aveva proposto l'istanza di regolamento di giurisdizione non si era formalmente costituito nel procedimento medesimo).**

**L'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a l.c.a. va operato, prima che quest'ultima sia stata disposta dall'autorità amministrativa, con riferimento alla data della pronuncia del Tribunale e con riferimento alla data del provvedimento di messa in l.c.a. quando la l.c.a. stessa sia intervenuta prima rispetto alla decisione sulla sussistenza dello stato di insolvenza dell'impresa.**

*(Trib. Milano 26.8.1982, Commissari del Banco Ambrosiano in l.c.a. c. Banco Ambrosiano ed altri, in Fallimento, 1983, 195 con nota di SEVERI Regolamento di giurisdizione e procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza).*

**8) Il socio od il creditore, ancorché contestato, sono portatori di un interesse qualificato di natura patrimoniale che li legittima alla proposizione dell'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza.**

L'istanza di regolamento di giurisdizione comporta la sospensione "di diritto", non automatica, del procedimento in corso, e non esclude la possibilità di deliberazione delle condizioni formali di proposizione del ricorso da parte del giudice di merito.

I creditori di un imprenditore assoggettato a l.c.a. non possono assumere la qualità di parte nella fase camerale del procedimento per la dichiarazione di insolvenza e non possono, quindi, proporre istanza di regolamento di giurisdizione.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato d'insolvenza di società dotate di personalità giuridica l'esercizio del diritto di difesa va esercitato da chi ne aveva la legale rappresentanza al tempo del decreto che ha disposto la l.c.a.. Non rileva quindi la mancata audizione di consiglieri di amministrazione privi di qualsiasi potere di rappresentanza.

L'accertamento dello stato d'insolvenza dell'imprenditore già assoggettato a l.c.a. deve essere rapportato al tempo in cui l'impresa è stata sottoposta alla procedura.

(Trib. Milano 5.4.1984, Curti ed altri, IOR, Bagnasco, Rosone, Gelli ed altri c. l.c.a. Banco Ambrosiano s.p.a., in *Giur. Comm.*, 1985, II, 867).

**9) Il diritto di difesa della società in l.c.a. spetta a chi ne ha la rappresentanza secondo lo statuto, non essendo applicabile l'art. 200 l.f. a tale effetto, e pertanto è tale soggetto che è legittimato ad opporsi alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che deve essere convocato in camera di consiglio nella fase che precede tale dichiarazione.**

(Cass. 10.5.1984 n. 2859, GE.FI. c. Banco di Milano, in *Dir. fall.*, 1984, 732; *Giur. Comm.*, 1985, II, 790 con nota di MOTTI Un singolare caso di "reviviscenza" dei poteri rappresentativi dell'ex amministratore).

**10) Il socio della società sottoposta a l.c.a. ha interesse a proporre opposizione avverso la sentenza del tribunale che dichiara lo stato d'insolvenza della società, successivamente al provvedimento di l.c.a., poichè il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'insolvenza renderebbe inattuabile il provvedimento emesso dalla competente autorità amministrativa.**

È irrilevante che l'impresa abbia riacquisito la propria solvibilità dopo l'apertura del procedimento di l.c.a.. L'esistenza o meno dello stato d'insolvenza deve essere riferita alla data del decreto con cui è stata disposta la liquidazione.

(App. Milano 27.12.1985, Rosone e altri c. Banco Ambrosiano in l.c.a. e altri, in *Dir. fall.*, 1986, II, 825).

**11) Ai sensi dell'art. 6 l. 3.4.1979 n. 95, la competenza a conoscere dell'azione revocatoria fallimentare proposta da una società in amministrazione straordinaria contro una banca in l.c.a. spetta al tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza dell'attore, mentre il diritto alla restituzione della somma e le domande accessorie devono farsi valere mediante insinuazioni al passivo del convenuto.**

(App. Roma 8.4.1986, Banco Ambrosiano c. Soc. Genghini in amministrazione straordinaria, in *Foro it.*, 1987, I, 2844 ed in *Banca borsa*, 1987, II, 280 con nota RESCIO Ancora sulla delegazione di pagamento: struttura e trattamento fallimentare).

**12) Sussiste l'interesse personale del presidente del consiglio di amministrazione di una banca posta in l.c.a. a proporre opposizione avverso una sentenza che di-**

chiara lo stato di insolvenza per le implicazioni di carattere penale derivanti a suo carico da detta sentenza di dichiarazione.

Va qualificata come azione civile in senso proprio quella esercitata dal P.M. per la dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio non potendosi configurare in questo caso un potere di mera denuncia (come nel fallimento) sollecitatorio di una pronuncia di ufficio del tribunale (prevista dall'abrogato art. 68 l.b.): pertanto, in sede di opposizione alla sentenza che dichiara l'insolvenza, il contraddittorio è integro qualora la partecipazione al giudizio del P.M. sia stata assicurata nelle forme che la legge processuale prevede come proprie alla particolare figura del P.M. (comunicazione degli atti ai sensi degli artt. 70 e 71 del c.p.c.).

Non può sospendersi il corso della liquidazione coatta e dei giudizi originati dalla stessa (in particolare opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza) in consanguenza dell'impugnazione del provvedimento che dispone la l.c.a. medesima.

Nel caso in cui i locali di una banca posta in l.c.a. siano presi in locazione per l'esercizio del credito autorizzato ex art. 28 l.b. da un'altra azienda la quale, con autonoma offerta al pubblico, si assuma nei confronti dei depositanti il pagamento delle obbligazioni dell'ente in liquidazione, non può sostenersi – in sede di opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza – che il cennato intervento abbia reciso dalla titolarità della banca insolvente il complesso dei rapporti giuridici che alla medesima facevano capo compresi i debiti verso i depositanti costituenti la componente principale dello stato di insolvenza.

*(Trib. Napoli 31.5.1986, Grappone c. Banca Credito Campano in l.c.a., edita in appendice p. 156).*

**13) La circostanza che la procedura di l.c.a. si sia chiusa con la cessione di attività e passività ad altra azienda di credito non rende improcedibile il ricorso per l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza il quale non spiega i suoi effetti esclusivamente all'interno della procedura concorsuale ma svolge altresì una più generale funzione di estensione dell'ambito di operatività della normativa penale fallimentare ai gestori dell'impresa.**

*(Trib. Potenza, 16.6.1990, Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, edita in appendice p. 196).*

Fra le massime raccolte in questo paragrafo un consistente gruppo riguarda questioni di legittimazione sorte nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza e soprattutto in sede di opposizione alla sentenza concernente detta dichiarazione (n.ri 2, 5, 8, 9, 10, 12). È possibile riscontrare un generale riconoscimento della legittimazione a favore del socio e del legale rappresentante (in quest'ultimo caso anche in considerazione dei riflessi di carattere penale che la dichiarazione di insolvenza stessa può comportare, cfr. n. 12, prima massima).

Un altro gruppo di sentenze riguarda questioni squisitamente processuali come quella, abbastanza frequente, del rapporto fra giudizio per la dichiarazione dello stato di insolvenza e regolamento di giurisdizione o di competenza la cui proposizione dovrebbe comportare la sospensione del primo procedimento (n.ri 3, 6, 7, 8). Al riguardo è da segnalare che fra le modifiche introdotte al c.p.c. dalla l. 25.11.1990, n. 353 con efficacia dal 27.9.1992, vi è anche l'abolizione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso per regolamento di giurisdizione (cfr. l'art. 367 I co. c.p.c. "novellato" dall'art. 6 di detta legge secondo il quale il giudice deve sospendere "il processo, se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata").

Sempre in tema di rapporto fra procedimenti va segnalata l'affermazione secondo la quale l'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza non deve essere sospesa in presenza di un ricorso avverso il provvedimento che dispone la l.c.a. (n. 12, terza massima).

Ricorrente è poi l'affermazione secondo la quale il momento da prendere in considerazione per decidere se si sia verificata l'insolvenza deve essere quello della dichiarazione stessa, qualora essa preceda il provvedimento di messa in l.c.a., ovvero quello in cui interviene il cennato provvedimento qualora sia stato emesso prima della dichiarazione d'insolvenza (cfr. sub 7, seconda massima, 8 ultima massima e 10 seconda massima). Da sottolineare, infine, la dichiarazione di manifesta infondatezza di un'eccezione di incostituzionalità delle norme della l.b. che regolano la materia (n. 4), nonché l'affermazione che la chiusura della l.c.a. con la cessione di attività e passività ad altra azienda di credito non rende improcedibile il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza il cui scopo è anche quello di estendere l'applicazione della normativa penale fallimentare (n. 13).

Anche su questo argomento la trattazione dottrinale più accurata è quella di DESIDERIO, *op. cit.*, p. 68 ss. e 91 ss.

#### IV – LA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA DI UN ENTE CREDITIZIO PUBBLICO SUCCESSIVA ALLA L.C.A.

**1) Dopo che un ente pubblico economico (nella specie: cassa di risparmio) sia stato posto in liquidazione coatta dalla competente autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria può dichiararne lo stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 202 I. fall..**

*(Trib. Trieste 12.12.1979, Cassa di Risparmio dell'Istria, in Banca borsa, 1980, II, 105 con nota di GABRIELLI Sull'inammissibilità della dichiarazione giudiziale d'insolvenza di enti pubblici).*

**2) Dopo che un ente pubblico economico (nella specie: Cassa di risparmio) sia stato posto in liquidazione coatta dalla competente autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria non può dichiararne lo stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 202 I. fall..**

*(Trib. Trieste 10.1.1981, Cassa di Risparmio dell'Istria, in Banca borsa, 1983, II, 106).*

**3) Il giudice ordinario non ha la potestà di addivenire all'accertamento dello stato di insolvenza di un ente pubblico economico (nella specie Cassa di Risparmio) assoggettato a liquidazione coatta amministrativa nel corso della liquidazione.**

*(Trib. Campobasso 6.2.1989, Commissari liquidatori Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini, in Giur. it., 1989, I, 2).*

**4) Per escludere l'assoggettabilità di un ente creditizio pubblico alla dichiarazione di insolvenza successiva alla messa in l.c.a. soccorrono, fra le altre, anche considerazioni di ordine storico-normativo e costituzionale. Per quanto concerne le prime si può infatti notare che gli artt. 68-69 della l.b., i quali escludevano la possibilità che per le aziende di credito pubbliche fosse dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti, sono stati abrogati dall'art. 194 II co. l.f. solo nei limiti in cui essi sono incompatibili, fra gli altri, con gli artt. 195 e 202 l.f. dai quali però non è possibile evincere con chiarezza la possibilità di assoggettare gli enti pubblici alla dichiarazione di insolvenza mentre se il legislatore avesse voluto innovare sul punto avrebbe usato un linguaggio più univoco e puntuale. Per quanto attiene alle seconde è opportuno rilevare – in ossequio all'insegnamento della Cassazione secondo il quale quando appaiono possibili due soluzioni di un problema giuridico deve essere preferita, nel dubbio, quella più conforme ai principi costituzionali – che, poiché la dichiarazione di insolvenza condiziona la punibilità dei reati fallimentari, accettando la tesi secondo la quale per gli enti pubblici sarebbe possibile addivenire alla dichiarazione stessa una volta disposta la l.c.a., si arriverebbe ad ipotizzare una responsabilità penale che sussiste o manca a seconda delle scelte discrezionali della P.A..**

*(App. Campobasso, decr., 29.11.1989, Commissari liquidatori Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini, in Dir. e giur., 1990, 521, con nota di AMATUCCI Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di una Cassa di risparmio in l.c.a.).*

Il problema dell'ammissibilità della dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio pubblico successiva alla messa in l.c.a. resta controverso.

Mentre infatti per gli enti pubblici la legge esclude testualmente la possibilità di una dichiarazione di insolvenza che preceda il provvedimento di l.c.a., l'esclusione non viene poi richiamata dalle norme che regolano la dichiarazione di insolvenza successiva al provvedimento di l.c.a. per le imprese in generale (art. 202 II co. l.f.). Le massime n.ri 2 e 3

motivano la scelta negativa essenzialmente con due argomenti. Il primo di ordine logico letterale: l'art. 202 si applicherebbe solo ai casi in cui la dichiarazione di insolvenza "... non è stata preventivamente dichiarata a norma dell' art. 195..." ma avrebbe potuto esserlo e non quindi agli enti pubblici, corretto sarebbe pertanto il mancato rinvio al II co. dell'art. 95 l.f.. Il secondo basato sulla considerazione che anche in caso di dichiarazione di insolvenza successiva verrebbe compresa la sfera discrezionale della P.A. la quale non potrebbe più procedere alla revoca della l.c.a.. Parte della dottrina tuttavia critica questa posizione osservando che una volta disposta l.c.a. la P.A. si sarebbe già determinata e, soprattutto, che accogliendo la tesi negativa si verrebbero a privare i creditori degli enti creditizi pubblici degli importanti strumenti (revocatoria, perseguibilità dei reati fallimentari) che la dichiarazione di insolvenza rende possibile attivare (cfr. per tutti DESIDERIO, *op. cit.*, p. 65 ss.; COSTI, *op. cit.*, p. 571 ss. nonché AMATUCCI, nota indicata sub. 4, mentre per una rassegna completa della dottrina in argomento si rimanda alle note alle sentenze sub. n.ri 2, 3 e 4 edite nelle riviste sopra menzionate).

Sul tema è intervenuta di recente la sentenza massimata sub. n. 4 la quale (confermando la pronuncia di cui al n. 3) ha portato a sostegno della tesi negativa ulteriori argomentazioni condotte sul filo dell'esegesi storica (se il legislatore della l.f. avesse voluto innovare rispetto a quello delle l.b. – la quale escludeva agli artt. 68-69 che per le aziende di credito pubbliche potesse intervenire una dichiarazione di cessazione dei pagamenti – avrebbe dovuto essere più esplicito) e dell'interpretazione costituzionale (ammettere la dichiarazione successiva equivarrebbe a condizionare la punibilità di alcuni reati ad una scelta discrezionale della P.A.). Limitandoci a rilevare come in quest'ultimo caso non si comprende perché ciò debba essere considerato legittimo per un'impresa privata, si può segnalare come avverso questa sentenza risulta presentato ricorso per cassazione (a sostegno della tesi negativa cfr. anche, in dottrina, GALGANO, *Sull' insolvenza della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa*, in *Riv. dir. impr.*, 1988, 226).

La problematica ora illustrata dovrebbe perdere rilevanza per quella parte di enti creditizi pubblici che decidessero di trasformarsi in s.p.a. ai sensi della legge 30.7.1990 n. 218 e dei relativi decreti delegati che tuttavia prevedono la trasformazione come facoltativa. La normativa sulla trasformazione delle banche pubbliche in s.p.a. introduce inoltre nel sistema il nuovo istituto (al quale si può in questa sede solo accennare) della liquidazione degli enti pubblici conferenti per i quali la procedura di l.c.a. prevista dalla l.b. viene mantenuta solo in casi eccezionali (esigenze di tutela dei creditori, particolari ragioni di interesse generale connesse all'attività delle società partecipate o sottoposizione di quest'ultime a procedure concorsuali) facendosi altrimenti rinvio alle norme del codice civile (artt. 11 e ss. disp. att.).

Art. 70

*Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30.6.1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata ed atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione. Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.*

*Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.*

*Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.*

*Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa (1).*

---

(1) Ai sensi dell'art. 194 II co. l.f. il primo e ultimo comma dell'art. 70 devono ritenersi abrogati dall'art. 201 l.f. che disciplina gli effetti del provvedimento di l.c.a. per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

## IL DIVIETO DI AZIONI INDIVIDUALI

**1) Qualora una Cassa rurale sia stata posta in l.c.a. ai sensi della l.b. i creditori non possono né intentare né proseguire alcuna azione contro i soci poiché tali azioni restano assorbite nella procedura concorsuale prevista dalla legge stessa.**

*(Cass. 10.5.1942 n. 1226, Bonanno c. Banco di Sicilia, in Mass. Foro it., 1942 v. l.c.a. n. 5).*

**2) Lo stato di l.c.a. di un'azienda di credito non è di ostacolo alla procedura esecutiva dell'esattore per recupero di imposte.**

*(Cass. 13.1.1945 n. 21, Rizzo c. esatt. Cirò Marina, in Foro it., 1944-46, I, 130; Dir. fall. 1946, II, 67).*

**3) Il decreto di messa in l.c.a. di una banca non sospende, ai sensi delle disposizioni sulla disciplina della funzione creditizia, il giudizio nel quale la banca era convenuta per l'accertamento di un debito.**

*(Cass. 27.1.1945 n. 61, Banca Popolare di Caulonia c. Comune di Riace, in Dir. fall., 1946, II, 70; Giur. it., 1945, I, 1, 123).*

**4) In materia di l.c.a. non vale più la regola che alla data del decreto di messa in liquidazione nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda, ma vale la disposizione per cui dalla data suddetta non può essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva sui beni del debitore.**

Per "azioni individuali esecutive" non devono ritenersi le sole azioni dirette alla espropriazione dei beni del debitore ma anche le azioni di accertamento e di condanna che aprono l'adito alla esecuzione forzata e sono da escludersi soltanto le azioni dichiarative e le altre che, come queste, non abbiano, neanche indirettamente, carattere esecutivo e siano comunque compatibili con la procedura di concorso.

*(Trib. Genova 30.5.1950, Di Salle c. Banca Credito Marinaro, in Mon. Trib., 1950, 278).*

**5) Anche dopo che sia stato emesso il provvedimento che ordina la l.c.a. dei beni del preteso debitore, il giudizio di appello iniziato dal creditore contro la sentenza che ha negato l'esistenza del credito deve essere proseguito nella sede ordinaria. In difetto di prosecuzione, la suddetta sentenza passa in giudicato e il credito non può essere fatto valere nella procedura concorsuale.**

*(App. Napoli 24.2.1976, Catanese c. Comm. liquid. Cassa credito Pop. di Nola, in Giur. merito, 1979, I, 370).*

**6) Rientra nella cognizione del giudice ordinario la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno conseguente al licenziamento, proposta dal dipendente licenziato dall'impresa sottoposta a l.c.a con provvedimento del commissario liquidatore.**

*(Cass., sez. un., 31.3.1978 n. 1479, Banco di Milano c. Balestracci, in Foro it., 1979, I, 2442).*

**7) Rientra nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e non in quella del tribunale fallimentare la domanda di risarcimento del danno conse-**

**guente al licenziamento proposta dal dipendente licenziato con provvedimento del commissario liquidatore, dall'impresa sottoposta a l.c.a..**

*(Cass. 22.6.1978 n. 3079, Balestracci c. Banco di Milano, in Foro it., 1979, I, 2442).*

**8) La perdita della capacità di stare in giudizio conseguente alla l.c.a. di una azienda di credito, verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, non produce, ai sensi dell'art. 300 ult. comma c.p.c., effetto interruttivo e la sentenza validamente emessa acquista efficacia di giudicato se non è appellata nei modi e termini ordinari senza che possa, a questo riguardo, invocarsi la "vis attractiva" della procedura concorsuale e nemmeno una sospensione del termine per l'impugnazione per effetto del divieto di prosecuzione di azioni individuali stabilito dall'art. 7 comma 2 r.d.l. 17.7.1937 n. 1400 e dagli artt. 51, 210 e 194 comma 2 l.f., trattandosi di normativa inapplicabile ad un rapporto processuale sul quale sia già stata validamente pronunciata una sentenza.**

*(Cass. 16.1.1979 n. 314, Catanese c. Cassa Credito Pop. Nola, in Banca borsa, 1979, II, 342).*

**9) L'ordinanza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato, dispone la reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato, ripristina il rapporto di lavoro con efficacia "ex tunc".**

**Le controversie di lavoro che non rivestono natura patrimoniale non sono soggette alla "vis attractiva" esercitata dal tribunale fallimentare.**

**Il tribunale che ha dichiarato lo stato d'insolvenza dell'impresa posta in l.c.a. non è competente a conoscere delle azioni derivanti dalla procedura, che restano pertanto soggette al regime ordinario.**

*(Cass. 11.11.1981 n. 5974, Banca Privata Italiana s.p.a. in l.c.a. c. Pipitone, in Giur. comm., 1982, II, 755 con nota di MOTTI Vis attractiva e liquidazione coatta amministrativa).*

Il divieto di azioni individuali sancito dall'art. 70 l.b., nonché dal combinato disposto dell'art. 201 e 51 l.f., è stato sempre interpretato dalla giurisprudenza con rigore in base al presupposto che, essendo il fine ultimo della l.c.a. l'estinzione dell'impresa (salvo il caso di concordato ex art. 214 l.f.), non avrebbe senso ammettere – come avviene invece per il fallimento – l'esperibilità di azioni di mero accertamento da far valere successivamente contro l'impresa ritornata "in bonis" (cfr. in tema di l.c.a. in generale *Cass. 5.2.1972 n. 272 in Dir. fall., 1972, II, 387 ed in Banca borsa, 1972, II, 522).*

Espressione alquanto attenuata di questo principio è la massima n. 4 che, pur ricomprendendo nel divieto anche le azioni di accertamento e di condanna, fa tuttavia eccezione per le azioni dichiarative in base alla considerazione che l'art. 51 l.f. (che vieta solo "le azioni individuali esecutive"), richiamato dall'art. 201 l.f. debba ritenersi non compatibile con l'art. 70 l.b. (secondo il quale "...nessuna azione può essere promossa o proseguita...") e quindi prevalente ex art. 194 II co. l.f., mentre per un'interpretazione ancora più ampia, che non include nel divieto nemmeno le azioni di accertamento in corso, cfr. sub. n. 3.

Una puntuale applicazione delle norme processuali è dato ritrovare nelle massime sub. n.ri 5 e 8 nelle quali viene enunciato il principio della necessità di proseguire il giudizio di appello qualora sia intervenuto un provvedimento di l.c.a. dopo la sentenza di primo

grado per evitare che quest'ultima passi in giudicato (n. 5) e quella della non operatività dell'effetto interruttivo ex art. 300 ult. co. c.p.c. quando la perdita della capacità di stare in giudizio conseguente alla messa in l.c.a. sia intervenuta dopo l'udienza di discussione collegiale e la causa sia ormai passata in decisione (n. 8).

Le sentenze sub n.ri 6, 7 e 9 sono l'applicazione al campo delle controversie di lavoro del principio secondo il quale nella l.c.a. non opera la "vis attractiva" del tribunale fallimentare per tutte le controversie che riguardano la procedura. La massima sub n. 1 è sul problema dell'azione contro i soci di una Cassa rurale posta in l.c.a. mentre quella sub n. 2 concerne il caso particolare dell'azione esattoriale.

In dottrina, per quanto attiene ai rapporti fra l'art. 70 l.b. e le corrispondenti norme della l.f., cfr., per tutti, CONDEMI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 856 ss. mentre per la problematica riguardante la "vis attractiva" cfr. la nota a sentenza di MOTTI segnalata sub. n. 9 (con un' accurata ricostruzione storica della genesi dell'istituto) nonché DESIDERIO, *op. cit.*, p. 140 ss., con accenti fortemente critici nei confronti dell'opinione dominante la quale esclude che la "vis attractiva" operi in sede di l.c.a..

Art. 71

*I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.*

*I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.*

*Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.*

*Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.*

*Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.*

*I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.*

Art. 72

*I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita. Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di vigilanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.*

*L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.*

*La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.*

*Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.*

*Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.*

**I – L'“ORGANO” PROPULSIVO DELLA LIQUIDAZIONE. NATURA, POTERI, RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA**

**1) Il commissario liquidatore di una società posta in l.c.a. a norma della l.b. può procedere, in sostituzione della assemblea, alla reintegra del capitale.**

*(Trib. Milano 6.12.1954, Fabbrica automobili Isotta Fraschini in l.c.a., in Foro it., 1955, I, 420).*

**2) Ai sensi degli artt. 28 e 29 dello Statuto della Banca d'Italia il Direttore generale surroga il Governatore nel caso di impedimento o di assenza ed i Vice Direttori generali surrogano il Governatore e il Direttore generale nei casi di contemporaneo impedimento di quest'ultimi; è, pertanto, legittimamente concessa al Commissario di un'azienda di credito in l.c.a. l'autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità ex art. 72 legge bancaria, anche se data dal Vice Direttore Generale dell'Istituto.**

*(Trib. Latina 24.4.1974, De Angelis ed altri, in Banca borsa, 1974, II, 301 con nota in tema di Azione di responsabilità ed autorizzazione ex art. 72 legge bancaria).*

**3) Il commissario liquidatore non abbisogna in via generale di alcuna autorizzazione a stare in giudizio, tranne specifiche eccezioni previste dalla legge.**

*(Trib. Milano 4.6.1981, Banca Privata Italiana in l.c.a. c. Signorio, in Dir. fall., 1982, II, 74).*

**4) Non ci si può dolere, nei confronti della Banca d'Italia, per la mancata tempestiva restituzione dell'azienda agli originari organi amministrativi in conseguenza dell'annullamento del provvedimento di messa in l.c.a. da parte del giudice amministrativo a ciò essendo abilitato solo il commissario liquidatore.**

*(App. Roma 1.2.1982, Cassa Conti e Sovvenzioni c. Min. tesoro e Banca d'Italia, edita in appendice, p. 139).*

**5) Il 3° comma dell'art. 85 ccnl 21 luglio 1980, per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, indica fra i dirigenti licenziabili “ad nutum” oltre a quelli “... che compongono la direzione dell'intera azienda” anche quelli di pari “grado” alludendo con precisione alla qualifica personale raggiunta dal dipendente; pertanto, è escluso dalla garanzia del posto di lavoro anche quel dirigente superiore cui siano state affidate, magari temporaneamente, mansioni di livello inferiore o comunque estranee alla direzione centrale dell'azienda; non vi è, quindi, dequalificazione che possa far venir meno il grado conseguito, grado che costituisce uno status personale del dipendente cui conseguono particolari trattamenti economici e normativi, nel fatto che, in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, taluni dirigenti siano stati messi a disposizione dei commissari liquidatori e sollevati dalla funzione di “condirettore centrale” con conseguente, contestuale annullamento dei poteri di firma.**

*(Pretura Milano 31.5.1983, Bianchi c. Nuovo Banco Ambrosiano, in Notiz. giurisp. lav., 1983, 476).*

**6) Il commissario liquidatore, anche se nominato dall'Autorità amministrativa, non è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego, bensì da**

**un rapporto di mandato professionale la cui esplicazione costituisce esercizio di pubbliche funzioni. Le autorizzazioni dell'Autorità di vigilanza non sono ordini del genere di quelli emanati dal giudice delegato nei confronti del curatore fallimentare con la conseguenza che le funzioni deliberative del commissario liquidatore, pur in presenza di tali autorizzazioni, non sono intaccate né egli diventa organo esecutivo della Pubblica Amministrazione.**

*(Trib. Milano 30.6.1983, Martini c. Banco Ambrosiano in l.c.a. ed altri, in Banca borsa, 1985, II, 517 con nota di DESIDERIO Note sul commissario liquidatore di azienda di credito in liquidazione coatta amministrativa).*

**7) La morte del Commissario liquidatore non determina l'interruzione del processo; il Commissario, come organo della procedura assume rilevanza meramente interna alla Pubblica Amministrazione senza alcun riflesso all'esterno, all'infuori di un temporaneo impedimento de facto fino alla nomina del nuovo Commissario.**

**Nella l.c.a i rapporti pendenti continuano ad essere regolati dalle norme contrattuali che restano la sola fonte regolatrice, con la conseguenza che i rapporti obbligatori attivi e passivi non ancora estinti alla data del decreto di liquidazione traggono il loro titolo normativo dal contenuto contrattuale precedente: di conseguenza l'adozione di interessi convenzionali a tasso bancario, la dilazione dei pagamenti, l'incremento delle garanzie anche cambiarie costituiscono atti di prosecuzione dell'attività di impresa, dovendo ritenersi illecita soltanto la prosecuzione di un'attività imprenditoriale che esprima momenti di ulteriore realizzazione degli scopi istituzionali, ma non la sistemazione di situazioni giuridiche precostituite, trattandosi di modalità di esecuzione di rapporti creditorii pendenti ovvero di misure rafforzative dell'adempimento delle obbligazioni contratte.**

*(Trib. Roma, 13.10.1986, Soc. Centro Residenziale ai 100 pini ed altri c. Banca Privata Italiana, in Temi rom., 1986, II, 706).*

**8) Non potendo il socio proporre azione di annullamento degli atti compiuti dagli organi amministrativi durante la vita ordinaria della società esso è altresì carente di legittimazione ad impugnare i negozi giuridici stipulati dai commissari liquidatori (nella specie l'atto con cui veniva ceduta la proprietà dell'azienda sociale) tanto più che il controllo di carattere pubblicistico, previsto dalle norme in tema di l.c.a., fornisce una maggiore protezione, sia pure indiretta, agli interessi del socio stesso.**

**È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 104, 210, della l.f. e degli artt. 68, 71, 72, l.b. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il socio, infatti, non avendo la titolarità dell'azione tendente a far dichiarare la nullità dei contratti stipulati dagli organi di amministrazione della società, non può certo lamentare una diminuzione della sua posizione giuridica per il fatto che dette norme non gli riconoscono la titolarità dell'azione di nullità quando la società si trova in l.c.a..**

*(App. Milano 9.12.1986, Schwarzenberg c. Banco Ambrosiano s.p.a., in Società. 1987, 706).*

**9) Nella l.c.a. il commissario liquidatore non è un organo della pubblica amministrazione, né è legato a questa da un rapporto di impiego, ma agisce in base ad un mero mandato professionale, svolgendo un'attività, che può qualificarsi esercizio privato di pubbliche funzioni, sottoposta alle direttive ed alle autorizzazioni dell'autorità di vigilanza ed al controllo del comitato di sorveglianza.**

Nella l.c.a. il commissario liquidatore è svincolato, nella fase di liquidazione dell'attivo sia dalle forme e dalle modalità previste dalla legge per le vendite coattive del curatore fallimentare, sia da quelle stabilite per le vendite dei beni da parte della pubblica amministrazione. Tale attività viene pertanto esercitata discrezionalmente ed esige per la sua esecuzione esclusivamente l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza ed il parere del comitato di sorveglianza.

In caso di l.c.a. il giudice ordinario è competente a conoscere dei giudizi aventi ad oggetto la validità dei negozi giuridici posti in essere dal commissario nell'ambito dell'attività di liquidazione.

I soci di una società messa in l.c.a. non sono legittimati a proporre azione di invalidità dei negozi giuridici stipulati dal commissario liquidatore (nella specie l'atto con cui veniva ceduta la proprietà dell'azienda sociale).

(Trib. Milano 9.4.1984, *Curti ed altri c. Banco Ambrosiano s.p.a. in l.c.a. ed altri*, in *Fallimento*, 1984, 1008).

**10) Non costituisce prosecuzione dell'attività dell'impresa l'opera del liquidatore diretta al recupero di crediti o di garanzie ed obbligazioni già pendenti al momento della messa in liquidazione e quindi non autonomamente rapportabili alla realizzazione degli scopi imprenditoriali.**

(App. Roma 14.12.1988, *Soc. Centro Residenziale Ai Cento Pini s.r.l. ed altri c. Banca Privata Italiana s.p.a.*, in *Temi rom.*, 1989, II, 51).

**11) L'autorizzazione alla vendita del pacchetto azionario di una società, rilasciata dalla Banca d'Italia nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, costituisce uno dei momenti significativi di intervento dell'Autorità amministrativa a tutela di interessi pubblici e della collettività, assistito da poteri pubblicistici e da rilevanti margini di discrezionalità; la domanda di annullamento di detta autorizzazione rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.**

(T.A.R. Lazio, 3.3.1990, *Soc. C.E.M.P. c. Banca d'Italia, Banca Fabbrocini e Soc. Mancini Lavori*, la massima è edita in *TAR*, 1990, I, 1291, per la motivazione cfr. *appendice*, p. 189).

Sul commissario liquidatore le massime più importanti sono senza dubbio quelle sub. n.ri 6 e 9 che esattamente negano l'immedesimazione organica o la subordinazione del commissario alla P.A. per metterne in luce la figura di professionista che agisce in base ad un rapporto di mandato (e quindi alle direttive impartitegli) la cui esplicazione costituisce esercizio privato di pubbliche funzioni (l'art. 199 I co. l.f. qualifica infatti il commissario pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni). La giurisprudenza sembra quindi aver rifiutato la suggestione di guardare al commissario liquidatore come ad una "longa manus" dell'amministrazione nella procedura con tutto ciò che ne consegue in ordine alla sfera delle reciproche responsabilità (cfr. ad es. sub n. 4). Per approfondimenti sulla natura del commissario liquidatore di aziende di credito, sui suoi poteri (che sono più estesi di quelli riconosciuti dalla legge al curatore fallimentare) e sul suo rapporto con l'organo di vigilanza cfr. – oltre alla nota citata sub n. 6 – DESIDERIO, *op. cit.*, p. 42 ss. e 177 ss. e, in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, i commenti sub. artt. 67 (§ 15 e § 16, p. 821 ss.), 71 (§ 1, p. 864 ss.) e 72 (p. 874 ss.) a cura, rispettivamente, di FORTUNATO, BOCCUZZI e GALANTI.

## II – L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO I CESSATI ORGANI AZIENDALI E CONTRO I COMMISSARI LIQUIDATORI

1) La responsabilità degli amministratori per la violazione dell'obbligo di consegnare al commissario liquidatore i libri, le carte ed il patrimonio dell'azienda posta in l.c.a. è di natura extracontrattuale, di conseguenza è a carico del creditore – il quale agendo ex art. 2935 lamenta un danno derivante dalla mancata consegna al commissario di documenti concernenti il proprio credito – l'onere della prova.

(Cass. 27.3.1961 n. 688, *Comune di Riace c. Genovesi ed altri*, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1250).

2) Non può ravvisarsi responsabilità alcuna nell'operato del commissario liquidatore che abbia ammesso un credito con riserva in attesa che fosse accertato che il credito stesso non fosse di pertinenza di un soggetto collegato al gruppo di controllo responsabile del dissesto della banca condizione, quest'ultima, alla quale era subordinato il rilievo dei crediti dell'azienda posta in l.c.a. da parte del consorzio di banche appositamente costituito.

(Trib. Milano 27.6.1977, *Dell'Acqua c. Banca Privata Italiana e Credito Italiano*, edita in *appendice*, p. 117).

3) È infondata l'azione individuale di responsabilità ex art. 2935 c.c. intentata da un socio contro gli amministratori di una banca (nominati da un altro ente creditizio nell'ambito di un intervento concordato con le autorità di vigilanza) i quali una volta constatata l'entità delle perdite avrebbero, agendo in conflitto di interessi, convocato l'assemblea ex artt. 2446-2447 c.c. ed inviato il verbale della stessa Banca d'Italia – provocando così il provvedimento di messa in l.c.a. – invece di dar corso ad un presunto complesso accordo dal quale avrebbe potuto derivare il salvataggio della banca in dissesto. L'azione attribuita dall'art. 2395 cod. civ. infatti, è di natura chiaramente extracontrattuale e presume che i danni siano direttamente cagionati al socio (o al terzo) per effetto immediato del comportamento degli amministratori mentre nel caso di specie le perdite erano pregresse e gli amministratori le avevano soltanto accertate procedendo quindi, doverosamente, a convocare l'assemblea.

(App. Milano 20.9.1978, *Fasco Europe in l.c.a. c. Fignon ed altri*, edita in *appendice*, p. 119).

4) L'azione di responsabilità contro gli organi di amministrazione e sorveglianza di un'azienda bancaria sottoposta a l.c.a. può essere proposta dai commissari liquidatori senza necessità di autorizzazione della Banca d'Italia ove tale autorizzazione sia già stata concessa al commissario nominato in sede di amministrazione straordinaria dell'azienda stessa, disposta a norma degli artt. 57 ss. l.b.. L'art. 62 II co. l.b., il quale prevede che gli organi succeduti al commissario nell'amministrazione straordinaria sono obbligati a proseguire quell'azione di responsabilità, opera infatti nel senso di abilitare all'azione medesima, in precedenza autorizzata, non soltanto gli organi propri dell'azienda di credito subentrati a quelli disciolti, ma anche gli organi della sopravvenuta liquidazione coatta.

L'Istituto di credito il quale si sostituisca ad un'altra banca nella gestione in proprio nome di una determinata sede o filiale, succede a titolo particolare nei soli rapporti inerenti all'esercizio del credito in quel ramo della banca sostituita. Tale successione pertanto non spiega alcun effetto sulla titolarità e sulla legittimazione

**dell'azienda sostituita ad esperire azione di responsabilità nei confronti dei propri amministratori e sindaci.**

*(Cass. 27.1.1978 n. 396, Magnani ed altri c. Banca Popolare di Pescia, in Banca borsa, 1978, II, 261).*

**5) L'azione esperita contro il commissario liquidatore di un'azienda di credito al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità ed erroneità della situazione dei conti redatta alla data del passaggio dalla gestione commissariale a quella dell'azienda che incorpora la banca liquidata ed il conseguente risarcimento dei danni, pur proponibile innanzi al giudice ordinario, va dichiarata inammissibile sia in quanto non preceduta dall'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 72 III co. 1.b., sia perché detta situazione patrimoniale appare un atto insuscettibile di produrre in sé danni ai terzi i cui interessi potrebbero invece essere lesi dal successivo bilancio di liquidazione che tale situazione recepisce e riproduce nei suoi dati essenziali.**

*(Trib. Roma 12.2.1987, Costa c. Banca d'Italia, Marvaso ed altri, edita in appendice, p. 160).*

Le sentenze sub. n.ri 1, 3 e 4 riguardano le azioni di responsabilità contro i cessati organi aziendali. La n. 4 ha un interesse più che altro processuale: essa infatti afferma che il rinnovo dell'autorizzazione ai commissari liquidatori non è necessario quando esso sia stato già concesso in sede di amministrazione straordinaria. La pronuncia sub. n. 3, oltre a ricostruire in modo puntuale una parte delle vicende che portarono al tentativo di salvataggio e poi alla l.c.a. della Banca Privata Italiana, è importante perché si sofferma sulla natura giuridica dell'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c. che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, viene ritenuta di tipo extracontrattuale con la conseguente necessità, per chi agisce in giudizio, di provare non solo l'esistenza dei danni ma anche che essi siano stati direttamente cagionati al socio od al terzo dagli amministratori.

Interessante è anche la massima sub. n. 1 che riconduce sempre all'art. 2935, e quindi ad un tipo di responsabilità extracontrattuale, la violazione da parte degli amministratori dell'obbligo (risultante implicitamente dall'art. 71 I co. 1.b.) di consegnare al commissario liquidatore i documenti contabili dell'azienda. (Sulla natura dell'azione di cui all'art. 2935 c.c., cfr. in dottrina FERRARA-CORSI; *Gli Imprenditori e le Società*, Milano, 1987, p. 5255; GALGANO, *La Società per azioni*, Padova, 1984, p. 277 ss; che ritengono in linea con la giurisprudenza della S.C., di natura extracontrattuale la responsabilità sancita dalla norma; BONELLI, *Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.p.a.*, in *Giur. Comm.*, 1982, II, p. 770, secondo il quale si tratterebbe di responsabilità contrattuale e FRÈ, *Società per azioni in Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, p. 530 ss., che sembrerebbe propendere per la natura contrattuale limitatamente alla responsabilità diretta verso i singoli soci).

Le altre due massime (n.ri 2 e 5), relative a due sentenze ancora inedite, riguardano entrambe casi di azioni di responsabilità intentate contro commissari liquidatori: esse affermano principi importanti sia dal punto di vista sostanziale (circa la legittimità dell'operato dei commissari in alcune fattispecie concrete cfr. n. 2) che procedurali (come, ad es., la necessità della previa autorizzazione della Banca d'Italia: cfr. n. 5).

Per quanto concerne la problematica relativa ad entrambe le azioni di responsabilità (contro i cennati organi aziendali e contro i commissari), che presenta risvolti spesso complessi di diritto processuale, si rinvia al citato commento dell'art. 72 l.b. in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 877 ss.

### III – LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PER REATI FALLIMENTARI

1) Nel processo penale per il reato di bancarotta fraudolenta, ipotizzato in relazione al dissesto di una s.p.a. esercente il credito, la costituzione di parte civile degli azionisti, accanto a quella del commissario liquidatore, è ammissibile in quanto i soci, i quali ben possono considerarsi fra i soggetti cui il reato ha arrecato un danno sia materiale che morale, con la loro azione mirano ad aggredire un patrimonio (quello degli imputati) sul quale non è in atto un'esecuzione concorsuale.

*(Trib. Milano, ord., 24.1.1983, imp. Carboni e altri, in Giur. Comm., 1984, II, 42).*

2) È ammissibile la costituzione di parte civile degli azionisti di un'azienda di credito dichiarata insolvente ai sensi dell'art. 195 l. fall. nel procedimento penale per bancarotta a carico degli amministratori, essendo ravvisabile direttamente nei confronti degli azionisti stessi un danno, materiale e morale, relativamente al quale l'esercizio dell'azione di risarcimento non compete al commissario liquidatore, cui spettano, ai sensi dell'art. 240 l. fall., soltanto le azioni dirette alla reintegrazione del patrimonio sociale.

*(Trib. Milano, ord., 29.9.1983, imp. Sindona ed altri, in Banca borsa, 1984, II, 122 con nota di MAZZI Bancarotta impropria e costituzione di parte civile dell'azionista; Giur. Comm., 1984, II, 42).*

La l.b. non si occupa espressamente del problema della costituzione di parte civile per i reati (fallimentari e non) commessi dagli esponenti dei cessati organi aziendali. Supplisce in proposito l'art. 240 l.f. che legittima il commissario liquidatore alla costituzione di parte civile per i reati fallimentari mentre limita la possibilità di costituirsi parte civile dei singoli creditori all'ipotesi in cui non vi sia stata la costituzione del commissario o quando essi "... intendono far valere un titolo di azione propria personale." Le due ordinanze sopra massimate riguardano la possibilità di costituzione di parte civile di singoli azionisti di una società posta in l.c.a. che lamentino un danno immediato e diretto (diverso quindi da quello della mera diminuzione del valore delle azioni) loro derivante dalla condotta delittuosa degli amministratori. In queste pronunce viene opportunamente posta in luce la natura aquiliana dell'azione spettante ai soci in quanto soggetti danneggiati dal reato per giungere alla conseguenza che essa, essendo diretta contro il patrimonio degli imputati e non già contro quello dell'impresa posta in l.c.a., può essere esperita nel processo penale per reati fallimentari anche insieme a quella spettante a diverso titolo al commissario liquidatore.

La validità dei principii enunciati nelle massime sopra riportate permane intatta anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che esalta ancor più il ruolo della parte civile. Per la problematica, che ha notevoli punti di contatto con quella concernente l'azione individuale di responsabilità del socio e del terzo di cui all'art. 2395 cod. civ., cfr., per tutti, il commento all'art. 240 l.f. di AUDINO in MAFFEI ALBERTI, *op. cit.*, p. 625 ss..

*Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente (1).*

*I commissari, in seguito ad autorizzare dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del Codice civile (2).*

*Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controosservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione (2).*

*In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio, mediante lettera raccomandata (2).*

*I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.*

---

(1) Comma così modificato dalla l. 10.6.1940, n. 933; l'ultima parte, relativa alla gratuità dell'iscrizione, deve ritenersi abrogata dall'art 42 d.p.r. 601/1973.

(2) Ai sensi dell'art. 194 II co. l.b. i commi II, III e IV devono ritenersi abrogati in quanto incompatibili con l'art. 211 l.f. che disciplina la liquidazione nelle società con responsabilità sussidiaria dei soci.

*Senza pregiudizio di quanto è disposto nell' articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell' Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell' ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, né sottoporre ad ipoteca i beni suddetti. La trascrizione ha luogo gratuitamente (1).*

*Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.*

*Le facoltà di cui all' articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione sono divenuti efficaci.*

*Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:*

- a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2 dell' art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;*
- b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;*
- c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicati, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito (2).*

---

(1) Comma così modificato dalla l. 10.6.1940, n. 933; l'ultima parte, relativa alla gratuità della trascrizione, deve ritenersi abrogata dall' art. 42 d.p.r. 601/73.

(2) Ai sensi dell' art. 194 II co. l.f. il IV comma dell' art. 74 deve ritenersi abrogato dall' art. 203 l.f. che disciplina gli effetti della dichiarazione di insolvenza.

## LA VECCHIA NORMATIVA SUL PIANO DI RIPARTO FRA SOCI CON RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA

1) La l.c.a. di una Cassa rurale deliberata anteriormente all'emanazione del t.u. 26.9.1937, n. 1706, deve seguire secondo le norme da questo disposte, fra le quali è quella dell'art. 24, che dichiara non impugnabile il decreto del tribunale che rende esecutivo il piano di riparto.

(Cass. 25.6.1942 n. 1807, *Castelli c. Barraco*, in *Giur. it.*, 1942, I, 1, 440; *Dir. fall.*, 1942, II, 245).

2) Per la legge 25.1.1934 n. 186, contro il decreto del tribunale che rende esecutivo il piano di riparto dei contributi compilato dai liquidatori, il socio non può insorgere, né per quanto concerne la misura del contributo posto a suo carico, né per quanto riguarda la natura della Cassa rurale, se cioè, questa abbia, o non' per principale oggetto l'esercizio del credito agrario a favore dell'agricoltura.

Contro il detto provvedimento una sola impugnativa il socio può proporre, di essere stato, cioè, in esso considerato socio, ove tale non sia.

Il piano di riparto, che comprende un socio receduto, relativamente alle operazioni fatte dalla Cassa rurale anteriormente al giorno in cui il recesso del socio divenne efficace, deve ritenersi legittimo, perché il socio receduto diviene estraneo alle nuove operazioni, non a quelle compiute prima del recesso. Da ciò il carattere interpretativo dell'art. 25 del T.U. 26.8.1937 n. 1706 sulle Casse rurali, il quale, chiarendo la legge precedente, precisa che la facoltà dei liquidatori di compilare il piano di ripartizione può essere esercitata anche nei riguardi dei soci receduti, per quanto concerne le operazioni della Cassa anteriormente al giorno in cui il recesso divenne efficace.

Dal piano di ripartizione dei contributi compilato dai liquidatori non nasce per i soci una obbligazione solidale, perché le somme necessarie a soddisfare tutti i debiti sociali sono ripartite per contributo tra i soci, ed il liquidatore non può agire contro uno dei soci per la somma maggiore di quella risultante dal piano di riparto.

(Cass. 11.2.1943 n. 320, *Reda c. Cassa rur. Domanico*, in *Mass. Foro it.*, 1943, 80).

3) La cessazione della qualità di socio di una Cassa rurale non può verificarsi per l'effetto meccanico dell'avvenuta cessazione di rapporti di affari; occorrendo per la validità della perdita della qualità di socio l'annotazione di essa nel libro dei soci.

Decorso il termine di quaranta giorni dal deposito del piano di ripartizione senza che contro il medesimo sia stata proposta impugnazione e intervenuta l'approvazione del tribunale, non può più il socio recedente opporre la prescrizione del suo debito, essendo soltanto proponibili le questioni inerenti alla qualità di socio.

(Cass. 15.6.1943 n. 1481, *Cassa rurale di prestiti di Cherasco C. Griva*, in *Giur. it.*, 1943, I, 1, 411).

4) A giudicare dell'azione od opposizione di colui, il quale sostenga di essere stato ingiustamente ritenuto socio di una Cassa rurale, e quindi illegittimamente incluso nel piano di riparto reso esecutivo dal tribunale, ai sensi dell'art. 24 T.U.

**26.8.1937 n. 1706**, è competente lo stesso tribunale che ha approvato e reso esecutivo il piano e non la diversa autorità giudiziaria eventualmente competente per territorio o per valore secondo le norme del diritto comune processuale.

(*Cass. 22.2.1946 n. 190, Lussu c. Corona, in Giur. it., 1946, I, 1, 428; Dir. fall., 1947, II, 33*).

5) A termini del capo IV del t.u. delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con r.d. 26 agosto 1937, n. 1706, i liquidatori, per conseguire il contributo dei soci all'estinzione della passività dell'ente, debbono compilare un piano di ripartizione, il quale, dopo essere stato depositato nella sede sociale, è comunicato ai soci con l'indicazione dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata; i soci hanno facoltà di comunicare con lo stesso mezzo le loro osservazioni; il tribunale, esaminate le osservazioni e le eventuali controsservazioni ed apportate le modifiche opportune, rende esecutivo il piano con decreto non soggetto ad impugnazione; il piano reso esecutivo è comunicato a ciascun socio sempre mediante lettera raccomandata e i liquidatori possono agire sui beni dei soci, qualora questi non versino il loro contributo nel termine assegnato nel piano.

Conseguentemente, dopo il decreto del tribunale che ha reso esecutivo il piano di ripartizione, non può essere messa più in discussione la qualità di socio mentre alla notificazione del titolo esecutivo richiesto per conseguire i contributi dei soci si adempie mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata del piano di ripartizione reso esecutivo dal tribunale.

(*Cass. 13.5.1946 n. 576, Piacentino c. Barraco, in Rep. Foro it., 1946, v. l.c.a. n.ri 5-6*).

6) Il decreto con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 73 della l.b. rende esecutivo il piano di riparto di una cassa rurale in stato di l.c.a., non è impugnabile nemmeno da parte di chi neghi la propria qualità di socio.

Tale decreto ha natura contenziosa e, pertanto, non può esser revocato a sensi dell'art. 742 cod. proc. civ..

La inoppugnabilità del decreto che rende esecutivo il piano di riparto di una cassa rurale in stato di l.c.a. non si estende al successivo decreto del tribunale che tale decreto di esecutorietà erroneamente revochi ritenendo che abbia natura di volontaria giurisdizione; questo secondo decreto è impugnabile con reclamo alla corte d'appello a sensi dell'art. 739 cod. proc. civ..

(*App Napoli 7.11.1949, Cassa rurale di S. Marco c. Carpenito, in Foro it., 1950, I, 202*).

Le norme dell'art. 73 della l.b. sul piano di ripartizione fra i soci con responsabilità sussidiaria devono ritenersi abrogate, ai sensi dall'art. 194 II co. l.f., dall'art. 211 l.f. che richiama a sua volta l'art. 151 della l.f. il quale prevede un piano di riparto contro cui, oltre alle osservazioni prima che il piano sia reso esecutivo, è possibile esperire anche un'opposizione dinanzi al Tribunale dopo che lo stesso sia stato reso esecutivo.

Le sentenze sopra riportate riguardano tutte la l.c.a. delle Casse rurali ed artigiane che è regolata dalle norme del relativo testo unico (R.D. 26.8.1937 n. 1706) le quali, al pari delle disposizioni della l.b., devono ritenersi abrogate in quanto prevedevano che il piano di riparto fosse reso esecutivo dal Tribunale "con decreto non soggetto ad impugnazione" (cfr. art. 24 I co. del T.U. richiamato dal successivo art. 36 I co.).

Le massime sopra elencate, molto risalenti nel tempo, sono relative a pronunce giurisdizionali che non potevano tener conto delle disposizioni della l.f. la quale all'art. 261

stabilisce che le liquidazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della legge stessa proseguissero secondo le disposizioni anteriori.

Alcuni principî affermati da queste sentenze non sembrano tuttavia aver perduto di valore. Ci si riferisce in particolare alla natura non solidale dell'obbligazione nascente dal piano di riparto (cfr. sub n. 2, quarta massima); alla legittimità dell'inclusione nel piano di riparto anche del socio receduto relativamente alle operazioni posta in essere anteriormente al recesso (cfr. sub n. 2, terza massima); ai requisiti che il recesso stesso deve rivestire per poter essere opposto alla società e rendere quindi possibile la non inclusione nel piano di riparto (cfr. sub n. 3, prima massima).

Art. 75

*I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.*

*Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.*

*I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.*

## LA CESSIONE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' ED ALTRI ANALOGHI STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI BANCARIE

**1) Qualora una banca in l.c.a. ceda le sue attività e passività ad un'altra banca, ricorre un'ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto controverso e non di successione universale, onde si applica l'art. 111 e non l'art. 110 c.p.c..**

*(Cass. 1.6.1974 n. 1585, Giugliano c. Banco di Napoli, in Banca borsa, 1975, II, 5).*

**2) È da escludersi che, senza l'osservanza della procedura speciale prevista dalla legge (artt. 2501, 2502, 2503, 2504 c.c. e artt. 7 e 47 l.b.) si sia attuata la fusione per incorporazione di un'azienda di credito in liquidazione con altra azienda di credito.**

Con la messa in l.c.a. dell'azienda di credito, si dissolvono gli elementi dell'azienda, onde non è ipotizzabile una sostituzione di essa da parte di altra azienda, particolarmente se sia mancata l'autorizzazione della Banca d'Italia richiesta dall'art. 53 l.b.. Né tale sostituzione può essere presunta per il fatto che la Banca d'Italia abbia autorizzato altra azienda ad aprire una filiale provvisoria nei locali dell'azienda in liquidazione.

Può riguardarsi come effetto di una cessione di attività e passività di un'azienda di credito in l.c.a. ad altra azienda di credito, il fatto che questa sia stata autorizzata ad aprire una filiale nei locali dell'azienda in liquidazione per continuare la gestione.

Gli impiegati dell'azienda di credito in l.c.a., mantenuti in servizio dal liquidatore per coordinare la liquidazione dell'azienda assunta da altra azienda, mantengono il rapporto di lavoro con l'azienda in liquidazione in quanto svolgono la loro attività lavorativa in favore della liquidazione e non della banca cessionaria.

*(Pret. Fondi 27.12.1975, Sotis ed altri c. Cassa di Risparmio di Roma e Credito Fondano s.p.a. in l.c.a., in Banca borsa, 1974, II, 369).*

**3) È infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale civile a conoscere delle domande tendenti a far accertare la modifica soggettiva del rapporto obbligatorio conseguente la stipula di un accordo con il quale una banca si impegna a pagare i crediti dei depositanti di un'altra azienda di credito posta in l.c.a. la cui disciplina non prevede l'esistenza di alcun giudice delegato funzionalmente investito della procedura.**

L'accordo con il quale una banca si impegna a pagare i crediti di depositanti e correntisti di un'altra azienda di credito posta in l.c.a. surrogandosi nella loro posizione creditoria nei confronti di quest'ultima si configura come un contratto a favore di terzi la cui causa coincide con quella dell'accollo privativo con efficacia esterna. In una siffatta convenzione, l'interesse dello stipulante – che l'art. 1411 I co. c.c. pone come requisito di validità del contratto a favore di terzi – sussiste in capo al commissario liquidatore atteso che la sostituzione a numerosi depositanti di un solo creditore corrisponde ad una finalità politico-sociale perseguita sia dagli organi della procedura che dall'autorità di controllo.

*(Trib. Milano 21.4.1977, Euroleasing s.p.a. in liquid. e società di Bagnolo s.p.a. c. Banco Lariano s.p.a. e Banco di Milano s.p.a. in l.c.a., edita in appendice, p. 109).*

4) Configura una promessa al pubblico di cui agli artt. 1989 ss. del c.c. il comunicato stampa con cui un Consorzio di banche, costituito secondo le direttive della Banca d'Italia al fine di evitare perdite ai creditori di una azienda di credito posta in l.c.a. (Banca Privata Italiana), informa che i creditori che abbiano avuto comunicazione del proprio credito dall'organo della liquidazione possono presentarsi agli sportelli delle aderenti al Consorzio "... per l'espletamento delle operazioni di controllo preliminari al successivo intervento".

Da detta offerta al pubblico rimane del tutto estranea – ed ha quindi efficacia meramente interna – la clausola contenuta nell'atto costitutivo del Consorzio con la quale le banche aderenti suddividono tra di loro, con percentuali diverse, gli oneri economici derivanti dal loro intervento.

(Trib. Milano 27.6.1977, *Dell'Acqua e Banca Priv. it. in l.c.a. c. Credito Italiano*, edita in appendice, p. 117).

5) Qualora una banca, in relazione alla messa in l.c.a. di un'altra azienda di credito rivolga mediante comunicato stampa ai creditori di quest'ultima una promessa di soddisfacimento delle loro ragioni nel concorso di determinate circostanze, la ricorrenza di una promessa al pubblico, vincolante ai sensi dell'art. 1989 c.c., prescinde da atti od interventi del commissario liquidatore in ordine al riscontro di dette circostanze – ove ciò non sia espressamente previsto in quel comunicato – e prescinde altresì dal fatto che la promessa medesima abbia direttamente ad oggetto il pagamento del debito ovvero contempra altri strumenti negoziali satisfattori (come la cessione del credito o l'estromissione del debito), tenuto conto che la promessa al pubblico, secondo la citata norma, può riguardare qualunque prestazione a carattere patrimoniale, e quindi, anche l'impegno a stipulare un contratto.

(Cass. 17.9.1983 n. 5625, *Credito Italiano c. Dell'Acqua e Banca priv. It. in l.c.a.*, in *Giur. it.*, 1984, I, 1634 con nota di VELLA *La promessa delle banche ai creditori di una consorella insolvente*).

6) Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in caso di domanda di disapplicazione del provvedimento di autorizzazione alla cessione di attività e passività di un'azienda di credito in l.c.a. ad un'altra banca poiché la domanda tende non già all'annullamento di atti amministrativi in sè considerati ma all'annullamento di una deliberazione societaria avente ad oggetto il trasferimento di azienda bancaria.

Non sussiste l'interesse ad agire del socio della controllante una società bancaria posta in l.c.a. per far annullare la cessione di attività e passività ad altra azienda di credito specie allorché l'acquisto delle azioni di detta società controllante sia avvenuto successivamente alla messa in l.c.a.

(App. Milano 23.10.1984, *Martini c. Nuovo Banco Ambrosiano ed altri*, edita in appendice, p. 146).

7) Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l'atto di autorizzazione della Banca d'Italia che, in attuazione dell'art. 75 ult. co. e dell'art. 54 ult. co. l.b., interviene nei confronti dell'atto di cessione di attività e passività da parte del liquidatore di una banca popolare a favore di un'altra banca del medesimo tipo; il controllo davanti alla giurisdizione amministrativa dell'azione pubblica è giustificato, infatti, dalla difesa di posizioni di interesse legittimo meno ampiamente tutelabili (nei confronti della predetta autorizzazione) di quanto non sia possibile, alla fine della liquidazione, ai sensi dell'art. 82 l.b. cit., per i diritti soggettivi dei soci innanzi al giudice ordinario.

Il provvedimento di autorizzazione alla cessione dell'azienda bancaria, così come disciplinato dall'art. 75 ul. co. e dall'art. 54 ult. co., rappresenta l'ultimo possibile sbocco di una sequenza di procedimenti caratterizzata dal susseguirsi di atti di controllo economico via via sempre più discrezionali, nei quali si va sempre più accentuando l'aspetto del potere e sempre più diminuisce la facoltà di sindacato da parte dei soggetti che furono i soci amministratori dell'istituto di credito espulso dal mercato; man mano che si passa, infatti, dalla fase dello scioglimento degli organismi ordinari di amministrazione a quella della revoca dell'autorizzazione all'esercizio bancario e della messa in liquidazione, perde incisività il sindacato del giudice amministrativo perché si allarga il potere di merito della P.A. e perché, d'altro canto, aumenta l'autonomia contrattuale degli organi addetti alla liquidazione, mentre le doglianze sul merito dei cespiti aziendali si spostano dalla sfera degli interessi legittimi a quella dei diritti soggettivi e trovano tutela in altro modo e in altra sede.

La possibilità per un'azienda di credito in liquidazione di continuare l'attività bancaria nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio rappresenta un'ipotesi assolutamente eccezionale (che necessiterebbe di una apposita motivazione nella concessa autorizzazione per il caso della scelta di una via siffatta); pertanto, non è necessaria nella giustificazione della diversa autorizzazione alla cessione liquidataria, una motivazione tale da richiedere il perché non si sia addivenuto ad una soluzione estremamente straordinaria ed in certo modo contraria al tipico scopo della liquidazione medesima.

*(TAR Lazio 15.5.1986, Chiodo c. Banca d'Italia, in TAR, 1986, I, 1617).*

8) In assenza di una deliberazione assembleare che ne disponga la distribuzione, il socio non può vantare un diritto di credito sugli utili societari ma una semplice aspettativa.

Il socio è privo della legittimazione a proporre azione di nullità della cessione di attività e passività di un'azienda di credito posta in l.c.a. ad un'altra banca. Egli non ha neppure interesse ad agire nei confronti dell'operato degli organi di amministrazione, perché manca un pregiudizio al suo patrimonio individuale, solo gli amministratori avrebbero titolo ad agire per la reintegra del patrimonio sociale.

La richiesta di annullamento del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia che autorizza la predetta cessione proposta dal socio innanzi al T.A.R. non influisce sul giudizio perché l'eventuale accoglimento di quel ricorso non può sanare la mancanza di legittimazione attiva.

Né sussiste infine contrasto con i principi costituzionali di ugualianza e di azionabilità dei diritti, conseguente al non funzionamento dell'assemblea dei soci in regime di l.c.a.: infatti anche durante la vita ordinaria della società, il socio non avrebbe azione per far dichiarare la nullità di contratti stipulati dagli organi di amministrazione.

*(App. Milano 9.12.1986, Schwarzenberg c. Banco Ambrosiano s.p.a., in Società, 1987).*

9) La legge 10.6.1940, n. 933, introducendo il settimo comma nell'art. 54 l.b., ha esteso le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo 54 stesso alla cessione delle attività e delle passività di un'azienda di credito in liquidazione, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione della Banca d'Italia per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Quanto ai debiti dette disposizioni configurano la cessione come acollo privativo ex lege.

Data una cessione di attività e passività ai sensi dell'art. 54 ult. co. l.b. è irrilevante la richiesta di adempimento di debiti oggetto della cessione, proposta prima che si verifichi l'effetto liberatorio connesso dalla legge al decorso di due mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla cessione stessa. I creditori possono bensì chiedere l'adempimento all'azienda cedente prima che questa sia liberata dall'obbligazione ma, ove non l'ottengano (o materialmente o sotto forma di ammissione al passivo), ciò non comporta che l'obbligazione si perpetui in capo all'originario soggetto passivo.

(Trib. Napoli 31.12.1986, *Montini c. Banca Fabbrocini in l.c.a.*, in *Dir. e Giur.*, 1986, II, 789).

**10) In relazione al contratto di cessione di attività e passività, qualora l'attrice abbia precedentemente proposto la medesima domanda (ancora pendente presso la Corte di Cassazione) nei confronti della banca incorporata, deve essere dichiarata la litispendenza della causa qualora la società convenuta (risultante dalla fusione) sia subentrata ad ogni effetto all'ente incorporato, che ha la stessa denominazione.**

L'attore è carente di legittimazione attiva quando, a seguito dell'espropriazione e della vendita coattiva delle azioni di sua proprietà che aveva depositato in cancelleria per procedere all'impugnazione, è venuta a mancare l'unica prova della sua qualità di socio che deve essere presente fino al momento della pronuncia. Anche l'opposizione agli atti esecutivi non può fare riacquistare la legittimazione attiva perché, essendo stati ormai i titoli venduti a terzi in buona fede, non esiste alcuna possibilità giuridica per l'attore di recuperare le azioni.

Pur potendo le domande essere ricondotte allo schema della richiesta di dichiarazione di nullità (che renderebbe irrilevante il mancato deposito delle azioni) esse devono tuttavia considerarsi inammissibili perché, con la perdita della qualità di socio, l'attore risulta carente di qualsiasi interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di nullità.

(Trib. Milano 18.4.1988, *Martini c. Banco Ambrosiano*, edita in appendice, p. 183)

**11) La procedura di liquidazione si conclude con l'estinzione dell'ente che esercita l'attività bancaria; la cessione di attività e passività è lo strumento generalmente utilizzato per risolvere i problemi connessi a tale estinzione, perché meglio tutela sia i risparmiatori – potendo garantire, attraverso l'intervento della Banca d'Italia di sostegno all'ente cessionario (ai sensi del D.M. 27.9.1974) la completa soddisfazione dei diritti dei creditori della banca in liquidazione – sia l'equilibrio del sistema, consentendo anche di mantenere gli sportelli della Banca cedente.**

(*Cons. Stato, sez. IV, 16.5.1991 n. 383, Chiodo c. Banca d'Italia e Ministero del Tesoro*, edita in appendice, p. 200).

Le sentenze raccolte in questo paragrafo riguardano principalmente l'istituto della cessione delle attività e passività dell'aziende poste in l.c.a. ad altre aziende di credito nonché analoghi strumenti di gestione delle crisi bancarie accomunati dal fatto di prevedere l'intervento di altre banche.

Di particolare interesse, in tema di cessione di attività e passività, ci sembrano le massime sub. n.ri 7 ed 11, entrambe relative alla medesima controversia. Nella prima (n. 7), sono lucidamente analizzati il ruolo ed i poteri (altamente discrezionali) dell'organo di vigilanza al quale la legge demanda l'autorizzazione dell'operazione, mentre nella seconda (n. 11) vi è una descrizione dell'efficacia dell'istituto in connessione con l'intervento di sostegno a favore della banca cessionaria ex D.M. 27.9.1974.

Per quanto concerne altre modalità di intervento da parte di aziende di credito si segnalano le massime n. 3 (dove si ricostruisce in termini di acollo privativo con efficacia esterna l'accordo con il quale una banca si impegna a pagare i creditori di depositanti e correntisti di un'azienda di credito posta in l.c.a.), e n.ri 4 e 5 (dove l'impegno di un consorzio di banche in favore dei correntisti di un'azienda posta in l.c.a. viene configurato quale promessa al pubblico). Per quanto concerne l'istituto della cessione di attività e passività di un'azienda di credito posta in l.c.a. cfr. in dottrina DESIDERIO, *op. cit.*, p. 274 ss. BELVISO, "Il trasferimento dell'azienda bancaria nella l.c.a.", in *Banca Borsa*, 1972, I, p. 341, nonché, in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, i commenti agli artt. 53-54 (in particolare p. 656 ss.) e 75 (in particolare p. 923 ss.) l.b., a cura, rispettivamente di MAIMERI e CLEMENTE-COLONNESE.

*Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.*

*Un'analogha comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.*

*I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.*

*Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.*

*Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.*

*La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.*

## LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO: AVVISI AI CREDITORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1) La l.b. stabilisce una procedura concorsuale, analoga alla procedura fallimentare, destinata a dar vita ad una l.c.a. delle aziende di credito.

I termini e le forme stabilite dalla legge stessa debbono, pertanto, essere osservati a pena di decadenza e non può considerarsi assimilabile alla domanda d'insinuazione del credito un semplice atto stragiudiziale col quale, senza specificare la natura, l'esistenza e l'ammontare del credito, si richiedono al liquidatore chiarimenti su rapporti obbligatori intercorsi tra il richiedente e l'azienda di credito.

(Cass. 12.5.1943 n. 1130, *Rizzuto c. Banca S. Giacomo*, in *Giur. it.*, 1943, I, 1, 379).

2) I creditori di un'azienda di credito in liquidazione, i quali abbiano ricevuto dai commissari liquidatori la comunicazione, per lettera raccomandata, dell'ammontare del loro credito, hanno facoltà di proporre reclamo ai commissari stessi, ai sensi dell'art. 76 IV co. l.b. e non hanno obbligo, stante la predetta comunicazione effettuata nei loro riguardi, di presentare domanda di ammissione al passivo dell'azienda entro tre mesi dalla messa in liquidazione a norma del V comma dello stesso articolo.

La sanzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo, nel senso che l'omessa presentazione in termine della domanda suindicata importa che si possa concorrere soltanto ai reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda medesima, non è pertanto applicabile nei riguardi di quei creditori, che non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione, di cui al I comma dell'art. 76, e non abbiano presentato in termine domanda di ammissione.

(App. Palermo 21.4.1944, *Banca S. Giacomo c. Sgadari*, in *Rep. Foro it.*, 1943-45 v. l.c.a. n.ri 27.28; *Foro Sic.*, 1944, 142).

3) La verifica di un credito nello stato passivo di una l.c.a. non suscettibile di passare in giudicato, non preclude l'ammissibilità di una compensazione di un controcredito a favore della liquidazione coatta stessa.

(App. Milano 26.5.1970, *Soc. S.F.I. in l.c.a. c. Columella*, in *Dir. fall.*, 1971, II, 42, *Banca borsa*, 1970, II, 539).

4) Al contrario della procedura di formazione dello stato passivo nel fallimento, che ha natura giurisdizionale, l'attività svolta dal commissario liquidatore per quanto attiene alla formazione dell'elenco di cui all'art. 209 legge fallim., è puramente amministrativa. La mancata inclusione di un credito o di un privilegio nello stato passivo non comporta, pertanto, l'esclusione del credito o del privilegio medesimo e non deve perciò proporsi opposizione allo stato passivo per la mancata inclusione. E' sempre possibile in tal caso far valere il credito o il privilegio dinanzi all'autorità giudiziaria, non essendosi verificata alcuna decadenza per la mancata tempestiva opposizione allo stato passivo.

(Trib. Milano 20.9.1971, *Banca pop. Milano c. Soc. S.F.I. in l.c.a.*).

5) Nella l.c.a. il procedimento di formazione dello stato passivo (al contrario di quello previsto per la formazione del passivo fallimentare) non ha carattere giurisdizionale e produce quindi effetti preclusivi solo in ordine all'accertamento di quei

**crediti che siano stati esplicitamente esclusi nella formazione dell'elenco degli stessi redatto dal commissario liquidatore.**

*(Trib. Milano 26.3.1979, Esattoria Civica c. Banco d Milano in l.c.a., in Fallimento, 1980, 148).*

**6) L'azione di rivalsa del sostituto d'imposta, che ha soddisfatto il debito tributario è assistita da privilegio generale mobiliare solo quando venga esercitata nei confronti del soggetto obbligato per legge al pagamento dell'imposta medesima e non anche nei confronti di terzi, ancorché pattiziamente obbligati a tale versamento. Pertanto, qualora una banca, incaricata da una società di rimborsare, in favore dei sottoscrittori di un aumento di capitale poi non attuato, gli interessi sul capitale già sottoscritto, nonché di trattenere, su un conto corrente della società stessa, le prescritte ritenute fiscali su tali rimborsi, non possa poi provvedere ad utilizzare le corrispondenti somme con versamenti in favore dell'amministrazione finanziaria, per effetto dell'instaurarsi a suo carico di procedimento di liquidazione coatta, deve escludersi che il credito della società verso la banca, con riguardo alle predette somme, goda del menzionato privilegio.**

*(Cass. 22.10.1981 n. 5527, Banca Priv. It. c. Finambro, in Giur. it., 1982, I, 1, 1444).*

**7) I crediti sorti durante la procedura di l.c.a. (nella specie: richiesta di restituzione di somme indebitamente pagate al liquidatore), pur godendo del trattamento di prededuzione di cui all'art. 111 l.f., sono soggette alle regole della procedura concorsuale dell'insinuazione al passivo ex art. 52, II co., l.f., onde è improponibile la domanda di pagamento in via contenziosa ordinaria mediante atto di citazione nei confronti del liquidatore.**

*(Cass. 18.2.1982 n. 1019, Cemental c. Banca Priv. It., in Dir. fall., 1982, II, 596).*

**8) Anche in relazione al procedimento di l.c.a. la competenza per la verifica di un credito discendente da rapporto di lavoro appartiene al commissario liquidatore; tale principio tuttavia non opera quando il lavoratore chieda in via principale (e non incidentale) l'inquadramento nella categoria superiore; in tal caso la domanda va proposta dinanzi al tribunale in sede ordinaria.**

*(Trib. Napoli 1.3.1984, Salvati c. Banca Fabbrocini, in Dir. fall., 1984, II, 904; Fallimento, 1984, 1421).*

**9) Qualora gli amministratori di ente creditizio, in relazione ad irregolarità di gestione e perdite contestate dalla Banca d'Italia, provvedano al versamento di somme a titolo di deposito cauzionale secondo la previsione dell'art. 39 l.b., il diritto di detti amministratori di ottenere la restituzione di tali somme – ovvero di insinuare il relativo credito al passivo ove l'istituto venga posto in l.c.a – può essere di per sé negato solo quando, nel suddetto versamento, sia ravvisabile un intervento rivolto a ripianare le perdite della banca indipendentemente dall'eventuale colpa dei suoi organi atteso che, in caso contrario, quel diritto può essere escluso solo a fronte del riscontro di una colpa degli amministratori medesimi, fonte di responsabilità risarcitoria.**

*(Cass. 21.6.1984 n. 2658, Lupo c. Banco Pop. Torre del greco, edita in appendice, p. 143).*

Gli artt. 76/79 della l.b. regolano il procedimento di accertamento del passivo delle aziende di credito sottoposte a l.c.a..

In particolare le norme contenute nell'art. 76 (che disciplinano la fase delle comunicazioni ai creditori e alla presentazione delle domande di ammissione al passivo) trovano corrispondenza in quelle degli artt. 207 e 208 della l.f. le quali, non essendo richiamate dall'art. 194 II co. l.f., non dovrebbero prevalere su quelle della legge speciale (così in dottrina PRATIS, *la disciplina giuridica delle aziende di credito*, Milano, 1972, p. 386; DESIDERIO, *op. cit.*, p. 301 ss. e COSTI, *op. cit.*, p. 582 ss. mentre un'opinione contraria esprimono BONSIGNORI, *Della liquidazione coatta amministrativa*, in Comm. Scialoja-Branca, *Legge Fallimentare*, Bologna-Roma, 1974 p. 215 ss. e 246 ss. – secondo il quale gli artt. 207 e 208 l.f. devono ritenersi norme cogenti ancorché non incluse nell'elenco dell'art. 194 II co. l.f. in quanto premessa logica indispensabile dell'art. 209 l.f.– e AUDINO in MAFFEI ALBERTI, *op. cit.*, sub. artt. 207 e 208 p. 518 ss.). L'unica differenza di rilievo fra le norme generali e quelle della l.b. è nel termine per la presentazione della domanda di ammissione al passivo: 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di l.c.a. concesso ai creditori che non abbiano ricevuto comunicazioni sulla G.U. ex art. 208 l.f., tre mesi ex art. 76 V co. l.b.. La maggior ampiezza del termine previsto dalla legge speciale trova del resto ampia giustificazione nella estrema polverizzazione del ceto creditorio di un'azienda di credito.

Le massime sub n.ri 1, 3, 4 e 5 riguardano la natura del procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. (i casi riportati riguardano banche ma i principi in esse enunciati hanno validità generale) al quale, per le sue caratteristiche (natura dell'organo procedente, ufficiosità dell'iniziativa, contraddittorio imperfetto) viene, al contrario che nel fallimento, riconosciuta natura amministrativa con la conseguenza che effetti preclusivi potranno verificarsi solo per i crediti esplicitamente esclusi (e qualora non si esperisca in seguito opposizione aprendo una vera e propria fase giurisdizionale) e non già per quelli non inclusi nell'elenco dai commissari per i quali non può parlarsi di provvedimento di rigetto, ancorché implicito.

In dottrina l'attività svolta dai commissari in questa fase stragiudiziale è stata qualificata come negoziale attesa la possibilità del giudice ordinario di incidere direttamente sullo stato passivo nella successiva (ed eventuale) fase dell'opposizione (cfr. al riguardo per tutti TUSINI COTTAFANI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 929 ss. nonché, più in generale, DESIDERIO, *op. cit.*, p. 294 ss.).

Le restanti massime riguardano l'ambito di applicazione del termine di decadenza stabilito dall'ult. co. dell'art. 76 (n. 2) nonché alcuni casi particolari concernenti la natura privilegiata o meno del credito di una società nei confronti di una banca posta in l.c.a. relativo ad un deposito nel quale affluivano le ritenute fiscali operate sui rimborsi, in favore dei sottoscrittori, degli interessi sulle somme corrisposte per un aumento di capitale non attuato (n. 6); le modalità per far valere alcuni crediti aventi diritto di prelazione ex art. 111 n. 1 l.f. (n. 7); la procedura per la verifica di un credito da lavoro dipendente che scaturisce dalla richiesta di inquadramento in una categoria superiore (n. 8) ed, infine, l'ipotesi del credito degli amministratori per la restituzione di un deposito cauzionale effettuato su invito della Banca d'Italia nel tentativo non riuscito di procedere ad un risanamento aziendale (n. 9). Quest'ultima sentenza (sinora inedita) affronta il tema della possibilità di non ammettere al passivo tale credito degli amministratori a prescindere dalla dichiarazione di una loro colpa risolvendolo negativamente, mentre le pronunce di merito (anch'esse a quanto ci risulta inedite) qualificando detto deposito quale pegno irregolare, invece di inquadrarlo nell'art. 39 l.b., avevano dato al quesito differente risposta.

Art. 77

*I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.*

*Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.*

*Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.*

*I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.*

*Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.*

*Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del presente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.*

## I – PRESENTAZIONE DELLO STATO PASSIVO ED OPPOSIZIONE DEI CREDITORI FRA L.B. E L.F.

**1) Le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione allo stato passivo di azienda di credito in l.c.a. e sulle domande tardive sono appellabili nel termine di trenta giorni dall'affissione.**

Avverso la determinazione, con la quale il commissario liquidatore di azienda di credito posta in l.c.a. rigetta l'istanza di ammissione al passivo di un creditore chirografario, quest'ultimo può proporre soltanto reclamo nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la decisione commissariale.

*(App. Torino 21.7.1969, Compagnia Mediterranea di assicurazioni c. Istituto bancario piemontese, in Foro it., 1969, I, 2974)*

**2) L'ammissione al passivo di un credito privilegiato nella l.c.a. di un'impresa esercente il credito è disciplinata dalla legge fallimentare, mentre per i crediti chirografari valgono le regole previste dall'art. 77 l.b..**

*(Trib. Milano 20.9.1971, Banca pop. Milano c. S.F.I. s.p.a. in l.c.a., in Dir. fall., 1972, II, 496).*

**3) Nella l.c.a. di imprese che esercitano il credito, l'accertamento dei crediti privilegiati è regolato dalle norme della legge fallimentare.**

*(Trib. Napoli 18.12.1971, Banca di Nola in l.c.a., in Giur. it., 1972, I, 2, 648).*

**4) Quando la procedura di l.c.a. concerne un'impresa che esercita il credito, i creditori chirografari che intendono opporsi allo stato passivo devono attenersi tassativamente a quanto prescrive l'art. 77 della l.b. e cioè formulare l'opposizione notificando al commissario liquidatore il loro reclamo nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della loro totale o parziale esclusione, termine che non è interrotto dal solo deposito in cancelleria del reclamo seguito poi dalla notifica.**

*(App. Milano 21.5.1974, S.F.I. c. Lanificio Cartotti, in Risparmio, 1974, II, 833).*

**5) La procedura per le opposizioni allo stato passivo dei creditori chirografari nella l.c.a. delle aziende di credito – applicabile anche alle imprese esercenti attività bancaria non autorizzata – non è regolata da disposizioni diverse da quelle stabilite per i creditori privilegiati, dovendosi solo rispettare i limiti posti a tutela del segreto bancario. Pertanto, i termini per l'opposizione dei creditori chirografari esclusi decorrono dal ricevimento della lettera dei liquidatori che comunica l'esclusione dall'elenco dei crediti chirografari, a nulla rilevando che il relativo reclamo al presidente del tribunale sia stato notificato ai commissari oltre la scadenza del termine suddetto.**

*(Cass. 22.8.1977 n. 3829, Boffo c. S.F.I., in Banca borsa, 1978, II, 146 con nota di RAGUSA MAGGIORE La tutela dei creditori chirografari del banchiere insolvente fra legge fallimentare e legge bancaria).*

**6) Le norme applicabili all'opposizione allo stato passivo della l.c.a. di impresa esercente il credito, in caso di esclusione di crediti chirografari, sono quelle dettate**

dalla l.f., con l'osservanza delle disposizioni previste nella l.b., a tutela del segreto bancario (nella specie, la Cassazione ha ritenuto che per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo di impresa esercente il credito, contro l'esclusione di un credito chirografario, fosse applicabile non l'art. 77, 4° comma, l.b., ma l'art. 98 l.f., facendosi però decorrere il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata comunicante l'esclusione dallo stato passivo).

(Cass. 25.10.1977 n. 4569, *Lanificio Cartotti c. S.F.I.*, in *Foro it.*, 1978, I, 56).

7) Nella l.c.a. delle imprese che esercitano il credito l'opposizione dei creditori chirografari si deve proporre non a norma dell'art. 209, II e III co. l.f., bensì a norma dell'art. 77 l.b., mediante reclamo notificato al commissario liquidatore e depositato nella cancelleria del tribunale entro un mese dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione del mancato riconoscimento del credito.

Il reclamo proposto secondo la l.b. da un creditore chirografario si può ritenere tempestivamente depositato nella cancelleria del tribunale civile quando il reclamante, costituendosi in giudizio, abbia provveduto al deposito del proprio fascicolo contenente l'originale del reclamo nel termine di un mese dalla comunicazione dell'esclusione del credito.

(Trib. Milano 18.12.1978, *GE.FI. s.p.a. in l.c.a. c. Banco di Milano s.p.a. in l.c.a.*, in *Fallimento*, 1979, 849).

8) Nella l.c.a. delle aziende di credito, la procedura per l'opposizione allo stato passivo non si svolge secondo le regole della l.b. per i crediti chirografari e secondo quella della l.f. per i crediti privilegiati, ma è sempre regolata dalla disciplina unitariamente dettata da quest'ultima legge, che all'art. 194, pur facendo salve le norme delle leggi speciali, ha però abrogato le disposizioni incompatibili con alcune delle proprie norme, tra cui quella dell'art. 209, che regola appunto la formazione dello stato passivo; conseguentemente le opposizioni – da decidere in unico giudizio – devono in ogni caso essere proposte mediante reclamo al presidente del tribunale entro quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori privilegiati e dei titolari di diritti reali, oppure dal ricevimento della lettera dei liquidatori che comunica l'esclusione dall'elenco dei creditori chirografari (elenco non reso pubblico a tutela del segreto bancario); entro il predetto termine è quindi sufficiente che il creditore chirografario depositi il ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre non è più necessario che lo notifichi, entro lo stesso termine, ai liquidatori.

(Cass. 11.1.1979 n. 196, *Lanificio Cartotti c. S.F.I.*, in *Banca borsa*, 1980, II, 52).

9) I termini e le modalità per i reclami avverso i provvedimenti di esclusione di crediti chirografari dal passivo di un Istituto bancario in l.c.a. sono quelli stabiliti dall'art. 77 della l.b., non derogata in materia dall'art. 209 l. fall.

A sostegno dell'opposta tesi non può essere invocata la norma della l.b. secondo la quale i reclami avverso lo stato passivo devono essere decisi in un unico giudizio (art. 78 I co.) poiché essa – alla luce dell'art. 99 II co. l.f. che consentendo la separazione dei giudizi di lunga istruzione da quelli maturi per la decisione mostra come in tema di opposizione allo stato passivo si sia di fronte ad un'ipotesi di liticonsorzio facoltativo – va interpretata come un'indicazione al giudice piuttosto che come un principio vincolante.

(Trib. Milano 10.5.1979, *Garlandini c. Banco di Milano in l.c.a.*, in *Banca borsa*, 1980, II, 124).

10) Nella l.c.a. delle imprese che esercitano il credito l'accertamento dei crediti chirografari deve essere compiuto, in base alle disposizioni contenute dell'art. 209 ult. co. l.f., secondo il sistema regolato dagli artt. 77, 78, e 79 della l.b.. Pertanto il reclamo per l'accertamento dei crediti chirografari deve essere proposto entro un mese dal giorno in cui il creditore ha ricevuto la comunicazione che è stato negato riconoscimento in tutto od in parte alla propria pretesa ai sensi dell'art. 77 III e IV co. l.b.. (Trib. Milano 11.9.1980, *Bavassano c. Banco di Milano in l.c.a.*, in *Fallimento*, 1981, 342).

11) È costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 24, II co., Cost. – l'art. 209, II co., l.f., nella parte in cui prevede che, in materia di l.c.a., il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa in l.c.a. ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non siano state in tutto o in parte ammesse.

(Corte Cost. 2.12.1980 n. 155, *Bonfanti c. Compagnia mediterranea di assicurazioni in l.c.a.*; *Mundo c. Banca privata italiana in l.c.a.*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 257).

12) Dal combinato disposto degli artt. 194 II co. e 209 l.f. si evince che le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nelle liquidazioni delle imprese che esercitano il credito sono state abrogate.

Dopo l'entrata in vigore della l.f. la l.c.a. delle aziende di credito si inquadra nell'omonimo istituto previsto da tale legge, nel quale sono comprese norme comuni ai vari tipi di siffatta liquidazione, applicabili alle diverse categorie di imprese.

(App. Messina 8.1.1981, *Banca pop. Catanzaro c. Torchia*, in *Riv. Giur. dottr. legisl. e giurispr.*, 1981, 99).

13) Nella l.c.a. di un istituto di credito alle opposizioni allo stato passivo promosse dai creditori privilegiati in tutto o in parte esclusi si applica la normativa dell'art. 209 della l.f. non quella degli artt. 77 e segg. della l.b..

Nella l.c.a. solo per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi il termine decorre dalle date di ricezione delle raccomandate con le quali il commissario liquidatore dà notizia ai singoli creditori dell'avvenuto deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.

(Cass. 31.10.1981 n. 5764, *Esattoria di Nola c. Cassa di credito popolare di Nola in l.c.a.*, la massima è edita in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 575, per la motivazione cfr. appendice, p. 138).

14) Ai sensi dell'art. 209, II co. l.f., nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 155 del 1980, l'opposizione avverso lo stato passivo della l.c.a., da parte dei creditori in tutto od in parte esclusi, è soggetta al termine di quindici giorni con decorso non dalla data del deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, ma bensì dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il commissario liquidatore dà notizia a detti creditori esclusi dei relativi provvedimenti. Questo principio opera anche nella l.c.a. di istituto di credito, atteso che, pure in tale ipotesi, la suddetta opposizione resta regolata dalla legge fallimentare, e non dalla disciplina

**di cui agli artt. 77 ss. della l.b., applicabile al diverso caso della domanda di ammissione tardiva di crediti non esaminati dal liquidatore.**

*(Cass. 31.10.1981 n. 5765, Esattoria delle imposte dirette di Nola c. Cassa di credito popolare di Nola, in Foro it., 1982, I, 2311).*

**15) La ratio della pronuncia di incostituzionalità (sentenza Corte cost. n. 155 del 1980) del II co. dell'art. 209 l.f. – nella parte in cui la disposizione faceva decorrere il termine di quindici giorni per l'opposizione dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento a mezzo delle quali il commissario liquidatore dà notizia dell'“avvenuto deposito” a coloro le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse – risiede nell'esigenza di sostituire ad una conoscenza presunta una cognizione piena e reale dello stato passivo nella sua globalità per garantire una tempestiva tutela dei diritti dei creditori ed una loro consapevole difesa nell'ambito del concorso con gli altri aventi causa. Nel caso di l.c.a. di aziende di credito detta esigenza subisce limiti imposti dal segreto bancario per i creditori chirografari “ammessi”.**

*(Trib. Napoli 1.3.1982, Sprizzi c. Banca Credito Campano in l.c.a., in Dir. e giur., 1982, 101).*

**16) Nella l.c.a. di un'impresa che esercita il credito, il termine per proporre opposizione allo stato passivo è quello di 15 giorni stabilito dal comma 2 dell'art. 209 l. fall.. Pertanto, è inammissibile, poiché tardiva, la domanda presentata nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 77 della l.b., che, per tale aspetto, è da considerarsi abrogato.**

*(App. Milano 27.4.1982, Molinari c. Banco di Milano, in Banca borsa, 1983, II, 52).*

**17) Nella l.c.a. di un'azienda di credito, il termine per proporre opposizione allo stato passivo è di 15 giorni ex art. 209, II co., l.f., e non di 30 giorni ex art. 77, IV co., l.b..**

*(App. Milano 23.7.1982, Gorreri e Rossi c. Banco di Milano, in Banca borsa, 1984, II, 80).*

**18) Nella l.c.a. di un'impresa esercente il credito, è ammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore chirografario nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 77 della l.b., anziché nel termine di quindici giorni previsto dal II co. dell'art. 209 l.f..**

*(Trib. Milano 13.12.1982, Arosio c. Banco di Milano in l.c.a., in Banca borsa, 1984, II, 521).*

**19) Nella l.c.a. delle aziende di credito, la procedura per l'opposizione allo stato passivo si svolge unitariamente sia per i crediti privilegiati che per i crediti chirografari, secondo le regole dettate dall'art. 209 della l.f., avendo l'art. 194 della stessa legge abrogato le disposizioni delle leggi speciali incompatibili, tra le altre, con quelle del predetto art. 209, mentre le norme speciali fatte salve dal IV co. di quest'ultimo articolo, si riferiscono esclusivamente a quelle disposizioni della l.b. che, nell'ambito del procedimento in precedenza pure unitariamente disciplinato da detta legge bancaria, dettavano particolari cautele e modalità a tutela del segreto bancario con riguardo all'indicata categoria di crediti. Di conseguenza, anche l'opposizione avverso l'esclusione totale o parziale di un credito chirografario nei confronti di un'azienda**

**di credito in liquidazione coatta, deve essere proposta, a norma dell'art. 209, comma 2 l. fall., con ricorso al presidente del tribunale nel termine di quindici giorni che (per effetto della sentenza della Corte cost. n. 155 del 2.12.1980) decorre pur esso unitariamente per tutti i creditori, sia chirografari che privilegiati, dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il commissario liquidatore dà notizia ai creditori, in tutto o in parte esclusi, dell'avvenuto deposito del relativo provvedimento.**

(Cass. 9.4.1983 n. 2522, soc. GE.FI. c. Banco di Milano in l.c.a., in *Foro it.*, 1983, I, 2494; *Banca borsa*, 1985, II, 44 con nota di CASTELLI AVOLIO *Liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito e legge bancaria*).

Come si accennava nel breve commento all'articolo precedente la fase dell'accertamento del passivo pone difficili problemi di coordinamento fra l.b. e l.f.. Partiamo quindi dall'analisi dei testi normativi per inquadrare quali sono le opzioni possibili e vedere poi come, rispetto ad esse, si sono schierate la giurisprudenza e la dottrina.

L'art. 209 della l.f. – che regola la parte finale della fase amministrativa della formazione dello stato passivo e la fase giurisdizionale finale conseguente all'eventuale presentazione di opposizioni ed impugnazioni – è fra quelli destinati a prevalere ex art. 194 II co. l.f. sulle disposizioni delle leggi speciali incompatibili. L'ultimo comma dell'art. 209 però a sua volta fa "... salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito." Il problema, sulla cui soluzione non vi è concordia in dottrina ed in giurisprudenza, è quello di vedere se per "accertamento dei crediti chirografari" debba intendersi anche l'eventuale fase giurisdizionale, con la conseguenza che il termine per proporre reclamo contro il provvedimento di esclusione di un credito chirografario sarebbe quello di 30 giorni ex art. 77 IV co l.b. invece di quello di 15 giorni previsto dall'art. 209 II co. l.f. (in questo senso cfr. le massime sub n.ri 1, 2, 4, 7, 9, 10 e 18), oppure la locuzione in commento debba intendersi come limitata alla fase amministrativa (deposito dell'elenco di crediti chirografari solo presso la Banca d'Italia ed altre disposizioni intese a tutelare il segreto bancario) ferma restando l'unitarietà del procedimento giurisdizionale e dei termini per la proposizione dei reclami (cfr. le massime sub. n.ri 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 delle quali sei su nove sono relative a pronunce della S.C.).

Anche la dottrina, d'altronde, risulta divisa: la maggioranza degli autori propende tuttavia per la tesi secondo la quale anche la fase giudiziaria dell'accertamento del passivo deve essere regolata dalle disposizioni della legge speciale (cfr. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 1953, p. 1389 ss; BONSIGNORI, *op. cit.*, p. 251 ss. nonché *Note sull'accertamento del passivo nella l.c.a. delle aziende di credito*, in *Dir. fall.*, 1966, I, 5; CELORIA e PAJARDI, *Commentario della legge fallimentare*, Milano, 1960, p. 1065 ss.; DESIDERIO, *op. cit.*, p. 302 ss; MOLLE, *La banca nell'ordinamento giuridico italiano*, a cura di MAIMERI, Milano, 1987, p. 499 ss.; MONTEL, *Sul termine per la proponibilità del reclamo contro la mancata ammissione di crediti chirografari in sede di l.c.a. di azienda di credito*, in *Dir. fall.*, 1965, I, 382; PORZIO, *Il governo del credito*, Napoli, 1976, p. 136 ss.; SCHETTINI, *Sulla formazione e impugnazione dello stato passivo delle aziende di credito sottoposte alla l.c.a.*, in *Banca borsa*, 1965, I, 419; contra, invece, RUTA, *Il sistema della legislazione bancaria*, Roma, 1975, p. 737 ss. e BELVISO, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, Napoli, 1973, p. 151, nt. 114).

Si può qui rilevare che mentre l'interpretazione patrocinata dalla maggior parte della dottrina appare senz'altro più aderente alla lettera delle norme in discorso (l'art. 209 ult. co. l.f. non opera infatti alcuna distinzione fra fase amministrativa e fase giurisdizionale dell'accertamento del passivo), la "lettura" prevalsa presso la S.C., sebbene più spregiudi-

cata, in quanto comporta una vera e propria operazione di ortopedia normativa, sia anch'essa aderente allo spirito della l.b. (il cui intento era certamente quello di salvaguardare il segreto bancario nella fase di accertamento del passivo concernente i crediti chirografari) e non priva di seri fondamenti logico-letterari (ai sensi dell'art. 78 I co. l.b. "I reclami devono essere decisi in unico giudizio". Cfr. al riguardo PRATIS, *op. cit.*, p. 396 ss., mentre per un'interpretazione in senso non cogente della norma, cfr. la massima sub. n. 9). Le conseguenze del contrasto interpretativo si sono tuttavia attenuate da quando la Corte Costituzionale con sentenza n. 155/80 (cfr. sub. n. 11 nonché sub. n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 nella parte in cui faceva decorrere il termine per le opposizioni dei creditori dalla data del deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti anziché dalla data di ricezione delle raccomandate a.r. con il quale il commissario informa dell'avvenuto deposito i creditori le cui pretese non sono state, in tutto od in parte, ammesse (questa decorrenza era infatti già prevista dall'art. 77 IV co. l.b.).

## II – ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

**1) Nella l.c.a. di impresa esercente il credito, l'opposizione al rigetto di domanda di rivendica si propone nelle forme previste dall'art. 98 della l.f..**

(*Trib. Torino 5.8.1967, Marsaglia c. Istituto bancario piemontese, in Foro it., 1967, I, 2634*).

**2) La reiezione per improcedibilità della domanda di pagamento fatta valere in via ordinaria da un creditore nei confronti di un istituto bancario in l.c.a. non impedisce al creditore di proporre, per lo stesso credito, domanda di ammissione al passivo in via privilegiata.**

(*Trib. Napoli 18.12.1971, Peloso c. Banca di Nola in l.c.a., in Giur. It., 1972, I, II, 648*).

**3) La domanda proposta nei confronti del commissario liquidatore di un istituto di credito sottoposto a l.c.a. per ottenere il riconoscimento di un credito, è assoggettata alla disciplina delle procedure esecutive concorsuali ex art. 209 l.f.; è pertanto improponibile la domanda proposta con citazione, secondo il rito ordinario.**

(*Trib. Napoli 17.11.1975, Sprizzi c. Banca pop. Secondigliano, in Banca borsa, II, 1976, 499*).

**4) La notifica preventiva al commissario liquidatore dell'opposizione prevista dall'art. 77 l.b. incardina la lite e realizza la *vocatio in iudicio*, talché la sua omissione importa decadenza dall'opposizione.**

**Il termine per la notifica ha carattere perentorio ed, essendo dettato per la soddisfazione di esigenze di ordine pubblico, può essere rilevato d'ufficio.**

(*App. Milano 16.1.1976, S.F.I. in l.c.a. c. Lanificio Cartotti in l.c.a., Dir. fall., 1977, II, 20*).

**5) Nell'opposizione a stato passivo non è ammessa alcuna contestazione circa la legittima adozione della procedura di l.c.a. (controversia questa che presupporrebbe il contraddittorio con la P.A. nonché una diversa giurisdizione) poiché l'opposizione stessa può riguardare soltanto l'esclusione totale o parziale di un credito dedotto dall'opponente.**

(*Cass. 22.8.1977 n. 3829, Boffo c. S.F.I. in l.c.a. in Banca borsa, 1978, II, 146*).

**6) Con l'opposizione allo stato passivo non può essere contestata la legittimità dell'adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.**

(*Cass. 25.10.1977, n. 4569, Lanificio Cartotti c. S.F.I. in l.c.a., in Foro it., 1978, I, 56*).

**7) Nella l.c.a. delle aziende di credito – applicabile anche alle imprese che abbiano di fatto esercitato attività bancaria senza averne ottenuto autorizzazione – l'opposizione allo stato passivo non può essere diretta a contestare la legittimità dell'adozione della procedura di liquidazione, perché tale opposizione non può che riguardare il provvedimento impugnato e cioè l'esclusione totale o parziale del credito dell'opponente.**

(*Cass. 11.1.1979 n. 196, Soc. Cartotti c. S.F.I. in l.c.a., in Banca borsa, 1980, II, 52*).

**8) In tema di l.c.a., ancorché riguardante un istituto bancario, a tutela dei crediti espressamente esaminati dal commissario liquidatore, ma non ammessi in tutto o in parte in sede di formazione dello stato passivo, è ammissibile l'opposizione prevista dall'art. 209 della l.f. e non anche la domanda di insinuazione tardiva.**

*(Cass. 31.10.1981 n. 5765, Esattoria delle imposte dirette di Nola c. Cassa di credito popolare di Nola in l.c.a., in Foro it., 1982, I, 2311).*

**9) Ove la domanda di ammissione al passivo prospetti un credito verosimilmente assistito da privilegio, si impone come necessario l'avviso di deposito dello stato passivo privilegiato, in luogo della più limitata comunicazione di esclusione del credito; altrimenti non decorre il termine per l'opposizione.**

*(Trib. Napoli 1.3.1982, Sprizzi c. Banca credito campano, in Dir. e giur., 1982, 101).*

Abbiamo creduto opportuno riportare in questo paragrafo alcune massime in materia di opposizione allo stato passivo che risolvono questioni diverse da quella dell'applicabilità o meno anche alla fase giurisdizionale della verifica delle norme della l.b. sui crediti chirografari cui è stato dedicato il precedente paragrafo.

Tra i temi più interessanti segnaliamo l'affermazione da parte della Cassazione dell'inidoneità dello strumento dell'opposizione allo stato passivo a contestare la legittimità dell'adozione del provvedimento di l.c.a. (n.ri 5, 6 e 7) sostenuta con argomenti che non attengono soltanto alla peculiarità di questo reclamo (con il quale ci si può dolere soltanto dell'esclusione totale o parziale di un credito) ma anche alla giurisdizione nei confronti della quale si può censurare l'operato dell'Amministrazione. (cfr. soprattutto sub n. 5).

Altre massime riguardano invece i rapporti fra giudizio ordinario ed opposizione allo stato passivo svolta in sede di l.c.a. (n.ri 2 e 3) o questioni meramente processuali (n.ri 1 e 4) che affermano principi validi anche per la l.c.a. in generale.

Peculiare alla l.c.a. di un'azienda di credito è invece la massima sub n. 9 dove si ripropone la differenza fra le procedure di accertamento dei crediti privilegiati e di quelli chirografari.

Art. 78

*I reclami devono essere decisi in unico giudizio.*

*Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.*

*Il provvedimento del presidente del tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o disposte dall'Ispettorato.*

*Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.*

*Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui a primo comma dello art. 77.*

## IL GIUDIZIO SU RECLAMI AVVERSO LO STATO PASSIVO

1) È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 209 ult. co. l.f. e dell'art. 78 II co., l.b. per i quali, anche se soggetta a l.c.a. è un'azienda di credito, il presidente del tribunale, riuniti i reclami contro l'elenco dei creditori ammessi, compilato dai commissari, stabilisce sezione e udienza di discussione della causa, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost..

In giudizi, in cui non risulti l'esistenza di reclami, aventi ad oggetto impugnazioni di crediti ammessi o di altre contestazioni, per cui risulti lamentato, come lesivo del diritto di difesa, il difetto di comunicazione alle parti in causa dell'elenco dei creditori chirografari, è irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 78, ult. comma, l.b., per il quale, nel giudizio avente per oggetto i reclami avverso l'elenco dei creditori privilegiati e dei titolari di diritti reali, presentato dai commissari liquidatori di aziende di credito, i commissari medesimi esibiscono detto elenco al tribunale perché se ne valga per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost..

(Corte Cost. 14.1.1977 n. 26, *Svedborn e altri c. Banco di Milano; Soc. Eurcurt c. Banca privata italiana*, in *Foro it.*, 1977, I, 1).

2) È manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 209 ult. co. l.f., 78 II co., 80 II co., l.b., già decisa con sentenza di infondatezza n. 26 del 1977. Anche la disparità di trattamento fra creditori chirografari di imprese esercenti il credito e creditori chirografari di altre imprese, pur esse sottoposte alla procedura di l.c.a. trova giustificazione (come osservato nella citata sentenza) nella particolare natura dei rapporti contrattuali tipici delle operazioni passive e nella normale gestione dei servizi bancari tenendo conto delle quali è stato stabilito lo speciale procedimento di accertamento di cui agli artt. 77 ss. della l.b. (confermato dall'art. 209 ultimo comma della l.f. con esplicita deroga al disposto dell'art. 194 II co. della stessa legge).

(Corte Cost., ord., 18.6.1979 n. 53, *Edilcentro sviluppo international limited c. Banca priv. it.*, in *Giur. cost.*, 1979, I, 412).

L'art. 78 della l.b. disciplina il giudizio sui reclami presentati contro lo stato passivo ma, come abbiamo visto (cfr. sub. art. 77 § I), la vigenza delle norme contenute nei primi quattro commi non è pacifica. Giusta la tesi che interpreta la salvezza delle disposizioni sull'accertamento dei crediti chirografari delle banche (sancita dall'art. 209 ult. co. l.f.) come limitata alla fase amministrativa, esse dovrebbero ritenersi abrogate mentre a voler seguire l'opposta lettura del citato art. 209 ult. co., esse troverebbero ancora applicazione per quanto concerne i crediti chirografari.

La sentenza della Corte Costituzionale della quale sopra si riporta la massima (n. 1), pur non prendendo esplicita posizione al riguardo, è di estremo interesse.

Con essa la Corte ha rigettato la censura di illegittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 78 II co. l.b. (richiamato dall'art. 209 ult. co. l.f.) il quale – prevedendo per i crediti chirografari una procedura giurisdizionale di reclamo avverso lo stato passivo diversa rispetto a quella dettata dalla l.f. per i crediti privilegiati (per i primi non è prevista un'istruzione probatoria da parte di un giudice a ciò delegato) – sarebbe stato in contrasto

con le norme della Costituzione che riconoscono il diritto di eguaglianza (art. 3) e quello alla difesa (art. 24).

Dalla lettura della motivazione della sentenza in questione emerge, lo si accennava, come la Corte rifiuti esplicitamente di prendere posizione sul noto contrasto interpretativo (bisogna in proposito ricordare che ancora non erano intervenute all'epoca le pronunce con le quali la Cassazione si espresse poi per l'indirizzo favorevole all'unicità della fase giurisdizionale dell'accertamento del passivo) limitando le proprie considerazioni al giudizio di legittimità di una norma ritenuta ancora in vigore dalle ordinanze di rimessione (Trib. Milano 3-22/12/1975, in Banca borsa, 1975, II, 449 con nota di MOLLE *Liquidazione coatta amministrativa di aziende di credito, accertamento del passivo e tutela del segreto bancario*). Il giudice costituzionale ha compiuto in quest'occasione una penetrante analisi della *ratio* delle norme della l.b. in materia di accertamento del passivo dei crediti chirografari che viene individuata non solo nella tutela del segreto bancario, ma anche nella necessità di tener conto delle peculiarità del passivo delle banche caratterizzato dalla pluralità dei rapporti di credito che trovano normalmente riscontro in un'altrettanto tipica serie di documenti e scritture contabili che rendono quindi superfluo il ricorso alla normale fase istruttoria.

Il giudice delle leggi ebbe successivamente a confermare il suo giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme della l.b. che disciplinano il giudizio sui reclami avverso lo stato passivo (cfr. l'ordinanza sub. n. 2).

Nessun dubbio invece sulla vigenza dell'ultimo comma dell'art. 78 l.b. che, anche secondo la tesi "unitaria" prevalente presso la Cassazione, rientra fra le disposizioni sull'accertamento dei crediti chirografari sicuramente fatte salve dall'art. 209 ult. co. l.f..

L'applicazione di questa norma in sede di giudizio avverso le opposizioni a stato passivo non risulta aver dato luogo a pronunce giurisprudenziali mentre ampia ed approfondita esegesi ha ricevuto in sede di dibattito sulla natura e sul fondamento del segreto bancario (che la norma stessa presuppone esistente nel nostro ordinamento ma non definisce), per il quale si rinvia al commento dell'art. 78 l.b. a cura di SABATO e TUSINI COTTAFI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 977 ss..

In chiusura di queste brevi note può invece essere utile ricordare come la sentenza n. 26/77 della Corte Costituzionale sopra illustrata, pur dichiarando inammissibile (in quanto irrilevante nel giudizio "a quo") una questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 ult. co. l.b., ha riconosciuto che l'interesse al rispetto del segreto bancario continua ad esistere anche per i clienti di un'azienda di credito in l.c.a..

Art. 79

*La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.*

*Essa è affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.*

*L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.*

*Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.*

*La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.*

*Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.*

*Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.*

*In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispezzorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.*

LA SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO DI RECLAMO ED IL RICORSO PER CASSAZIONE

1) Le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione allo stato passivo di azienda di credito in l.c.a. e sulle domande tardive sono appellabili nel termine di trenta giorni dall'affissione.

(*App. Torino 21.7.1969, Compagnia Mediterranea di assicurazioni c. Istituto bancario piemontese, in Foro it., 1969, I, 2974*).

2) In tema di opposizione allo stato passivo di un'azienda di credito in l.c.a., che riguardi un credito assistito da prelazione, il termine per comparire nel giudizio d'appello è quello generale dell'art. 163-bis c.p.c., applicabile, in quanto non derogato dall'art. 99 l.f., e non quello previsto dall'art. 79, IV co., l.b., il quale deve ritenersi abrogato per incompatibilità con l'art. 209 di detta l.f., atteso che quest'ultima norma disciplina compiutamente l'indicato procedimento di opposizione, alla stregua dell'integrazione della legge processuale generale con le disposizioni specifiche della medesima l.f..

Dal principio in forza del quale il regime dell'impugnazione deve conformarsi alle qualificazioni giuridiche accolte dalla pronuncia impugnata, consegue che la sentenza di appello resa in sede di opposizione avverso lo stato passivo di un'azienda di credito in l.c.a., la quale abbia dichiarato inammissibile il gravame per tardività, ritenendo l'applicabilità dell'art. 79 l.b., è impugnabile con ricorso in Cassazione nei termini e con le decorrenze all'uopo fissate dal medesimo art. 79, e cioè, nel termine ordinario ridotto alla metà e decorrente, ove vi sia stata, ancorché tardivamente, l'affissione della sentenza d'appello, dal giorno di tale adempimento.

(*Cass. 21.6.1979 n. 3470, Banca Pop. di Catanzaro c. Torchia, in Banca borsa, 1980, II, 452*).

3) La sentenza di primo grado resa in sede di giudizio di opposizione a stato passivo di una società bancaria in l.c.a. ed avente per oggetto il riconoscimento di un credito chirografario è impugnabile in appello non con le modalità stabilite dall'art. 79, III co., l.b., ma secondo le regole fissate dalla l.f.

L'opposizione a stato passivo avente per oggetto l'accertamento di un credito chirografario nei confronti di una banca in l.c.a. è proponibile con le modalità previste dalla l.f., ne consegue che la predetta opposizione è inammissibile qualora sia stata proposta oltre il termine di quindici giorni fissato dall'art. 209 III co. l.f..

(*App. Milano 27.5.1980, GE.FI. s.p.a. c. Banco di Milano s.p.a. in l.c.a., in Fallimento, 1980, 925*).

4) In caso di l.c.a. di istituto di credito, l'appello avverso la sentenza del tribunale pronunciata a seguito di reclamo di un creditore non ammesso al passivo – reclamo proposto a norma dell'art. 77 IV co. l.b., – deve essere interposto nei termini previsti dal successivo art. 79, III co., l.b., e non già in quello stabilito dalla l.f.

(*App. Milano 29.9.1981, Gerla s.r.l. c. Banco di Milano s.p.a. in l.c.a., in Arch. civ., 1982, 495*).

**5) La sentenza che pronunzia su opposizione allo stato passivo di un'azienda di credito, proposta da creditore escluso, è soggetta ad appello, da proporsi nei termini stabiliti dall'art. 79 l.b..**

*(App. Milano 21.1.1983, Pisano c. s.p.a. Interfinanza Generale Finanziaria in l.c.a., in Arch. civ., 1983, 521).*

Anche la vigenza delle norme contenute in questo articolo risente del contrasto interpretativo formatosi sulla portata dell'art. 209 ult. co. l.f. (sul quale cfr. sub. art. 77, par. 1, p. 77 ss.) ritenendosi quindi da alcuni che esse si applichino per le impugnazioni giurisdizionali dei creditori chirografari avverso la sentenza che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo (in questo senso cfr. n.ri 1, 4 e 5) mentre da altri che anche in questa fase si applichino comunque le norme della l.f. (n.ri 2 e 3).

Fra le massime sopra riportate le più interessanti sono senz'altro quelle sub. n. 2 relative ad una sentenza con la quale la Cassazione, preso atto della natura privilegiata del credito e quindi dell'indiscussa applicabilità delle norme della l.f. anche nella fase delle impugnazioni in giudizio, in omaggio al principio secondo il quale il regime giuridico dell'impugnazione deve conformarsi alla qualificazione accolta dalla sentenza impugnata, ha giudicato che una sentenza di appello resa in sede di opposizione allo stato passivo che avesse ritenuto, ancorché erroneamente, l'applicabilità dell'art. 79 l.b. fosse ricorribile per Cassazione nei termini previsti dall'art. 79 stesso.

Per una più completa panoramica delle problematiche processualistiche poste dall'art. 79 l.b. e delle variazioni da apportare allo stato passivo per tener conto della sentenza definitiva cfr. il commento all'articolo a cura di ABENAVOLI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPPO, *op. cit.*, p. 982 ss.

Art. 80

*I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.*

*I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli riparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.*

*I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi riparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i riparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purché entro il termine massimo di due anni.*

*Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.*

*Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.*

## LE DOMANDE TARDIVE DI AMMISSIONE AL PASSIVO

**1) Col sistema introdotto dalla l.b. predisposte le formalità per un reparto con l'elenco creditori divenuto definitivo, si deve provvedere alla destinazione delle attività per l'esecuzione del reparto stesso, le quali attività vengono assegnate ai singoli creditori compresi nell'elenco e diventano di loro pertinenza.**

Pertanto, le operazioni di un reparto già esaurito, svoltesi nella sede amministrativa, non sono più modificabili dal magistrato e quei creditori, i quali, pur avendo diritto a concorrere a quel reparto, non vi fossero stati ammessi possono soltanto ottenere, rivolgendosi all'autorità giudiziaria, che sia riconosciuto il loro diritto a ottenere la propria quota sul reparto medesimo, mediante prelevamento dall'ammontare degli eventuali reparti successivi.

(*App. Palermo 21.4.1944, Banca S. Giacomo c. Sgadari, in Rep. Foro it. 1943-45, v. l.c.a. n.ri 29-30; Foro sic. 1944, 142*).

**2) È ammissibile la domanda d'insinuazione tardiva nel procedimento di l.c.a, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 98 l.f., a meno che il commissario liquidatore abbia escluso il credito, dandone comunicazione all'interessato.**

L'art. 80 della l.b., che stabilisce per gli istituti che esercitano il credito la competenza a decidere anche sulle domande tardive, non si applica quando si tratta di credito privilegiato, nel qual caso la domanda va proposta ai sensi dell'art. 101 l.f..

(*Trib. Napoli 1.3.1984, Salvati c. Banca Fabbrocini in l.c.a., in Dir. fall. 1984, II, 904; Fallimento, 1984, 1421*).

**3) Il momento finale oltre il quale nel procedimento di l.c.a. è preclusa la proposizione di domande tardive di credito concerne l'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo e non quello della cessazione o chiusura della liquidazione.**

(*Trib. Napoli 27.9.1984, Damiano c. Banca Credito Campano in l.c.a., in Fallimento, 1985, 856*).

Estremamente scarse, come si vede, le sentenze reperate in materia di art. 80 l.b. per il quale pure si pone, al pari di tutte le norme della l.b. concernenti l'accertamento del passivo per i crediti chirografari, il problema della loro parziale applicazione a questo tipo di crediti (cfr. n. 2) ovvero della loro integrale abrogazione.

Le pronunce sopra riportate risolvono questioni relative alle insinuazioni tardive affermando che esse non sono possibili per quei crediti che il commissario liquidatore abbia escluso dandone comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 77 III co. l.b. (cfr. sempre n. 2) che esse – qualora le operazioni di riparto siano già state esaurite – danno diritto a concorrere solo ad eventuali riparti successivi (cfr. n. 1) e che dette domande sono possibili (ai sensi dell'art. 101 l.f. richiamato dall'art. 209 l.f.) “fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo” e non già sino alla chiusura della liquidazione (cfr. n. 3).

Circa le altre problematiche poste dalle domande tardive di ammissione al passivo cfr. DESIDERIO p. 355 ss. (il quale confuta anche l'assunto secondo il quale sarebbe possibile presentare dette insinuazioni direttamente al Commissario senza necessariamente promuovere il procedimento giudiziario previsto nell'art. 80 l.b.) mentre sulle altre norme contenute nell'art. 80 (riparti ed accantonamenti parziali) cfr. il commento a cura di CONDEMI in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 988 ss..

Art. 81

*Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo riparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.*

*Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.*

Art. 82

*Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.*

*Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.*

*Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.*

*Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.*

*Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella Gazzetta Ufficiale e con altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.*

*Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.*

*Còmpiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni (1).*

*Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65.*

---

(1) Ai sensi dell'art. 2457 c.c. richiamato dall'art. 23 l.f. – dichiarato prevalente ai sensi dell'art. 194 II co. l.f. – il termine attuale deve ritenersi di dieci anni.

## IL RENDICONTO DI LIQUIDAZIONE E GLI ADEMPIMENTI FINALI DELLA PROCEDURA

**1) I commissari liquidatori di aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 82 r. decreto legge 17.7.1937 n. 1400, essendo stato tale articolo soppresso nella conversione in legge del decreto.**

*(Trib. Viterbo, ord., 23.10.1952, Cassa rurale di Vignarello in l.c.a., in Foro it., 1953, I, 419).*

**2) Nel caso di impugnazione di un provvedimento di l.c.a. di un'azienda di credito possono costituire motivi di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (oltre alla dichiarazione successiva dello stato di insolvenza) anche la mancata impugnazione dello stato finale di liquidazione nonché l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.**

*(T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 3.6.1988, Castorina ed altri c. Regione Sicilia e Banca d'Italia).*

L'art. 82 che disciplina la fase finale della l.c.a. contiene numerose norme importanti; esso regola infatti il rendiconto di liquidazione (commi I e II), ed i reclami avverso lo stesso ed i relativi giudizi (commi III, IV e V), il deposito delle somme non riscosse e dei libri dell'azienda (commi VI e VII) nonché – tramite una disposizione di rinvio – l'azione di responsabilità contro gli organi della liquidazione e le loro obbligazioni con l'azienda sottoposta alla procedura.

La delicatezza della fase relativa al rendiconto finale di liquidazione è sottolineata dalla massima sub. n. 2 secondo la quale anche la mancata impugnazione del rendiconto stesso potrebbe comportare l'improcedibilità per carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento di messa in l.c.a. È bene tuttavia evidenziare che nel caso concreto importanza decisiva, ai fini della dichiarazione di improcedibilità, ebbe la constatazione che, successivamente dell'emanazione del decreto che disponeva la l.c.a., era intervenuta la dichiarazione di insolvenza (in questo senso cfr. anche supra sub. artt. 68-69 par. III, n. 14, p. 19).

L'individuazione delle norme dell'art. 82 abrogate od integrate (ex art. 194 II co. 1.f.) dalle disposizioni contenute nell'art. 213 l.f. (particolari problemi pongono, ad esempio, l'individuazione dei soggetti abilitati a proporre il reclamo contro il rendiconto finale e la procedura da seguire nel conseguente giudizio) pur avendo impegnato la dottrina (per una panoramica delle soluzioni proposte si rinvia al commento a cura di CAPOLINO in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 1002 ss.) risulta aver dato luogo solo all'ordinanza la cui massima viene riportata sub. n. 1. Essa giunge alla curiosa (ma non corretta) conclusione che le norme contenute nell'art. 82 siano state abrogate in sede di conversione in legge del R.D. 17.7.1937 n. 1400. La decisione è francamente sconcertante anche

perché arriva in sostanza a negare il controllo giurisdizionale sul rendiconto di liquidazione non tenendo in alcun conto l'art. 213 l.f. che, anche se l'art. 82 fosse stato davvero abrogato, avrebbe comunque disciplinato questa delicata fase del procedimento.

Art. 83

*In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.*

*L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone, anche autorizzati all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.*

*Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10. Alla stessa tassa fissa di registro e ipotecaria sono soggetti gli atti di trapasso di beni, attività o passività che l'azienda concordataria effettui a favore del garante in relazione agli obblighi da questo assunti (1).*

Art. 84

*Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.*

*Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.*

*A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.*

*Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.*

*I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di 15 giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.*

*Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.*

*Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.*

Art. 85

*Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli artt. 80 e 81.*

---

(1) L'ultimo comma dell'art. 83 deve ritenersi abrogato dall'art. 42 d.p.r. 601/1973.

Art. 86

*L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispektorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.*

*Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purché per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.*

*Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo e dell'art. 65.*

## IL CONCORDATO DI LIQUIDAZIONE

**1) La stipula di un atto formale di intavolazione, essendo la conseguenza di un contratto di trasferimento del diritto di credito ipotecario, può considerarsi atto di normale gestione e non dispositivo e quindi rientrante nella capacità giuridica di un ente creditizio in liquidazione in regime di contratto.**

**L'impossibilità alla stipulazione, in cui sia venuto a trovarsi tale ente, per suo fatto, successivo al negozio di trasferimento e alla conclusione del concordato, può importare l'obbligo di un risarcimento del danno, in valuta piena, non concordata.**

*(Cass. 12.3.1945 n. 164, Dalle Case c. banca del Trentino, in rep. Foro it., 1943-45, v. l.c.a. n.ri 5/11).*

**2) In caso di chiusura della l.c.a. di un istituto di credito con un concordato, il creditore dell'istituto ha azione diretta nei confronti di chi, ponendo fine alla procedura di liquidazione, si sia assunto l'obbligo di pagare i debiti oggetto della liquidazione medesima.**

*(Cass. 21.6.1984 n. 3658, Lupo c. Banca pop. Torre del Greco, massima edita in Mass. For. it., 1984, 742; per la motivazione cfr. appendice, p. 143).*

Le uniche due sentenze reperite in materia di concordato di liquidazione sono la riprova di come quest'istituto sia stato applicato assai di rado. Le ragioni di questa scarsa fortuna sono state individuate nell'essere la sua disciplina "... per molti versi approssimata e lacunosa ..." e nella maggiore funzionalità della cessione delle attività e passività quale strumento di definizione delle crisi bancarie alternativo al normale corso della procedura (così il commento agli artt. 83/86 l.b. a cura di DESIDERIO in CAPRIGLIONE-MEZZACAPO, *op. cit.*, p. 1023 ss. al quale si rimanda per ogni approfondimento in materia).

Delle due massime della s.c. sopra riportate la più interessante è senz'altro la seconda la quale – facendo puntuale applicazione dell'art. 83 II co. che prevede l'assunzione totale o parziale dell'obbligo di pagare le quote di concordato – sancisce che i creditori hanno azione diretta (che a, ben vedere, nel caso di assunzione totale è anche la sola ad essi spettante) nei confronti dell'esecutore.

Art. 86-bis

*Se un'azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Capo del Governo può disporre sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, quando riguardi una società, si osserva il disposto dell'art. 58, comma 4°.*

*Il decreto di sostituzione non importa mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia sottoposta.*

*Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute; esse si applicano anche alle Casse rurali ed artigiane e sostituiscono per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con R. decreto 26.8.1937, n. 1706.*

## LA SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI NEL CORSO DELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Le norme contenute nell'art. 86-bis, che non riguardano la procedura di l.c.a. e sono espressione del controllo degli organi di vigilanza sulle liquidazioni volontarie, risultano aver avuto applicazione giurisprudenziale solo con una pronuncia (Cort. Cost. 2.7.1958 n. 44) che – essendo relativa ad un conflitto di attribuzione fra le autorità centrali di vigilanza e la Regione Sicilia – è sembrato opportuno inserire nel paragrafo dedicato alle competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di crisi degli enti creditizi (cfr. art. 67 par. VIII n. 2, p. 35).

## **APPENDICE**

**PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI INEDITE**



**In mancanza di accordo fra le parti e di accettazione della misura fissata dal Governatore della Banca d'Italia l'indennità dovuta al commissario dalle aziende poste in amministrazione straordinaria ed in l.c.a. va determinata secondo equità con riguardo a tutte le circostanze salienti del caso non esistendo in materia apposite norme né essendo applicabile la tariffa dei dottori commercialisti o quella dei curatori fallimentari.**

*(Trib. Roma 10.10.1974, Pagliara c. Banco di Napoli).*

*Motivi della decisione.* – Nell'ordinanza 25 giugno 1971 questo Tribunale ha osservato che, in mancanza di accordo tra le parti il compenso delle prestazioni svolte da Antonio Pagliara in veste di Commissario (Amministratore) Straordinario e poi di Liquidatore della Banca di Nola va determinato secondo equità, con riguardo a tutte le circostanze salienti del caso, non esistendo in materia apposite tariffe né essendo applicabile la tariffa dei compensi dei dottori commercialisti (D.P.R. 8.4.1958 n. 520), riguardante i soli rapporti contrattuali fra privati costituiti con specifico intuito della qualità di dottore commercialista nel prestatore d'opera.

Ribaditi tali rilievi, il Collegio aggiunge che in subiecta materia non è applicabile neppure la tariffa dei compensi dei Curatori di fallimento, della quale la parte attrice chiede l'applicazione (D.M. 4.6.1949 e D.M. 16.7.1965).

Ed invero, tali decreti ministeriali sono stati emanati su delega dell'art. 39 del R.D. 16.3.1942 n. 267, norma concernente soltanto il Curatore di fallimento di impresa ordinaria. L'art. 39 è richiamato dagli artt. 188 ultimo comma e 165 ultimo comma per il Commissario Giudiziale nell'amministrazione controllata (di impresa ordinaria), e nondimeno la giurisprudenza ritiene inapplicabili i criteri di liquidazione percentuale ammessi dai suddetti Decreti Ministeriali (Cass. 29.10.1963 n. 2893 in Foro it. 1964 I 895; Cass. 6.5.1969 n. 1536 in Foro it. 1970 I 604).

Quanto alla liquidazione coatta amministrativa, la norma delegante dell'art. 39 non è richiamata dagli articoli del R.D. 16.3.1942 che concernono in genere l'istituto (artt. 2 e 194-215).

S'intende tuttavia che nella determinazione equitativa del compenso dovuto al Commissario (Amministratore) Straordinario o al liquidatore di azienda di credito ex artt. 58 e 67 R.D.L. 12.3.1936 n. 375 può e deve entrare in considerazione anche l'entità del patrimonio (attività e passività) dell'azienda di credito amministrata e/o liquidata, ma senza necessità di stime precise, e senza applicazioni di percentuali.

Dopo tali premesse, il Collegio osserva in linea di fatto:

- Il dott. Antonio Pagliara ricoprì senza soluzione di continuità le cariche di Commissario (Amministratore) Straordinario e di Liquidatore della Banca di Nola, ed operò tra il 22.5.1965 e il 30.5.1966, giorno del contratto col quale il Banco di Napoli accettò di subentrare globalmente nelle residue attività e passività della Banca di Nola. Col 30.5.1966 le prestazioni del dott. Pagliara sostanzialmente cessarono, salvo successive attività di rendiconto nei riguardi della Banca d'Italia autrice dell'investitura.
- La Banca di Nola era azienda di credito di dimensioni ragguardevoli, in rapporto non solo al capitale statutario ma anche e soprattutto al concreto volume degli affari.
- Le gravi irregolarità che indussero la Banca d'Italia a disporre l'amministrazione straordinaria e poi la liquidazione della Banca di Nola erano tali, per se stesse, da esporre il dott. Pagliara a compiti molto più impegnativi di quelli del dirigente di una banca vitale, ed anche di quelli dell'amministratore liquidatore di una banca magari caduta in dissesto ma senza contorno di gravi illeciti civili e penali.
- Per il dott. Pagliara fu necessario controllare l'intera contabilità e ricostruire la vera situazione patrimoniale, opera certamente lunga e laboriosa, e complicata fino all'ultimo dall'inevitabile proseguimento di ordinarie operazioni esterne.
- Il dott. Pagliara assolse con diligenza e abilità tutti i compiti affidatagli, recandosi quasi ogni giorno da Napoli nei locali della Banca di Nola e trattenendovisi quasi sempre per l'intera giornata lavorativa, come confermato dalle deposizioni testimoniali.

- La doverosa collaborazione prestata al dott. Pagliara dai dipendenti del Banco di Nola è elemento del tutto estraneo alla questione della misura del compenso dovuto al primo.
- Il Banco di Napoli insiste su una continua e intensa collaborazione prestata al dott. Pagliara da propri funzionari e impiegati, di grado anche elevato, giungendo quasi a prospettare di avere assolto esso stesso le funzioni di amministrazione e liquidazione della Banca di Nola. Ma in ciò si celano presupposizioni erronee. In realtà, il Banco di Napoli fu sempre giuridicamente estraneo alle vicende amministrative e liquidative della Banca di Nola, sia prima del 30 maggio 1966, sia dopo quel giorno, a partire dal quale, essendo subentrato contrattualmente nelle residue attività e passività della Banca di Nola, prese a gestirle nel suo proprio interesse. È credibile che prima del 30.5.1966 il Banco di Napoli, in previsione del contratto, abbia mantenuto stretti rapporti col dott. Pagliara e gli abbia anche reso utili servizi. Ma questa attività, ispirata da specifici interessi del Banco di Napoli (non confondibili con i superiori interessi istituzionalmente affidati dalla legge all'Amministratore Straordinario e al liquidatore di azienda di credito) si svolse presumibilmente sotto la vigilanza e il controllo del dott. Pagliara, e non può costituire una ragione di diminuzione del compenso. Altro è che il contratto del 30.5.1966 costituì, nel quadro oggettivo della liquidazione della Banca di Nola, un'operazione più semplice e spedita rispetto ad altre praticabili allo stesso fine (riscossione dei singoli residui crediti, vendita dei singoli residui cespiti, pagamento dei singoli residui debiti) e, per la persona del Liquidatore Pagliara, relativamente meno faticosa: di ciò il Collegio deve evidentemente tener conto, ma insieme con tutti gli altri aspetti degni di rilievo.

Tutto considerato, il Collegio reputa equo determinare in £. 30.000.000 il compenso per la totalità delle prestazioni, con riguardo alla situazione generale dei valori e dei prezzi al 30.5.1966. Vanno aggiunte L. 50.000 per rimborso di verosimili spese sostenute dal dott. Pagliara con proprio danaro in funzione dell'adempimento degli incarichi. È incontroverso che il Banco di Napoli ha versato finora soltanto £. 8.000.000, onde la condanna va emessa per la differenza di L. 22.500.000. Su tale somma capitale spettano agli istanti gli interessi del 5% ad anno, dal 5 settembre 1966, giorno della costituzione in mora ex persona fatta dal dott. Pagliara con intimazione epistolare (art. 1219 primo comma c.c.). Trattandosi di debito di valuta, non v'è materia per "rivalutazione", e, in mancanza di prova di concreti danni patrimoniali maggiori degli interessi legali, non v'è luogo neppure per l'applicazione dell'art. 1224 secondo comma c.c.

Secondo il criterio ordinario della soccombenza (art. 91 c.p.c.) il Banco dovrà rimborsare agli avversari le spese del giudizio, per la misura riferibile alla controversia inter partes.

Non ricorrono i presupposti che per la concessione dell'esecuzione provvisoria. P.Q.M.

**È infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale civile a conoscere delle domande tendenti a far accertare la modifica soggettiva del rapporto obbligatorio conseguente la stipula di un accordo con il quale una banca si impegna a pagare i crediti dei depositanti di un'altra azienda di credito posta in l.c.a. la cui disciplina non prevede l'esistenza di alcun giudice delegato funzionalmente investito della procedura.**

**L'accordo con il quale una banca si impegna a pagare i crediti di depositanti e correntisti di un'altra azienda di credito posta in l.c.a. surrogandosi nella loro posizione creditoria nei confronti di quest'ultima si configura come un contratto a favore di terzi la cui causa coincide con quella dell'accollo privativo con efficacia esterna. In una siffatta convenzione, l'interesse dello stipulante – che l'art. 1411 I co. c.c. pone come requisito di validità del contratto a favore di terzi – sussiste in capo al commissario liquidatore atteso che la sostituzione a numerosi depositanti di un solo creditore corrisponde ad una finalità politico-sociale perseguita sia dagli organi della procedura che dall'autorità di controllo.**

*(Trib. Milano 21.4.1977, Euroleasing s.p.a. in liquid. e società di Bagnolo s.p.a. c. Banco Lariano s.p.a. e Banco di Milano s.p.a. in l.c.a.).*

*Motivi della decisione.* – Assumono carattere pregiudiziale e devono essere decise per prime le questioni, attinenti alla competenza, proposte dal convenuto Banco Lariano. Infatti anche il difetto di giurisdizione, rilevato dallo stesso in comparsa di risposta, nel giudizio, proposto dalla Società di Bagnolo soc. per azioni e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, non ha nulla a che vedere con la giurisdizione, ma deve essere qualificato come una eccezione di incompetenza funzionale.

Basta a tale proposito rilevare che l'art. 37 cod. proc. civ., cui lo stesso convenuto fa esplicito richiamo, parla di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali, e il G.D. del Tribunale di Milano, funzionalmente investito dalla liquidazione coatta amministrativa, sarebbe, qualora esistesse, un giudice ordinario, e pertanto la questione proposta concernerebbe la distribuzione del potere giurisdizionale nell'ambito della giurisdizione ordinaria, atterrebbe cioè, per definizione, alla competenza.

In realtà, l'eccezione è infondata, poiché, nel nostro ordinamento, non è previsto l'esistenza di alcun G.D., funzionalmente investito della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Se poi il convenuto ha inteso lamentare il mancato rispetto del procedimento, previsto dagli articoli 207 e segg., R.D. 16.3.1942, n. 267, bisogna rilevare che, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 87/69, il procedimento in oggetto non determina alcun difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, ma impone soltanto, per l'accertamento dello stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa, l'impiego di forme peculiari, fra cui una previa deliberazione da parte del commissario liquidatore. La questione attiene esclusivamente alla proponibilità della domanda ed è, nel caso caso di specie, infondata, poiché le domande di parte attrice non concernono la formazione dello stato passivo, già formato col riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti della Euroleasing e della Società Bagnolo, ma la modifica "a parte subiecti" di obbligazioni il cui oggetto non è in alcun modo contestato e tali domande, appunto perché estranee alla formazione dello stato passivo, possono essere proposte esclusivamente nelle forme del processo ordinario di cognizione. Il Banco Lariano ha anche eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, indicando, come giudice competente, il Tribunale di Como, città dove il convenuto ha la sede legale.

L'eccezione è infondata.

Infatti, benché a norma dell'art. 19 cod. proc. civ. sarebbe stato, in via generale, competente a decidere la presente causa il Tribunale di Como, tuttavia, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazioni, per il disposto dell'art. 20 cod. proc. civ., è anche competente il giudice del luogo, in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Pertanto, posto che, come risulta dal verbale dell'udienza del 19.12.1975, il contratto fra il Banco Lariano e il commissario liquidatore è stato stipulato a Milano e i pagamenti ai depositanti

e correntisti del Banco di Milano dovevano essere compiuti in tale città, presso la sede locale del convenuto, in via Hoepli n. 10, legittimamente deve essere affermata la competenza di questo Tribunale.

Nel merito, il Collegio ritiene che, preliminarmente, deve essere definita la natura della convenzione stipulata tra il Banco Lariano e il commissario liquidatore.

In primo luogo, il Collegio afferma che è indubitabile il carattere contrattuale della suddetta convenzione, benché il Banco di Milano l'abbia definita "un verbale d'accordo redatto nell'ambito interno della normale gestione della procedura; infatti, si tratta pur sempre di un accordo fra due distinti soggetti per costituire un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). Tale contratto, ha come oggetto l'obbligo del Banco Lariano di procedere, "a richiesta degli interessati, all'assunzione dei conti di deposito e di c.c. in atto presso il Banco di Milano ovvero al relativo rimborso "con diritto a surrogarsi nelle loro ragioni verso quest'ultimo e, come causa, quale si deduce dalla clausola sopra citata, la modifica, sotto l'aspetto soggettivo, di un rapporto obbligatorio preesistente, cioè la sostituzione ai creditori chirografari del Banco di Milano, in possesso di determinati requisiti, di un solo creditore, nella persona del Banco Lariano s.p.a.

La definizione della causa del contratto, oggetto del presente giudizio, coincide con quella che la dottrina e la giurisprudenza attribuiscono all'accollo privativo con efficacia esterna. Pertanto il contratto, stipulato fra le due Banche, è un accollo e perciò un contratto a favore di terzi, poiché l'accollo costituisce appunto un'ipotesi particolare di tale più vasto genere di contratti.

Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti gli elementi, previsti dall'art. 1411 cod. civ.: un promittente, cioè il Banco Lariano, l'assunzione diretta da parte di quest'ultimo di precise obbligazioni a favore di persone estranee al contratto, cioè i depositanti ed i correntisti del Banco di Milano, uno stipulante, il commissario liquidatore, il quale aveva interesse alla stipulazione del contratto. I convenuti (il Banco di Milano, formalmente evocato in giudizio "iussu iudicis", ha esplicitato, di fatto, un intervento ad "adiuvandum" delle ragioni del convenuto), hanno contestato l'esistenza di quest'ultimo requisito, essenziale, a norma dell'art. 1411 comma I, cod. civ. per la validità del contratto a favore di terzi.

Il Collegio ritiene che esisteva un interesse del commissario liquidatore alla stipulazione del contratto, poiché, premesso che "è sufficiente un interesse di qualunque natura anche morale" (Cass. 9.7.1966, n. 1807 e successive sempre conformi), la sostituzione a numerosi depositanti e correntisti, magari posti in gravi difficoltà dalla improvvisa decozione del Banco di Milano, di un solo, creditore il Banco Lariano, maggiormente in grado di affrontare le alee e di sopportare gli indugi della procedura, corrispondeva ad una finalità politico-sociale, opportunamente perseguita, sia dagli organi della procedura, sia dalle stesse autorità, preposte alla politica creditizia e monetaria del Paese, sotto il cui patrocinio, come è notorio e peraltro concordemente ammesso in causa, è stato convenuto il contratto in questione.

La Euroleasing e la Società di Bagnolo assumono di essere creditrici, in base al disposto dell'art. 1411 cpv. cod. civ. (il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione) delle somme, per le quali sono state ammesse al passivo della liquidazione coatta amministrativa.

I convenuti contestavano l'assunto di parte attrice, sostenendo che la Euroleasing e la Società di Bagnolo non rientrano nella categoria dei terzi beneficiari del contratto, trattandosi di soggetti collegati con il gruppo di maggioranza azionaria del Banco di Milano. Infatti i creditori, nei cui confronti il Banco Lariano si è accollato i debiti sono identificabili in base alle clausole contrattuali, dal possesso di due requisiti, uno positivo, essere stati ammessi al passivo, l'altro negativo, non essere "collegati, direttamente o indirettamente, con il gruppo di maggioranza azionaria" (del Banco di Milano).

Sul possesso del primo requisito da parte delle Società attrici non v'è contestazione alcuna, è assolutamente pacifico che la Euroleasing e la Soc. Bagnolo sono state ammesse al passivo per somme, oggetto delle loro domande.

Sul possesso del secondo requisito, invece, è principalmente focalizzato il contrasto fra le parti e bisogna preliminarmente stabilire, in via generale, su quale di loro incomba l'onere probatorio.

Fondamentale, in materia, è il disposto dell'art. 2697 cod. civ. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Per la corretta applicazione della norma è d'uopo anzitutto precisare l'esatto significato del termine che ne costituisce il perno, cioè del vocabolo "fatti".

Fatto si definisce come correlato di effetto e la sua definizione va così formulata: fatto giuridico è tutto ciò a cui una norma giuridica attribuisce un effetto giuridico. I fatti giuridici, nell'accezione più ampia, che è quella, adoperata nell'art. 2697 cod. civ., sono o eventi naturali (fatti giuridici in senso stretto), o azioni umane, negoziali o non negoziali.

Loro caratteristiche essenziali sono: la "atomicità", debbono cioè costituire fattispecie semplici e non complesse (nascita, caduta di un fulmine, pagamento di una somma di danaro, sottoscrizione di un documento, acquisto di un pacchetto azionario, nomina del presidente di una società per azioni), e la efficacia causale, il fatto, cioè, è situato sempre e soltanto nella premessa della norma ed è legato all'altra parte della stessa, la conseguenza, dal rapporto di causalità giuridica.

Dalle definizioni sopra riportate deriva che, a norma dell'art. 2697 cod. civile, non è esatto attribuire alle società attrici l'onere di provare direttamente che esse non sono collegate con il gruppo di maggioranza del Banco di Milano.

Infatti tale collegamento non è un fatto, poiché non può essere considerato una fattispecie semplice bensì costituisce una fattispecie complessa, e, soprattutto, poiché si tratta di un giudizio di relazione fra due soggetti, che può essere espresso solo sulla base di fatti, che ne determinano il fondamento, e perciò deve piuttosto essere definito un effetto.

Sono questi ultimi i fatti che il terzo, a norma dell'art. 2697 cod. civ., deve provare per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad esigere la prestazione, promessa del Banco Lariano.

Essendo i soggetti, fra i quali deve essere dimostrata la mancanza di collegamento, delle società per azioni, i fatti da provare si possono distinguere in fatti di carattere oggettivo e fatti di carattere soggettivo.

I fatti oggettivi attengono alla proprietà delle azioni e non soltanto di quelle costituenti il capitale dei due soggetti, ma anche di altre società intermedie, bisogna dunque scendere "per li rami", passare cioè attraverso gli intrecci di partecipazioni fino a giungere, all'estremo delle due catene, alle persone fisiche, dalle quali e per le quali le due strutture sono state costruite.

I fatti soggettivi, attengono, invece, alle nomine degli organi delle due società. Sia gli uni che gli altri, sono atti o negozi, quasi tutti sottoposti alle forme di pubblicità, previste dalla legge in materia societaria, e perciò, fornirne la prova non può essere considerata un'impresa particolarmente ardua.

Fornite tali prove possono verificarsi due ipotesi; o non si ha alcun caso di identità fra le partecipazioni azionarie dei due sistemi societari e fra gli organi delle due società, e in tal caso è provata la mancanza di collegamenti e pertanto l'esistenza del requisito negativo richiesto dal contratto, oppure vengono riscontrati dei casi di identità, in tale ipotesi, spetterà al giudice valutarne la rilevanza, al fine di stabilire l'esistenza o la non esistenza del collegamento e pertanto la insussistenza o la sussistenza del requisito suddetto.

Il principio sopra esposto ha carattere generale riguardo al contratto in questione, tuttavia, nel caso di specie, deve essere applicato il principio contrario, a causa della condotta processuale delle parti.

Infatti i convenuti si sono dati carico di provare l'esistenza di collegamenti fra il gruppo di maggioranza del Banco di Milano e le società Euroleasing e di Bagnolo, mentre queste ultime si sono limitate a contraddire la rilevanza dei fatti adottati a prova dai loro avversari.

Il commissario liquidatore ha inviato alle due società attrici l'invito a ricevere il pagamento dei loro crediti dal Banco Lariano (cfr. doc. 4 e 5 prod. att.). I relativi documenti tuttavia non contengono, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, delle confessioni stragiudiziali, perché manca qualsiasi dichiarazione specifica di fatti sfavorevoli (art. 2730 cod. civ.) e il termine "fatti"

deve anche in tale ipotesi normativa essere inteso nello stesso senso già esposto nell'interpretazione dell'art. 2697 cod. civ., e inoltre perché manca "l'animus confitendi", cioè la consapevolezza e l'intento, da parte di chi ha rilasciato quei documenti, di ammettere la verità di un qualsiasi fatto a proprio svantaggio.

Pertanto, esclusa la rilevanza confessoria dei documenti, di cui sopra, il Collegio ritiene che le parti col loro stesso comportamento processuale, si sono distribuite l'onere della prova (art. 2698 cod. civ.), nel senso di attribuire, di fatto, ai convenuti l'incombenza di provare l'asserito collegamento tra le società attrici e il gruppo di maggioranza del Banco di Milano.

Il Collegio inoltre, nella valutazione delle prove ritiene di doversi attenere ai seguenti due principi:

- 1) ricorso alle presunzioni semplici, perfettamente legittimo ed opportuno in tale materia, qualora ricorrano gli estremi, di cui all'art. 2729 cod. civ., non ostando alcuno dei divieti posti dal legislatore alla prova per presunzioni;
- 2) presunzione, che i documenti prodotti dai convenuti, costituiscono gli unici elementi di prova diretta del collegamento fra la Euroleasing e la società di Bagnolo, da una parte, e il gruppo di maggioranza azionaria del Banco di Milano, dall'altra. Tali elementi possono essere integrati da deduzioni di carattere presuntivo soltanto qualora ricorrano le condizioni, previste dal c.p.v. dell'art. 2729 cod. civ.

Riguardo alla società di Bagnolo, il Banco di Milano ha provato documentalmente che l'amministratore della stessa era anche legale del Banco. Tutto ciò non ha alcun rilievo, poiché, da una parte, non vi è prova di un qualsiasi collegamento delle partecipazioni azionarie, non risultando provata l'identità dei titolari delle azioni delle società di Bagnolo, dall'altra, non essendo il legale di una società organo della stessa, non sussiste alcuna coincidenza degli organi societari.

Pertanto il Banco Lariano deve essere condannato a pagare in favore della società Di Bagnolo la somma di £. 4.619.431, oltre agli interessi legali dall'8.4.1975 al saldo, detratto quanto è già stato corrisposto in sede di riparto.

Deve inoltre essere dichiarato l'obbligo del commissario liquidatore di surrogare al depositante il Banco Lariano nello stato passivo.

Per quanto concerne la Euroleasing s.p.a. risulta provato dai documenti, prodotti dal convenuto Banco Lariano, che la Centrofina s.p.a. è proprietaria di 67.500 azioni, emesse dalla società attrice, da nominali L. 1.000 cadauna, e pertanto di complessive L. 67.500.000 su capitale di £. 100.000.000.

Perciò a norma dell'art. 2359 n. 1 cod. civ., sub Novella 7.6.1974, n. 216, la Euroleasing è una società controllata dalla Centrofina. È altresì vero che la D.I.E.C.I. Finanziaria aveva, il 31.12.1973, una partecipazione di 1.012.950 azioni della Centrofina e che l'intero capitale di quest'ultima è costituito da 2.250.000 azioni ordinarie (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 21), pertanto la D.I.E.C.I. controllava la Centrofina, a sensi del n. 2 del citato art. 2359 cod. civ., e controllava la Euroleasing per il disposto del co. 3 dello stesso articolo.

La società attrice ha ammesso l'esistenza delle sopra esposte partecipazioni, né ha eccepito che successivamente si sia verificato alcun mutamento.

La maggioranza azionaria del Banco di Milano, 50 + 1%, è detenuta dalla Ge.Fi., s.p.a. (comp. conclusionale att., pag. 19); risulta provato dalla documentazione, prodotta dal Banco Lariano, che la summenzionata D.I.E.C.I. Finanziaria deteneva, il 31.12.1973, 883.540 azioni della Ge.Fi., corrispondenti ad un valore complessivo di £. 1.964.927.000; benché non sia stata provata l'entità del capitale della Ge.Fi., è presumibile, data la rilevanza della partecipazione, che sussista anche in questo caso l'ipotesi di cui al n. 2 del cit. art. 2359 cod. civ.:

"Sono considerate società controllate ... le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni da questa possedute", e pertanto che la D.I.E.C.I. controllasse la Ge.Fi., ma, se la D.I.E.C.I. controllava la Ge.Fi., e la Ge.Fi. controllava il Banco di Milano, la prima, oltre alla Euroleasing, controllava anche quest'ultimo (art. 2359 n. 3 cod. civ. "Sono considerate

società controllate ... le società controllate da un'altra società mediante le azioni possedute da società controllate da questa”).

A tali risultanze di carattere oggettivo si deve aggiungere la prova, fornita attraverso la documentazione, prodotta dai due convenuti, che, il 24 aprile 1974, il Banco di Milano e la Euroleasing avevano lo stesso presidente, nella persona del Gr. Uff. Prof. Avv. Carlo Emilio Ferri; e inoltre un componente il consiglio di amministrazione e due sindaci in comune. Il rapporto, che intercorre fra gli organi di una società e coloro, che ne controllano il capitale, è un rapporto di fiducia, e, se in due società sono identici, in misura parziale ma qualitativamente rilevante, i “fiduciari”, cioè coloro che hanno ottenuto la fiducia, non è azzardato presumere che identiche siano anche le persone, che la hanno data.

Pertanto il Collegio anzitutto ritiene direttamente provato che la Euroleasing e il Banco di Milano, in base alle risultanze emerse e alle disposizioni dell'art. 2359 cod. civ., erano ambedue controllate dalla medesima società, la D.I.E.C.I. Finanziaria; il controllo comprende in sé il collegamento (arg. ex art. 2359 c.v.p. cod. civ.).

Se poi tale prova non si potesse ritenere conseguita, non essendo provato l'esatto ammontare del capitale della Ge.Fi., i fatti accertati sia di carattere oggettivo, sia di carattere soggettivo, sono tuttavia abbastanza gravi, precisi e fra loro concordanti per consentire di dedurre, per presunzioni (art. 2729 cod. civ.), l'esistenza, quanto meno, del collegamento.

La circostanza, che i fatti accertati risalgono ad epoca anteriore alla stipulazione del contratto, non è rilevante, sia perché la società attrice, che ne ha ammesso o non ne ha disconosciuto la rispondenza al vero, non ha eccettuato alcun mutamento posteriore, sia perché il collegamento, cui le parti si sono riferite, concerne il passato prossimo e non il presente, quando, essendo ormai il Banco di Milano sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il gruppo di maggioranza non aveva più alcuna possibilità di controllo.

Risulta pertanto che la Euroleasing è un soggetto collegato direttamente con il gruppo di maggioranza del Banco di Milano e pertanto la domanda, dalla stessa proposta, deve essere rigettata.

Deve inoltre essere rigettata la domanda di esibizione del contratto, proposta dalla s.p.a. Euroleasing, poiché l'espletamento degli adempimenti di cui alla seconda parte del terzo comma dell'art. 63 D.P.R. 634/72, non è rilevante per la decisione della presente causa.

Circa le spese (omissis). P.Q.M.

**È improponibile per difetto di giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti delle autorità creditizie da una banca di fatto posta in l.c.a. con provvedimento annullato dal giudice amministrativo per carenza di attività istruttoria. Per proporre l' azione risarcitoria infatti, non è sufficiente che l'atto o l'attività amministrativa che hanno causato il danno siano dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo essendo invece necessario che da tale atto sia derivata la cessione di un diritto soggettivo.**

*(Trib. Roma 10.5.1977, Cassa Conti e Sovvenzioni c. Ministero Tesoro e Banca d' Italia).*

*Motivi della decisione* – La domanda attrice si fonda sul presupposto dell' illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione e della Banca d' Italia con il quale è stata turbata l' attività della Cassa Conti e Sovvenzioni e che è culminato nel decreto di liquidazione ai sensi dell' art. 67 della l.b.

A questo punto si pone il problema della giurisdizione del Tribunale adito che può sussistere – come è ormai opinione consolidata della giurisprudenza e principio acquisito in sede dottrina – soltanto quando l' attività amministrativa abbia leso un diritto soggettivo, mentre si deve escludere quando oggetto dell' eventuale lesione sia un interesse legittimo.

Si tratta allora di esaminare se la posizione giuridica che la Cassa intende tutelare integri un diritto soggettivo o semplicemente un interesse legittimo.

Nè è sufficiente per proporre l' azione risarcitoria che l'atto o l'attività amministrativa che ha causato il danno siano stati dichiarati illegittimi da parte di un giudice amministrativo, essendo invece necessario che da tale atto sia derivata la lesione di un diritto soggettivo.

Qualora infatti l' attività dell' Amministrazione abbia violato soltanto un interesse legittimo la tutela offerta dall' ordinamento giuridico si risolve nella rimozione dell' atto viziato e nella sua sostituzione con un atto legittimo, senza che si possa dare ingresso a pretese risarcitorie.

Nè tale principio è derogato in quei casi in cui è stata ammessa la domanda di risarcimento in seguito all' annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, in quanto tale ammissibilità è collegata non già all' annullamento del provvedimento, ma alla particolare natura del provvedimento annullato: si tratta, infatti, di ipotesi – richiamate anche dalla Cassa attrice nelle sue difese – che hanno con la situazione in esame un' analogia soltanto apparente, giacché esse si riferiscono unicamente a quelle occasioni nelle quali il provvedimento aveva esplicato un effetto ablativo e compressivo di un diritto soggettivo perfetto e dove quindi la caducazione dell' atto, privando questo “ab origine” della sua efficacia – come validamente argomenta l' Avvocatura dello Stato – e quindi facendo rivivere nella sua integrità il diritto stesso per il tempo in cui hanno operato gli effetti dell' atto ablativo. Non per nulla situazioni di tale natura si sono verificate e sono verificabili esclusivamente in tema di espropriazione per pubblica utilità (cui si riferiscono, infatti, i precedenti giurisprudenziali ricordati dalla Società attrice). In tale materia infatti viene accordata tutela risarcitoria (attraverso la restituzione del bene o del suo tantumdem) al ripristinato diritto di proprietà, non all' interesse legittimo del corretto uso della potestà di esproprio.

Nel caso di specie occorre osservare che per costante giurisprudenza sono soggette alla disciplina pubblicistica del credito anche le cosiddette banche di fatto, nel presupposto che la legge bancaria assumendo la raccolta del risparmio e l' esercizio del credito a cura diretta della P.A., con l' attribuzione a quest' ultimo dei necessari strumenti giuridici o dei relativi poteri di controllo, ha elevato l' attività bancaria alla natura di funzione pubblica, diretta al perseguimento di fini di interesse generale.

Come ha ritenuto in proposito la Corte di Cassazione (Sez. Un. 13.3.1965 n. 425), “tali fini non sono raggiungibili se il controllo preventivo e repressivo dell' Amministrazione non si applica a tutte le imprese che esercitano il credito e raccolgono il risparmio, anche se sfornite dell' autorizzazione prevista dalla legge bancaria, a meno che non si voglia ammettere il paradosso giuridico che soggette al controllo e alla vigilanza dell' Amministrazione siano soltanto le imprese autorizzate, mentre le altre (cosiddette “banche di fatto”) sarebbero libere da ogni interferenza.

Sulla base di tale presupposto giuridico ineccepibile la Corte di Cassazione ha affermato ripetutamente che anche le imprese bancarie di fatto sono assoggettabili alla vigilanza della Banca d'Italia e, in caso di violazione delle norme sulla legge bancaria, alla prevista procedura della liquidazione coatta, ai sensi degli art.li 67 e segg. R.D.L. n. 375 del 1936.

Il fatto, pertanto, che la Cassa Conti e Sovvenzioni non avesse ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia (circostanza pacifica) non vale ad escludere l'esistenza di un potere-dovere di controllo e di vigilanza dell'Amministrazione sulla sua attività e la conseguente soggezione della Cassa stessa a tale potere. E se così non fosse ne risulterebbero frustrati i fini pubblici che il legislatore intendeva raggiungere, sottraendo ad ogni possibilità di controllo aziende che svolgono un'attività potenzialmente rilevante nella raccolta del credito.

Alla luce di siffatte premesse appare evidente la improponibilità della domanda della Cassa per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. E invero tutti i fatti (e quindi non solo il decreto di liquidazione del Ministero), sui quali la Società attrice fonda le sue pretese, nella misura in cui sono imputabili alle due parti convenute in questo giudizio, costituiscono un'espressione dei poteri amministrativi di vigilanza riconosciuti alla Banca d'Italia e al Ministero del Tesoro dal citato R.D.L. 1936 n. 375, convertito nella legge 7.3.1938 n. 141 (art.li 1 e segg.), cosicché si deve escludere che la Cassa possa nella fattispecie invocare altra tutela che non sia quella dei suoi interessi legittimi a vedere ben esercitati i poteri attribuiti all'Amministrazione.

Che nel caso in esame la posizione soggettiva della Cassa integri un interesse legittimo e non un diritto soggettivo è confermato dalla sentenza resa "inter partes" dal Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 95/1972, già richiamata. Infatti, nel disporre l'annullamento del decreto ministeriale impugnato, con il quale la società attrice era stata posta in liquidazione, il giudice amministrativo non ha posto in dubbio la titolarità in capo alla Banca d'Italia e al Ministero competente dei poteri amministrativi previsti dall'ordinamento bancario, ma è pervenuto alla declamatoria di illegittimità del provvedimento impugnato nel presupposto dell'inadeguatezza dell'istruttoria svolta dalla P.A. prima di addivenire alla grave misura.

Si legge infatti nella sentenza citata: "Prima di adottare il provvedimento in esame l'autorità amministrativa avrebbe dovuto compiere gli accertamenti necessari atti a stabilire se lo Scarnecchia firmatario di alcuni assegni emessi dalla Cassa che avevano dato origine alle indagini della Banca d'Italia fosse stato socio (v. par. 12 della decisione)".

In sostanza la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato, riconoscendo l'illegittimità dell'atto di liquidazione perché non si era indagato sulla qualità o meno di socio del firmatario degli assegni, non ha posto in dubbio che la Cassa fosse sottoposta al controllo della Banca d'Italia, altrimenti non avrebbe potuto esaminare la legittimità o meno dell'azione amministrativa.

Accertando l'eccesso di potere il giudice amministrativo rimprovera infatti alla Banca d'Italia e al Ministero non di aver agito senza averne il potere, ma in esorbitanza al potere stesso, per non avere accertato, prima di emettere il provvedimento di liquidazione, se la Cassa avesse o meno esercitato il credito tra i non soci. Ciò presuppone in linea di diritto che il Consiglio di Stato ha ritenuto l'esistenza di un potere di controllo dell'Amministrazione nei confronti della Cassa e quindi ha implicitamente qualificato la posizione giuridica della Società attrice come interesse legittimo e non diritto soggettivo.

Né si può dubitare della qualificazione implicita da parte del Consiglio di Stato dell'interesse della Cassa come interesse legittimo per il fatto che esso abbia tralasciato di pronunciare sul primo motivo del ricorso, ritenendolo "assorbito" dall'accoglimento del secondo motivo (ved. sentenza citata).

Al contrario se il giudice amministrativo avesse voluto affermare il difetto assoluto di potere, mai avrebbe potuto ritenere il secondo motivo, cioè l'eccesso di potere, "assorbente" rispetto al primo; ma avrebbe dovuto vagliare in via pregiudiziale proprio il primo motivo, essendo l'esistenza di un potere amministrativo il presupposto fondamentale per potere esaminare se l'Amministrazione avesse o no esorbitato dai limiti delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Non potendosi riconoscere alla posizione giuridica fatta valere in questa sede dalla Cassa Conti e Sovvenzioni la natura di diritto soggettivo, viene meno la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente improponibilità della domanda.

Le spese giudiziali, considerato l'esito della controversia, vanno poste a carico della Cassa attrice (omissis). P.Q.M.

**Non può ravvisarsi responsabilità alcuna nell'operato del commissario liquidatore che abbia ammesso un credito con riserva in attesa che fosse accertato che il credito stesso non fosse di pertinenza di un soggetto collegato al gruppo di controllo responsabile del dissesto della banca condizionale, quest'ultima, alla quale era subordinato il rilievo dei crediti dell'azienda posta in l.c.a. da parte del consorzio di banche appositamente costituito.**

**Configura una promessa al pubblico di cui agli artt. 1989 ss. del c.c. il comunicato stampa con cui un Consorzio di banche, costituito secondo le direttive della Banca d'Italia al fine di evitare perdite ai creditori di una azienda di credito posta in l.c.a. (Banca Privata Italiana), informa che i creditori che abbiano avuto comunicazione del proprio credito dall'organo della liquidazione possono presentarsi agli sportelli delle aderenti al Consorzio "... per l'espletamento delle operazioni di controllo preliminari al successivo intervento".**

**Da detta offerta al pubblico rimane del tutto estranea – ed ha quindi efficacia meramente interna – la clausola contenuta nell'atto costitutivo del Consorzio con la quale le banche aderenti suddividono tra di loro, con percentuali diverse, gli oneri economici derivanti dal loro intervento.**

*(Trib. Milano 27.6.1977, Dell'Acqua c. Banca Priv. it. in l.c.a. e Credito Italiano).*

*Motivi della decisione.* – È noto come a seguito della messa in liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, conseguenza del cosiddetto crack Sindona, il Banco di Roma, il Credito Italiano e la Banca Commerciale Italiana, si impegnarono a costituire, e in effetti costituirono, un Consorzio per i necessari interventi al fine di "evitare .... perdite a creditori della Banca Privata Italiana .... secondo le direttive della Banca d'Italia" (v. allegato atto costitutivo del Consorzio).

All'indomani della messa in liquidazione, e circa un mese prima della formazione del Consorzio, la Banca d'Italia comunicò a mezzo stampa che, all'evidente scopo di salvaguardare i diritti dei risparmiatori e quindi in definitiva per ragioni di interesse pubblico, le tre B.I.N. avrebbero provveduto a rilevare i depositi e gli altri crediti in lire e in valuta verso la B.P.I. "previo loro esame. Resterebbero esclusi dal rilievo depositi e crediti direttamente o indirettamente di pertinenza di soggetti collegati al vecchio gruppo di controllo".

Più tardi, nel novembre 1974, fu dato alle stampe un comunicato del Consorzio in cui lo stesso informava che i creditori della B.P.I. che avessero avuto comunicazione dalla liquidazione relativamente al proprio credito, avrebbero potuto presentarsi ad un qualsiasi sportello di Roma o Milano delle tre B.I.N. "per l'espletamento delle operazioni di controllo preliminari al successivo intervento". Ciò fece il Dell'Acqua, che si rivolse al Credito Italiano, avendogli il Commissario Liquidatore rilasciato dichiarazione dell'esistenza di un saldo per lui attivo di conto corrente per L. 17.249.727.

Ma poiché il Liquidatore stesso comunicò poi al Credito Italiano essere la certificazione del credito di cui sopra "tuttora assoggettata a riserve che ancora non sono state sciolte", la Banca non ritenne di dover pagare.

Bisogna in effetti tener presente che il Dell'Acqua era dipendente della B.P.I. con la qualifica di dirigente, sicché si imponevano accertamenti al fine di stabilire se ricorresse o meno il cennato caso di "esclusione" di cui al riferito comunicato della Banca d'Italia.

Ritiene il Collegio che si verta nella fattispecie nell'ipotesi di "promessa al pubblico" di cui agli art. 1989 e seg. c. civ., promessa che le tre Banche in questione furono indotte ad effettuare quali Istituti di interesse nazionale, per motivi evidenti che non torna conto qui approfondire.

Sostengono i convenuti che non di promessa al pubblico si tratterebbe ma in sostanza, di un mero invito a formulare una proposta di cessione di credito, proposta che le tre B.I.N. erano del tutto libere di accettare o meno.

Se così fosse, peraltro, non si comprenderebbe il significato dell'intervento della Banca d'Italia e la successiva formazione del Consorzio posto che la discrezionalità piena che qui si assume conservassero le tre B.I.N. avrebbe potuto vanificarli del tutto con riguardo ai loro fini dichiarati.

Vero è, a quanto osservano i convenuti, che la comunicazione del Consorzio si limitava ad un invito ai creditori della B.P.I. a presentare la documentazione dei loro crediti "per l'espletamento delle operazioni di controllo preliminari al successivo intervento", ma è anche vero che da ciò non può in alcun modo farsi derivare quella discrezionalità che da parte convenuta si vorrebbe.

Infatti si parla di controllo della documentazione, il che porta a ritenere che dato un certo esito del controllo, ne seguisse una conseguenza predeterminata; inoltre si parla di "successivo intervento" ma nulla si dice sul tipo di intervento per cui chiaramente il comunicato in questione, che in sé non avrebbe senso, deve intendersi riferito a qualcosa d'altro che non può essere se non il precedente e già veduto comunicato della Banca d'Italia.

Sicché, considerando globalmente tali due comunicati, il significato dell'intervento del Consorzio e il contenuto degli impegni assunti da questo, risultano di tutta evidenza essere i seguenti: ciascuna delle B.I.N. è impegnata a rendersi cessionaria dei crediti vantati da terzi nei confronti della B.P.I. dietro presentazione della relativa documentazione nell'ambito di tempo indicato alle B.I.N. medesime, con la sola eccezione dei crediti direttamente o indirettamente di pertinenza di soggetti collegati al vecchio gruppo di controllo: eccezione per la quale trovano spiegazione quelle "operazioni di controllo" di cui s'è detto.

Ciò premesso, è evidente che entra qui in considerazione proprio il disposto dell'art. 1989 c. civ. per il quale "colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato alla promessa non appena questa è resa pubblica".

Il Dell'Acqua invero è risultato proprio trovarsi nella situazione di cui alla "promessa" come sopra considerata: quella d'essere cioè creditore della B.P.I. e, al contempo, di non essere collegato al vecchio gruppo di controllo nel senso che non risulta che egli, dirigente ma con funzioni certamente di non particolare rilievo, sia stato in qualche modo partecipe della responsabilità del crack Sindona. Infatti non solo non sono state contestate da alcuno dei convenuti le circostanze dedotte a prova dell'attore al riguardo, ma risulta che il credito del Dell'Acqua è stato anche ammesso alla ripartizione dell'attivo di liquidazione da parte del Commissario Ambrosoli e che all'attore stesso è stato nel maggio 1976 già corrisposto il 20% del suo avere.

Il Credito Italiano, conseguentemente, deve essere condannato a pagare la somma domandata, detratto ovviamente il cennato 20% già ricevuto dalla liquidazione coatta (£. 3.449.945), e cioè L. 13.799.782 oltre interessi legali dal primo gennaio 1975 sul L. 17.249.727 e dal 31 maggio 1976 su L. 13.799.782.

Né pare che alla pronuncia in tal senso possa essere di ostacolo la clausola contenuta nell'atto costitutivo di Consorzio con la quale le 3 B.I.N. hanno suddiviso tra loro, secondo percentuali diverse, i carichi derivanti dal loro intervento di "salvataggio". Si tratta palesemente di suddivisione ad efficacia meramente interna che è rimasta del tutto estranea alla promessa al pubblico in cui, al contrario, e inequivocamente, le tre banche assumevano posizione alternativa, senza limitazioni di ammontare.

In ordine alle spese di causa tra l'attore e il Credito Italiano, equa si ravvisa la compensazione in misura di un 1/3.

Solo nelle more infatti l'obbligo del Credito Italiano di pagare è divenuto certo, con lo scioglimento in senso favorevole al beneficiario, da parte del Commissario Liquidatore, della riserva per la quale giustamente, all'inizio, era stato ritenuto di non pagare.

L'accoglimento della domanda principale esonera dall'esame della subordinata; e la liquidazione B.P.I. va senz'altro assolta col favore delle spese. Quanto a queste ultime, invero, osserva il Collegio che non è risultata alcuna responsabilità del Commissario Liquidatore in ordine all'accaduto, e in particolare alla più volte considerata sua "riserva": il riferito rapporto di dipendenza/dirigenza del Dell'Acqua con la B.P.I. rendeva infatti indispensabili approfonditi controlli al fine di accertare che l'attore non si trovasse nella situazione di "esclusione" di cui al comunicato della Banca d'Italia.

Non sussistono le condizioni per l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria della presente sentenza. P.Q.M.

**È infondata l'azione individuale di responsabilità ex art. 2935 c.c. intentata da un socio contro gli amministratori di una banca (nominati da un altro ente creditizio nell'ambito di un intervento concordato con le autorità di vigilanza) i quali una volta constatata l'entità delle perdite avrebbero, agendo in conflitto di interessi, convocato l'assemblea ex artt. 2446-2447 c.c. ed inviato il verbale della stessa Banca d'Italia – provocando così il provvedimento di messa in l.c.a. – invece di dar corso ad un presunto complesso accordo dal quale avrebbe potuto derivare il salvataggio della banca in dissesto. L'azione attribuita dall'art. 2395 cod. civ. infatti, è di natura chiaramente extracontrattuale e presume che i danni siano direttamente cagionati al socio (o al terzo) per effetto immediato del comportamento degli amministratori mentre nel caso di specie le perdite erano pregresse e gli amministratori le avevano soltanto accertate procedendo quindi, doverosamente, a convocare l'assemblea.**

*(App. Milano 20.9.1978, Fasco Europe in l.c.a. c. Fignon ed altri).*

*Motivi della decisione.* – Stando ai soli documenti versati (sent. Tribunale Roma 26 marzo – 3 luglio 1976 in fasc. II° grado appellati; inter. 7 – 8 maggio 1975 Fignon davanti giud. istr. pen. in fasc. appellante), è da escludere il ricorso delle condizioni per la sospensione necessaria della presente causa, in attesa della definizione dei procedimenti richiamati dalla Fasco Europe: riguardo al processo civile che si dice pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma fra la Fasco s.p.a. in liquidazione, il Banco di Roma s.p.a. o la Finambro s.p.a., perchè, essendo diversi alcuni dei soggetti delle due controversie, non può figurarsi un rapporto di pregiudizialità, nei sensi di cui agli artt. 34 e 295 cod. proc. civ., posto che la pronunzia sulle questioni da risolversi in ciascun giudizio, non essendo suscettibile di fare stato nei confronti di alcune delle parti contendenti nell'altro giudizio – ossia gli appellanti in questo che ne occupa – non può, perciò stesso, costituire il necessario antecedente logico e giuridico della relativa decisione (v. da ult. Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 1977, n. 933); rispetto al processo penale, che si afferma tuttora pendente dinanzi all'Ufficio istruzione penale del Tribunale di Milano, in cui figurerebbero imputati gli appellanti, perchè anche la sospensione del giudizio civile, fino alla conclusione del procedimento penale, ha per fondamento e limite l'indispensabilità logica e giuridica, nella specie neppure accennata, dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, tale che la definizione della controversia ad esso relativa si ponga come momento ineliminabile, in quanto incontestabile sul piano giuridico, del processo logico di decisione della causa dipendente: nel senso, in definitiva, che la causa civile prenda contenuto anche da quanto il giudice penale è tenuto ad accertare ed affermare con efficacia di giudicato (cfr. da ult. Cass. Civ., sez. I, 11 agosto 1977, n. 3718; Cass. Civ., sez. I, 14 febbraio 1977, n. 651). Basta riflettere, in ordine alla seconda ipotesi, che in relazione a G.B. Fignon il discorso si esaurisce alla sua posizione per quanto ammesso nell'interrogatorio davanti al giudice istruttore penale, e che, per tutti gli altri appellati, non c'è parola sulle rispettive collocazioni in sede d'indagine relative, perchè si comprenda come si è fuori dall'ambito legale considerato.

È pur vero che resta l'ipotesi della sospensione facoltativa, atteso che anche recentemente il giudice di legittimità ha riaffermato il potere discrezionale del giudice di merito di disporla, ancorché non sussistano le condizioni per la sospensione necessaria. Ma, a parte la ragione specifica (sulla quale ci si soffermerà di seguito per esigenza di logica espositiva) che ha indotto il Tribunale a non avvalersi nel caso di tale potere, resta il fatto che, pur al di fuori dello schema della sospensione obbligatoria, deve ugualmente rilevarsi la necessità – nella specie non apprezzabile – di sospendere il processo in funzione del vincolo di dipendenza che corre tra i due giudizi, da provarsi da chi la sospensione sollecita. Per tutti gli appellati, ad eccezione del Fignon, simile vincolo non è nemmeno adombrato, una volta che di essi si tace tutto, persino la parte assunta nel processo penale. Sospendere il giudizio civile, dunque, soltanto a cagione della posizione che il Fignon avrebbe acquisito per effetto di alcune affermazioni da lui fatte al giudice istruttore penale, sulle quali si avrà occasione di portare incidentalmente l'esame, non è opportuno, anche per motivi di economia processuale. Questa è appagata dalla possibilità di scelta del mezzo più idoneo, nelle particolari contingenze, di esercizio del diritto: nulla vietava alla Fasco di trasferire nel processo penale, se lo avesse ritenuto, l'azione civile di risarcimento danni proposta contro Fignon a norma dell'art. 24 com. 1 cod. proc. pen. D'altra parte, la stessa economia del processo esige la definizione – la più rapida possibile – della controversia; e tenuto conto che in questa sede si è alla conclusione di merito, mentre il proces-

so penale (i cui autentici termini, anche in relazione al Fignon, non sono stati portati a conoscenza del collegio) si trova ancora in fase istruttoria, esiste un motivo di più perché la richiesta di sospensione non meriti di essere accolta.

Tanto rilevato, conviene verificare se sia fondato l'assunto dell'appellante, secondo cui la nota 5 settembre 1974 della Banca d'Italia al Banco di Roma, acquisita in conseguenza del deposito degli atti del procedimento penale innanzi indicato, costituisce la prova dell'autorizzazione concessa dalla prima al secondo di dare corso all'operazione di rilievo del pacchetto azionario di maggioranza della Banca Privata Italiana e, in conclusione, dell'accordo tra Fasco e Sindona, da un lato, e il Banco di Roma, dall'altro, nei termini precisati nella citazione introduttiva, dagli appellati conosciuti come dirigenti, funzionari o consulenti del Banco di Roma.

Allo scopo di fugare il minimo dubbio, vale la pena riportare testualmente i brani che interessano dello scritto del Governatore Guido Carli al vice-presidente del Banco di Roma che iniziava: "rispondo alle lettere datate 29 agosto 1974 e 3 settembre 1974, con le quali Ella mi informa intorno ai finanziamenti concessi dal Banco di Roma Finance-Nassau e dal Banco di Roma-Roma per un ammontare rispettivamente di 100 milioni di dollari e di 63,5 miliardi di lire contro costituzione in pegno di azioni della Società Generale Immobiliare".

Dato atto dell'efficacia dell'intervento del Banco di Roma per scongiurare una crisi borsistica difficilmente controllabile, impedire la dispersione del comando della società, addurre alla B.P.I. liquidità atta a consentire la continuità di funzionamento dell'istituto, la nota proseguiva: "Al quesito concernente la opportunità di consentire la continuità di funzionamento della Banca Privata Italiana e il ripianamento delle perdite propongo la seguente soluzione: a) il Banco di Roma deposita la somma di 100 miliardi di lire senza interesse o con un interesse del 2 o 3 per cento presso la Banca Privata Italiana; il Banco mantiene il deposito per un periodo di 7-8 anni; b) la Banca Privata Italiana impiega in tutto o in parte la somma depositata presso di essa nell'acquisto di obbligazioni ad alto rendimento; le obbligazioni sono cedute dalla Banca d'Italia. Le obbligazioni possono essere costituite in tutto o in parte in garanzia del deposito effettuato dal Banco di Roma; c) la Banca d'Italia in conformità alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito del 16 settembre 1970, consente al Banco di Roma di investire una quota da convenire della riserva obbligatoria in obbligazioni ad alto rendimento che essa stessa cede; d) la Banca d'Italia risconta in quanto occorre per garantire la liquidità della Banca Privata Italiana, effetti cambiari di imprese primarie; e) la Banca d'Italia prende in considerazione un progetto di riassetto delle aziende di credito nelle quali il Banco di Roma detiene partecipazioni eventualmente mediante concentrazione di tutte o di alcune nella Banca Privata Italiana". E quindi il Governatore concludeva: "Il personale del Banco di Roma secondo le direttive ricevute si è prodigato e si prodiga nell'arduo compito di riordinamento della Banca Privata Italiana; desidero esprimergli per Suo tramite il mio compiacimento".

Anche la più affrettata delle letture conferma: che le uniche intese raggiunte tra il Banco di Roma e la Banca Privata Italiana riguardavano i finanziamenti di 100 milioni di dollari e di 63,5 miliardi di lire, con le annesse garanzie; che ad un semplice quesito circa "l'opportunità di consentire la continuità di funzionamento della B.P.I. ed il ripianamento delle perdite" si prospettava una certa soluzione, non implicante trasferimento alcuno dell'istituto; che il personale del Banco di Roma distaccato per il riordinamento della B.P.I. seguiva le direttive ricevute. Nessun accenno, anche il più labile, dell'impegno del Banco di Roma ad acquistare il 51% delle azioni della Fasco nella B.P.I. ad un prezzo da convenirsi fra la società proprietaria, il Sindona e l'istituto cessionario o, in difetto, da determinarsi mediante l'arbitrato di un terzo; meno che mai l'autorizzazione, o meglio il nulla osta, all'assunzione di un tale obbligazione.

Se così è, non si vede come possa sostenersi che il primo presupposto di fatto in base al quale è costruita la gravata pronuncia – mancata prova dell'accordo Fasco-Sindona-Banco di Roma – sia infirmato dalla nota in questione. Ed anche a ritenere per avventura efficace un patto orale – cosa da escludere trattandosi di operazione tra istituti di credito che necessita dell'autorizzazione della Banca d'Italia, secondo quanto prescritto dalla legge bancaria (v. artt. 31 e segg.), in fase d'intervento concreto degli organi di vigilanza e di esplicazione delle rispettive attribuzioni normative – l'interrogatorio del Fignon in sede penale, pure richiamato a conforto della tesi di parte attrice, non è affatto concludente al riguardo. Anzi, il funzionario ha chiarito che, al momento in cui gli ammini-

stratori del Banco di Roma gli affidarono il compito di gestire gli istituti milanesi, cooptato nei consigli di amministrazione dei medesimi, per controllarne l'andamento e l'utilizzo delle somme già erogate, non gli fu detto nulla in merito ad un preteso accordo di trasferimento al Banco di Roma della Banca Unione e della Banca Finanziaria Privata, né gli fu fatto cenno a prospettive in tal senso coltivate; "soltanto in epoca successiva", ammette, "verso la fine del mese di luglio, il Banco di Roma esaminò la possibilità di acquistarne il 51% delle azioni della Banca Unione". Esaminare la possibilità d'acquisto, o, se si vuole, progettare l'acquisto, non significa certo concludere l'acquisto o sia pure con riserva di successiva determinazione del prezzo delle azioni. Si può aggiungere che il disegno degli amministratori del Banco di Roma di subentrare totalmente nella gestione della B.P.I. e delle sue controllate si legge tra le righe delle note 25 luglio, e soprattutto del 29 agosto 1974 indirizzate al governatore della Banca d'Italia, ma si tratta pur sempre di un'aspirazione, nemmeno conclusasi in una richiesta all'organo di vigilanza, per la buona ragione che nessuno accordo con la società interessata la sorreggeva. La riprova è nelle seguenti circostanze: in un incontro avvenuto l'undici settembre 1974, gli amministratori del Banco di Roma avanzavano la proposta diretta ad ottenere dall'avv. Sindona, nella sua qualità di amministratore delegato della Fasco, la sottoscrizione di un atto con cui si offriva in vendita al Banco di Roma il 51% della B.P.I. al simbolico prezzo di lire una, proposta subito bocciata dal Sindona (v. sentenza questa Corte, sez. IV civile, 14 giugno 1977 pagg. 41-42); il preteso accordo non è stato mai invocato dal Sindona, neanche quando saltarono all'evidenza le irregolarità e le passività di gestione della B.P.I.; il patto non fu, infine, richiamato in extremis dagli amministratori del gruppo Sindona, intervenuti nel consiglio di amministrazione del 20 settembre 1974.

Documenti ed interrogatorio del Fignon, dunque, concordano sul punto, ed al primo giudice resta il merito di avere colto la sostanza delle cose pur non essendo in possesso della nota 5 settembre 1974 della Banca d'Italia, ritenuta a ragione ininfluyente e non probante dell'accordo rivendicato.

Tutto ciò esclude che possa imputarsi agli appellati di non aver promosso iniziative idonee a fare acquisire il prezzo, non ancora determinato, del 51% delle azioni della Fasco.

Il secondo presupposto di fatto su cui poggia la sentenza del Tribunale – impossibilità per gli appellati di convocare l'assemblea straordinaria prima del 20 settembre 1974 ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ. – pure constatato dalla società impugnante, sarebbe contrastato, a parere di questa, dalla sussistenza, fin dal luglio 1974, di perdite presso la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione che superavano il capitale sociale o almeno un terzo di esso; donde la responsabilità del Fignon e dei suoi collaboratori per non avere convocato nell'agosto 1974 l'assemblea al fine dell'adozione di quanto richiesto dagli artt. 2447 o 2446 cod. civ., e di avere in conseguenza reso impossibile la vendita del pacchetto di maggioranza di pertinenza della Fasco.

Si sa per certo: che il 20 giugno 1974 il Banco di Roma Finance Corporation di Nassau s'impegnava a costituire un deposito di cento milioni di dollari a sei mesi presso la General Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd., rinnovabile a due anni, consentendo le condizioni del mercato internazionale (il finanziamento, richiesto da Michele Sindona, era diretto al riequilibrio della tesoreria in valuta della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, sbilanciata da operazioni di raccolta a breve termine di fronte a collocamenti a media scadenza); che il prestito era garantito da 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare, costituite in pegno dalla Finambro, e da 6.171.012 azioni della Banca Unione (51% della Banca Unione che all'epoca conglobavano di già le azioni della Banca Privata Finanziaria); che, nel quadro dell'operazione, il Banco di Roma Finance effettuava tra il 25 giugno ed il 1 luglio tre versamenti per complessivi 50 milioni di dollari, ma a causa del calo del valore di borsa dei titoli del gruppo finanziato, decideva di bloccare l'operazione medesima, per più adeguate garanzie; che nei primi di luglio, da parte dei responsabili della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, venne rappresentata alla Banca d'Italia la grave carenza di liquidità in lire, che nel giro di qualche giorno avrebbe potuto portare alla sospensione dei pagamenti da parte degli istituti; che la Banca d'Italia, considerata la pesante crisi, passibile di ripercussioni sull'intero sistema, come esperienze estere dimostravano, manifestò l'avviso che il Banco di Roma Nassau completasse l'operazione, facilitando il reperimento delle disponibilità necessarie in dollari e in lire per la costituzione del deposito di 100 milioni di dollari presso la General Imm. Banking Corporation Ltd., ma al contempo avviò accertamenti ispettivi presso la Banca Unione e la

Banca Privata Finanziaria; che altra liquidità venne fatta pervenire alla Banca Unione mediante spostamento dalla stessa al Banco di Roma di una operazione di riporto di 63,5 miliardi di lire concessa a favore della Finambro s.p.a. su n. 129.026.759 azioni della Soc. Imm. Gen., le quali entravano perciò in possesso, a maggiore garanzia del primo prestito, del Banco di Roma che acquisiva, altresì, offerto dal Sindona, sempre a titolo di ulteriore garanzia, il 14% delle azioni Finabank; che la seconda operazione finanziaria, la quale consentiva al Banco di Roma il controllo del pacchetto di comando della Immobiliare e della maggioranza delle azioni Finabank di Ginevra (37% di proprietà della privata finanziaria e 14% offerto dal Sindona), veniva legata all'assenso d'immissione nella conduzione delle banche fianziate di funzionari e collaboratori del Banco di Roma, per rendere fattibile la verifica dell'attività bancaria delle stesse, il controllo dell'utilizzo dei prestiti, e per contenere, e possibilmente evitare, il degradamento della gestione, giacché cominciavano a manifestarsi seri dubbi sulla regolarità delle operazioni in cambi, sul sistema dei depositi raccolti all'estero, sugli impieghi fatti sull'estero a quelli corrispondenti (v. Informazioni Ministro Tesoro 7.11.1974 Comm. Bilancio Program. Part. Stat. e Finanze e Tesoro).

Ora, se all'epoca, per tutto quanto innanzi accertato, poteva essere a conoscenza degli amministratori della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria (nell'incontro dell'undici settembre 1974 fra i dirigenti del Banco di Roma e l'avv. Sindona costui affermò che le perdite erano imputabili ad arbitrarie operazioni effettuate dal dott. Bordoni; circostanze convalidata dalla Fasco e dallo stesso Sindona in sede di opposizione a sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, secondo cui il Bordoni aveva posto in essere operazioni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari all'insaputa degli amministratori della Banca e dello stesso Sindona, senza che di tali operazioni fosse stata data evidenza nella contabilità – v. sent. 1578 sez. IV civ. Cort. App. Milano 14 giugno 1977) la sussistenza di perdite di oltre un terzo del capitale sociale o dell'intero ammontare di esso, si deve senz'altro escludere che di ciò potesse rendersi edotto il Fignon nel giro di pochi giorni dall'assunzione dell'incarico di amministratore delegato dalla Banca Unione. Certamente tutti sapevano, compreso il Fignon, che sussistevano le perdite, ma è evidente che il compito commesso al medesimo ed agli altri appellati era proprio di individuarle nell'esatta misura, di concerto con le verifiche dell'organo di vigilanza della Banca d'Italia; tanto è vero che il Banco di Roma – come riconosceva il Ministro del Tesoro nella informazione alle Commissioni V e VI del 7.11.1974 – non mancò di tenere costantemente informato l'Istituto di emissione delle operazioni che andava compiendo, per consentire la continuità dell'attività della B.P.I. e per salvaguardare le proprie garanzie, nonché dell'ammontare delle minusvalenze man mano che venivano alla luce.

L'appellante sostiene che già in agosto i funzionari del Banco di Roma erano in grado di conoscere i dati che avrebbero imposto una riunione straordinaria dell'assemblea; ma con ciò si dimentica che erano ancora in corso laboriosi accertamenti, stante che buona parte delle operazioni non erano contabilizzate, al punto che gli ispettori dell'organo di vigilanza consegnarono due riferimenti interlocutori, evidenziando gravi irregolarità delle banche per effetto di perdite su affari conclusi, su affari ancora aperti, su crediti verso società dello stesso gruppo Sindona, riferimenti portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria, con riserva d'integrazione al termine delle verifiche.

È stata segnalata dalla dottrina l'insufficienza delle norme di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. in relazione alla materia delicata e complessa che esse regolano; è stato avvertito che le perplessità investono la stessa premessa che regge tutto il sistema, e che si articola sul momento in cui devono ritenersi stabilite l'esistenza e l'entità delle perdite; è stato opportunamente sottolineato che l'urgenza della convocazione dell'assemblea va intesa, comunque, in maniera ragionevole.

Nel caso in discussione, anche a considerare che il Fignon, in sede d'interrogatorio penale, ammette che all'inizio di agosto la Banca Privata Italiana “andava incontro a pericoli di perdita per circa 130 miliardi di lire” (gli altri appellati non potevano nemmeno essere edotti di ciò, non essendo entrati nelle funzioni a loro demandate), deve d'altra parte riconoscersi che, al tempo, oltre ad essere in corso gli accertamenti che non avevano approdato a risultati definitivi, epperò a concretizzare “i pericoli” (e solo questi) paventati, sussisteva la volontà ferma della Banca d'Italia di assicurare la tutela dei 26.000 depositanti creditori della B.P.I. ed, al contempo, di salvare la continuità dell'istituto.

Non può trascurarsi, insomma, che il Fignon, e poi i suoi collaboratori, non erano stati smistati agli istituti milanesi per decretarne la fine, sebbene per riordinarli, appurando la reale misura del dissesto, e cercare di mantenerli in vita, affinché fosse evitata, oltretutto, la crisi temuta dalla Banca d'Italia, con deleterie ripercussioni cioè sull'intero sistema bancario italiano.

Si spiegano così le loro nomine, certo anche atte ad assicurare il Banco di Roma per i finanziamenti eseguiti (il completamento del primo ed il secondo per sollecitazione della Banca d'Italia), le verifiche disposte dagli organi di vigilanza dello Stato, e le direttive impartite al Fignon e ai suoi collaboratori (di cui v'è esplicita annotazione proprio nella nota 5 settembre 1974 del Governatore della Banca d'Italia): nell'iniziale convinzione che il salvataggio si poteva compiere con i rimedi approntati.

Tale essendo il quadro della situazione, non contestato nemmeno dalla Fasco o dal Sindona, gli appellati vennero ad operare non tanto sul normale terreno di amministratori prefigurato dalle norme di diritto comune, quanto con riferimento agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni speciali della legge bancaria e, quindi, in relazione a quelli concretamente stabiliti, in sede di collaborazione tra Banco di Roma e Banca d'Italia, per la continuità della Banca Privata Italiana. Peraltro, nella occasione, essi s'ispirarono agli indirizzi dell'una e dell'altra normativa, se è vero che addivennero alla convocazione dell'assemblea quando ebbero acquisito la certezza delle dimensioni delle perdite e quando era altrettanto certo che la crisi dell'azienda non era più sanabile.

Come onestamente ha riconosciuto il Tribunale, il periodo dall'otto luglio al 20 settembre 1974 era a mala pena sufficiente per accertare compiutamente la situazione reale e pervenire ad una completa ricostruzione dei dati contabili; e, bisogna aggiungere, che in tanto fu possibile in così breve tempo leggere in chiaro in una amministrazione priva in buona parte di appostazioni contabili delle operazioni finanziarie, in quanto gli appellati s'avvalsero della collaborazione, e comunque dell'opera, degli ispettori dell'organo di vigilanza della Banca d'Italia.

In definitiva, il Fignon ed i suoi collaboratori, prima di convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., dovevano avere la certezza dell'entità delle perdite, e siccome gli ispettori della Banca d'Italia furono impegnati nelle verifiche dal luglio al settembre 1974, v'è la dimostrazione che, appena acquisiti i dati contabili definitivi, gli appellati provvidero alla convocazione dell'assemblea. Se anche nell'agosto essi trassero elementi circa le dimensioni delle perdite che andavano profilandosi, dovevano attenersi alle direttive ricevute di salvare la continuità della B.P.I., poiché dette direttive non erano affatto ispirate alla sola salvaguardia delle garanzie del Banco di Roma, ma anche a tenere in vita l'istituto finanziato e, in un contesto generale, ad evitare negativi effetti della crisi di quest'ultimo sull'intero sistema bancario italiano. Che poi il Banco di Roma accarezzasse nel contempo l'idea di potere, salvando le strutture della B.P.I., subentrare al suo posto, acquisendo organizzazione, per la verità non efficiente, e sportelli della medesima, è circostanza che non può ricadere a carico dei funzionari destinati al salvataggio, e che non avalla la tesi che costoro agirono in conflitto d'interessi tra B.P.I. e Banco di Roma a detrimento della prima, ipotesi smentita, invece, dai fatti prima passati in rassegna.

È opportuno puntualizzare, a questo punto, che la Banca d'Italia, resa edotta della precaria liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, aveva il potere d'intervenire vuoi suggerendo al Banco di Roma di completare il finanziamento di cento milioni di dollari tramite la Finance Nassau, con deposito dei 50 milioni rimanenti dopo i tre versamenti effettuati dal 25 giugno al 1 luglio, vuoi assicurando altra liquidità agli istituti asfittici, mediante spostamento del riporto di 63,5 miliardi di lire, vuoi, infine, facilitando il Banco di Roma nel reperimento delle disponibilità necessarie in dollari e in lire.

Nell'esplicare l'attività relativa al controllo della funzione creditizia, ed in rapporto alla quale agiscono come organi diretti dello Stato, la Banca d'Italia ed il suo Governatore hanno il dovere d'intervenire quando lo ritengano necessario, al fine di pervenire, mediante vigilante pressione sulle aziende, istituti, enti e banche, alla regolarità del flusso del risparmio e dell'esercizio del credito, non solo nell'interesse generale della conservazione delle strutture creditizie, ma anche in quello più particolare della tutela dei singoli risparmiatori. Se i poteri assegnati alla Banca d'Italia non possono certamente elidere con la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla validità

delle deliberazioni degli organi societari prevista dal capo I, titolo V, Libro V del codice civile, è comunque certo che il controllo attribuito dalla legge bancaria alla prima, e quello spettante alla seconda per legge comune si articolano su piano diversi, con oggetti e fini distinti, attenendo, fra l'altro, il primo al merito ed il secondo alla legittimità (cfr. Cass. Civ. sez. un. 7 marzo 1968, n. 732) dei provvedimenti presi.

Anche in tale prospettiva, e valutati sempre i tempi d'azione degli appellati nell'esplicazione del compito loro demandato, non si rinvencono motivi di censura del loro operato, come dalla Fasco delineati. Tutto porta, insomma, a stabilire che le perdite, dovute agli amministratori della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria (consapevolmente o meno non ha importanza in questa sede) operanti fino al 7 luglio 1974, a seguito delle verifiche e del passaggio di gestione, vennero man mano accertate, ed entro ristretto periodo in raffronto alla complessità delle indagini, fino ad appalesarsi di portata tale, da rendere evidente l'impossibilità di consentire la sopravvivenza dell'azienda: s'impose, in conseguenza, la costituzione di un consorzio di banche d'interesse nazionale che, soddisfacendo i depositanti, subentrasse nelle loro ragioni creditorie e di quelle di altri creditori in lire e di valuta della B.P.I.; d'altro canto, di fronte ad una crisi sicuramente insanabile, ogni atto dei nuovi amministratori restava senza incidenza, tanto che, in costanza della necessità di eliminare la banca invano sorretta, la stessa liquidazione coatta amministrativa poteva essere disposta anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 67 com. 1° lett. a del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375.

Pertanto, l'atto di fusione del 1° agosto 1974 della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, meramente esecutivo di una volontà dei rispettivi organi deliberativi adottata il 21 dicembre 1973, nessuna influenza negativa apportava, sia perché le azioni della seconda erano state congelate nel pacchetto della prima, sia perché entrambi gli istituti erano latentemente deficitari.

Entro le accennate premesse, si comprende, inoltre, il rilievo d'infondatezza della pretesa attrice ex art. 2395 cod. civ., posto in luce dal Tribunale. L'azione individuale, di natura chiaramente extracontrattuale, attribuita da detta norma ai soci o al terzo per il risarcimento dei danni patiti a seguito di atti dolosi o colposi degli amministratori di società per azioni, presuppone, infatti, che i danni medesimi non solo costituiscano il riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio o al terzo per effetto immediato del comportamento degli amministratori (cfr. Cass. civ., 1° febr. 1962, n. 192; 12 giugno 1969, n. 2074; App. Milano, 25 settembre 1970). Ma, se le perdite del patrimonio sociale della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, già esistenti, pur se non ancora evidenziate, al luglio 1974 – epoca d'ingresso del Fignon nei consigli d'amministrazione dei due istituti – ed all'agosto successivo – epoca d'ingresso degli altri appellati nel consiglio della Banca Privata Italiana sorta dalla loro fusione – vennero prodotte dai vecchi amministratori, e comunque sicuramente non dagli appellati, non si vede come possa sorgere responsabilità di costoro, al titolo considerato, in funzione dell'asserita non tempestiva convocazione dell'assemblea straordinaria a tenore dell'art. 2447 cod. civ. Se anche simile colpevole ritardo si ravvisasse, nessun svantaggio, epperò nessun danno diretto, dallo stesso sarebbe derivato alla Fasco, l'azzeramento del valore delle azioni della quale risalendo alla precedente perdita del patrimonio sociale.

Non a torto, per la ragione predetta, in difetto di alcun nesso di pregiudizialità fra la controversia in oggetto, la causa al tempo pendente davanti al Tribunale di Roma e l'azione penale in corso nei confronti dei convenuti, il primo giudice riteneva inaccoglibile le istanze di sospensione sottopostegli.

Se poi la Fasco, azionista di maggioranza fino dal maggio 1974, si dolga per il fatto che il comportamento dei nuovi amministratori della B.P.I., dopo il 5 agosto 1974, le abbia impedito di rivendere in Borsa a terzi le sue azioni azzerate, come dire senza valore economico corrispondente, inducendo in sostanza in errore gli eventuali acquirenti sulle condizioni della banca, allora non può parlarsi più di danno risarcibile, ma di mancata realizzazione di un utile da azione illecita, come tale non meritevole di tutela giuridica. Anche sul punto la parola del Tribunale è inattaccabile.

La sentenza impugnata non è nemmeno censurabile nel momento in cui rigetta la domanda degli evocati di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.: pure per la liquidazione in via equitativa occorre, innanzi tutto, che il pregiudizio sia dimostrato nella sua sicura esistenza.

Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico della Fasco Europe s.p.a. in liquidazione, per il principio che regola la soccombenza. P.Q.M.

**Disposta l'amministrazione straordinaria di una società esercente il credito e nominato il commissario straordinario, si verifica una causa di cessazione dall'ufficio dei precedenti amministratori e si ha una modificazione dello statuto sociale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione e di rappresentanza al detto commissario, quale nuovo organo amministrativo della società. Conseguentemente, deve ritenersi adempiuto con l'audizione del commissario straordinario l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in Camera di Consiglio per l'esercizio del diritto di difesa in sede di dichiarazione dello stato di insolvenza.**

**Poichè lo stato di insolvenza deve essere accertato con riferimento al momento in cui è stata disposta la l.c.a., non è rilevante la circostanza che, dopo il decreto che ha dato inizio alla procedura, il commissario liquidatore di una banca abbia concluso con un'altra azienda di credito un accordo per consentire l'immediato pagamento dei crediti dei depositanti e l'estinzione in elevata percentuale dei debiti dell'ente posto in l.c.a. La capacità di ricevere credito è infatti espressione di vitalità dell'impresa solo qualora esso venga accordato in considerazione della correntezza del sovenuto e non come misura di salvataggio o a costo dell'alterazione degli equilibri fondamentali della sua struttura aziendale.**

*(Trib. Milano 17.3.1980, GE.FI. s.p.a. c. Banco di Milano in l.c.a.).*

(Omissis. Si omette la pubblicazione della lunga parte iniziale della motivazione relativa ad eccezioni preliminari di rito, *n.d.r.*)

Le disposizioni previste dall'art. 202 r.d. 16 marzo 1942 n.267 per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa stabiliscono per il procedimento l'applicazione delle norme dell'art. 195, commi 2,3,4,5 e 6 (accertamento anteriore alla liquidazione coatta).

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima (in relazione all'art.24, comma secondo, della costituzione) la norma di cui all'art. 195, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il Tribunale di disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore per l'esercizio del diritto di difesa, prima che il Tribunale stesso si pronunci sulla richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza (Corte Costituzionale 27 giugno 1972 n.110 ).

Può, quindi, convenirsi che il richiamo operato dall'art. 202 contenga anche il riferimento all'obbligo dell'audizione dell'imprenditore. Conseguente che si deve dichiarare la nullità della pronuncia prevista dall'art. 202 contenga anche il riferimento all'obbligo dell'audizione dell'imprenditore. Conseguente che si deve dichiarare la nullità della pronuncia prevista dall'art. 202 contenga anche il riferimento all'obbligo dell'audizione dell'imprenditore. Conseguente che si deve dichiarare la nullità della pronuncia prevista dall'art. 202, quando l'imprenditore non è stato posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del Tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in contraddittorio degli istanti e dell'autorità governativa di vigilanza (vd. la citata sentenza della Corte Costituzionale).

La denuncia della nullità non è, però, rimessa in modo esclusivo all'iniziativa dell'imprenditore; considerato, infatti, che al giudice dell'opposizione è attribuito il potere di verificare d'ufficio l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di insolvenza (per la riconosciuta analogia con l'opposizione al fallimento), la nullità della sentenza dichiarativa, derivante dal non essere stata disposta la comparizione dell'imprenditore, può essere rilevata anche d'ufficio dal Tribunale adito con la opposizione avverso detta sentenza, e in difetto, può essere dedotta dall'imprenditore per la prima volta in grado di appello (vd. Cass. 26 settembre 1979 n. 4315).

La nullità della sentenza di questo Tribunale del 21 – 29 luglio 1977 è fatta valere dalla GE.FI. per il motivo che rappresentante della società dichiarata insolvente non può essere considerato nè il commissario liquidatore dott. Carlo Ronchi, nè il presidente del consiglio di amministrazione del Banco, "da gran tempo decaduto dalla carica".

In comparsa conclusionale l'opponente considera che in virtù della sentenza pronunciata fra le parti da questo Tribunale il 1° aprile 1976, depositata il 24 maggio successivo, e successivamente

confermata dalla Corte d'Appello (sentenza 27 maggio/1° luglio 1977), deve ritenersi cosa giudicata che il dott. Ronchi, sia quale commissario liquidatore, sia quale commissario straordinario nella fase anteriore dell'amministrazione straordinaria disposta a norma degli articoli 57 e seguenti della legge bancaria, non fosse legittimato a rappresentare il Banco di Milano nell'esercizio del diritto di difesa davanti al Tribunale.

A giudizio dell'opponente, non si può, però, condividere l'affermazione che i poteri di rappresentanza del Banco spettassero in quella sede agli "organi rappresentativi elettivi della società", cioè a coloro che erano stati gli amministratori del Banco fino al 16 ottobre 1974, data del decreto di amministrazione straordinaria. E poichè, pur essendo, al momento in cui è stata disposta la liquidazione coatta "solo ed esclusivamente il dr. Carlo Ronchi a rappresentare giuridicamente la S.p.A. Banco di Milano (p. 11 della comparsa), il Tribunale ha sentito in camera di consiglio "l'amministratore di una società che da oltre tre anni non ha potuto giuridicamente interessarsi dell'azienda", la GE.FI. contesta che solo in apparenza sia stato rispettato il diritto di difesa, giudicando, per la peculiarità della fattispecie, che si dovesse consentire all'assemblea dei soci del Banco di riunirsi per deliberare la nomina di un proprio rappresentante "ai fini della difesa dei propri interessi nel procedimento di cui all'art. 195 legge fallimentare" e in ogni caso per deliberare l'adozione di quei provvedimenti adatti a sanare il preteso stato di insolvenza".

Il Commissario liquidatore nega che gli argomenti svolti siano fondati, in quanto sarebbe lo stesso giudicato che la GE.FI. richiama a risolvere la questione, avendo Tribunale e Corte d'Appello accertato non solo che il dr. Ronchi non poteva rappresentare il Banco ma anche che tale potere di rappresentanza doveva riconoscersi agli organi amministrativi poi disciolti.

Non potrebbe, perciò, dichiararsi la nullità della sentenza, avendo il Tribunale convocato l'avv. Carlo Emilio Ferri, che al 16 ottobre 1974 aveva la legale rappresentanza del Banco di Milano.

Il Tribunale non ritiene che sul punto si sia formato un giudicato sostanziale per effetto della dichiarazione di nullità della prima sentenza di insolvenza (6-11 marzo 1975). La sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione all'accertamento dell'insolvenza (con cui questo accertamento sia dichiarato nullo per l'inosservanza dell'obbligo della convocazione del debitore in camera di consiglio) è indubbiamente suscettibile di passare in cosa giudicata formale, per difetto di tempestiva impugnazione o acquiescenza; e, al pari di quella che, accogliendo l'opposizione per motivi attinenti al merito, revoca la sentenza di accertamento, fa venire meno tutti gli effetti, sostanziali e processuali, di quest'ultima.

Non può, tuttavia riconoscersi alla detta sentenza (dichiarativa di nullità per la mancanza di un presupposto processuale, e di revoca per la mancanza di un presupposto sostanziale) un'analoga identità di efficacia preclusiva rispetto ad una nuova dichiarazione di insolvenza.

La sentenza che pronuncia la nullità della dichiarazione di insolvenza, esaurendosi il suo contenuto nell'accertamento della mancanza di un presupposto processuale, con esclusione di alcuna statuizione sul merito della controversia, dà luogo soltanto alla formazione della cosa giudicata in senso formale, e ha effetto limitatamente al rapporto processuale in cui è pronunciata (vedi Cass. 30 marzo 1977 n. 1221; 29 novembre 1978 n. 5642).

Ed, infatti, la cosa giudicata si forma sulla decisione di questioni sostanziali, nonché, tra le questioni processuali, solo su quelle che formano oggetto di accertamento (art. 2909 cod. civ.), ossia quelle relative alla proponibilità e procedibilità dell'azione e del gravame, alla giurisdizione e alla competenza, quando ogni ulteriore controversia porterebbe, con la discussione su un presupposto processuale, a rimettere in discussione l'oggetto del giudicato già formatosi sul merito.

Ma dove non c'è giudicato preclusivo del merito, la pronuncia limitata ai soli presupposti processuali vale esclusivamente in relazione ad un determinato processo, e non può espandere la propria efficacia a processi diversi da quello in cui è stata emessa.

È, poi, principio generale che l'autorità del giudicato vige e solo quando sussistono i noti elementi di identità oggettiva e soggettiva tra i due processi. E mentre è dubbio, che in procedimento dominato dai poteri d'ufficio del giudice e improntato alla tutela di interessi pubblici o collettivi si possa restringere il numero delle parti solo a quelle regolarmente costituite, si può certamente rile-

vare che diverso è l'oggetto dei due giudizi, perché diverse sono le due sentenze, contro le quali è stata proposta l'opposizione.

Il Tribunale, pertanto, non ritiene che sia formulata una preclusione sul punto della individuazione del soggetto legittimato a rappresentare il Banco nella fase camerale destinata all'accertamento dell'insolvenza.

In questo processo non è stata riproposta la tesi che il commissario liquidatore nominato dalla competente autorità sia l'unico rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, e che, pertanto, il Tribunale adito per l'accertamento dell'insolvenza avrebbe dovuto sentire, per assicurare il diritto di difesa del debitore, non già la persona cui prima del provvedimento di liquidazione spettava la rappresentanza del Banco, ma lo stesso commissario liquidatore.

La tesi, che il Tribunale è tenuto per dovere d'ufficio a prendere in esame, è infondata.

In proposito devono essere condivise le ragioni esposte della Corte di Cassazione, che deciden- do il caso, per certi aspetti analogo dell'opposizione all'insolvenza della Banca Privata Italiana, ha considerato anzitutto che un tale artificio non può essere ritenuto idoneo a soddisfare quelle esigenze sostanziali e costituzionalmente garantite che hanno indotto la Corte Costituzionale alla pronuncia della sentenza citata. La Corte ha, poi, rilevato che l'argomento fondamentale contro la tesi indicata è nel sistema: perché il provvedimento di liquidazione coatta produce, riguardo all'imprenditore, lo spossessamento patrimoniale e la conseguente perdita della legittimazione processuale, ma non gli impedisce di contestare la legittimità di tali effetti: ed, infatti, gli è consentito di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali contro la illegittimità del provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione. Da questo consegue che all'imprenditore deve a maggior ragione essere consentita la legittimazione a prevenire la produzione di effetti ulteriormente pregiudizievoli, e, quindi, a resistere alla domanda del commissario diretta all'accertamento dello stato di insolvenza. Chi, dunque, è legittimato ad essere sentito, e deve essere sentito, perché rimanga garantito dall'imprenditore il diritto di difesa, non è il commissario liquidatore, ma è la società in persona di colui che, secondo il suo statuto, ne ha la legale rappresentanza (vd. Cass. 21 luglio 1978 n. 3615). In generale è noto che l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società deve necessariamente essere contenuta nell'atto costitutivo, di cui lo statuto è parte integrante (art. 2328 n. 9 cod. civ.).

La legale rappresentanza, tuttavia, non deriva soltanto dall'attribuzione originaria dell'atto costitutivo, ma anche da tutte le deliberazioni dai provvedimenti successivi che ne importano modificazioni.

Questo non impedisce che anche colui che abbia avuto la rappresentanza per effetto di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo si debba intendere il legale rappresentante della società secondo il suo statuto.

Lo statuto sociale, infatti, non è l'atto contenente le sole norme deliberate per il funzionamento della società al tempo della sua costituzione; esso, invece, è formato dall'insieme di norme progressivamente disposte sia quando la società è stata costituita, sia con modificazioni successive, per regolare l'organizzazine, il funzionamento e lo scioglimento della società.

E poiché lo statuto risulta dalle sole norme attualmente vigenti, è prescritto, per facilitarne ai terzi la conoscenza, che dopo ogni modifica debba essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (art. 2436, capoverso, cod. civ.).

Si è prima osservato che le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere disposte, oltre che da deliberazioni dell'assemblea, anche da provvedimenti dell'autorità competente. Le ipotesi di maggiore importanza sono quelle che si verificano quando è impugnata una deliberazione dell'assemblea (artt. 2377 e 2378 cod. civ.), sono revocati gli amministratori per gravi irregolarità, (art. 2409), o sono nominati liquidatori nell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2450).

La pronuncia dei relativi provvedimenti (sentenza o decreto) non è dissimile, quanto ad effetti, dalla deliberazione dell'assemblea, per la sua idoneità a modificare lo statuto sociale, invalidando

o sostituendo le manifestazioni di volontà dell'organo deliberativo della società. E che le norme dello statuto sociale siano formate anche dalle regole risultanti per effetto delle decisioni del giudice competente è confermato dalle disposizioni che prescrivono l'iscrizione dei provvedimenti nel registro delle società (art. 2378, ultimo comma, cod. civ.; art. 103 disposizioni di attuazione del codice civile; art. 2450 – bis cod. civ.).

Nel caso del Banco di Milano è accaduto che, prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del 15 gennaio 1975, il Consiglio di amministrazione del Banco ha deliberato di chiedere alla Banca d'Italia l'amministrazione straordinaria a norma dell'art. 57 della legge bancaria.

Lo stesso giorno di chiusura della riunione del Consiglio di amministrazione (16 ottobre 1974) il Ministro del Tesoro ha firmato il decreto di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del Banco e il Governatore della Banca d'Italia ha nominato il commissario straordinario.

Escluso, dunque, che il Commissario liquidatore potesse rappresentare il Banco di Milano, il Tribunale deve decidere se alla data del provvedimento di liquidazione la legale rappresentanza dell'istituto spettasse al Consiglio di amministrazione in carica fino al 16 ottobre 1974, o al commissario straordinario rimasto in carica fino al 15 gennaio 1975.

La decisione non può che dipendere dalla natura degli effetti prodotti dal decreto di amministrazione straordinaria e dal provvedimento connesso di nomina del commissario straordinario.

Il Tribunale ritiene che questi provvedimenti siano causa di cessazione degli amministratori dall'ufficio e valgano ad attribuire i poteri di amministrazione e rappresentanza al commissario straordinario.

Le disposizioni che regolano la materia in esame sono quelle contenute nel capo secondo del titolo settimo della legge 7 marzo 1938 n. 141 di conversione del r.d. L. 12 marzo 1936 n. 375 (artt. da 57 a 66).

Le espressioni usate dalla legge, la quale non distingue i casi di gravi irregolarità nell'amministrazione e quelli di gravi perdite del patrimonio da quelle in cui il provvedimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi, fanno intendere in modo palese che il decreto del Ministro del Tesoro fa venire meno i poteri degli amministratori.

Il decreto, infatti, dispone "lo scioglimento degli organi amministrativi" (art. 57) e, quando contemporaneamente è emanato il provvedimento di nomina del commissario straordinario, "l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente" dal commissario, che viene appunto nominato "per l'amministrazione delle aziende" (art. 58, comma primo, lett. a, e comma quinto).

Al commissario sono attribuite tutte le "facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi" (art. 61), onde "gli organi delle disciolte amministrazioni... sono tenuti a redigere l'inventario e fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio" (art. 60, primo comma).

L'interruzione del rapporto organico tra i precedenti amministratori e la società non può, del resto, che ricevere conferma da quanto dispone l'art. 64, regolando la cessazione dei commissari straordinari dalle loro funzioni. La norma, infatti, prevede che i commissari, prima della cessazione della loro funzione, provvedano "perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti della società" ed è a tali organi che i commissari fanno le consegne (art. 64, quarto e quinto comma).

Lo stesso legislatore si è dimostrato tanto consapevole degli effetti del provvedimento di amministrazione straordinaria e di nomina del commissario, che non solo ha disposto le forme di pubblicità ordinariamente stabilite per gli atti modificativi dello statuto sociale ( deposito presso la cancelleria del tribunale civile della copia della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione della nomina del commissario e sua trascrizione nel registro delle società: art. 58, quarto comma), ma poi ha voluto usare espressioni di significato diverso per la disciplina degli effetti del provvedimento rispetto agli organi amministrativi, da una parte, e, dall'altra, rispetto all'assemblea dei soci, regolando, infine, in modo difforme l'ipotesi di gestione provvisoria prevista dall'art. 66.

Sul punto il Tribunale rileva che, mentre per gli organi amministrativi la legge bancaria stabilisce che l'amministrazione straordinaria determini il loro "scioglimento", nel caso di gestione provvisoria di cui all'art. 66 e in ogni caso per le assemblee in conseguenza del provvedimento è che "sono sospese le funzioni".

In proposito si può considerare che in ognuna delle ipotesi contemplate dall'art. 57 come presupposto dell'amministrazione straordinaria è necessariamente implicito il riscontro della perdita, da parte dell'istituto di credito e dei suoi organi di gestione, della fiducia e del credito della clientela e dei terzi; e per questo mantenere nelle funzioni chi, con il proprio operato, dolosamente o per colpa, ha cagionato un grave pregiudizio alle possibilità dell'istituto di operare nel settore del risparmio, sarebbe di ostacolo alla ripresa della normale amministrazione.

Si deve, dunque, ritenere (perchè le finalità della legge corrispondono al significato delle parole usate) che, disposta l'amministrazione straordinaria e nominato il commissario, si verifichi una causa di cessazione dall'ufficio dei precedenti amministratori, e si abbia una modificazione dello statuto sociale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione e rappresentanza al commissario straordinario, quale nuovo organo amministrativo della società.

Il Tribunale non ritiene che al caso in esame possa essere fatta applicazione (riguardo ai vecchi amministratori) dei principi che regolano la cessazione degli amministratori (art. 2385 cod. civ.), dove gli effetti della rinuncia e della scadenza del termine vengono ricollegati al momento successivo in cui il consiglio di amministrazione (o la sua maggioranza) è stato ricostituito.

Il Tribunale, infatti, non ritiene che tale regime di proroga dei poteri degli amministratori cessati sia valevole in tutti i casi di cessazione e anche nell'ipotesi di revoca o in ipotesi a questa assimilabile.

Risulta, anzi, dalle norme che disciplinano la cessazione dall'ufficio di amministratore che le cause di cessazione hanno sempre efficacia "ipso iure", e di regola fanno venire meno il rapporto dal momento nel quale si producono (vd. es. art. 2386, ultimo comma, cod. civ., che attribuisce al collegio sindacale il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e di convocare l'assemblea per la sostituzione, quando vengano a cessare l'amministratore unico, o tutti gli amministratori).

A questo principio, condiviso dalla più autorevole dottrina, fanno eccezione la rinuncia e la scadenza del termine nelle ipotesi previste dall'art. 2385 cod. civ.

È stato in proposito osservato che con il sistema regolato dal codice si garantisce efficacemente la società contro il pericolo che l'amministratore possa, con le sue dimissioni, paralizzare temporaneamente l'attività dell'organo amministrativo; ed inoltre viene assicurata la continuazione di tale attività fino all'assemblea ordinaria immediatamente successiva anche dopo la scadenza del termine per cui l'amministratore è stato nominato.

Se questi sono i motivi per i quali si prorogano i poteri degli amministratori, è agevole osservare come si realizzi una situazione del tutto diversa in ipotesi di loro revoca (e a questa può essere assimilato "lo scioglimento" della legge bancaria).

Qui infatti, lo stesso interesse della società che nei due casi prima considerati ha suggerito al legislatore di non dare alla cessazione effetto immediato, impone al contrario che il provvedimento sia subito efficace (vd. per la revoca prevista dall'art. 2409 cod. civ. gli artt. 103 e 92 disposizioni di attuazione del cod. civ.).

Dalle ragioni esposte consegue che alla data della liquidazione coatta e a quella successiva del ricorso per l'accertamento dell'insolvenza del Banco di Milano il prof. Carlo Emilio Ferri era certamente un interessato, ma non poteva più essere ritenuto il legale rappresentante del Banco secondo il suo statuto; la legale rappresentanza si doveva ritenere invece spettante al commissario straordinario, i cui relativi poteri, ai fini che qui interessano, si dovevano intendere prorogati anche dopo la scadenza del termine.

In conclusione l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa si deve giudicare adempiuto con l'audizione del com-

missario straordinario. Sul punto il Tribunale ritiene che il dr. Ronchi abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio, anche nella sua qualità di commissario straordinario del Banco: questo, infatti, risulta dal ricorso proposto il 9 luglio 1977 per l'accertamento dell'insolvenza del Banco, ricorso nel quale è fatto riferimento preciso alle richieste, alla relazione e al bilancio predisposti dal dr. Ronchi nelle funzioni di commissario straordinario (vd. pagine 3 e 18 del ricorso e allegati documenti 7 e 21).

Il Tribunale, pertanto, essendo stato sentito l'ultimo legale rappresentante del Banco prima della liquidazione coatta amministrativa, deve confermare la legittimità processuale della sentenza di accertamento dell'insolvenza del Banco di Milano.

In ogni caso sembra opportuno osservare che l'eccezione di nullità dovrebbe essere ugualmente respinta, anche se si ritenesse esistente il giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27 maggio / 1 luglio 1977.

La cosa giudicata si forma sulla decisione di tutte le questioni che sono oggetto di accertamento; ed è certo, a giudizio del Tribunale, che, ove si ritenesse nella fattispecie sussistente un giudicato sostanziale, esso non si dovrebbe limitare alla pronuncia della nullità ma dovrebbe, invece, essere esteso a quella parte della decisione che, individuando i soggetti da convocare nei disciolti organi amministrativi originariamente investiti della rappresentanza del Banco di Milano ( pag. 25 della sentenza della Corte d'Appello), ha costituito l'enunciazione del fondamento logico e giuridico della decisione adottata.

E poiché il Tribunale ha anche convocato il prof. Carlo Emilio Ferri nella sua qualità di presidente del cessato consiglio di amministrazione del Banco di Milano, dovrebbe pur sempre concludersi che è stato rispettato il diritto di difesa del Banco.

Nell'uno e nell'altro caso non ritiene il Tribunale che la tutela del diritto di difesa sia stata solo apparente e che, dunque, possa pronunciarsi la nullità della sentenza per essere stata negata l'assemblea dei soci "la possibilità di riunirsi e di deliberare sulla nomina di un proprio rappresentante ai fini della difesa dei propri interessi".

Se con questa censura si intende affermare che nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza il Tribunale ha l'obbligo non solo di convocare chi legalmente rappresenti l'imprenditore, ma anche quello di assicurare che ogni interessato sia posto in grado, prima della dichiarazione di insolvenza di fare valere e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, l'eccezione non si può ritenere fondata.

Infatti, la decisione della Corte Costituzionale n. 110 del 1972 ha precisato che l'obbligo di convocazione deve essere riferito all'imprenditore, cioè al soggetto passivo del provvedimento, la cui pronuncia può cagionare a suo carico gravi conseguenze per le limitazioni di capacità e i danni materiali e morali che ne derivano. È stato, invece, posto in rilievo che i diritti degli altri interessati sono sufficientemente garantiti dalla obbligatorietà delle forme di pubblicità previste dall'art. 17 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (vd. Cass. 29 novembre 1978 n. 5646), le quali consentono che il diritto di difesa degli interessati diversi dall'imprenditore possa trovare garanzia in sede di opposizione, cui gli stessi soggetti, sono in forza all'art. 195, quarto comma, r.d. citato, legittimati.

Eguale infondata deve giudicarsi l'eccezione, se questa significa che il Banco non era adeguatamente tutelato perché il commissario straordinario, rappresentando anche gli interessi della pubblica amministrazione, era in una situazione di conflitto con l'istituto, e in ogni caso il prof. Ferri, cessato da circa tre anni dall'ufficio di amministratore, non poteva rappresentare e difendere in modo idoneo il Banco.

Anzitutto è opportuno precisare che il provvedimento di liquidazione coatta, se pure ha l'effetto di fare cessare le funzioni dell'assemblea (art. 200 legge fallim.), non avrebbe impedito che già nel 1975 potesse venire deliberata la nomina di un nuovo rappresentante.

La sospensione dei poteri assembleari avviene nei limiti in cui può operare la sostituzione del commissario liquidatore, e cioè in relazione soltanto a quelle funzioni che concernono i poteri di amministrazione e disposizione del patrimonio, mentre continuano ad essere riservati all'assemblea i poteri che riguardano la struttura e l'organizzazione sociale.

Ai soci sarebbe stato, dunque, consentito di nominare come nuovo rappresentante del Banco persona da loro giudicata più idonea a seguire lo svolgimento della liquidazione.

È, però, irrilevante che alla nomina non sia stato provveduto. Non serve, infatti, ipotizzare un possibile conflitto di interessi, perchè il dr. Ronchi davanti al Tribunale era chiamato solo ad esporre la situazione della azienda bancaria, le vicende che l'avevano determinata e le prospettive dell'azienda stessa; era chiamato, cioè, per fornire elementi obiettivi, mediante una attività che non era frutto di scelte discrezionali ( cfr. Cass. 21 luglio 1978 n. 3615).

La stessa società opponente non lamenta che il dr. Ronchi abbia rappresentato una situazione alterata e incompleta; considera piuttosto, che una diversa valutazione della situazione patrimoniale prospettata avrebbe dovuto condurre alla reiezione del ricorso per l'accertamento di insolvenza.

Da quanto esposto consegue che il Tribunale, quando ha pronunciato la sentenza impugnata, ha potuto tener conto dell'intera situazione del Banco di Milano, valutando tutti i dati rilevanti che il ricorso del commissario liquidatore e i numerosi allegati avevano consentito di sottoporre al contraddittorio instaurato nella fase camerale con la partecipazione della stessa GE.FI., sia pure compatibilmente con le esigenze di celerità e tempestività della procedura.

E questo può venire affermato anche rispetto alla ipotesi che legittimo rappresentante del Banco si ritenga, invece, l'avv. Carlo Emilio Ferri.

Per tali motivi il Tribunale ritiene che il diritto di difesa del Banco abbia avuto sufficiente tutela.

Qui può essere solo aggiunto che assicurare all'imprenditore l'effettivo esercizio del diritto di difesa non significa anche consentirgli di proporre i rimedi da lui considerati opportuni per tentare di eliminare l'insolvenza.

Valutare se l'insolvenza poteva essere rimossa non riguarda, infatti, il rispetto del contraddittorio, ma l'accertamento se la situazione dell'imprenditore fosse di dissesto ovvero di difficoltà temporanea non riconducibile all'insolvenza.

Nel merito la GE.FI. contesta che il Banco di Milano, al momento in cui è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, si trovasse in insolvenza, e sostiene che il Banco, se correttamente gestito, "avrebbe potuto tranquillamente far fronte ai propri debiti, sia con i propri mezzi liquidi, sia con il patrimonio, sia ricorrendo al credito".

Non reputa l'opponente che il difetto di liquidità e di credito sia di per se sufficiente a giustificare la dichiarazione di insolvenza, e considera che, data la peculiarità dell'impresa bancaria, lo stato d'insolvenza non possa che essere valutato alla luce della situazione patrimoniale e non della liquidità.

In ogni caso nega che l'illiquidità sia stata dimostrata, ed osserva che, essendo l'azienda di credito tenuta ad investire parte delle proprie disponibilità liquide sia finanziando i terzi, sia acquistando titoli secondo le disposizioni della Banca d'Italia, non potrebbe presumersi l'insolvenza, se in ipotesi di amministrazione straordinaria venisse disposta la sospensione dei pagamenti. Questa, infatti, non costituisce stato di cessazione dei pagamenti (art. 63 legge bancaria). Pertanto, al termine del periodo di sospensione disposto nella specie per tutto il corso dell'amministrazione straordinaria del Banco, avrebbe dovuto accertarsi se i mezzi liquidi del Banco (circa dodici miliardi di lire) bastavano alle sue "normali necessità di liquidità bancaria". La GE.FI. soggiunge che non potrebbe neppure affermarsi che il Banco non godeva di credito, perché dopo la messa in liquidazione, e prima del ricorso di dichiarazione di insolvenza, il Banco di Milano aveva ricevuto dal Banco Lariano una linea di credito tale da fare immediatamente fronte ai debiti verso i depositanti.

In ordine, poi, alla situazione patrimoniale, contesta che sia provata un'eccedenza del passivo rispetto all'attivo, e rileva che il bilancio al 15 gennaio 1975 predisposto dal commissario conterrebbe valutazioni soggettive ed errate.

Al contrario, sempre a dire della GE.FI., la prova che il Banco non fosse insolvente sarebbe fornita dai risultati della liquidazione coatta, nella quale è stata già pagata la percentuale dell'ottan-

tacinque per cento dei crediti ammessi, con accantonamento della stessa percentuale per quelli contestati.

È anche il comportamento del commissario straordinario che, a giudizio ancora della GE.FI., escluderebbe che vi fosse stata insolvenza. Ed, infatti, il commissario non avrebbe compiuto quanto altrimenti sarebbe stato necessario per fare superare al Banco la crisi, avendo, anzi, sospeso un aumento di capitale già quasi integralmente sottoscritto, e non avendo chiesto il rientro ad alcuni clienti affidati, né avendo trattato per avere finanziamenti da terzi, o convocando l'assemblea dei soci.

L'opponente conclude che l'ammissione dei mezzi probatori dedotti consentirebbe di dimostrare che il Banco di Milano "è stato affossato non per insanabili situazioni patrimoniali proprie, ma per misteriosi interessi ad esso estranei che oggi, come sempre, proprio chi avrebbe il dovere di denunciare cerca di coprire, trincerandosi dietro inesistenti segreti bancari" (pag. 4 della memoria di replica).

L'opposizione della GE.FI. deve, anche nel merito, essere respinta.

Il Tribunale in via preliminare rileva (e su questo convergono le parti) che, a norma del combinato disposto degli articoli 202 e 203 legge fallimentare, l'insolvenza deve essere accertata con riferimento al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione: perché la sentenza di accertamento è pronunciata se l'impresa si trovava in istato di insolvenza "al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione" (art. 202), e gli effetti dell'accertamento hanno inizio "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione" (art. 203).

Quanto all'oggetto dell'accertamento, il Tribunale non ritiene che il presupposto oggettivo dell'insolvenza sia diversamente costituito quando si tratti di impresa che esercita il credito.

Un principio contrario non può derivarsi dalla disposizione contenuta nella legge bancaria, che, dando ai commissari straordinari in circostanze eccezionali facoltà di sospendere il pagamento delle passività, stabilisce che la sospensione "non costituisce stato di cessazione dei pagamenti" (art. 63, quinto comma).

È pur vero che quest'ultima espressione equivale alla nozione di stato di insolvenza introdotta dalla vigente legge fallimentare. In proposito risulta, però, giuridicamente corretta l'interpretazione della dottrina più autorevole, la quale ritiene che con la norma in esame il legislatore si propone soltanto di evitare che la sospensione dei pagamenti possa integrare automaticamente i presupposti della liquidazione, e però non esclude che gli effetti della sospensione dei pagamenti, così come ogni altra manifestazione esteriore, vengano poi valutati nell'accertare lo stato di insolvenza.

Può, quindi, affermarsi che anche nel caso di imprese che esercitano il credito non vengono ad escludere lo stato di insolvenza né l'eventuale prevalenza, nel patrimonio dell'imprenditore, degli elementi attivi, né il fatto che la crisi dell'impresa e le perdite che l'hanno determinata derivino da comportamenti o inadempimenti altrui. È principio consolidato, infatti, che lo stato di insolvenza assume rilevanza per la sua obiettiva consistenza, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato (vd. Cass. 21 luglio 1978 n. 3615).

Tale stato non si identifica con l'inadempimento di una o più obbligazioni, né con l'eccedenza del passivo rispetto all'attivo, ma consiste nell'impossibilità oggettiva in cui si trova l'imprenditore, per il venire meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, di adempiere regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite (vd. Cass. 14 marzo 1978 n. 1274).

E poiché lo stato di insolvenza deve essere accertato con riferimento al momento in cui è stata disposta la liquidazione coatta, non è rilevante nella specie la circostanza che, dopo il decreto che ha dato inizio alla procedura, il commissario liquidatore abbia concluso con il Banco Lariano un accordo che avrebbe consentito l'immediato pagamento dei crediti dei depositanti ed abbia potuto, poi, estinguere in elevata percentuale, i debiti del Banco.

Non si può, infatti, ignorare che il pagamento ai creditori chirografari del Banco della percentuale dell'ottantacinque per cento del loro credito è stato reso possibile per effetto del compimento della liquidazione dell'attivo e dopo un termine di cinque anni dall'inizio della procedura.

A questo fatto, pertanto, non può essere attribuito alcun significato indiziario nel valutare lo stato economico in cui il Banco di Milano si trovava quando è stato posto in liquidazione.

Né alcuna utile presunzione è consentito ricavare dalla stipulazione con il Banco Lariano di un accordo che prevedeva l'assunzione o il rimborso dei depositi dei clienti del Banco di Milano da parte del Banco Lariano, e la surroga di questo nei relativi diritti.

È certamente vero che una crisi di liquidità non è sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza di un'impresa, quando questa possa godere di linee di credito accordate da terzi. La capacità di ricevere credito è anzi espressione (si è osservato) di vitalità dell'impresa stessa: ma ciò alla duplice condizione che il credito venga accordato nel presupposto e in considerazione della correttezza del sovenuto e non come misura di salvataggio, o a costo dell'alterazione degli equilibri fondamentali della sua struttura aziendale, e soprattutto che esso venga effettivamente erogato in modo da porre il sovenuto nella concreta condizione di fronteggiare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, senza alterare lo svolgimento fisiologico dell'attività imprenditoriale (così Cass. 21 luglio 1978 n. 3615).

Non presenta queste condizioni l'accordo concluso con il Banco Lariano: qui, infatti, i patti stabiliti non prevedevano l'estinzione del passivo del Banco di Milano, ma avevano il più ridotto effetto di salvaguardare non il Banco, ma le aspettative dei depositanti, nella posizione dei quali era autorizzato a subentrare (con l'assenso dell'autorità di vigilanza) altro istituto di credito.

Quanto, poi, ad un altro aspetto dell'effettiva finalità dell'accordo, risulta di immediata evidenza che le parti avevano escluso di utilizzare la concessione del credito per la continuazione regolare dell'attività imprenditoriale del Banco e per l'adempimento con mezzi ordinari delle obbligazioni in scadenza. Basta in proposito osservare che l'accordo è stato perfezionato nel febbraio 1975, a seguito della messa in liquidazione coatta del Banco di Milano e parte contraente è stato il commissario liquidatore, e non il banco, al quale era stata ormai revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito (decreto ministeriale del 15 gennaio 1975).

E le difese che la stessa GE.FI. ha proposto non sono in contrasto con il giudizio che l'accordo con il Banco Lariano non servisse per il risanamento dell'impresa del Banco di Milano: perchè si riconosce che quando le trattative iniziate nella fase anteriore di amministrazione straordinaria prevedevano che l'intervento del Banco Lariano avvenisse "nell'ipotesi in cui il Banco di Milano fosse stato posto in liquidazione cotta amministrativa" capitolo "C" della prova testimoniale dedotta).

Per le ragioni esposte il Tribunale deve accertare se il Banco di Milano fosse insolvente in considerazione soltanto della sua disponibilità di mezzi di pagamento raffrontata con l'ammontare delle obbligazioni da estinguere.

A questi fini non potrebbe trascurarsi una serie di circostanze che, sebbene prive in se di univoca efficacia probatoria, concorrono a rappresentare un contesto certamente sintomatico nel quale valutare la situazione di difficoltà del Banco di Milano.

Non è, infatti, priva di significato la stretta connessione temporale tra la deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco di richiedere l'amministrazione straordinaria (16 ottobre 1974), la pronuncia del decreto ministeriale di scioglimento del consiglio e la nomina del commissario straordinario (16 ottobre 1974), e l'autorizzazione, quindi, alla sospensione dei pagamenti immediatamente disposta (17 ottobre 1974) ed in seguito prorogata senza interruzioni sino al provvedimento di liquidazione coatta.

Le modalità secondo le quali è stato provveduto fanno presumere che i diversi organi avessero preventivamente concordato gli atti da compiere in funzione dell'urgenza di un rimedio ad una situazione improcrastinabile; e la brevità dei tempi lascia intendere che anzitutto si voleva che la situazione non si deteriorasse per effetto di pagamenti operati indistintamente e senza ordine.

Queste presunzioni hanno un sicuro riscontro nei fatti ammessi dalla società opponente, la quale ha ricordato che effettivamente nell'ottobre 1974 iniziarono a circolare voci allarmanti ("ingigantite da una certa stampa di regime") sul Banco di Milano, cosicché, a seguito del "panico" creatosi, i depositanti "in massa dettero inizio ad una vera e propria corsa agli sportelli".

Il Tribunale non ritiene che questa situazione sia poi stata migliorata nel corso e per effetto della amministrazione straordinaria.

Ciò si deve senz'altro escludere, se è vero (secondo quanto assume l'opponente) che le trattative per la alienazione del pacchetto di maggioranza del Banco di Milano e per il rilievo dello sportello, pur avviate con diversi gruppi, furono tutte interrotte, e che nel mese di dicembre incominciarono a circolare sulla stampa voci su di un'infrazione valutaria che avrebbe cagionato al Banco il rischio di una perdita di gestione di vari miliardi.

Questa non era tanto un'evenienza possibile e remota, quanto, piuttosto, una circostanza sicura, perchè funzionari della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi avevano accertato che la Banca Loria, poi Banco di Milano, aveva consentito l'apertura nell'interesse di "non residenti" di conti correnti e di depositi ordinari al portatore per un totale di L. 16.500.000.000 (sedicimiliardicinquecentomilioni). Questo accertamento (verbale 9 febbraio 1972) è stato, quindi, sottoposto alla commissione Consultiva per le infrazioni valutarie per il suo parere in ordine alla pena di infliggere al Banco a norma dell'art. 2 del R.D.L. L. 5 dicembre 1938 n. 1925 (vd. documento 6 dell'opponente). Conseguenze che nella valutazione delle disponibilità finanziarie del Banco si doveva tener conto della nuova obbligazione a cui il Banco avrebbe dovuto fare fronte per il pagamento della pena pecuniaria. E poichè questa avrebbe potuto essere inflitta in misura determinabile fino ad un quintuplo del valore "delle divise...che costituiscono l'oggetto della violazione" (art. 2 del R.D.L. citato) si deve ritenere che la notizia sulla perdita di vari miliardi per l'infrazione valutaria aveva riguardo ad un effettivo e rilevante aggravamento delle difficoltà finanziarie del Banco di Milano e non poteva che confermare i depositanti nello stato di "panico" e di "allarme", per il quale si era iniziata prima dell'amministrazione straordinaria una corsa agli sportelli.

Considerata la natura dell'attività bancaria, nella quale si opera una intermediazione nella circolazione del danaro, deve convenirsi che l'attività e la vitalità di un'azienda di credito si basano tutte sulla fiducia dei depositanti. Se questa, infatti, viene meno, la banca si trova costretta a soddisfare le richieste di rimborso dei depositi, e l'ammontare di questi determina l'entità più notevole del passivo scaduto della banca.

Si può, dunque, concludere che l'impresa che esercita il credito sia insolvente quando non disponga dei mezzi di pagamento occorrenti per estinguere, nei termini convenzionali o di uso, i debiti verso i clienti che intendono chiudere i depositi e i conti.

Il Tribunale, esaminando la situazione patrimoniale accertata dal Commissario straordinario al 16 gennaio 1975, ritiene che il Banco di Milano a quella data si trovava in stato di grave ed irrimediabile insolvenza.

L'opponente non contesta che i mezzi di pagamento che il Banco si poteva procurare ammontassero a circa undici miliardi di lire, mentre i depositi a risparmio e conti correnti superavano i trentadue miliardi (vd. documento 7 del convenuto).

Ciò significa che lo squilibrio finanziario del Banco era di circa ventuno miliardi di lire.

Quindi, nella situazione accertata di "corsa agli sportelli" per il ritiro dei depositi, non era affatto prevedibile che il Banco di Milano riuscisse a trovare i mezzi sufficienti per soddisfare le richieste dei clienti, tanto grave e incolmabile si presentava la sproporzione fra mezzi liquidi e depositi.

Deve, infatti, darsi rilievo alla circostanza che degli undici miliardi di lire di cui il Banco poteva disporre ben L. 8.366.681.865 avrebbero dovuto essere utilizzate per il pagamento del saldo riconosciuto a favore della GES.CA.L. - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI (conto n. 89241), i cui funzionari responsabili, sia con comunicazione telefonica, sia per telegramma, avevano, già dal 17 ottobre 1974, sollecitato il trasferimento dei fondi su conto corrente intrattenuto con altro istituto di credito (vd. documenti 8, 9 e 10 del convenuto).

Questa circostanza impediva anche che il Banco, operando a favore di tutti restituzione parziali, potesse affidare nella concessione di nuovo credito da parte dei clienti, perchè l'integrale restituzione alla Gescal non faceva che peggiorare in modo ancora più irreparabile il rapporto tra debiti e mezzi di pagamento.

In tale stato di difficoltà finanziaria non si comprende quale utilità avrebbe avuto la convocazione dell'assemblea dei soci agli specifici fini di un immediato risanamento dell'impresa. Non solo, quindi, anche per questo appariva giustificata l'istanza del commissario straordinario per la messa in liquidazione del Banco, ma si deve, poi, confermare che alla data del 15 gennaio 1975 il Banco di Milano era in situazione di insolvenza.

Qui è opportuno che il Tribunale consideri come, anche ammesso il fondamento delle tesi dell'opponente, la situazione del Banco non sarebbe diversa dall'insolvenza: perchè anche se si potesse ritenere, secondo quanto afferma la difesa della GE.FI., che tutti i fatti verificatisi (notizie di stampa, accertamenti della Banca d'Italia in ordine ai depositi di "non residenti", richiesta di rimborso della Gescal, interferenze motivate da interessi politici ecc.) fosse stati artatamente creati per mettere in difficoltà il Banco (ed il collegio non ha elementi certi per ritenere il contrario) non muterebbero le conseguenze: è certo, e l'opponente stesso lo riconosce, che i fatti in questione, resi noti, hanno determinato il panico nella clientela e la corsa agli sportelli, concorrendo a provocare l'incapacità dell'istituto di fare fronte alle proprie obbligazioni. E il Tribunale ha già prima fatto richiamo al principio che lo stato di insolvenza assume rilevanza per la sua obiettiva consistenza, senza che importi (salvo l'eventuale esercizio delle azioni di risarcimento) né accertare le cause che l'hanno determinato, né valutare in che misura l'insolvenza sia o no imputabile all'imprenditore.

Per tali ragioni non può essere pronunciata la revoca dell'accertamento giudiziario dell'insolvenza, e l'opposizione della Generale Finanziaria deve essere respinta. (Omissis). P.Q.M.

**Non è sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza di un'azienda di credito un'eventuale eccedenza patrimoniale illiquida né può a tal fine invocarsi l'intervento di altra azienda di credito effettuato a favore dei depositanti, intervento che fa sorgere invece un diritto di rivalsa nei confronti del primo ente creditizio.**

*(Trib. Napoli 14.5.1980, Banca Credito Campano s.p.a.).*

Visto il D.M. 14 novembre 1979 col quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Credito Campano s.p.a., già in amministrazione straordinaria, e la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, su istanza dei suoi commissari straordinari, ricorrendo agli estremi previsti dall'art. 67 primo comma lettera a) del R.D.L. n. 375 del 1936 (e successive mod.), attesa "la eccezionale gravità delle perdite riscontrate"; letti i mentovati ricorsi del P.M. e dei commissari liquidatori del suddetto Istituto di credito; sentiti i commissari liquidatori ricorrenti anche nella loro qualità di ex commissari straordinari di detta Banca, nonché il dott. Alfredo Sprizzi ed i procuratori e difensori del dott. Giovanni Grappone, nelle rispettive qualità di ex amministratore delegato ed ex Presidente del Consiglio di amministrazione di tale Istituto;

- preso atto delle difese svolte dai ricorrenti commissari liquidatori e dai resistenti dott. Sprizzi e dott. Grappone, nonché della documentazione versata nel corso del procedimento istruttorio;
- ritenuto che, a termini del combinato disposto degli artt. 202 e 195 l.f. è stata sentita la Banca d'Italia, quale autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa di credito in discorso, e che ha espresso il suo parere come da nota n. 115910 del 27.3.1980;
- ritenuto che le rilevanti perdite dell'azienda riscontrate e messe in evidenza dal Prof. Piras e dal Dott. Coruzzolo durante ed al termine della procedura di amministrazione straordinaria (v. relazione all'assemblea degli azionisti del 3.11.1979 e nota n. 252 dell'8.11.1979 all'Ufficio Vigilanza della Banca d'Italia) – hanno reso impossibile che la Banca Credito Campano, decorso i diciotto mesi della gestione commissariale previsti dal penultimo comma dell'art. 58 l.b., potesse essere restituita all'ordinaria amministrazione, attesa l'oggettiva incapacità di adempiere con mezzi normali agli impegni assunti;
- ritenuto che la crisi economica in questione, manifestatasi – alla stregua di quanto si è per dire – con carattere di irreversibilità alla data della messa in liquidazione coatta della Banca, già emblematicamente si era evidenziata sin dal maggio 1978, allorquando cioè si rese necessario, per un preoccupante deflusso dei depositi, il ricorso al provvedimento di sospensione del pagamento delle passività a norma del 1° comma dell'art. 63 l.b.;
- ritenuto che quella moratoria fu superabile solo grazie a finanziamento per un importo di £. 10 miliardi da parte dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri ed il cui intervento – istituzionalizzato non tanto in funzione di mera sovvenzione a favore di banche dissestate, ma più specificamente a tutela del pubblico affidamento connesso al regolare funzionamento dell'ordinamento bancario – pose di per sé in luce la preoccupante situazione patologica di grave turbamento economico in cui versava la banca sovvenuta, senza che quindi venissero alterati i concreti termini del disagio in cui quest'ultima si trovava; ritenuto, benvero, che se in genere la capacità di ricevere credito è espressione di vitalità dell'impresa, tanto è solo subordinato alla condizione che il credito venga accordato nel presupposto ed in considerazione della correttezza del sovvenuto e non – come nel caso – di specie – come misura di salvataggio, con esorbitamento dagli schemi ordinari attraverso i quali l'impresa provvede a procurarsi i finanziamenti;
- ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti nel corso della procedura incardinata a seguito dei suddetti ricorsi, è rimasto acclarato che, nonostante gli sforzi compiuti dai commissari straordinari, non è stato possibile risanare la deficitaria situazione economico patrimoniale della Banca – irrimediabilmente compromessa da perdite per oltre 13 miliardi corrispondenti a crediti irrecuperabili (o forse solo parzialmente recuperabili ma a distanza di notevole tempo);
- ritenuto, a tal proposito, che l'elevato deficit ha scoraggiato altri Istituti di credito interessati al rilievo degli sportelli e che non ebbe buon fine un tentativo dei commissari per la ripatrimo-

nializzazione della società (v. verbale assembleare del 3.11.1979 e consistente in una combinata operazione di azzeramento del capitale con contestuale aumento del medesimo in misura tale da consentire il ripianamento delle perdite e la sua ricostituzione; ritenuto che alla data in cui è stata ordinata la liquidazione coatta di cui trattasi, tenendo conto anche del capitale, delle riserve e delle altre poste patrimoniali, residuava una perdita di ben lire 13.259.866.221 con totale vanificazione del capitale (v. nota 8.11.1979 dei comm. straord. alla Banca d'Italia), onde da tanto conseguiva il convincimento dei commissari (condiviso dalla Banca d'Italia) circa l'impotenza del Credito Campano per un ritorno alla gestione ordinaria;

- ritenuto che alla luce di quanto precede, non può seriamente dubitarsi che tale Istituto alla data del 14.11.1979 versava in quello stato di insolvenza postulato dal combinato disposto degli artt. 5, 195 e 202 l.f., attesa l'insufficienza delle liquidità necessarie per far fronte puntualmente alle operazioni di pagamento nei confronti dei depositanti; ritenuto che a nulla vale in contrario addurre che non risulta provata l'irrecuperabilità di quei crediti vantati dal Credito Campano verso società fallite e per le quali si ignorano prospettazioni e tempi di eventuali riparti, così come non serve richiamarsi ai valori delle poste attive immobiliari e a quelle afferenti il valore dell'avviamento dell'azienda, posto che – com'è ius receptum – anche l'eventuale eccedenza patrimoniale, che sia però illiquida e non facilmente liquidabile rispetto ad un passivo liquido ed esigibile, non basta da sola ad escludere uno stato di insolvenza (Cass. n. 3371 del 1977, n. 547 del 1975, n. 267 del 1973); ritenuto ancora che l'intervento della Banca Popolare di Novara a favore dei depositanti dell'azienda in liquidazione coatta al manifestato scopo “di sottrarli al pregiudizio che potrebbe loro derivare per effetto del provvedimento suddetto” (v. copia dell'avviso al pubblico), non fu sostanzialmente determinato per prevenire l'insorgenza di una crisi del Credito Campano e non potrebbe essere qualificato “a garanzia” giuridica e di fatto della solvibilità di tale istituto: e ciò sia perché quella immissione nella gestione degli sportelli fu successiva al D.M. 14.11.1979, che revocò l'autorizzazione all'esercizio del credito a tale ultima banca ponendola in liquidazione coatta (sicché l'intervento non fu evidentemente indirizzato al riassetto degli equilibri fondamentali della struttura aziendale della banca sostituita in quel servizio) e sia perché – a parte gli specifici interessi economici di essa Banca Popolare fu previsto come misura (consenziente l'Autorità di vigilanza) per garantire diritti dei depositanti e la credibilità del sistema bancario, senza recondite finalità di sollevare invece il Credito Campano dallo stato di decozione in cui irremediabilmente versava;
- ritenuto infine, che l'insinuazione al passivo della liquidazione coatta da parte della Banca Popolare di Novara – pur se non suscettibile di esauriente valutazione – costituisce (alla luce di quella documentazione a campione esibita dai commissari ricorrenti) affidante indice di sostanziosi pagamenti di passività gravanti sul Credito Campano, ed in relazione ai quali compete sicuramente ad esso il diritto alla ripetizione nei confronti dell'originario debitore, vuoi per surrogazione ex art. 1201 c.c., vuoi – in una diversa qualificazione per espromissione – in forza dei principi che regolano gli istituti della negotiorum gestio e della versio in rem, dovendosi a fortiori escludere sia qualsiasi spirito di liberalità da parte dell'interveniente e sia la ricorrenza di quelle condizioni postulate dall'art. 2034 c.c.; P.Q.M.

**Nella l.c.a. di un istituto di credito alle opposizioni allo stato passivo promosse dai creditori privilegiati in tutto o in parte esclusi si applica la normativa dell'art. 209 della l.f. non quella degli artt. 77 e segg. della l.b.**

**Nella l.c.a. solo per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi il termine decorre dalle date di ricezione delle raccomandate con le quali il commissario liquidatore dà notizia ai singoli creditori dell'avvenuto deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.**

*(Cass. 31.10.1981 n. 5764, Esattoria di Nola c. Cassa di credito popolare di Nola in l.c.a., la massima è edita in Giur. it., 1982, I, 1, 575).*

*Motivi della decisione.* – Il ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 209 del R.D. 16.3.1942, n. 267, degli artt. 77 e seguenti della l. 7.3.1938, n. 141, nonché si ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 209, 2° comma, della legge fallimentare, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, va accolto.

Mentre invero esattamente la Corte di Appello ha riconosciuto che all'opposizione allo stato di liquidazione si applica, anche in caso di liquidazione coatta di un istituto di credito, la normativa dell'art. 209 della legge fallimentare e non quella degli artt. 77 e segg. della legge bancaria (applicabili solo per l'ipotesi, che qui non ricorre, di domanda tardiva in relazione a crediti non esaminati dal liquidatore), vanno riconosciute fondate le doglianze contenute nel ricorso relative alla eccezione di legittimità costituzionale, che qui è stata riproposta.

Detta questione, invero, nelle more di questa fase del giudizio è stata decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2 dicembre 1980, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 209 della legge fallimentare, per violazione dei diritti di difesa sanciti dall'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine per l'opposizione dei creditori, esclusi in tutto o in parte, decorre dalla data del deposito in cancelleria dall'elenco dei crediti ammessi o respinti anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con cui il liquidatore dà notizia ai singoli creditori dei provvedimenti adottati. Questa pronunzia, la cui portata, per espressa statuizione della sentenza, è limitata alle sole ipotesi delle opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi, riguarda pertanto il caso di specie, in cui il credito della società A.T.A. fu ammesso solo in parte, ed è produttiva di effetti nel presente giudizio, in cui la questione di legittimità costituzionale, respinta dal giudice di appello, è stata nuovamente proposta innanzi a questa Corte che, al momento della pronuncia della Corte Costituzionale, non l'aveva ancora esaminata.

Il ricorso va pertanto accolto sotto questo profilo e le parti vanno rimesse innanzi al giudice di appello (che si indica in altra Sezione della medesima Corte di Napoli), il quale deciderà la questione dell'ammissibilità dell'opposizione in conformità al disposto dell'art. 209 della legge fallimentare, così come esso risulta modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo, oltre che sul merito, anche sulle spese della presente fase del giudizio, in funzione dell'esito definitivo della lite. P.Q.M.

**Nel caso di un provvedimento di messa in l.c.a. di una banca di fatto annullato dal giudice amministrativo perché non preceduto da adeguata istruttoria deve escludersi la configurabilità di alcuna attività illecita della P.A. incidente su posizioni di diritto soggettivo (e di conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario) essendo pacifico che anche le c.d. banche di fatto sono soggette alla disciplina pubblicistica e non essendo quindi in discussione l'appartenenza del potere alla P.A.**

**A carico della Banca d'Italia non esiste alcun obbligo, che possa essere fonte di una pretesa risarcitoria, di dare pubblicità all'annullamento del provvedimento di messa in l.c.a. da parte del giudice amministrativo.**

**La mancata tempestiva restituzione dell'azienda agli originari organi amministrativi in conseguenza dell'annullamento del provvedimento di messa in l.c.a. da parte del giudice amministrativo non è imputabile alla Banca d'Italia a ciò essendo abilitato solo il commissario liquidatore.**

*(Appello Roma 1.2.1982, Cassa Conti e Sovvenzioni c. Min. tesoro e Banca d'Italia).*

*Motivi della decisione.* – La Corte ritiene opportuno precisare – anzitutto – che nel caso in esame non si è formato alcun giudicato – nè esplicito nè implicito – sulla giurisdizione, preclusivo dell'indagine sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dalla cassa appellante.

Non si è formato il giudicato esplicito – configurabile nel caso in cui sia intervenuta una statuizione sulla giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, o in quello in cui una precedente sentenza di un giudice di merito, non impugnata da alcuna delle parti, abbia esplicitamente affermato o negato la giurisdizione (ma, in questo secondo caso, con effetto vincolante circoscritto allo stesso processo in cui la sentenza è stata pronunciata) –, essendo incontrovertito che sulla questione di giurisdizione sottoposta all'esame della Corte non si sono ancora pronunciate le Sezioni Unite della Corte Suprema e non essendo passata in giudicato, per effetto della proposizione dell'appello da parte della Cassa, la statuizione negativa sulla giurisdizione del giudice ordinario contenuta nella sentenza di primo grado.

Nè si è formato neppure il giudicato implicito, il quale può ravvisarsi allorché sia passata in cosa giudicata una statuizione di merito su un capo di domanda attinente ad unico rapporto, con implicito riconoscimento della giurisdizione del giudice che l'ha emessa sul rapporto stesso.

Al riguardo conviene ricordare che, dinanzi al Consiglio di Stato la Cassa dedusse i seguenti motivi per ottenere l'annullamento del decreto del Ministro del Tesoro citato nell'esposizione del fatto:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del R.D.L. 12 marzo '36 n. 355. Eccesso di potere per essere stato emanato il provvedimento impugnato nei confronti di essa ricorrente che non svolgeva alcuna attività di raccolta del risparmio fra il pubblico;
- 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione per essere stato ritenuto che essa svolgesse attività creditizia e per aver imputato ad essa le conseguenze di una sentenza penale di condanna nei confronti di uno dei soci.

Un terzo motivo veniva rinunciato.

Il Consiglio di Stato ritenne “di dover esaminare in primo luogo il secondo motivo”; e, dopo averlo accolto, non esaminò il primo motivo del ricorso, avendolo ritenuto “assorbito dall'accoglimento del secondo”.

Con la citazione con la quale è stato dato impulso al presente giudizio la società cooperativa Cassa dei Conti e Sovvenzioni ha chiesto il risarcimento dei danni assumendo l'esistenza di atti illeciti della p.a. seguiti all'illegittimo provvedimento di messa in liquidazione.

La sommaria indicazione delle domande formulate nei due giudizi dimostra l'assoluta diversità non solo del *petitum*, ma anche della *causa petendi*, con la conseguenza che deve escludersi che essi abbiano avuto per oggetto un medesimo rapporto giuridico sostanziale.

La questione di giurisdizione va quindi risolta alla stregua della posizione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento della Cassa nei confronti della Banca d'Italia, controllando l'esattezza o meno della qualificazione di interesse legittimo data dal primo giudice alla posizione soggettiva posta dalla Cassa a fondamento della propria pretesa.

Il richiamo all'art. 67 della legge bancaria, in cui dal primo giudice è stata individuata la fonte normativa della potestà di controllo della Banca d'Italia, è necessario, ad avviso della Corte, per l'indagine in esame contrariamente all'assunto dell'appellante Cassa, la quale sostiene che la suddetta norma sarebbe applicabile soltanto nel caso in cui siano state commesse irregolarità da parte di aziende che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del credito; mentre nel caso di esercizio abusivo sarebbe applicabile solo l'art. 98 della stessa legge.

La questione interpretativa prospettata dall'appellante è stata già esaminata dalla giurisprudenza del S.C. e risolta nel senso che anche l'impresa non autorizzata è assoggettata alla disciplina pubblicistica del credito, sia perchè l'autorizzazione non ha funzione traslativa o costitutiva di potestà, ma serve a rendere possibile l'esercizio di un diritto o di un potere già esistente, sia perchè nell'art. 1 della legge bancaria "v'è il riconoscimento esplicito che le imprese non autorizzate sono imprese di credito". In sostanza non è ravvisabile nell'art. 67 della legge bancaria una stretta interdipendenza tra rilascio dell'autorizzazione governativa e la sottoposizione alla procedura di liquidazione (Cass. 13 marzo 1965 n. 425).

Contrariamente alla tesi dell'appellante, dunque, non può ritenersi esclusa dalla procedura di liquidazione un'azienda esercente l'attività di raccolta di risparmio o esercente il credito solo perchè priva di autorizzazione e sotto tale profilo, prospettato dall'appellante, la censura non merita adesione.

L'indagine peraltro va ampliata sotto l'ulteriore profilo prospettato dall'appellante secondo il quale è ben vero che la vigilanza deve essere esercitata nei confronti delle aziende che esercitano attività creditizia "*fra il pubblico*" ma sarebbe altrettanto vero che la raccolta del risparmio *tra i soci*, perseguendo finalità strettamente private, sarebbe sottratta alla vigilanza nel senso di cui sopra e sarebbe soggetta a semplice controllo – conseguenza di ciò sarebbe la posizione di diritto soggettivo della Cassa nei confronti della Banca d'Italia e l'impossibilità di applicazione della norma di cui all'art. 67 della legge bancaria.

L'affermazione di principio sembra alla Corte astrattamente condivisibile, in considerazione del fatto che la vigilanza di un organo pubblico, qual è la Banca d'Italia, risponde all'esigenza di assicurare che la raccolta del risparmio tra il pubblico sia svolta correttamente, mentre tale esigenza non ricorre rispetto ad una gestione meramente privata.

Non sembra tuttavia alla Corte che un'attività volta alla raccolta del risparmio possa essere considerata come privata per il solo fatto di svolgersi nell'ambito di una comunità (nel caso in esame nell'ambito dei "soci"), dovendosi invece tener presenti la vastità e l'estensione di essa.

La finalità che la legge bancaria si propone, di assicurare cioè che la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito siano svolti correttamente, sarebbe facilmente elusa se la vigilanza fosse limitata alle aziende autorizzate e a quelle che, pur non autorizzate, dichiaratamente svolgono attività in un vasto ambito di persone, qualunque sia il numero (anche potenziale), di esse, come nel caso in cui la qualità di "soci" possa essere assunta senza discriminazione o sia acquisibile da una estesa cerchia di persone.

In questa ipotesi (che si verifica nel caso in esame), sarebbe inconferente il richiamo al carattere privato dell'attività o del servizio, perchè la dilatazione di essi tra un numero vasto di persone ne determinava il carattere pubblico, e tale deve perciò essere considerata anche l'attività svolta.

La funzione creditizia è di pubblico interesse per definizione legislativa (art. 1 legge bancaria) – ed in dottrina si sostiene anche che la Banca d'Italia esplica la funzione di vigilanza non già quale ente pubblico, ma come organo diretto dello Stato –, sicchè sembra incongruo alla Corte che il controllo dello stato nell'esercizio della funzione creditizia possa ritenersi escluso dalla mancanza di autorizzazione o dal fatto che tale funzione sia svolta tra "soci", allorché essa interessi un vasto numero di persone. Dovendo perciò ritenersi che l'ordinamento riconosca come sussistenti sia il po-

tere di vigilanza della Banca d'Italia sulla Cassa appellante, sia il potere del Ministro del Tesoro di adottare il provvedimento di liquidazione (con la conseguenza che, rispetto agli atti di esercizio di tali poteri, la posizione soggettiva della Cassa non può non qualificarsi se non come di interesse legittimo) deve escludersi la configurabilità di alcuna attività illecita della P.A. incidente su posizioni di diritto soggettivo. Ond'è che l'unica forma di tutela giurisdizionale accordata dall'ordinamento alla Cassa non poteva non consistere nel ripristino della situazione lesa da un provvedimento illegittimo della p.a. mediante la eliminazione di questo da parte del giudice amministrativo: tutela che nella specie è stata attuata dal Consiglio di Stato mediante l'annullamento del provvedimento illegittimamente emesso dal Ministro del Tesoro.

La decisione del primo giudice deve quindi essere confermata, essendo sottratta alla cognizione del giudice ordinario ogni controversia che non incida su posizioni di diritto soggettivo perfetto e non essendo ammissibile l'azione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario a seguito di un giudicato amministrativo di annullamento di un atto amministrativo lesivo di una posizione soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

In relazione agli ulteriori addebiti mossi dall'appellante agli appellati la Corte osserva:

- 1) che le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia alle aziende sottoposte alla sua vigilanza rientrano nei generici poteri esercitabili sulle stesse per la finalità già ricordata di assicurare che l'attività creditizia sia svolta correttamente ed inoltre perchè essa si è limitata ad esprimere un parere ("si ritiene ..."), per cui la mancata circolazione degli assegni della Cassa non è ricollegabile, nemmeno indirettamente, a fatto della Banca d'Italia;
- 2) che nessun obbligo sussisteva a carico di questa ultima di dare pubblicità all'annullamento del provvedimento di liquidazione;
- 3) che nessuna prova è stata fornita circa la lamentata pubblicazione dell'elenco dei creditori, contestata dalla Banca d'Italia (v. comparsa di costituzione di primo grado);
- 4) che la mancata tempestiva restituzione dell'azienda non è imputabile alla Banca d'Italia, a ciò essendo abilitato solo il commissario liquidatore.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere confermata con la condanna dell'appellante alle spese del presente grado del giudizio. P.Q.M.

**È inammissibile il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. esperito da alcuni soci di un'azienda di credito posta in l.c.a. tendente ad ottenere una modifica della composizione degli organi della procedura ed una limitazione dei loro poteri. Da un lato infatti non è tutelabile la mera aspettativa derivante da un diritto di credito sospensivamente condizionato quale quello del singolo azionista rispetto all'eventuale attivo di liquidazione, dall'altro i provvedimenti richiesti, in quanto incidenti nella sfera di attività discrezionale riconosciuta dalla legge alla P.A., non rientrano nei poteri del giudice ordinario.**

*(Pret. Milano 23.11.1982, Bruschi ed altri c. Banco Ambrosiano s.p.A. in l.c.a. e Nuovo Banco Ambrosiano s.p.A.).*

*(Omissis).* – Osserva brevemente, con stretto riguardo ai provvedimenti cautelari richiesti, che i ricorrenti sembrano decisamente sopravvalutare tanto l'ambito di applicabilità dell'art. 700 c.p.c., quanto i poteri giurisdizionali di questo Pretore.

- a) Seppure estesa negli anni, da dottrina e giurisprudenza, la funzione e la portata dell'art. 700 c.p.c. dall'originaria tutela dei diritti assoluti della personalità a quella di numerosi diritti soggettivi, mai risulta che sia stata varcata la soglia del diritto soggettivo perfetto come possibile oggetto di tutela. Non sembra tutelabile la mera aspettativa derivante da un diritto di credito sospensivamente condizionato – e non ancora nato – quale quello del singolo azionista rispetto all'eventuale attivo che risultasse al termine della procedura di liquidazione coatta della società. Gli stessi ricorrenti ammettono, nelle “brevi note” allegate al verbale del 18.11.1982, che “le azioni contengono anche un diritto di credito, sia pur subordinato a condizione” sospensiva. Giova inoltre ricordare che i diritti di credito, quand'anche pieni e perfetti, non condizionati (relativi a danaro o cose fungibili) sono tradizionalmente esclusi dalla tutela cautelare atipica d'urgenza; e che infine, mentre non è certo che la valutazione “sommaria” piuttosto che “analitica” dell'avviamento del vecchio B.A. abbia portato a risultati necessariamente difforni dalla realtà, è certo invece che non si può ipotizzare un danno “irreparabile” in relazione a quantificabili somme di danaro.
- b) Addirittura macroscopica appare poi la sopravvalutazione da parte dei ricorrenti dei poteri di questo Pretore, relativi all'emanazione di “provvedimenti idonei ad assicurare la decisione sul merito”, quando i provvedimenti richiesti nelle conclusioni dovrebbero consistere nella modifica della composizione di organismi e collegi, nominati e controllati dalla Autorità amministrativa, e nella drastica limitazione dei poteri, legislativamente ed amministrativamente regolati e controllati, di quegli organi, cui si dovrebbe inibire di deliberare ed operare “senza il consenso” di un rappresentante dei ricorrenti (che sono 20 fra i circa 4000 azionisti del vecchio Banco Ambrosiano). Il chiesto affiancamento ai commissari liquidatori ed allo stesso Presidente del Nuovo B.A., nell'espletamento di loro compiti o doveri, di un rappresentante degli azionisti – con diritto di veto – e la chiesta modifica del numero degli arbitratori, non possono essere decisi da questo Pretore in assenza di una qualsiasi norma che autorizzi le integrazioni e le limitazioni suddette; ed in presenza, al contrario, di norme (l. bancaria) e di atti amministrativi (autorizzazioni della Banca d'Italia) che definiscono la nomina, la composizione e le attribuzioni degli organi predetti. La via giurisdizionale praticabile dai ricorrenti, se ed in quanto titolari di interessi legittimi, sembra dunque quella amministrativa. P.Q.M.

**Qualora gli amministratori di un istituto di credito, in relazione ad irregolarità di gestione e perdite contestate dalla Banca d'Italia, provvedano al versamento di somme a titolo di deposito cauzionale secondo la previsione dell'art. 39 l.b., il diritto di detti amministratori di ottenere la restituzione di tali somme, ovvero di insinuare il relativo credito al passivo ove l'istituto venga posto in l.c.a., può essere di per sè negato solo quando nel suddetto versamento sia ravvisabile un intervento risolto a ripianare le perdite della banca indipendentemente dall'eventuale colpa dei suoi organi atteso che in caso contrario quel diritto può essere escluso solo a fronte del riscontro di una colpa degli amministratori medesimi, fonte di responsabilità risarcitoria.**

**In caso di chiusura della l.c.a. di un istituto di credito con un concordato il creditore dell'istituto ha azione diretta nei confronti di chi, ponendo fine alla procedura di liquidazione si sia assunto l'obbligo di pagare debiti oggetto della liquidazione medesima.**

*(Cass. 21.6.1984 n. 3658, Lupo c. Banca pop. Torre del Greco)*

*Motivi della decisione.* – Col primo motivo i ricorrenti, denunziando la violazione da parte della Corte d'Appello degli art.li 32, 35, 37 e 39 della legge bancaria (l. 12.3.1936 n. 375 modif. con r.d.l. 17.7.1937 n. 1400) dell'art. 5 della l. 20.3.1865 all. E n. 2248 nonché degli art.li 1272, 1273, 1936, 1326, 1328, 1329, 1362, 1363, 1364, 1366, 1325, 1343, 1418, 2697, in relaz. agli art.li 360 nn. 3 e 132 n. 4 c.p.c., prospettano le seguenti distinte censure:

- 1) innanzitutto, escludendosi un qualsiasi rapporto negoziale o d'altro genere tra la Banca d'Italia e i ricorrenti, sarebbe rimasto inammissibilmente non qualificata e non qualificabile sul piano giuridico la c.d. "cauzione" prestata dai ricorrenti, non si sarebbe cioè, chiarito a che titolo essi l'avrebbero consentita, sicché – essendo stato negato anche che essa fosse stata versata ai sensi dell'art.39 della legge bancaria, – ne sarebbe rimasta del tutto incerta la disciplina giuridica. Peraltro, la motivazione addotta al riguardo non sarebbe priva né di contraddizioni (in quanto in un passo di essa si ammette che la cauzione "de qua" sia stata "disposta" dalla Banca d'Italia), né di carenze (in quanto ci si limita ad asserire che la persistenza delle perdite, a garanzia delle quali la cauzione era stata "disposta" sotto forma di pegno irregolare, risultava documentata senza null'altro aggiungere).
- 2) In secondo luogo, la Corte d'Appello avrebbe omissso di interpretare, nell'unico modo logico possibile, l'atto con cui, in data 26.11.1964, la Banca d'Italia invitò gli amministratori della Banca di Secondigliano ad effettuare il versamento "da accantonare in deposito cauzionale a garanzia delle perdite certe e di quelle che potranno manifestarsi di dubbio esito". Infatti, tenuto conto che esistevano già perdite certe in £. 75 milioni, non avrebbe avuto senso parlare di cauzione (che indica un obbligazione, soltanto eventuale); in quanto sarebbe stato ben più appropriato alla situazione parlare di "accollo di debiti". Si parlò, invece, di "cauzione" proprio perché, dovendosi intendere la cauzione disposta e versata a norma dell'art. 39 della legge bancaria, il suo trasmutamento in debito restava subordinato all'accertamento di eventuali responsabilità degli amministratori per aver agito, nella concessione dei fidi, eccedendo i limiti delle facoltà loro consentite.

D'altra parte, nell'interpretare l'atto "de quo" non si poteva prescindere dal considerare che la Banca d'Italia non poteva costringere gli amministratori a fare un donativo come, invece, avrebbe finito col fare imponendo loro di ripianare perdite non dovute ad irregolarità e inadempienze o a esorbitanze dalle loro facoltà;

- 3) In terzo luogo la Corte d'Appello non avrebbe considerato che la Banca d'Italia, imponendo agli amministratori un obbligo inesistente e minacciando, in mancanza, le sanzioni di cui all'art. 57 l.b., avrebbe, in definitiva, o poste in essere un atto illegittimo – come tale da disapplicare – ovvero avrebbe viziato, con la minaccia di un male ingiusto, la formazione di un libero consenso da parte degli amministratori.

Il motivo è fondato.

Innanzitutto, per una maggiore intelligibilità della fattispecie, sembra opportuno riportare il testo dell'art. 39 del r.d.l. 12.3.1936 n. 375 (legge bancaria): "L'Ispettorato ha facoltà di stabilire

per gli amministratori ..... l'obbligo di costituire una cauzione speciale vincolata presso l'istituto di emissione .... I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati .... per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti dalle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato o contro le disposizioni stesse, salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi”.

Orbene – tenuto conto che – com'è pacifico –:

- a) l'Ispettorato aveva addebitato, nella lettera del 26.11.1964 pesanti responsabilità agli amministratori;
- b) nella specie si erano già realizzate “perdite certe” per £. 75.000.000 che il citato art. 39 consentiva di ripianare utilizzando il deposito cauzionale costituito a norma di esso;
- c) la costituzione di un “deposito vincolato a garanzia delle perdite certe e di quelle che si sarebbero potute manifestare nelle operazioni di dubbio esito” da parte degli amministratori della Banca di Secondigliano fu previsto espressamente nella lettera del 26.11.1964 dall'Ispettorato come “conditio sine qua non” per evitare lo scioglimento degli organi amministrativi della banca predetta a norma dell'art. 57 della legge bancaria;
- d) la predetta norma consente sì all'Ispettorato di proporre il predetto scioglimento sia nel caso in cui “risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato (art. 57 lett. a) sia nel diverso caso ”in cui risultino gravi perdite di patrimonio“ (anche quindi a prescindere da ogni responsabilità degli amministratori); ma tale alternativa, se ha ragione di sussistere quando in via cautelare occorre sostituire d'autorità organi amministrativi divenuti comunque non più affidabili non si può porre al fine di ritenere sussistente la responsabilità patrimoniale degli amministratori per le perdite della persona giuridica da essi rappresentata, in quanto è principio fondamentale di tutto il nostro ordinamento che una responsabilità del genere possa esservi solo quando vi sia una colpa degli amministratori stessi.
- e) quest'ultima, d'altra parte, determina effetti ben gravi e non soltanto in applicazione del citato art. 39 della legge bancaria, ma per un principio di carattere più generale, di cui quella norma non è che un riflesso particolare, enunciato nell'art. 2392 c.o. secondo cui: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'osservanza di tali doveri ..... In ogni caso sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose ....”; è ineluttabile concludere che, in siffatta situazione, la Corte d'Appello non avrebbe potuto ritenere che gli amministratori si fossero volutamente obbligati a ripianare le perdite della Banca da essi diretta – e fossero quindi tenuti a farlo – indipendentemente dalle colpe non lievi loro contestate dall'Ispettorato della Banca d'Italia e da ogni altro titolo di responsabilità, senza minimamente precisare – come in effetti ha ommesso di precisare – la causa del negozio posto in essere (cioè uno dei requisiti essenziali di esso: art.li 1325 e 1418 c.c.), il tipo conseguente e la relativa disciplina, senza indagare sulla genesi della volontà di concluderlo sulla effettiva intenzione sottostante alla conclusione stessa, e soprattutto, senza minimamente prendere in considerazione, nell'interpretare il tipo di negozio posto in essere, nessuna delle cinque circostanze, di fatto e di diritto, sovraricordate dalle quali, invece, non sembra possa prescindersi per ricostruire giuridicamente l'accaduto.

Meno che mai la Corte napoletana avrebbe potuto limitarsi a ritenere costituito un pegno senza chiarire di quale obbligazione fosse la garanzia (cioè un elemento essenziale del pegno, posto il suo carattere accessorio rispetto al debito cui è necessariamente collegato e che presuppone; art. 2784 c.c.).

Proprio al fine di appurare tale eventuale presupposto la Corte napoletana non avrebbe potuto esimersi dall'accertare se gli amministratori della Banca di Secondigliano avessero mai contestato

le gravi accuse di imperizia e di negligenza contenute nella lettera dell'Ispektorato del 26.11.1964, e se, per effetto di tale mancata contestazione o altrimenti l'assunzione dell'obbligo di versare la "cauzione" loro richiesta non costituisse, in realtà, riconoscimento (sia pure tacito) delle loro responsabilità e del loro dovere di rispondere delle conseguenze ai sensi dei citati artt.li 39 e 2392 ovvero, se al contrario, mancando ogni prova sia pure indiziaria delle loro colpe, non si sia trattato di un semplice finanziamento fatto alla Banca per ripristinare la liquidità ed evitare, cioè, il comminato scioglimento degli organi amministrativi.

L'indagine sulle colpe addebitate agli amministratori si presenta quindi, nella specie, non eludibile.

Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione degli art. 70 e segg. sulla liquidazione coatta amministrativa e 1273, 1411, 1173, 1362, 1363, 1364, 1366 c.c. in relaz. all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., sostengono che la motivazione addotte nell'impugnata sentenza per superare il fatto che nel rogito Marino del 1972, con cui la Banca di Torre del Greco si obbligò a pagare tutte le passività della Banca di Secondigliano, era espressamente indicato il debito per l'importo della cauzione "de qua", sarebbe errata e contraddittoria, in quanto prima si afferma che si tratta di un accollo di debiti con effetti soltanto per i contraenti (commissario liquidatore e banca cessionaria), poi si ammette che il commissario liquidatore agì, in definitiva, pure nell'interesse della massa dei creditori e, infine, si conclude del tutto arbitrariamente che, avendo avuto tale cessione finalità di eminente natura pubblica, i diritti dei creditori sarebbero divenuti una specie di interessi legittimi solo "indirettamente" tutelati.

Anche questo secondo motivo di ricorso merita accoglimento. Invero, qualora, in esito al riesame della natura del negozio per effetto del quale i ricorrenti versarono alla Banca di Secondigliano da essi amministrata il denaro di cui ora pretendono la restituzione, la Corte di merito pervenisse a ritenere sussistente un loro credito nei confronti della banca predetta, non vi sarebbe alcuna ragione per escludere che di esso non dovrebbe risponderne la Banca del Greco, che con atto per notar Marino del 1972, si obbligò a pagare tutte le passività della Banca di Secondigliano. Infatti, indipendentemente dall'analisi dei poteri e dei ruoli attribuibili al commissario liquidatore nell'esercizio del suo complesso ufficio, qui appare sufficiente rilevare che l'art. 80 della legge bancaria sopracitata, dopo aver stabilito che la procedura di liquidazione può chiudersi con un concordato e che l'obbligo di pagare le quote di esso può essere assunto da enti e persone autorizzate allo esercizio del credito con simultanea liberazione, parziale o totale dell'azienda concordataria", così conclude "l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo (cioè del concordato) non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunti" così riconoscendo, in maniera implicita ma chiarissima, il principio perfettamente calzante anche nella specie, che il creditore ha azione diretta nei confronti di chi, ponendo fine alla procedura di liquidazione, si sia assunto l'obbligo di pagare i debiti oggetto della liquidazione medesima.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice perché, rinnovata completamente l'indagine di merito sulla natura e sugli effetti del negozio compiuto dai ricorrenti e fatta luce sui punti indicati nella motivazione addotta per accogliere il primo motivo, faccia eventualmente applicazione anche del principio di diritto che ha portato all'accoglimento del 2° motivo di ricorso. P.Q.M.

**Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in caso di domanda di disapplicazione del provvedimento di autorizzazione alla cessione di attività e passività di un'azienda di credito in l.c.a. ad un'altra banca poiché la domanda tende non già all'annullamento di atti amministrativi in sè considerati, ma all'annullamento di una deliberazione societaria avente ad oggetto il trasferimento di azienda bancaria.**

**Non sussiste l'interesse ad agire del socio della controllante una società bancaria posta in l.c.a. per far annullare la cessione di attività e passività ad altra azienda di credito specie allorché l'acquisto delle azioni di detta società controllante sia avvenuto successivamente alla messa in l.c.a.**

*(App. Milano 23.10.1984, Martini c. Nuovo Banco Ambrosiano ed altri).*

*Motivi della decisione.* – Preliminarmente il Banco Ambrosiano s.p.a. in l.c.a. ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a pronunciare sulle domande di "disapplicazione" del decreto autorizzativo del Governatore della Banca d'Italia 8 agosto 1982 e degli atti compiuti dai commissari liquidatori della s.p.a. Banco Ambrosiano per la cessione di attività e passività costituenti l'azienda di esso Banco al Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a.

L'eccezione va disattesa per la sua infondatezza.

Va premesso che la giurisdizione del giudice adito dev'essere affermata in base alla domanda così come proposta dall'attore, prescindendo da ogni indagine sulla fondatezza o meno della questione di merito con essa prospettata, sicché le contestazioni e le eccezioni sollevate dal convenuto contro la pretesa dell'attore possono eventualmente condurre, ove siano fondate, al rigetto della domanda nel merito, ma sono del tutto ininfluenti ai fini della dichiarazione o della negazione della giurisdizione del giudice stesso. Ora, nel caso di specie, la domanda proposta dalla Martini tende non già all'annullamento di atti amministrativi in sè considerati, ma all'annullamento di una deliberazione societaria e di un negozio giuridico avente per oggetto il trasferimento di azienda bancaria, sul presupposto di un danno arrecato ad una posizione di diritto soggettivo e quindi si colloca nell'area di situazioni giuridiche tutelabili avanti il giudice ordinario. Ne deriva che ai fini dell'affermazione o meno della giurisdizione dello stesso, da porsi in relazione all'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta ed all'effettiva protezione ad essa accordata dall'ordinamento, non è rilevante indagare se la pronuncia richiesta rientri o meno nei limiti che il potere giurisdizionale incontra di fronte ad un provvedimento amministrativo, a norma dell'art. 4 della l. 20.3.1865 allegato E sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Detti limiti, infatti, comportanti il divieto per il giudice ordinario di annullare, modificare o revocare detto provvedimento, ovvero comunque di emanare una pronuncia con portata sostitutiva, non ostano a che il giudice stesso possa sindacarne la legittimità, sia pure al solo fine di disapplicarlo se ed in quanto lesivo di una posizione di diritto soggettivo.

Con l'atto di appello la Martini sostiene che la sussistenza dell'interesse ad agire si determina in base al vantaggio che la parte spera di conseguire con l'azione proposta, e nel caso di specie tale vantaggio sarebbe innegabile in riferimento alla nullità del contratto di cessione in esame. Infatti, a prescindere dal carattere chiaramente strumentale che il relativo accertamento assume rispetto all'esistenza o meno delle deliberazioni impugnate, la Martini sarebbe titolare e portatrice di un interesse autonomo e sufficiente, costituito da una possibile rivalutazione della propria partecipazione azionaria a "La Centrale". In particolare sarebbe stato dimostrato documentalmente che nei portafogli titoli delle principali controllate da "La Centrale" si trovavano azioni del vecchio Banco Ambrosiano, già iscritte nei relativi bilanci per un valore di carico complessivo di oltre £. 50 miliardi, e che a seguito della messa in liquidazione del Banco stesso e della cessione delle sue attività e passività al Nuovo Banco Ambrosiano c'era stato un azzeramento del valore delle azioni suddette, nella previsione che al prezzo di cessione non vi sarebbe stato alcun residuo da distribuire tra i soci. La richiesta di annullamento del contratto di cessione sarebbe appunto finalizzata ad una rinnovazione della vendita, nella prospettiva che il ricorso a procedure più legalitarie e garantiste (asta pubblica o licitazione privata) consentirebbe di realizzare dalla vendita stessa un prezzo più consistente ed aderente al valore reale dell'azienda ceduta, tale da rendere possibile la ripartizione di un residuo

fra i soci del Banco stesso. Ed un residuo, qualunque ne fosse l'entità, affluirebbe nelle casse delle società controllate da "La Centrale", incrementando, in termini reali, la base patrimoniale delle società stesse e quindi, in riflesso, della società controllante, con conseguente crescita del valore di quest'ultima in termini, sempre reali, di quotazione e/o di riparto dagli utili.

Il motivo è manifestamente privo di consistenza.

La generalità dell'azione di nullità, quale prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare, in concreto, la sussistenza di un proprio interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mentre, in mancanza della dimostrazione di un concreto interesse ad agire, da parte dell'attore, l'azione non può neppure essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge.

Ora nel caso di specie appare in piena evidenza come non sussistano elementi idonei all'identificazione di quell'interesse concreto ed attuale ricollegabile ad una prospettiva di lesione, anche soltanto potenziale, di un diritto soggettivo, non altrimenti evitabile se non tramite l'intervento dell'organo giurisdizionale. La Martini acquistò le azioni de "La Centrale" nel mese di dicembre del 1982, quando gli atti di liquidazione del Banco Ambrosiano, in questa sede impugnati, erano già stati compiuti ed avevano esaurito i loro effetti, per cui essa non è attualmente titolare di alcuna posizione giuridica, suscettibile di subire un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, nei confronti sia dei soggetti tra i quali è intervenuto il contratto di cessione dei beni, sia dei soggetti che possedevano azioni del Banco Ambrosiano o comunque vantavano crediti verso lo stesso. Né tantomeno era titolare di un qualsiasi rapporto in atto, o anche solo di mera aspettativa, meritevole di tutela al momento in cui venne fatta la cessione ed in genere vennero compiuti gli atti anche di natura amministrativa indispensabili per il trapasso del patrimonio dell'istituto bancario in l.c.a. al Nuovo Banco Ambrosiano.

Manca inoltre qualsiasi profilo di concretezza con riguardo anche ad un interesse astrattamente ipotizzabile, poiché il vantaggio di accrescere il proprio patrimonio, che la Martini tende a conseguire con l'azione intrapresa di annullamento della summenzionata cessione, viene ricollegato a vaghi e remoti eventi congetturali, che sono totalmente privi di qualsiasi supporto non solo rispetto alla realtà presente ma neppure rispetto ad un possibile profilo di presunzione. Infatti, se è vero che il procedimento logico che sta alla base della presunzione non dev'essere riferito ad un criterio di consequenzialità assoluta ed esclusiva sul piano fenomenico tra fatto noto e fatto ignoto, bensì ad un criterio di normalità secondo l'"*id quod plerunque accidit*", deve però pur sempre sussistere il presupposto di una situazione obiettiva che contenga i germi di un'evoluzione logica verso quelle conseguenze che si vogliono dimostrare, avuto riguardo alla normalità non di una fattispecie meramente astratta, ma del caso specifico che viene ad essere preso in esame.

Le speranze della Martini si traducono, invece, in un mero interesse di fatto, giuridicamente irrilevante, rispetto ad un possibilismo basato su mere astrazioni che non lasciano alcun adito a certezze concrete sulle conseguenze ricollegabili all'annullamento di determinati atti o negozi giuridici.

Ugualmente dicasi per quanto concerne le deliberazioni adottate dall'assemblea de "La Centrale" in data 18.9.1982. Premesso che l'appellante riconosce corrette le osservazioni del Tribunale in ordine alla qualifica di terzo assunta da colui che, acquistate le azioni successivamente ad una deliberazione assembleare, impugni tale delibera, e che pertanto è tenuto a dimostrare un interesse specifico diverso da quello che gli deriva dalla sua posizione di socio all'interno del rapporto sociale, che trova già tutela nel sistema dell'invalidità delle deliberazioni denunciabili da chi ha la qualifica di socio al momento in cui le stesse vengono adottate, è agevole rilevare come sia mancata la prova di detto interesse autonomo, sotto qualsiasi prospettiva lo si voglia assumere. Non è stata fornita neppure la prova che il voto del Nuovo Banco Ambrosiano era stato determinante nell'assemblea societaria di cui si discute, prova che incombeva all'appellante, trattandosi di un elemento costitutivo delle sue pretese. La Centrale ha indicato i dati che al riguardo assumono rilievo: il Nuo-

vo Banco Ambrosiano ha partecipato alla votazione con n. 49.934.958 azioni. La nomina del nuovo consiglio di amministrazione è stata approvata con 50.814.455 voti contrari e 24.438 astensioni. Ne consegue che, detratti, i 49.934.958 voti del Nuovo Banco Ambrosiano, il risultato sarebbe stato: 879.497 voti favorevoli contro 269.305 voti contrari. Pertanto la deliberazione risulterebbe in ogni caso approvata a larga maggioranza.

La Martini si è limitata semplicemente a contestare tali dati, ma né ha tradotto in cifre di riscontro tale contestazione, né ha prodotto il verbale di assemblea che ben poteva procurarsi, avendo diritto, in qualità di socio, di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese, al fine di documentare le ragioni del proprio assunto.

Accertato così il difetto del requisito dell'interesse ad agire, diventa superfluo l'esame dei singoli profili di nullità dell'atto di cessione dei beni dal Banco Ambrosiano al Nuovo Banco Ambrosiano e delle deliberazioni dell'assemblea de "La Centrale".

L'appellante si duole, in ultimo, della condanna alle spese del giudizio di primo grado, ma tale doglianza è manifestamente infondata, poiché il primo giudice, nella regolamentazione di dette spese, ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, non sussistendo ragioni valide per procedere alla loro compensazione. (Omissis)

La società "La Centrale" chiede il risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c. La domanda è accoglibile in quanto la pretesa fatta valere dalla Martini si appalesa, per le ragioni sopra esposte, assolutamente temeraria, priva di qualsiasi fondamento logico e poggiata esclusivamente su mere astrazioni senza alcun riferimento a situazioni reali. Invero, ai fini della condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non occorre la malafede di chi agisce o resiste in giudizio, essendo sufficiente la colpa grave, consistente non tanto nella consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda (malafede), quanto nell'assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di un'eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza e diligenza nel valutare il fondamento della propria pretesa, in particolare non premurandosi di compiere accurate indagini circa il contenuto, la consistenza e gli effetti dei negozi e degli atti impugnati.

Tali danni consistono in quella molteplicità di spese non ripetibili, conseguenziali alla ricostruzione dei fatti di causa, alla ricerca dei documenti ed alle varie riunioni rese necessarie per l'impostazione e lo svolgimento della controversia, con l'inevitabile incidenza negativa sui costi generali di un'impresa. Trattasi di danni certi ma di difficile dimostrazione, perché non documentabili in tutti i dettagli, per cui devesi necessariamente far ricorso, per la liquidazione, al criterio equitativo, in base al quale ritiene la Corte di determinare il danno in esame in complessive L. 5.000.000.

Il Banco Ambrosiano s.p.a. ha chiesto l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. in ordine ad alcune espressioni contenute negli scritti difensivi della Martini, quali "colossale atto di spoglio" "logica delle lottizzazioni". Non si ritiene però che ricorrano gli estremi per l'applicazione di detta norma, poiché le succitate espressioni, pur risolvendosi in mancanza di tatto e di moderazione, non sono state usate con animo ostile ed intenti offensivi, ma solo per evidenziare aspetti tematici della questione, dai quali la parte intendeva trarre conseguenze giuridiche a sè favorevoli, e quindi sono da considerarsi come determinate da mere necessità difensive. P.Q.M.

**Sono revocabili i prelevamenti di somme effettuati nel periodo sospetto da un correntista di una banca posta in l.c.a. a nulla rilevando il fatto che taluno di detti prelievi fosse stato effettuato con assegno emesso in favore di un cliente della stessa banca e perciò accreditato su un'altro conto aperto presso di essa. Detta circostanza non incide infatti sulla natura dell'atto posto in essere dalla banca nei confronti del primo correntista.**

**La prova della *scientia decoctions*, fondata su presunzioni di carattere logico aventi natura prevalentemente indiziaria, può dirsi raggiunta nel caso in cui, non solo le vicende legate al dissesto di una banca avevano avuto ampia notorietà tradottasi in una vastissima eco di stampa, ma erano anche risultati stretti rapporti personali e professionali fra il beneficiario dei pagamenti da revocare e la persona cui faceva capo la banca posta in l.c.a.**

*(Trib. Milano 11.7.1985, Banca Privata Italiana in l.c.a. c. Bagnarelli).*

*Motivi della decisione.* – Ammesse come note, e non controverse in punto di fatto, le circostanze che hanno condotto alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata italiana ed alla successiva dichiarazione del suo stato di insolvenza, risulta indiscutibile la legittimazione dei liquidatori all'esercizio delle eventuali azioni revocatorie, nell'interesse della massa dei creditori, secondo il disposto degli art. 67 e 203 della legge fallimentare.

Non occorre, altresì verificare, a tal riguardo, l'esistenza di un apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente alla vigilanza sul credito e sul risparmio, perchè nè la legge fallimentare, nè la legge bancaria, prescrivono una tale autorizzazione per l'esercizio delle azioni revocatorie da parte dei commissari liquidatori.

Se, dunque, l'azione qui in esame è certamente proponibile, quanto alla legittimazione, essa non lo è di meno con riguardo all'ulteriore requisito dell'interesse ad agire. Le obiezioni in proposito avanzate dalla difesa del convenuto non sono infatti persuasive. È ben vero che al momento stesso della sottoposizione della Banca Privata Italiana a procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di governo ha disposto la costituzione di un consorzio di istituti di credito, al fine di garantire il rimborso dei depositi in favore dei clienti della banca in dissesto; ma non si vede come tale circostanza possa incidere sulla massa dei crediti della Banca Privata a recuperare nell'attivo della procedura concorsuale gli importi eventualmente erogati in favore di singoli correntisti, ove ricorrono gli estremi richiesti dall'art. 67, secondo comma L.F...

Evidentemente, non si vuole con ciò negare che anche l'azione revocatoria, al pari della generalità degli istituti concorsuali, sia permeata di venature riconducibili ad un interesse di natura pubblicistica e che da tale interesse sia, al contempo, ispirata la costituzione del summenzionato consorzio e la garanzia di rimborso che attraverso quest'ultimo strumento si è inteso dare a coloro che avevano effettuato depositi presso la Banca Privata.

Siffatto rilievo non può però portare a confondere i due fenomeni in un unico contesto, quasi che si trattasse di dar vita ad una sorta di partita di giro tra l'incasso perseguito dalla procedura concorsuale, con la revoca del pagamento verso il correntista, ed il rimborso eventualmente a costui dovuto da parte del consorzio sopra citato, perché la procedura concorsuale è disposta anche soprattutto nello specifico interesse della massa dei creditori dell'impresa in dissesto, i quali trarrebbero ovvio vantaggio dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, restando invece estranei ed indifferenti rispetto agli eventuali futuri rimborsi assicurati al correntista da parte di un consorzio che nulla ha a che fare con la procedura concorsuale e che adopera fondi del tutto diversi e distinti rispetto a quelli dei quali può avvalersi la procedura per conseguire le proprie finalità.

Ciò chiarito, occorre ora fermare l'attenzione su un'ulteriore eccezione preliminare, sollevata dalla difesa del convenuto in tema di prescrizione, al cui esame è anche legata la questione dell'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova che la medesima difesa ha dedotto.

Al riguardo è bene precisare subito che è incontrovertibile l'esistenza di idonei atti interruttivi, posti in essere medio tempore dai liquidatori della Banca Privata, tali da precludere ogni possibile discorso in materia di prescrizione, ove di quegli atti debba tuttora tenersi conto.

Senonché, il convenuto sostiene, per l'appunto, che di uno di tali atti, e precisamente della richiesta di pagamento a lui indirizzata con lettera raccomandata del 6.12.77 (cfr. doc. 1 del fascicolo

di parte dell'attrice), non debba tenersi alcun conto, perché successivamente gli stessi commissari liquidatori della Banca Privata Italiana avrebbero espressamente dichiarato di voler considerare la predetta lettera "nulla e come non scritta" (cfr. pagina 3 del pro-memoria, allegato come doc. 4 al fascicolo di parte del convenuto); ed è proprio su quest'ultima circostanza che vertono i capitoli di prova orale formulati dalla difesa del convenuto, alla cui ammissione si è opposta la difesa della controparte.

Reputa il Tribunale che detti capitoli non siano ammissibili e che, correlativamente, l'eccezione di prescrizione non sia fondata.

La prospettazione dei fatti originariamente fornita dallo stesso convenuto, in sede di comparsa di risposta, e la documentazione a tale atto allegata (vedi, in particolare, il già citato pro-memoria: doc. 4) inducono fondatamente a ritenere che l'asserita rinuncia dei liquidatori della Banca Privata ad avvalersi degli effetti della lettera di intimazione inviata in data 6.12.77 al Bagnarelli costituisca uno degli elementi di una più articolata transazione, intervenuta tra gli stessi liquidatori e la società Rossari e Varsi s.p.a., amministrata dal Bagnarelli. In altri termini – sempre secondo la prospettazione desumibile dagli atti e dai documenti di parte convenuta – la transazione della controversia esistente tra la Banca Privata in liquidazione e la menzionata società Rossari e Varsi avrebbe altresì comportato la dichiarazione dei liquidatori della Banca di rinunciare alla pretesa revocatoria contro il Bagnarelli (poi viceversa giudizialmente esercitata nel presente processo), e dunque li avrebbe indotti a dichiarare priva di effetti la più volte citata lettera del 6.12.77.

Orbene, se davvero le cose fossero andate in questo modo – ma occorre sottolineare che non v'è alcuna prova documentale della asserita rinuncia dei liquidatori – sembra al collegio che non potrebbe dubitarsi della riconducibilità della dedotta circostanza ad una fattispecie negoziale di carattere transattivo; dal che, naturalmente, discende la conseguenza dell'innammissibilità della prova orale articolata dalla difesa del convenuto, a norma dell'art. 1967 cod. civ..

La stessa difesa del convenuto, nel prosieguo dell'istruttoria, ha però cercato di collocare l'asserita rinuncia, operata dai liquidatori della Banca Privata a beneficio personale del Bagnarelli, in una prospettiva leggermente diversa tentando – per così dire – di sganciarla dalla transazione intercorsa tra i medesimi liquidatori e la società Rossari e Varsi, e ciò ha fatto soprattutto sottolineando l'inesistenza nella specie di qualsiasi concessione personale del Bagnarelli, nei riguardi del quale non potrebbe perciò parlarsi di transazione, bensì di mera rinuncia abdicativa compiuta dalla controparte: il che svincolerebbe la circostanza in discorso dai limiti di prova che sono tipici della transazione.

La riferita argomentazione, benché dialetticamente brillante, non sembra tuttavia in grado di reggere ad un esame più approfondito, alla luce del quale risulta evidente il carattere artificioso della scissione operata tra la transazione intercorsa con la Rossari e Varsi, da un lato, e la presunta rinuncia della Banca Privata a vantaggio personale del Bagnarelli, dall'altro; ciò tenuto conto che, viceversa, lo stretto collegamento tra tali due fatti è conclamato nelle lettere che lo stesso Bagnarelli ha scritto ed allegato al proprio fascicolo ed è del resto indispensabile per dare un qualche fondamento logico al comportamento che si attribuisce ai liquidatori della Banca Privata.

Sembra perciò al Tribunale che la fattispecie descritta dal convenuto vada pur sempre giuridicamente qualificata come transazione, stipulata dal Bagnarelli quale rappresentante della società Rossari e Varsi, nonché, a titolo personale, nell'ambito della quale la posizione della predetta società e quella personale del convenuto sarebbero state considerate unitariamente, e quindi poste sul medesimo piatto della bilancia, per determinare il corrispettivo della reciproca concessione operata dalla controparte Banca Privata.

D'altro canto, se pur si volesse seguire un diverso ordine di idee ed accettare la configurazione giuridica della fattispecie così come proposta dalla difesa del convenuto, vale a dire in termini di rinuncia unilaterale della Banca Privata ad avvalersi degli effetti della intimazione di pagamento spedita in data 6.12.77, ciò nondimeno si finirebbe col pervenire alle medesime conclusioni.

Coglie infatti nel segno la difesa della banca attrice allorché obietta che, nei termini prospettati dalla controparte una rinuncia di tal genere, circoscritta agli effetti di un atto interruttivo della pre-

scrizione, verrebbe in definitiva a realizzare null'altro che la modifica volontaria di uno degli aspetti tipici della disciplina legale della prescrizione, poichè non v'è dubbio che anche la norma dettata dall'art. 2943 cod. civ. in tema di interruzione, rientri nell'ambito della disciplina legale dell'istituto in discorso.

Pertanto è gioco forza concludere che, essendo la prescrizione estintiva un istituto di ordine pubblico, non può reputarsi valida, nè efficace, la rinuncia negoziale ad avvalersi degli effetti interruttivi di un precedente atto, così come non è in generale consentito stipulare patti comunque destinati a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 2936 cod. civ.), o rinunciare alla prescrizione stessa, prima che questa sia maturata (art. 2937, secondo comma, cod. civ.).

Resta quindi confermato che le prove orali dedotte dalla difesa del convenuto non sono ammissibili, nè in ogni caso rilevanti, e che l'eccezione di prescrizione di cui s'è discusso non è fondata.

Superate così le questioni di carattere preliminare, occorre ora scendere all'esame del merito vero e proprio della controversia. S'è già detto che gli atti della cui revoca si discute sono consistiti in una serie consecutiva di prelevamenti effettuati dal Bagnarelli sul proprio conto corrente attivo, acceso presso la Banca Privata Italiana, nel mese subito antecedente la dichiarazione di insolvenza di tale istituto.

Che si tratti di atti posti in essere nel così detto periodo sospetto, come configurato dal secondo comma dell'art. 67 l.f., è dunque fuor di dubbio. La contestazione del Bagnarelli investe, però, la revocabilità stessa di quegli atti, ponendone in discussione la natura solutoria.

Sembra al Tribunale che neppure in questo caso la tesi difensiva del convenuto possa essere condivisa. Non pare esatto affermare che i prelevamenti di somme depositate su un conto corrente attivo, da parte del titolare, si configurino come meri atti di disposizioni di dette somme ad opera di chi ne è proprietario, resi possibili dalla banca in virtù di un semplice servizio di cassa.

È vero invece, che la naturale fungibilità del denaro conferisce inevitabilmente alla fattispecie in esame alcuni caratteri del deposito irregolare, e perciò implica l'acquisto della proprietà del denaro depositato in favore della banca, con l'obbligo di restituzione a semplice richiesta del correntista (artt. 1782, 1834, e 1982 cod. civ.). Il prelievo che quest'ultimo compie delle somme depositate non è altro, dunque, che un atto di riscossione di un credito, immediatamente esigibile nei limiti del saldo attivo del conto, cui specularmente corrisponde un pagamento di debito da parte della banca depositaria; e ciò resta fermo indipendentemente dalle ulteriori caratteristiche del rapporto di conto corrente bancario e del servizio di cassa che vi accede.

Chiarito, quindi, che gli atti di cui trattasi hanno natura solutoria, non vi sono evidentemente ragioni perchè essi debbano essere sottratti al regime della revocatoria fallimentare dei pagamenti, ove ne ricorrono gli estremi.

Quanto appena osservato non può non essere riferito anche al particolare prelevamento eseguito dal Bagnarelli in data 5.9.74, mediante emissione di un assegno tratto sul conto corrente in questione, emesso in favore di Gian Luigi Clerici. La circostanza che il Clerici, essendo a propria volta correntista della medesima Banca Privata Italiana, abbia accreditato l'importo del predetto assegno sul proprio conto corrente presso la stessa banca, non appare in alcun modo rilevante nel rapporto tra le parti della presente causa, perchè evidentemente non incide sulla natura dell'atto solutorio compiuto nell'ambito di tale rapporto.

Una volta accertato che si è effettivamente in presenza di atti solutori compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione d'insolvenza della Banca attrice, occorre verificare se vi fosse consapevolezza dello stato d'insolvenza da parte del convenuto beneficiario di quegli atti.

Al quesito così formulato reputa il Tribunale che debba darsi risposta sicuramente positiva, pur con la ovvia premessa che la ricostruzione della scientia decoctionis è, per sua stessa natura, fondata su presunzioni di carattere logico, prevalentemente basate su elementi indiziari.

In tale quadro non può non assumere preminente rilievo l'ampia notorietà che ebbe, all'epoca, l'intera vicenda concernente la crisi delle società, e soprattutto delle banche, facenti capo a Michele Sindona (la principale delle quali era, appunto, la Banca Privata Italiana): notorietà che si tradusse

in una vastissima eco di stampa, di cui è stata fornita anche in questa causa adeguata e significativa documentazione (cfr. i docc. da 9 a 22 del fascicolo di parte dell'attrice), idonea a dimostrare che i sintomi della crisi dalla quale era stato investito l'intero "gruppo Sindona" erano divenuti di pubblico dominio almeno sin dagli ultimi giorni dell'agosto e dai primi del settembre 1974, e, dunque, già al tempo in cui furono compiuti gli atti di cui ora si chiede la revoca.

A tale rilievo di ordine generale un altro ne va aggiunto – ed appare di decisiva importanza – con riferimento alla posizione soggettiva particolare del Bagnarelli. Si è discusso in corso di causa se costui fosse o meno, un professionista legato in qualche modo allo studio di cui era titolare Sindona.

La circostanza è stata smentita dalla difesa del convenuto ed anche la difesa dell'attrice, che l'aveva prospettata, non vi ha insistito. Tuttavia è pacifico, perchè lo stesso interessato lo ammette per bocca dei suoi legali, che il Bagnarelli avesse dei rapporti personali con il Sindona, tali da ingenerare la legittima supposizione che egli non abbia vissuto la vicenda in questione sullo stesso piano di un qualsiasi ignaro e sprovveduto correntista della banca che al Sindona faceva capo. Si legge, infatti, nella comparsa di risposta del convenuto che questi "intrattenne con l'avv. Sindona soltanto un rapporto professionale, in seguito al quale l'avv. Sindona assunse un incarico di consigliere di amministrazione di una società controllata dal comparente".

Da ciò è lecito trarre due conseguenze logiche: in primo luogo, che il Bagnarelli era persona ben addentro a quello stesso mondo degli affari nel quale si è svolta la vicenda che ha visto il Sindona e le sue banche protagonisti, così che certamente egli dovette essere in grado di percepire e comprendere tempestivamente il significato dei sintomi di crisi del "gruppo Sindona", in un momento non successivo a quello in cui tale significato si manifestò palese anche all'opinione pubblica attraverso la stampa; ed, in secondo luogo, che le medesime già ricordate notizie di stampa non poterono certamente sfuggire e non allarmare che, come il Bagnarelli, non vedeva nel Sindona soltanto un personaggio più meno noto al pubblico dei lettori, ma aveva invece in qualche modo legato all'attività professionale del Sindona la tutela di propri personali interessi.

A giudizio del collegio, tali elementi sono ampiamente sufficienti a fondare il convincimento che il convenuto fosse consapevole dello stato di dissesto della Banca Privata allorchè riscosse, mediante i ricordati prelevamenti in conto corrente, i crediti di cui si è parlato. Di conto, non giova obiettare che lo stesso convenuto, qualche giorno dopo, eseguì anche dei versamenti in favore della Banca Privata, perchè risulta che siffatti versamenti costituivano dei pagamenti di debito, e dunque sarebbe logicamente discutibile voler attribuire loro il significato di un atto di fiducia verso la solvibilità della Banca ricevente.

Da tutto quanto fin qui detto consegue che la domanda della Banca Privata Italiana va accolta e che dunque, previa revoca dei pagamenti da essa eseguiti in favore del Bagnarelli per il complessivo importo di Lire 169.695.000.=, quest'ultimo va condannato alla restituzione di detto importo. Su questa somma il convenuto dovrà altresì corrispondere, a far tempo dalla data della domanda, interessi calcolati nella misura del 14%, restando in ciò compreso il saggio legale ed il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., commisurato al rendimento presuntivo medio dell'investimento della predetta somma in depositi bancari ed in sottoscrizione di titoli di stato (cfr. in proposito docc. 25, 26 e 27 del fascicolo di parte dell'attrice). Non possono essere viceversa riconosciuti anche interessi anatocistici, attesa la natura costitutiva della pronuncia di revoca dei pagamenti.

La soccombenza del Bagnarelli implica la sua condanna al rimborso delle spese processuali di controparte, (omissis). P.Q.M.

**Non è ravvisabile contraddizione nel comportamento della P.A. per il fatto che gli stessi elementi, già valutati gravi al fine dello scioglimento degli organi ordinari di un Istituto di credito, siano considerati eccezionalmente gravi al fine della messa in liquidazione dell'istituto in questione, ben potendo tale diversa valutazione intervenire nel corso dell'amministrazione straordinaria a seguito di una più approfondita e diretta cognizione di quelle stesse circostanze che avevano giustificato il primo provvedimento.**

*(T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 11.10.1985, Chiodo e Sestito c. Ministero Tesoro e Banca d'Italia).*

*Diritto.* – Il ricorso è infondato. Nel nostro ordinamento la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito sono considerate funzioni d'interesse pubblico, per cui le aziende che l'esercitano sono sottoposte a penetranti controlli (conf. artt. 1 e 2 r.d.l. 12.3.1936 n. 375).

Nell'ambito di questi si inseriscono le misure dello scioglimento degli organi amministrativi delle aziende stesse e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito.

Il primo provvedimento con la conseguente nomina di un commissario può adottarsi allorché risultino gravi irregolarità amministrative, ovvero gravi violazioni delle norme legali o statutarie o gravi perdite del patrimonio; l'altro, nell'ipotesi in cui le suddette irregolarità o violazioni e perdite siano di eccezionale gravità e può intervenire anche nel corso della procedura di amministrazione straordinaria (artt. 57 e 67 cit. r.d.l. n. 375/336).

Con riferimento alla Banca Popolare di Catanzaro, per come visto in precedenza, con decreto del Ministro del Tesoro, a seguito delle ispezioni del caso, veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi ordinari della stessa ai sensi dell'art. 57 lett. a e b r.d.l.; n. 375/936 (riscontrate gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni delle norme e gravi perdite del patrimonio).

Il provvedimento repressivo veniva impugnato davanti al Consiglio di Stato e questo con decisione n. 1008/1980 della IV Sez. ha respinto il ricorso, sicché sulle questioni oggetto del gravame si è formato il giudicato, con la preclusione di ogni discussione sia in ordine alle gravi irregolarità che alle gravi perdite patrimoniali d'oltre 483 milioni.

Senonché – e con ciò si viene all'esame della impugnativa odierna con cui si contesta la legittimità del provvedimento in data 22.5.1974 di revoca dell'esercizio del credito e della conseguente messa in liquidazione dell'azienda – i ricorrenti lamentano che il Ministro del Tesoro non fornisce la dimostrazione che quelle circostanze, già definite come gravi ai fini della sottoposizione all'amministrazione straordinaria, siano divenute di eccezionale gravità (primo motivo di censura).

E, sempre nell'ambito generale di siffatte, doglianze, si denuncia altresì il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità di presupposti ed ingiustizia manifesta; infatti, l'"originaria" proposta della Banca d'Italia, per l'amministrazione straordinaria della Popolare di Catanzaro, parla di gravi perdite ed altre anomalie, ma nell'intervallo di tempo di un anno che ne è seguito, nessun elemento è emerso che potesse rappresentare l'eccezionale gravità richiesta dalla legge (art. 67, lett. a) r.d.l. n. 375/936) per la liquidazione dell'azienda, e se di peggioramento dovesse parlarsi, ciò sarebbe da attribuire alla non oculata amministrazione subentrata allo scioglimento degli organi ordinari e all'inerzia del Commissario straordinario di fronte all'iniziativa dei soci che avevano pure progettato l'eventualità di una richiesta d'intervento del Fondo di assistenza costituito in seno all'associazione tecnica delle Banche popolari italiane (secondo motivo di censura).

Il decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito è motivato "ob relationem" con la proposta della Banca d'Italia del 13.5.1974 che recepisce le relazioni del Commissario straordinario sulla situazione contabile e finanziaria della Popolare e indica, quindi, dati e circostanze specifiche.

I ricorrenti con i motivi aggiunti, che rappresentano in buona sostanza una integrazione di quelli principali, si sforzano di smentire i fatti esposti nella nota dell'organo di vigilanza evidenziando:

- a) l'inverosimiglianza di un aumento del deficit in pochi mesi da 562 milioni a 627 milioni;
- b) l'inesistenza di c.d. "arretrati fiscali" per l'importo indicato in 141 milioni, la non veridicità della minusvalenza relativa agli immobili ceduti dalla "Brutium" alla Popolare;

- c) l'inattendibilità delle perdite relative ai crediti in sofferenza;
- d) la mancata adozione di ogni iniziativa dell'amministrazione straordinaria diretta a sanare la situazione della Popolare prima del rimedio estremo della liquidazione.

Va osservato, con riguardo alle richiamate censure, che costituiscono sostanzialmente aspetti di un'unica complessa doglianza, che le stesse si appalesano prive di pregio. Invero, prescindendo da più specifiche considerazioni che saranno svolte appresso, non potrebbe revocarsi in dubbio il carattere di eccezionale gravità delle sole perdite patrimoniali ove si rifletta che le stesse già in sede di adozione del decreto di scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda di credito venivano accertate nell'ammontare di oltre 483 milioni, ossia per un importo di gran lunga superiore a quello dello stesso intero patrimonio sociale (conf. giudicato ex decisione Cons. Stato n. 1008/80 Sez. IV).

Né potrebbe ravvisarsi comportamento contraddittorio nella circostanza che gli stessi fatti, già valutati gravi ai fini dello scioglimento degli organi ordinari, siano nuovamente valutati eccezionalmente gravi ai fini della messa in liquidazione, in quanto quest'ultima vicenda può intervenire in corso di amministrazione straordinaria "a seguito di più approfondita e diretta cognizione di quelle stesse circostanze che già avevano giustificato il primo provvedimento" (conf. il precedente in termini di cui a Cons. Stato IV n. 409/84).

Quanto agli specifici rilievi dei ricorrenti relativi all'assunta non esattezza sia degli arretrati fiscali, contestati in lire 141 milioni, che nella minusvalenza del complesso immobiliare ex "Brutium" per 132 milioni e dell'ammontare dei crediti non recuperabili, va evidenziato, a riprova di quanto riferito nelle relazioni del Commissario straordinario, che in fatto si è potuto constatare come in sede di liquidazione dell'arretrato stesso effettivamente corrisposto (totale lire 244.673.671), ben lire 183.864.738 sono riferibili al periodo anteriore al 1972 (conf. memoria per la Banca d'Italia del 6.5.1985), mentre il minor valore dei fabbricati ceduti alla Popolare della coop. "Brutium" è il dato ineccepibile risultante dalla perizia redatta dall'ing. Cirillo su incarico della Banca e trasmessa alla Banca d'Italia (il valore indicato in perizia era di lire 3.098.614.500).

Quanto alla previsione di non recuperabilità dei crediti in sofferenza, a nulla rileva che importi più o meno modesti – in rapporto al totale ammontare indicato nella relazione – in un momento successivo siano stati riscossi, in quanto ciò che conta ai fini delle denunciata anomalia è la perdita della maggior parte dei crediti.

Il ricorrente Chiodo Eugenio onde rafforzare i motivi di gravame, negli ultimi scritti difensivi (conf. memoria dell'avv. Fabiani del 29.5.1985) si ferma a lungo sui risultati di una consulenza disposta nel corso del giudizio civile per danni, nei confronti dell'ex Presidente della Popolare di Catanzaro, pendente davanti al Tribunale di Catanzaro; ne trae la conclusione che alla stregua della consulenza stessa non può affermarsi che esisteva nella specie il presupposto delle perdite di eccezionale gravità.

Ma si deve rilevare in contrario che il ridimensionamento di cui alla menzionata consulenza non possa essere idoneo a superare la portata dei dati di sopra esaminati, senza dire in sostanza dalla stessa relazione di consulenza si evince un quadro pur sempre grave.

Basti, infatti, per tutto dare una occhiata alle conclusioni nel punto in cui si osserva: "Si vuole, in definitiva, qui rimarcare il concetto che la Banca in esame, pur non risultando più atta a condurre – nella eccezione propria del termine – l'esercizio del credito per via degli innesti di operazioni non certamente rientranti nel tipico oggetto sociale, tuttavia non poteva essere considerata completamente decotta, ecc".

Ed, infine, con riguardo alla censura secondo cui, prima di adottare il rimedio estremo della liquidazione, si sarebbe dovuto tentare da parte del Commissario straordinario se vi era la possibilità di risanare l'azienda, va osservato che pure tale doglianza è infondata.

Invero, a parte che in presenza della situazione di perdite di gravità eccezionale null'altro incombeva per legge all'autorità amministrativa, occorre, comunque, evidenziare che pur non essendo mancate iniziative nel senso di cui sopra, i soci "quasi tutti unitariamente hanno manifestato la volontà di non volere ripianare le perdite relative alla Banca Popolare di Catanzaro" (conf. nota del 21.11.1973 del Comitato di Sorveglianza alla Banca d'Italia).

Quanto all'intervento del Fondo costituito in seno all'associazione tecnica delle Banche Popolari Italiane, si veda quanto il Commissario straordinario scrive al riguardo alla Banca d'Italia nella lettera del 24.11.1973 dalla quale si evince come la richiesta di aiuto al Fondo non avrebbe potuto sfociare in nulla di positivo.

Senza dire che per statuto dello stesso organismo, tali aiuti sarebbero potuti intervenire solo in presenza di difficoltà momentanee, il che non sembra che si verificasse nel caso.

Con riferimento all'impugnativa subordinata al decreto ministeriale di proroga dell'amministrazione straordinaria la doglianza dei ricorrenti risulta priva di fondamento.

La norma (art. 58 primo c. r.d. 375/336) prevede la proroga delle funzioni dei commissari straordinari in casi eccezionali e non vi è dubbio che la particolare situazione della Popolare può spiegare l'insufficienza del termine normale di durata dell'Amministrazione straordinaria.

D'altronde, non potrebbe scorgersi nell'atto impugnato una ipotesi di sviamento di potere poiché la liquidazione poteva essere disposta anche d'ufficio, prescindendo dalla richiesta del Commissario (art. 67, 2° C.r.d. 375/936).

Pertanto, alla stregua della disamina della varia documentazione versata in atti, tutti i rilievi dei ricorrenti si appalesano privi di consistenza (l'infondatezza del gravame in punto di merito può dispensare dalla disamina dell'eccezione d'inammissibilità dello stesso, per non essere stata investita di censura alcuna la motivazione "per relationem" dell'atto impugnato, relativa alle violazioni di norme ed irregolarità di gravità eccezionale, contemplate nella stessa lett. a) comma 1 art. 67 legge bancaria, congiuntamente alla ipotesi delle perdite).

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti. P.Q.M.

Sussiste l'interesse personale del presidente del consiglio di amministrazione di una banca posta in l.c.a. a proporre opposizione avverso una sentenza che dichiara lo stato di insolvenza per le implicazioni di carattere penale derivanti a suo carico da detta sentenza di dichiarazione.

Va qualificata come azione civile in senso proprio quella esercitata dal P.M. per la dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio non potendosi configurare in questo caso un potere di mera denuncia (come nel fallimento) sollecitatorio di una pronuncia di ufficio del tribunale (prevista dall'abrogato art. 68 l.b.): pertanto, in sede di opposizione alla sentenza che dichiara l'insolvenza, il contraddittorio è integro qualora la partecipazione al giudizio del P.M. sia stata assicurata nelle forme che la legge processuale prevede come proprie alla particolare figura del P.M. (comunicazione degli atti ai sensi degli artt. 70 e 71 del c.p.c.).

Non può sospendersi il corso della liquidazione coatta e dei giudizi originati dalla stessa (in particolare opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza) in conseguenza dell'impugnazione del provvedimento che dispone la l.c.a. medesima.

Nel caso in cui i locali di una banca posta in l.c.a. siano presi in locazione per l'esercizio del credito autorizzato ex art. 28 l.b. da un'altra azienda la quale, con autonoma offerta al pubblico, si assuma nei confronti dei depositanti il pagamento delle obbligazioni dell'ente in liquidazione, non può sostenersi – in sede di opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza – che il cennato intervento abbia reciso dalla titolarità della banca insolvente il complesso dei rapporti giuridici che alla medesima facevano capo compresi i debiti verso i depositanti costituenti la componente principale dello stato di insolvenza.

*(Trib. Napoli 31.5.1986, Grappone c. Banca Credito Campano in l.c.a.).*

*Motivi della decisione.* – Vanno esaminate in primo luogo le questioni preliminari al merito sollevate dalle parti e rilevabili di ufficio.

## I – Legittimazione ed integrità del contraddittorio.

L'opposizione è stata proposta da Giovanni Grappone "già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca". Si dubita della sua legittimazione ma senza fondamento. Invero, l'indicazione da parte dell'opponente della già rivestita qualità deve intendersi, alla stregua delle risultanze processuali, non già come spendita del potere di rappresentanza della Banca – la cui possibilità di reviviscenza andrebbe verificata atteso l'intervento scioglimento, degli organi rappresentativi ex art. 57 l.b. – bensì come giustificazione dell'"interesse", indubbiamente sussistente, a proporre personalmente l'impugnazione per le implicazioni di carattere penale derivanti a suo carico dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Trattasi dello stesso interesse dedotto dall'interventore Gianpasquale Grappone, raggiunto (per i fatti collegati alla insolvenza) da mandato di cattura della magistratura inquirente napoletana. L'identità delle posizioni dell'opponente e dell'interventore consentono di ritenere la inammissibilità della partecipazione del secondo al giudizio, posto che, diversamente, finirebbero per non essere operanti per il medesimo i termini perentori stabiliti dalla legge per la proposizione dell'opposizione.

Sull'integrità del contraddittorio e la legittimazione passiva, la liquidazione coatta sostiene l'inammissibilità dell'opposizione a causa dell'omessa citazione in giudizio del P.M., anche ad istanza del quale, oltre che dei Commissari, è stata pronunciata la sentenza impugnata. L'opponente replica che l'opposizione è stata proposta solo nei confronti della liquidazione nel rispetto della disposizione dell'art. 195 l.f. (richiamato dal 202) e, peraltro, del previgente art. 68 l.b.

Il Tribunale osserva che quella esercitata dal P.M., per la dichiarazione dello stato di insolvenza de quo, va qualificata azione civile in senso proprio non potendosi, nel caso, configurare un potere di mera denuncia (come nel fallimento), sollecitatorio di una pronuncia di ufficio del tribunale. Deve escludersi, infatti, che il tribunale possa ancora (come poteva ex art. 68 l.b.) dichiarare d'ufficio lo stato di insolvenza dell'impresa bancaria attesa l'abrogazione delle norme incompatibili stabilite dall'art. 194 c.p.v. l.f. – (cfr. in senso conforme a questa interpretazione, Cort. Cost. decreto

26.6.1975 n. 159 in Giust. Civ. 1975, pag. 359). Si prospetta anche il dubbio di costituzionalità della disposizione in esame.

La questione deriva da un conflitto solo apparente. Invero, l'opposizione alla sentenza che accerta lo stato di insolvenza dà luogo, come per l'opposizione al fallimento, ad un giudizio di impugnazione o, quanto meno, ad un giudizio che di questo presenta peculiari caratteristiche. Tra queste, quella della "necessità" (ex art. 331 c.p.c.) che al giudizio di impugnazione partecipino le parti presenti nel giudizio definito dalla sentenza impugnata. Se ciò è esatto, e il tribunale ritiene che certamente lo sia, si è in tema non già di ammissibilità o meno dell'impugnazione ma di integrazione del contraddittorio. Nel caso in esame il contraddittorio è integro posto che la partecipazione al giudizio del P.M., cioè la comunicazione degli atti ai sensi degli art.li 70 e 71 c.p.c.

## II – Pregiudizialità amministrativa.

Il decreto del Ministro del Tesoro col quale è stata disposta la liquidazione coatta risulta impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, innanzi al giudice amministrativo ed il relativo giudizio è tuttora pendente. Si assume dall'opponente che la decisione della causa dipenderebbe dalla definizione della controversia amministrativa e che, pertanto, ricorrerebbe il caso della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

L'assunto non ha fondamento.

Vero è che la liquidazione coatta ed il decreto che ne dispone l'apertura costituiscono il presupposto "procedimentale" della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza e vero è anche che questa si colloca "all'interno" della procedura concorsuale per rimuovere gli ostacoli relativi alla produzione di determinati effetti. (cfr. in senso conforme, TAR Lazio 25.11.1981 ric. Fabbrocini, in Foro it. 1982, III, 430). Deve anche riconoscersi che la chiusura della liquidazione, conseguente all'annullamento dell'atto che ne aveva disposto l'apertura, incide sul processo di accertamento dello stato di insolvenza sottraendogli un presupposto necessario, la legittimazione del Commissario e del P.M. senza la cui domanda non può farsi luogo alla declaratoria né procedersi oltre nel relativo giudizio di opposizione. Il tribunale, infatti, non può, come si è visto, dichiarare di ufficio l'insolvenza né di ufficio procedere oltre nell'opposizione all'accertamento.

Senonché, proprio perché, così intenso, l'accertamento dell'insolvenza finisce per essere, quando la liquidazione coatta è stata già dichiarata, quasi come un "atto" della medesima, esso non può essere fermato nel suo svolgimento se non dal venir meno della stessa liquidazione. Come non è configurabile la sospensione della procedura fallimentare e dei relativi giudizi promossi dal curatore per effetto della sola opposizione alla sentenza di fallimento immediatamente esecutiva per legge, parimenti non può sospendersi il corso della liquidazione coatta e dei giudizi dalla medesima derivati solo in conseguenza dell'impugnazione del suo decreto di apertura, anch'esso esecutivo per legge.

## III – Dello stato di liquidazione.

Le principali vicende relative allo stato di insolvenza del Credito Campano possono così sinteticamente e cronologicamente raggrupparsi.

- a) 20.3.1978: ispezione della Banca d'Italia e accertamento della concessione di credito senza le prescritte autorizzazioni di deroga dell'organo di vigilanza;
- b) 15.5.1978: sottoposizione della Banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 57 l.b.

Il provvedimento è adottato (riferisce la Banca d'Italia con nota del 27.3.1980) in via d'urgenza per il preoccupante deflusso dei depositi che rende necessaria, il 16.5.1978, la sospensione del pagamento delle passività ai sensi dell'art. 63 l.b. Gli sportelli vengono riaperti il 22 maggio successivo grazie ad un finanziamento di dieci miliardi dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri. I commissari

straordinari accertano subito la situazione economico patrimoniale della Banca come “irrimediabilmente compromessa” per perdite di circa 14 miliardi di lire su crediti irrecuperabili, erogati a società e nominativi facenti capo al gruppo proprietario della Banca, coinvolto nel dissesto di altra società commerciale. Al termine dell’amministrazione straordinaria, i Commissari, preso atto del fallimento dei tentativi esperiti per il risanamento della banca (ripatrimonializzazione, offerta del pacchetto azionario ad istituzione creditizie), riferiscono che le passività superano le attività aziendali di oltre 17 miliardi.

c) 14.11.1979: revoca dell’autorizzazione all’esercizio del credito e apertura della procedura di liquidazione.

Da tale data risultano (dal bilancio finale dell’amministrazione straordinaria) debiti verso la clientela ordinaria per circa 40 miliardi di lire (esattamente 39.935.456.819). Lo stato patrimoniale della banca, accertato all’inizio della liquidazione e corrispondente a quello finale del precedente periodo, reca un attivo di lire 49.728.133.660, in cui sono compresi però i “crediti di sofferenza” per circa 14 miliardi già oggetto censure della “Vigilanza” della Banca d’Italia.

Con l’autorizzazione della Banca d’Italia (concessa a norma dell’art. 28 e non dell’art. 54 l.b., come si precisa nella nota innanzi citata) la Banca Popolare di Novara, previo avviso al pubblico, assume gli sportelli del credito Campano e le obbligazioni verso i depositanti.

Al passivo della liquidazione vengono ammessi crediti privilegiati per L. 5.875.924.775 e crediti chirografari per L. 50.310.882.537. La liquidazione dell’attivo consente pagamenti ai chirografari in misura non superiore al 55%.

Nel quadro di queste risultanze vanno esaminate le ragioni esposte a sostegno dell’opposizione.

Un primo gruppo di censure concerne la conduzione dell’amministrazione straordinaria e la legittimità della sua apertura, nonché la contestazione della chiusura temporanea degli sportelli, verificatasi nel maggio del ’78, quale circostanza rilevante, ai fini della sussistenza dello stato di “cessazione dei pagamenti” di cui all’art. 68 l.b.

Esse non hanno alcuna rilevanza.

Invero, la riferibilità delle cause dello stato di insolvenza ad organi diversi da quelli ordinari della banca – posto anche che abbia qualche fondamento, il che sulla base degli atti deve escludersi – nulla toglie al fatto, manifestamente così riconosciuto, della sussistenza dello stato di insolvenza al termine dell’amministrazione straordinaria. Ed è solo questo il punto che interessa. Si può convenire, poi, con l’opponente sulla irrilevanza della chiusura degli sportelli avvenuta nel ’78. Rileva, infatti, l’insolvenza riferita al tempo della liquidazione coatta (14.11.1979), anche se invero, quell’episodio non è privo di significato nel contesto dell’“anamnesi” dello stato patologico successivamente accertato. Va chiarito, però, che lo stato “di cessazione dei pagamenti” non costituisce il presupposto della sentenza impugnata, fondata invece, come essa giustamente è, sul concetto di “stato di insolvenza” e ciò per effetto dell’abrogazione, in parte de qua, dell’art. 68 l.b. (arg. ex art. 194 e 195 l.f.).

Le altre censure riguardano la pretesa insufficiente considerazione dell’intervento della Banca Popolare di Novara sotto un duplice profilo: a) l’eliminazione dello stato di insolvenza, ove sussistente; b) la dimostrazione di un’eccedenza patrimoniale. Sul primo dei due punti, deve precisarsi, che, come già riferito, l’intervento della Popolare di Novara avvenne in virtù dell’art. 28 e non già dell’art. 54 l.b.; nel senso che non vi fu sostituzione di un’azienda di credito all’altra con successione nell’intero complesso dei rapporti giuridici. I locali del Credito Campano furono presi in locazione (per l’esercizio del credito autorizzato ex art. 28, cit.) dalla “Popolare”, che, con autonoma offerta al pubblico si assunse, nei confronti dei depositanti (quelli che accettarono), il pagamento delle obbligazioni del Credito Campano. Non ha fondamento, quindi, l’assunto che l’intervento de quo avrebbe reciso dalla titolarità della Banca insolvente il complesso dei rapporti giuridici che alla medesima facevano capo, compresa l’intera debitoria (specie verso i depositanti), costituente la componente principale dello stato di insolvenza.

Quanto all’intervento della Banca Popolare di Novara, esso potrebbe essere qualificato “a garanzia giuridica e di fatto” della solvibilità del Credito campano, perché – a parte gli interessi econo-

mici della Banca Popolare – esso fu previsto come misura (consenziente l'autorità di Vigilanza) per garantire i diritti dei depositanti e la credibilità del sistema bancario.

Tutto ciò a prescindere dal rilievo, in sè decisivo, che le operazioni di cui si discute furono poste in essere dopo l'apertura della liquidazione coatta, al tempo della quale soltanto la legge prescrive che si faccia riferimento per l'accertamento dello stato di insolvenza.

Sull'altro punto, questo tribunale ha già spiegato, nella sentenza impugnata, come l'eventuale eccedenza patrimoniale, che sia però illiquida e non facilmente liquidabile rispetto ad un passivo liquido e esigibile (come certamente nel caso), non basta da sola ad escludere uno stato di insolvenza (Cass. 3371 del 1977 e 547 del 1975). I risultati, peraltro, della liquidazione, che non consentono il pagamento dei creditori chirografari per una percentuale superiore al 55%, contrastano l'ipotizzata eccedenza. Anzi, confermano lo stato di dissesto della Banca già conclamato dalle molteplici e diverse circostanze indicate nella sentenza impugnata, tra le quali la più importante, lo stato di illiquidità derivante dalla perdita di circa 17 miliardi di lire per crediti irrecuperabili ed irrecuperati.

L'opposizione va, quindi, respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

**Di fronte ad una domanda di risarcimento danni conseguente ad un provvedimento di messa in l.c.a. va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché il complesso dei compiti di controllo e di vigilanza, tra cui quello previsto dall'art. 67 l.b., costituisce manifestazione di un potere eminentemente discrezionale di fronte al quale non è configurabile un diritto soggettivo della società sottoposta al controllo dato che le norme che si assumono violate sono norme di azione.**

**L'azione esperita contro il commissario liquidatore di un'azienda di credito al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità ed erroneità della situazione dei conti redatta alla data del passaggio dalla gestione commissariale a quella dell'azienda che incorpora la banca liquidata ed il conseguente risarcimento dei danni, pur proponibile innanzi al giudice ordinario, va dichiarata inammissibile sia in quanto non preceduta dall'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 72 III co. l.b., sia perché detta situazione patrimoniale appare un atto insuscettibile di produrre in sé danni ai terzi i cui interessi potrebbero invece essere lesi dal successivo bilancio di liquidazione che tale situazione recepisce e riproduce nei suoi dati essenziali.**

*(Trib. Roma 12.2.1987, Costa c. Banca d'Italia, Marvaso ed altri).*

*Motivi della decisione.* – Deve essere esaminata in primo luogo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in entrambe le cause e di carattere assolutamente preliminare. Al riguardo va ricordato, in via di principio, che al fine di accertare se sussista la giurisdizione del giudizio ordinario bisogna avere riguardo più che al petitum alla causa petendi, al cosiddetto petitum sostanziale, cioè alla intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite in relazione alla reale protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dell'attore, prescindendo quindi dalla prospettazione fattane dallo stesso, onde stabilire se detta protezione sia effettivamente diretta alla tutela di un diritto soggettivo (Cass. n.900 e 3519 del 1971; n.2856 del 1973; n. 1224 del 1976; n. 2716 del 1979).

È altresì noto che, secondo tradizionale insegnamento, si è in presenza di un diritto soggettivo allorché la norma che lo considera sia una norma di relazione, che prenda cioè in diretta e specifica considerazione l'interesse di un soggetto determinato mentre ricorre l'interesse legittimo in cospetto di una norma di azione, finalizzata a tutelare in modo diretto e specifico l'interesse pubblico che fa capo all'amministrazione, ancorché l'interesse privato ne risulti protetto in modo occasionale ed indiretto.

I principi suddetti trovano applicazione, come è evidente, anche nell'ipotesi in cui la pretesa del privato abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento dei danni che si assume essere derivati dalla attività illegittima della p.a. Ed, invero la responsabilità della p.a. presuppone che l'attività svolta dalla stessa abbia inciso su un diritto soggettivo perfetto, sicché la proponibilità dell'azione risarcitoria è subordinata ad una situazione giuridica di siffatta natura, essendo il risarcimento del danno una misura concernente esclusivamente la lesione dei diritti soggettivi e non riferibile perciò agli interessi legittimi (Cass.n.1978 del 1976).

Nel caso di specie il Costa Vincenzo nell'atto introduttivo del giudizio ha richiesto la condanna del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia al ristoro dei danni che ad esso attore sarebbero derivati dal decreto ministeriale del 10.1.1978 che disponeva la liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Fabrizia, assumendo l'illegittimità del provvedimento suddetto per inesistenza di ragioni obiettive che lo giustificassero, talché il problema che si pone per la decisione sul punto in esame si sostanzia – e si esaurisce – nell'accertare se la posizione soggettiva, che si assume lesa dall'atto amministrativo richiamato e che è stata posta quindi a fondamento della pretesa al risarcimento dei danni, sia una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

La risposta a tale quesito si presenta peraltro estremamente agevole. Ed invero, la c.d. legge bancaria (R.D.L. 12-3-1936 convertito nella l. 7-3-1938 e R.D. 17-3-1937 convertito nella l. 7 aprile 1938 n.636 ) diretta a regolamentare la funzione creditizia – di pubblico interesse per definizione (art. 1 della legge richiamata) – e dunque ad assicurare che la raccolta si svolga correttamente, persegue chiaramente scopi sociali di pubblico interesse, talché il complesso dei compiti di controllo e

di vigilanza riconosciuti agli organi dello Stato (Banca d'Italia e Ministero del Tesoro), tra i quali quello, previsto dall'art. 67, applicato nella specie, costituisce appunto manifestazione di un potere eminentemente discrezionale, di contro al quale non è configurabile – come si riconosce unanimemente in dottrina e in giurisprudenza – un diritto soggettivo della società controllata nè, a fortiori, di terzi interessati. Se così è, è evidente che allorché l'attore lamenta che sia stata disposta la liquidazione della Banca Popolare di Fabrizia nella carenza dei motivi posti a base di quel provvedimento, deduce la lesione non di un diritto soggettivo, posto che le norme, che si assumono violate, disciplinanti l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia, sono norme d'azione – come si è ricordato – ond'è che deve negarsi che la posizione dedotta in lite possa essere tutelata davanti al giudice ordinario.

A conclusione non diversa deve pervenirsi in ordine alla domanda proposta contro la stessa Banca d'Italia dal Costa Giacomo, ancorchè fondata su considerazioni parzialmente diverse da quelle dedotte dall'altro attore.

Il Costa Giacomo, infatti, assumendo che lo scopo realmente perseguito dall'Istituto a mezzo dei suoi funzionari, segnatamente del Dott. Sarcinelli, fosse quello di pervenire alla fusione della Banca Popolare di Fabrizia con quella di Crotone e che del tutto inesistenti fossero le ragioni addotte per pervenire alla liquidazione coatta amministrativa, ha richiesto che fosse accertata la responsabilità della Banca d'Italia e dei suoi funzionari Sarcinelli, Santoro, Mazzarella, Paterna per avere illegittimamente provocato la emanazione del ricordato provvedimento del Ministero del Tesoro. Il suddetto attore non ha, però, addotto fatti specifici illeciti dei nominati funzionari e quindi ha sostanzialmente dedotto uno sviamento di potere, così lamentando l'illegittimità in concreto di quella attività di controllo che la Banca d'Italia ha svolto in attuazione di norme di azione, dalle quali – come si è innanzi evidenziato – non derivano diritti soggettivi. Vero è che lo stesso Costa ha poi chiesto il risarcimento dei danni anche in riferimento all'assorbimento della Banca Popolare di Fabrizia da parte di quella di Crotone, ma neppure limitatamente a tale pretesa può riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario. In proposito va, invero, osservato da un lato che nella stessa prospettazione attrice la asserita illegittimità dell'atto di fusione (in realtà di cessione) intervenuto tra le due società è ricollegata sotto il profilo causale alla illegittimità del decreto ministeriale che poneva la Banca di Fabrizia in liquidazione, e dall'altro che la cessione dell'attività e passività da parte della suddetta Banca intervenuta con atto notarile del 1-3-1979, è stata attuata previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 12-3-1936 n. 375 e dunque essendo diretta – secondo il dettato legislativo – “ad agevolare la liquidazione dell'azienda ceduta” si inserisce nella procedura determinata dal provvedimento amministrativo e soprattutto si ricollega a valutazione da parte della Banca d'Italia di esigenze di pubblico interesse, incidendo, conseguentemente, su una posizione di interesse legittimo. Anche in ordine alla domanda esaminata va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con la ulteriore conseguenza che uguale pronuncia va adottata nei confronti dei convenuti Sarcinelli, Santoro, Mazzarella, Paterna. Premesso, infatti, che, come si è evidenziato, ai suddetti convenuti non vengono addebitati specifici fatti illeciti ma viene fatto carico soltanto di aver concorso a determinare l'emanazione dell'atto amministrativo illegittimo, va ricordato che a norma dell'art. 28 della Costituzione ricorre la responsabilità del funzionario soltanto per gli atti compiuti in violazione dei diritti e non anche, quindi, per quelli che abbiano leso interessi legittimi. D'altra parte se così non fosse, poiché la suddetta norma dispone che in tali casi – cioè di responsabilità dei funzionari – la responsabilità si estende allo stato e agli enti pubblici, dovrebbe riconoscersi la responsabilità della p.a. anche per la lesione di interessi legittimi, in contrasto con i principi fondamentali in materia.

Ritiene, invece, il collegio che possa conoscere della pretesa avanzata contro il commissario liquidatore Enrico Marvaso, intesa ad ottenere la declaratoria di “illegittimità ed erroneità della situazione dei conti redatta alla data del passaggio dalla gestione commissariale della Banca Popolare di Fabrizia alla Banca popolare di Crotone” ed il conseguente risarcimento dei danni, trattandosi, come è evidente, di domanda che si riconnette ad una specifica attività posta in essere dal Marvaso nella suddetta qualità, ma che non importa alcuna indagine sulla legittimità di atti amministrativi. La domanda suddetta va, però, dichiarata inammissibile.

L'art. 82 della legge bancaria, che regola la fase finale della liquidazione, richiama per l'attività dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza la disposizione di cui all'art. 64 7° comma, il quale a sua volta stabilisce che nessuna azione di responsabilità può essere promossa contro i commissari straordinari senza autorizzazione dell'Ispettorato (ora Banca d'Italia per le modifiche apportate dall'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691 del 1947) sicché sembra che anche la richiesta di accertamento di illegittimità della situazione patrimoniale allegata all'atto di cessione e la connessa pretesa del ristoro dei danni non poteva formare oggetto di domanda giudiziaria non preceduta dalla speciale procedura amministrativa, predisposta proprio allo scopo di dare alla Banca d'Italia la possibilità di valutare preventivamente la fondatezza della pretesa rivolta contro gli organi della procedura.

Ma la pronuncia di inammissibilità appare giustificata anche sotto altro aspetto, esattamente evidenziato dalla difesa della Banca d'Italia, il cui interesse a contraddire sul punto è innegabile. La situazione patrimoniale predisposta dal commissario liquidatore è atto chiaramente insuscettibile di produrre in sé danni a terzi, i cui interessi, potrebbero, invece, essere stati lesi dal successivo bilancio di liquidazione, che tale situazione ha recepito e riprodotto nei suoi dati essenziali e specificatamente nella determinazione del valore dato agli immobili di proprietà della Banca Popolare di Fabrizia. Avverso tale bilancio, depositato nella cancelleria del Tribunale competente, non risulta, però, essere stato proposto né nei termini di cui all'art. 213 l.f. né successivamente ricorso alcuno e non può quindi ora richiedersi in via autonoma l'accertamento della illegittimità della situazione contabile e della valutazione data a singoli cespiti, che verrebbe di necessità a spiegare effetti sul bilancio finale di liquidazione, ormai definitivamente approvato.

Resta da ultimo da esaminare la domanda proposta dal Costa Giacomo contro la Banca Popolare di Crotone e il suo presidente Striccagnolo Pasquale. I suddetti convenuti non hanno sollevato eccezioni preliminari e non sembra possa negarsi nei loro confronti la giurisdizione del giudice ordinario, essendo essi del tutto estranei alle amministrazioni convenute ed essendosi prospettata a loro carico, a quanto può desumersi dalla citazione, una responsabilità da fatto illecito per avere in concorso con i funzionari della Banca d'Italia svolto un'attività diretta a porre in liquidazione la Banca Popolare di Fabrizia e quindi ad attuare la fusione tra le due società. Senonché l'attore né ha specificato quale concreta attività avrebbero svolto i convenuti né dell'asserito illecito ha offerto prova alcuna (l'altro attore Costa Vincenzo ha significativamente riconosciuto l'assoluta correttezza di comportamento dei dirigenti della Banca Popolare di Crotone) sicché è da ritenere che la Banca suddetta sia rimasta del tutto estranea alle vicende che portarono alla emanazione del decreto ministeriale 10 gennaio 1978, mentre il successivo intervento nell'atto di cessione delle attività e delle passività dalla Banca di Fabrizia a quella di Crotone si risolve in una attività di per sé del tutto lecita. La domanda in esame si appalesa quindi infondata e va respinta.

Non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non essendo stata di tali pretese danni fornita prova alcuna, mentre nessuna pronuncia va adottata in ordine all'analoga richiesta avanzata dalla Banca d'Italia solo condizionatamente al mancato accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione.

A carico degli attori, soccombenti, vanno poste le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M.

**Non è ipotizzabile nei confronti del Governatore della Banca d'Italia, del Ministro del tesoro e del Presidente della CONSOB un'indebita omissione di atti delle rispettive funzioni di vigilanza in relazione alle vicende che hanno condotto al dissesto del Banco Ambrosiano S.p.A. essendo, al contrario, emerso che le anzidette autorità hanno compiuto gli atti dei rispettivi uffici in modo corretto e funzionale al conseguimento degli scopi di interesse pubblico inerenti alle rispettive attività tenuto anche conto che le leggi vigenti in materia non attribuivano agli organi di vigilanza strumenti conoscitivi idonei ad ovviare all'eseguità del flusso informativo sull'attività svolta all'estero dal Banco Ambrosiano e quindi all'acquisizione di elementi certi di valutazione.**

*(Trib. Milano, Decreto del Giudice Istruttore, 4.5.1987).*

Con una lunga sequenza di denunce, esposti, memorie, inviti, intimazioni l'avv. Ubaldo Giuliani Balestrino di Torino, in nome e per conto dei signori Rosetta DE FERRARI di Genova, Gemma Maria IVALDI di Torino, Franca MAGGI di Varese, Domenico ARCURI di Genova, Vittorio GRO-PALLO di Sarzana, Vastro REGGIANI di Milano e Claudio GUZZI di Cernusco sul Naviglio, ha chiesto che il Pubblico Ministero iniziasse azione penale (o che quantomeno Pubblico Ministero o Giudice Istruttore inviassero una comunicazione giudiziaria: vds. "sollecito" spedito il 6 novembre 1982) nei confronti del Governatore della Banca d'Italia e del Ministro del Tesoro per avere costoro indebitamente omesso, con riferimento alle vicende che avevano condotto al dissesto del Banco Ambrosiano s.p.a. (in seguito indicato BA), atti delle rispettive funzioni di vigilanza e alta vigilanza, fissate nella complessa normativa comunemente indicata come "legge bancaria".

Nei numerosi atti d'impulso l'esponente segnalava anche la necessità di inviare ai propri rappresentanti le rituali comunicazioni giudiziarie nella loro qualità di parti offese dai reati che si affermavano essere stati commessi e si formulava espressa riserva di costituzione di parte civile sia nell'ambito del procedimento di cui perorava l'instaurazione, sia nell'ambito del procedimento principale contro i responsabili (indicati negli amministratori e sindaci del BA) dei già ipotizzati fatti di bancarotta fraudolenta (costituzione di parte civile mai, peraltro, avvenuta).

Da ultimo, in data 12.11.1986 perveniva all'ufficio dello scrivente istanza con la quale l'avv. Mario Consonno Damiani di Genova, in nome e per conto del già citato sig. Vastro Reggiani, dopo aver premesso di far proprie tutte le istanze formulate dall'avv. Ubaldo Giuliani Balestrino sottolineava che "soltanto l'immediata emissione di una comunicazione giudiziaria" avrebbe reso possibile "la costituzione di parte civile degli azionisti danneggiati e l'interruzione della prescrizione civile nei confronti della Banca d'Italia" e che, qualora la passività degli organi giudiziari penali fosse perdurata ulteriormente tanto da giungersi all'amnistia, "nessun giudice civile avrebbe potuto credere sussistente un qualsiasi reato commesso dai funzionari della Banca d'Italia".

L'istanza suddetta, "data la gravità degli interessi in gioco e l'imminenza della preannunciata amnistia" si chiudeva con un letterale avvertimento inteso a far comprendere l'istanza in esame aveva "significato e valore a tutti gli effetti legali di formale richiesta" del compimento di "un atto doveroso".

I numerosi temi sollevati dall'esponente avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione complessiva al momento della definizione dell'istruzione formale del ben più ampio procedimento penale volto alla ricostruzione di tutte le operazioni che hanno determinato storni illegali di fondi dai patrimoni del BA e delle società estere da esso controllate o ad esso collegate e che hanno preceduto, e in taluni casi concorso a determinare lo stato di insolvenza dell'istituto di credito milanese.

Quella sarebbe stata, senza possibilità di dubbio, la sede più opportuna per affrontare i problemi che interessano l'istante, e la logicità di siffatta valutazione non abbisogna certo di particolari spiegazioni.

Purtuttavia, in considerazione del fatto che, nell'ambito del più generale contesto di indagini, sono stati già da tempo compiuti da parte degli inquirenti gli accertamenti invocati dall'esponente, la materia può costituire anche oggetto di trattazione separata, o forse meglio "deve" costituire oggetto di trattazione anticipata ed autonoma per non lasciare spazio ad insinuazioni e ad avvertimenti,

di qualsiasi natura e da qualunque parte essi provengano, soprattutto quando essi appaiono strumentali al perseguimento di fini di non facile individuazione posto che – è bene ribadirlo – gli azionisti rappresentati non hanno mai esercitato la facoltà di costituirsi parti civili contro le persone attualmente imputate nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto i reati fallimentari e societari ipotizzati con riferimento all'attività di amministrazione e gestione del BA e del gruppo ad esso facente capo.

Come prima si diceva, il Governatore (ed eventuali funzionari) della Banca d'Italia e il Ministro del Tesoro avrebbero – secondo l'esponente – indebitamente omesso, con riferimento alle vicende che avevano condotto al dissesto del BA, atti delle rispettive funzioni di vigilanza o alta vigilanza.

Negli esposti e nelle memorie non si fa cenno alle funzioni di alta vigilanza del CICR; in essi, tuttavia, ci si riferisce a fatti che implicherebbero il coinvolgimento del Ministro del Tesoro anche nella sua qualità di presidente del Comitato.

Più in generale, è bene premettere che l'esposizione dei fatti, portava spesso a confondere l'oggetto dei controlli imposti dalla legge con le attività che la legge stessa indica per adempiere in concreto la funzione di controllo, non agevola il già non facile compito di individuare con precisione i temi da valutare.

Procedendo comunque ad una ricostruzione per successive approssimazioni che sia il più possibile aderente al voluto, gli atti delle già citate funzioni che si assumono omessi o ritardati sarebbero gli atti di disposizione di ispezione periodiche e straordinarie (previsti dall'art. 31, secondo comma, l.b.), gli ordini di "convocazione delle assemblee ..... dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per sottoporre agli esami i provvedimenti ritenuti utili alle aziende" e, infine, l'eventuale convocazione diretta degli organi stessi qualora non si sia ottemperato ai suddetti ordini (art. 35, primo comma, lettera a l.b.).

Le omesse ispezioni avrebbero dovuto essere disposte quale mezzo per controllare, e quindi dare ordini (CICR) e istruzioni (Banca d'Italia) circa le forme tecniche cui il BA avrebbe dovuto attenersi nei bilanci e nelle situazioni periodiche, circa la proporzione "fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti, circa il "rapporto tra il patrimonio netto e la passività" nonché le "possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso" (art. 32, primo comma, lett. A. D. F., l.b.); attraverso le risultanze di esse, inoltre, la Banca d'Italia avrebbe dovuto giungere ad esercitare la facoltà, nei confronti del BA, di "fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione" del BA (art. 35, primo comma, lettera C., l.b.), nonché ad esercitare il potere-dovere di "disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari (art. 35, secondo comma, lett. A, l.b.).

Con le riunioni assembleari e con le adunanze consiliari o di altri organi amministrativi, delle quali si segnalavano omesse le relative convocazioni, la Banca d'Italia avrebbe dovuto sottoporre all'esame "i provvedimenti ritenuti utili" al BA.

Sempre procedendo per approssimazione, cerchiamo di capire perché, secondo la prospettazione dell'esponente, tali atti sarebbero stati indebitamente omessi.

La risposta che cerchiamo si ricava principalmente dall'esposto datato 7.10.1982.

La Banca d'Italia avrebbe potuto e dovuto conoscere le seguenti circostanze pubblicate dal libro "Il banco paga":

- 1) "che una finanziaria appartenente ... al BA" (l'esponente intendeva probabilmente riferirsi alla Suprafin s.p.a., società in relazione alla quale egli già aveva – al 7.10.1982 – risolto i non facili problemi relativi all'appartenenza e che hanno costituito oggetto di laboriose indagini nell'ambito del più ampio procedimento penale di cui si è fatto cenno) aveva investito, nel triennio 1975-1977 "denaro del BA per rastrellare titoli del medesimo intestandoli poi ad altre società";
- 2) che fin dal 1977 alla stessa Banca d'Italia era pervenuto un circostanziato esposto da parte di Luigi Cavallo con il quale si minacciava una denuncia per il reato di omissione di atti d'ufficio

qualora l'organo di vigilanza non avesse compiuto o fatto compiere accertamenti circa "gravissime irregolarità" riguardanti "operazioni su pacchetti azionari di conti esteri";

- 3) che, fin dal febbraio 1982, la Banca d'Italia aveva convocato Calvi ed altri dirigenti per sapere a chi fossero stati concessi prestiti da parte del Banco Ambrosiano Andino di Lima (in seguito indicato BAA) e dell'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua (in seguito indicato AGBC), senza tuttavia "bloccare la contrattazione ufficiale in Borsa" del BA, per la quale, anzi, era stato dato "parere favorevole";
- 4) che anche a livello di stampa periodica era noto che l'indebitamento della rete estera del BA (BAA, AGBC e Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo, in seguito indicato BAH) aveva assunto "dimensioni esplosive, ma che, ciò nonostante, nulla la Banca d'Italia avrebbe fatto per acquisire informazioni" presso gli organi consolari o presso le consorelle banche centrali di quei paesi"; anzi, nel mese di novembre 1981, il Governatore della Banca d'Italia e il Ministro del Tesoro avrebbero rassicurato Carlo De Benedetti sulla "bontà della banca", quando invece poco dopo, ed esattamente nel dicembre 1981, il medesimo De Benedetti, tramite un funzionario della Olivetti, avrebbe appreso che il BAA non era una banca, ma "una finanziaria con un numero telefonico ed una segreteria";
- 5) che erano noti gli investimenti del BA in azioni de "La Centrale" (in seguito indicata LC), del Credito Varesino (in seguito indicato CV), della Banca Cattolica del Veneto (in seguito indicata BVC) e ("per somme enormi") della Rizzoli Editore (in seguito indicata RE);
- 6) che il presidente del BA e numerosi esponenti della medesima banca erano stati "incarcerati, inquisiti, processati, condannati" sulla base delle risultanze di una visita ispettiva di 4 anni prima, ma ciò nonostante la Banca d'Italia aveva mantenuto Calvi al timone del BA, aveva dato rassicurazioni a De Benedetti, Bagnasco e Pesenti, solo alla fine del 1981 aveva chiesto informazioni sulle esposizioni estere del BA e solo il 31 maggio 1982 sugli azionisti dello stesso.

Questa serie di elementi, dunque, avrebbe dovuto indurre la Banca d'Italia a compiere gli atti – invece omessi – necessari a dare vita ai concreti controlli e alle specifiche attività prima delineate.

Infine, poiché l'esponente ritiene di dover individuare le cause dello stato di insolvenza negli investimenti del BA nelle già citate "abnormi" operazioni di acquisto di azioni proprie "attraverso prestanomi esteri" nonché di azioni LC, CV, BCV, RE e Toro Assicurazioni (attuati con capitale liquido della banca, con i depositi dei clienti e comunque impegnando la responsabilità della banca "anche per i debiti contratti a livello di collegate e controllate estere"), la Banca d'Italia, avendo dolosamente non impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, avrebbe contribuito a cagionare il dissesto ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.

L'esposto, dunque, non si limita a prospettare un mero inadempimento funzionale da parte dell'organo di vigilanza, ma configura la necessità di una estensione al Ministro del Tesoro e alla Banca d'Italia dei medesimi reati, rientranti nel paradigma della bancarotta fraudolenta, già contestati agli amministratori e ai sindaci del BA.

In fatto, si rileva ancora che non sarebbero state poste in essere penetranti e tempestive indagini volte ad individuare gli azionisti esteri del BA e ad accertare la provenienza dei capitali da essi investiti nonché che analoghe omissioni sarebbero state compiute con riferimento alle esposizioni estere del BA.

Inoltre, con memoria del 18 marzo 1983, l'esponente ipotizzava la responsabilità delittuosa ex art. 223, secondo comma n. 2, l.f. di tutti coloro che avevano provocato la dichiarazione di insolvenza del BA in assenza di un effettivo stato di insolvenza.

Infine, con l'esposto in data 20.5.1986, "anche per impedire che l'imminente amnistia spogli numerose e incolpevoli parti lese della tutela della legge" si chiedeva al giudice istruttore di procedere "quanto meno a titolo di colpa ex art. 224 l.f." contro i funzionari della Banca d'Italia e della Consob responsabili dei fatti che portarono alla quotazione ufficiale del titolo BA alla Borsa Valori di Milano.

Valutare i fatti limitandosi a seguire la falsariga tracciata dall'esponente condurrebbe a risultati non completi ed insoddisfacenti e che, tra l'altro, non darebbero esatto conto degli accertamenti istruttori compiuti.

La linea abbozzata nei vari esposti risente inevitabilmente dell'approssimativa conoscenza delle multiformi realtà nelle quali è consistita la vita del gruppo BA e soprattutto quella della sua rete estera, a far tempo dagli inizi dell'anno 1975.

Gli angusti limiti della prospettazione emergono a prima vista laddove l'istante individua (senza tema di smentite) in una specifica categoria di operazioni la causa del dissesto del BA, in tal modo mostrando di ignorare la complessità dell'effettiva situazione creata; ad analoga valutazione si deve pervenire quando si riflette sul fatto che l'esponente, per dare fondamento all'affermata natura dolosa delle omissioni, si riferisce a fatti del tutto eterogenei, privi di significato univoco o addirittura estranei al contesto nel quale è maturato il dissesto BA.

Non sempre, però, – è bene premetterlo – sarà possibile dar conto in questo provvedimento di quanto (sulle effettive cause del dissesto, sulla reale natura di talune operazioni finanziarie poste in essere dal BA o da entità facenti parte del suo apparato estero, ecc.) si è giunti ad accertare in seguito all'attività istruttoria compiuta nell'ambito del procedimento penale principale, e ciò per l'ovvia esigenza di non anticipare conclusioni in una sede non appropriata e di evitare ulteriori frammentazioni di un quadro che, per essere chiaramente compreso, abbisogna della maggiore unitarietà possibile.

Secondo l'esponente, dunque, gli organi di vigilanza non avrebbero (dolosamente) esercitato la potestà d'intervento concreto esplicabile nelle forme già descritte ed integrative delle loro attribuzioni normative.

Vi sarebbe da premettere che la potestà di intervento concreto degli organi di vigilanza (che si esplica nelle forme di cui agli artt. 31, secondo comma, 34, 35 primo e secondo comma lettera D l.b.) deve giuridicamente qualificarsi come attività amministrativa discrezionale con la conseguenza, sottolineata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che essa per sua natura sfuggirebbe al controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Purtuttavia, in considerazione del fatto che anche l'azione discrezionale dell'autorità amministrativa è pur sempre tenuta a ispirarsi all'interesse generale e alla specifica finalità concreta in funzione della quale la potestà di intervento è stata conferita dalla legge, appare opportuno verificare in concreto, alla luce della evoluzione degli eventi, se effettivamente la Banca d'Italia, il Ministro del Tesoro e la Consob, nelle ipotesi ad ognuno di essi relative, siano rimasti dolosamente inerti o comunque abbiano posto in essere interventi non efficaci e non tempestivi, contribuendo in tal modo a cagionare o ad aggravare il dissesto del BA.

Come è noto, dal 17 aprile al 17 novembre 1978, fu effettuata presso il BA una visita ispettiva ad opera di funzionari dell'Ispettorato vigilanza della Banca d'Italia.

Il rapporto ispettivo che ne scaturì pervenne ad un giudizio complessivo non del tutto favorevole, ma in particolare rimarcò che il BA aveva consolidato all'estero una rete finanziaria che gli consentiva di gestire notevoli flussi di fondi al riparo dei controlli delle Autorità valutarie italiane e sottolineò che tutti i giudizi sulla situazione tecnica del BA, espressi nel rapporto ispettivo, prescindevano dalla valutazione delle imprese del gruppo operanti all'estero e in particolare di BAH e di BAOL, le cui attività di bilancio erano rimaste del tutto sconosciute non avendo l'azienda fornito, alcun riferimento utile al riguardo.

Le considerazioni tecniche formulate nel rapporto ispettivo, infatti, prescindendo dalla valutazione delle poste patrimoniali riflettenti le imprese della rete estera del BA, non furono del tutto negative.

Si definirono, ad esempio, "equilibrata" la situazione di liquidità e "nel complesso oculata" la politica creditizia.

Le valutazioni maggiormente negative riguardavano, infatti, gli organi amministrativi e di controllo e il sistema di deleghe di poteri e di firma, oltre naturalmente ai rapporti con l'estero per i quali si auspicavano approfondimenti.

Dal rapporto, dunque, traspariva in modo inequivocabile che le effettive perplessità degli ispettori non riguardavano l'attività "italiana" del BA ma piuttosto la sua rete estera, cioè le attività della

controllata BAH e delle sue controllate estere (BAOL ed AGBC; BAA non era stato ancora costituito), già abbondantemente finanziate dal BA senza che si fosse riuscita a sapere la destinazione che a loro volta esse davano ai fondi ricevuti.

Quanto fossero giustificate le perplessità degli ispettori sull'attività delle consociate estere, sulla natura delle loro operazioni, sulla effettiva consistenza della partecipazione del BA nel BAH, quanto fosse fondato il sospetto che alle spalle dei continui trasferimenti all'estero del titolo BA vi fosse una precisa politica di controllo di gruppo orchestrata dal Calvi in prima persona e quanto gli elementi di perplessità e sospetto abbiano contribuito a determinare il dissesto del BA sono temi la cui risposta – come si era anticipato – non è rilevante, oltre che opportuno, dare in questa sede.

Ai nostri fini è sufficiente rilevare che l'organo di vigilanza dispose una ispezione e che la composita attività degli ispettori portò alla luce, nonostante la scarsità degli elementi di valutazione a disposizione, uno degli elementi chiave per la ricostruzione (ex post) di un apparato estero la cui perniciosa attività generò quella spirale di indebitamento senza fine che avrebbe reso esangui le casse del BA.

Proprio sulla scarsità degli elementi di valutazione a disposizione degli ispettori deve essere portata l'attenzione per rispondere ad un interrogativo fondamentale, e cioè se gli organi di vigilanza avessero a disposizione poteri (non esercitati) per acquisire gli elementi mancanti per una trasparente valutazione dell'operato dell'apparato estero facente capo al BAH e, in caso negativo, in presenza di dati incerti, quali interventi surrogatori avrebbero potuto porre in essere, tenute presenti le funzioni ad essi attribuite nel pubblico generale interesse.

Ai due quesiti prospettati deve risponderci in senso negativo.

Le leggi in materia non attribuivano agli organi di vigilanza strumenti conoscitivi idonei ad ovviare all'esiguità del flusso informativo sull'attività svolta all'estero dalle consociate estere del BA ed idonei all'acquisizione di elementi certi di valutazione.

Non a caso, tra l'altro, le consociate estere in questione erano state create in Paesi (Lussemburgo e Bahamas) ove la vigente legislazione, in materia societaria e bancaria, ne tutelava gelosamente la riservatezza a fronte della "curiosità" di qualsiasi terzo, ivi comprese le banche centrali di qualsiasi altro Paese, oppure in Paesi (come il Nicaragua) ove analoga tutela era garantita, se non da strumenti normativi ad hoc, da ferrei legami personali stretti da Roberto Calvi con le massime Autorità locali (senza contare, peraltro, che l'attività di AGBC venne, fin dall'inizio, svolta dal "procuratore generale" BAOL, con la conseguenza che chiunque si fosse rivolto alle Autorità di Managua per avere informazioni si sarebbe imbattuto in risposte "sinceramente" agnostiche).

Quanto agli interventi surrogatori possibili, sicuramente i più immediati da adottare erano quelli tendenti a responsabilizzare amministratori e sindaci del BA, sia in considerazione del fatto che taluni di essi sedevano altresì nel consiglio di amministrazione di BAH, sia in considerazione del fatto che i sindaci, in base all'art. 37 l.b., erano tenuti a segnalare alla vigilanza della Banca d'Italia tutti quei fatti di particolare rilevanza che potessero mettere in dubbio la correttezza del comportamento degli organi amministrativi.

Non vi è dubbio che questa strada venne immediatamente seguita, come può rilevarsi dal fatto che già nell'adunanza consiliare del 18 ottobre 1978 (prima ancora, cioè, che la visita ispettiva avesse fine) Roberto Calvi riferì che il capo missione dell'ispezione voleva informazioni sull'attività di BAH e delle sue controllate estere.

In detta occasione Calvi fece presente che tutte le informazioni erano contenute nelle relazioni che accompagnavano il bilancio di esercizio di BAH (e che naturalmente gli ispettori avevano già visionato) e il consiglio di amministrazione deliberò di non aderire alla richiesta avanzata per un "doveroso rispetto dei principi legali e di condotta" (giustificazione ritenuta dagli ispettori poco plausibile, reticente e significativa di una realtà diversa da quella desumibile dai semplici dati di bilancio), inaugurando in tal modo una prassi di comportamento che sarà oggetto di valutazione nella opportuna sede.

Il 14 febbraio 1979 il rapporto ispettivo venne letto dal capo missione agli organi sociali e loro consegnato unitamente agli allegati, in uno dei quali erano compendiate le, seppur sommariamente, riferite perplessità e preoccupazioni concernenti l'apparato estero facente capo a BAH.

Il contenuto del rapporto ispettivo venne sottoposto ad un esame approfondito (così si legge nel verbale della seduta consiliare) da parte di amministratori e sindaci in data 14 marzo 1979.

Da quel momento cominciarono i rapporti epistolari tra BA e Banca d'Italia che subirono, almeno con riferimento ai problemi che qui interessano, una svolta decisiva soltanto dopo l'emanazione da parte del CICR in data 18 gennaio 1981 della delibera concernente gli investimenti in titoli azionari e le partecipazioni delle aziende di credito.

Prima, tuttavia, di passare all'esame degli elementi essenziali dei rapporti intercorsi tra il BA e l'organo di vigilanza dal 14 marzo 1979 in poi, giova ricordare che le osservazioni ispettive sulla rete estera del BA, contenute nella parte del rapporto "riservata" all'Ispettorato Vigilanza ed alla filiale di Milano della Banca d'Italia in data 29 luglio 1980 alla Procura della Repubblica di Milano che le aveva richieste. In sostanza anche questa trasmissione da parte del Governatore della Banca d'Italia rientrava tra gli interventi surrogatori sopra richiamati, posto che egli non aveva obblighi in tal senso in quanto il rapporto ispettivo, nella parte de qua, non ipotizzava reati e, d'altra parte, non avrebbe potuto farlo proprio per la carenza di documentazione sulla base della quale poter compiere valutazioni che non si fermassero al mero stadio delle previsioni, delle anticipazioni, delle illusioni o dei sospetti.

Dal 14 marzo 1979 in poi – come prima si diceva – vi fu un fitto scambio di corrispondenza tra BA e Banca d'Italia.

Esso riguardò, peraltro, principalmente i risultati della visita ispettiva attinenti alla gestione "italiana" della banca, in attesa che fosse messa a punto la già citata delibera CICR in relazione alla quale la Banca d'Italia dettò subito le istruzioni necessarie determinando, con riferimento al BA, una eclatante riemersione dei problemi dell'apparato estero.

Il tempo trascorso fino alla delibera CICR non può, tuttavia, essere letto in termini di scarsa incisività o di intempestività (tra l'altro dolosa) degli interventi dell'organo di vigilanza e ciò in quanto – giova ribadirlo – il panorama normativo era caratterizzato da un lato da vuoti (o da orientamenti non definiti) in tema di rapporti tra enti facenti parte di un gruppo, in assenza di poteri di verifica presso le consociate estere e presso le partecipate non bancarie italiane; in tema di possibilità di acquisire informazioni e dati sull'effettivo assetto proprietario delle banche aventi forma di società per azioni; in materia di redazione di bilanci consolidati che garantissero chiarezza e trasparenza nei rapporti intergruppo e nei rapporti esterni ad esso, d'altro lato, dagli stessi limiti funzionali dell'attività di vigilanza bancaria.

Vi è da aggiungere, peraltro, che anche nel corso del 1980 la Banca d'Italia ribadì che il consiglio di amministrazione del BA, al fine di consentire all'organo di vigilanza di esprimere un attendibile giudizio sulla situazione, avrebbe dovuto fornire, oltre ai dati contabili su finanziamenti e depositi intergruppo, la valutazione sulle partecipazioni estere del BA (dal punto di vista della consistenza patrimoniale delle entità partecipate e sotto il profilo della redditività degli investimenti effettuati) nonché le proprie valutazioni in ordine alla recuperabilità delle disponibilità affluite alle partecipate estere. Anche in tale caso, però, la Banca d'Italia si trovò di fronte a risposte poco più che formali e a dichiarazioni apodittiche sulla consistenza patrimoniale e sull'adeguatezza reddituale di BAH e delle sue controllate, nonché sull'insussistenza di rischi in relazione ai fondi affluiti all'estero, valutazioni e dichiarazioni trasfuse, poi, a piè pari nel bilancio di chiusura dell'esercizio 1980.

Con la delibera CICR 28 gennaio 1981 – come prima si diceva – vennero emanate nuove direttive in materia di partecipazione delle aziende di credito.

Con riferimento alle partecipazioni estere si stabilì in particolare che:

- l'assunzione di interesse fosse limitata a istituzioni creditizie o società od enti che gestivano servizi collaterali e funzionali all'attività bancaria, con esclusione delle finanziarie (vennero anche vietate le partecipazioni indirette e l'interposizione di altre società non bancarie);
- tali interessenze potessero essere utilizzate solo tenendo conto della possibilità di acquisire le informazioni necessarie per una efficace azione di vigilanza, nonché della presenza di adeguate strutture di vigilanza nei paesi in cui fosse richiesto l'insediamento;

- le partecipazioni preesistenti, non conformi ai criteri dettati dalla nuova normativa, dovessero essere regolarizzate o dismesse.

È di tutta evidenza che tale delibera CICR, naturalmente diretta a tutte le aziende di credito, era destinata soprattutto ad intervenire, in termini di chiarezza e trasparenza, sulla situazione estera del gruppo BA.

Non vi è dubbio, pertanto, che anche in questo caso il CICR esercitò le funzioni di alta vigilanza ad esso attribuite dalla legge.

Analoga considerazione deve essere riferita alla Banca d'Italia che nei mesi successivi emanò le istruzioni necessarie e le trasmise al BA in data 30 giugno 1981, segnalando la loro immediata operatività.

Prima di procedere a verificare le reazioni scatenate all'interno del gruppo dirigenziale BA dalle istruzioni in questione, è forse il caso di chiedersi, per adeguarsi alle prospettazioni dell'esponente, se la Banca d'Italia, a fronte della situazione e dei problemi descritti, avrebbe comunque dovuto disporre ispezioni ai sensi dell'art. 31, secondo comma, l.b. oppure ordinare la convocazione (o convocare direttamente) dell'assemblea, del consiglio di amministrazione o di altri organi amministrativi ai sensi dell'art. 35, primo comma, lettera A, l.b.

Attesi i descritti termini del problema che principalmente e giustamente preoccupava la Banca d'Italia, qualsiasi altra ispezione disposta non sarebbe approdata a risultati utili.

Lo stesso rapporto ispettivo già menzionato, lungi dall'essere – come afferma l'esponente – un atto di costituzione in mora, rappresentava piuttosto il documento idoneo a consacrare l'effettiva impotenza degli organi di vigilanza ad acclarare, con i mezzi posti a disposizione della legislazione in materia, la reale situazione dell'apparato estero che si dipanava dal BAH.

Altre ispezioni avrebbero rappresentato semplice dispendio di tempo, mezzi economici ed energie intellettuali e avrebbero senz'altro costituito l'esca per attizzare sospetti su atteggiamenti persecutori degli organi di vigilanza nei confronti di Roberto Calvi e del BA.

Dare ordine di convocare o convocare direttamente gli organi sociali avrebbe avuto assai poco senso in quel momento.

Che significava convocare un'assemblea dominata da azionisti esteri di cui tutto si ignorava e nulla si poteva apprendere con gli strumenti posti a disposizione dalla legge?

Che significato poteva avere convocare consiglio di amministrazione, collegio sindacale o comitato esecutivo quando l'atteggiamento che gli organi stessi avrebbero potuto assumere già traspariva con tutta chiarezza dalle risposte fornite ai vari problemi sollevati dagli ispettori e dallo stesso Governatore della Banca d'Italia?

Nessuna omissione, pertanto, ad avviso dello scrivente giudice istruttore appare imputabile agli organi di vigilanza. L'emanazione della richiamata delibera CICR appare, anzi, il frutto di una scelta del tutto appropriata al tipo di problema da risolvere: la scelta, cioè, di fornire di normativa precisa un settore che ne era privo, e ciò anche al fine (seppur necessariamente indiretto) di non lasciare più spazi operativi a chi (come Roberto Calvi e gli organi sociali del BA) aveva utilizzato il vuoto normativo per mascherare operazioni intese all'acquisizione del comando del gruppo o operazioni destinate a convogliare illecitamente fondi a destinazioni del tutto estranee all'attività creditizia, stornandoli, con sofisticati ed ingegnosi meccanismi, dai patrimoni delle banche del gruppo.

Il problema in effetti andava (e fu) affrontato in termini generali ed astratti, in termini cioè di creazione di una nuova normativa che paralizzasse, seppur con efficacia "ex nunc", certe torbide possibilità operative.

Ciò lo si comprenderà ancor meglio nel momento in cui si procederà alla chiusura dell'istruzione formale del procedimento penale principale; solo allora si potrà vedere, in ogni dettaglio possibile, che nessuna eventuale attività indagatoria degli organi di vigilanza avrebbe potuto condurre a risultati soddisfacenti, neppure quelle prospettate dall'esponente e che si sarebbero dovute rivolgere

alle banche centrali dei Paesi in cui avevano sede le consociate estere del BA o ai nostri organi consolari nei medesimi Paesi.

Ammesso che tali canali di indagine fossero stati praticabili da parte degli organi di vigilanza, essi si sarebbero immediatamente trovata la strada sbarrata dall'esistenza di uno sterminato numero di società panamesi, svizzere o del Principato del Liechtenstein, aventi, come sempre, funzione meramente strumentale e si sarebbero soprattutto accorti che la loro indagine avrebbe dovuto immediatamente far ritorno in Italia, nella sede del BA, negli uffici di Roberto Calvi e dei suoi più stretti collaboratori.

Tornando al momento in cui la Banca d'Italia emanò (e comunicò al BA) le istruzioni applicative della delibera CICR vi è anzitutto da precisare che tale momento cadde quando già Roberto Calvi era stato arrestato (20 maggio 1981) per infrazioni valutarie (che, peraltro, nonostante l'importanza che ad esse attribuisce l'esponente, concernevano l'attività della Centrale s.p.a. e non del BA).

Questa coincidenza temporanea non è da sottovalutare perché, da un lato, la forzosa mancanza del Calvi fu presa come spunto dagli organi sociali del BA per accentuare (almeno in quei momenti) le tattiche evasive e dilatorie, offrendo informazioni incomplete e rappresentando molteplici difficoltà e possibili conseguenze patrimoniali che sarebbero derivate da un non graduale adeguamento alle direttive della Banca d'Italia, e, dall'altro, il ritorno dello stesso Calvi alla guida del BA, dopo la scarcerazione (20 luglio 1981), fu prospettato come condizione indispensabile per procedere al riassetto imposto dagli organi di vigilanza, posto che solo lui, secondo gli organi sociali, sapeva tutto della rete estera visto che era presidente di BAH, "chairman" di BAOL e "special advisor" del BAA nel frattempo (ottobre 1979) costituito per precise ed individuate finalità.

Siffatta considerazione dà ragione anche del perché la Banca d'Italia non abbia approfittato dell'arresto di Calvi per fare in modo che fosse scalzato dai vertici del BA.

Ad avviso dello scrivente giudice istruttore, e naturalmente alla luce delle risultanze acquisite nel procedimento penale principale, un'eventuale sostituzione del Calvi avrebbe rappresentato una misura assolutamente priva di efficacia e da leggersi ancora in chiave persecutoria, posto che la sua condanna per le infrazioni valutarie non era ancora divenuta definitiva.

Difficile comprendere che senso avrebbe avuto un'eventuale rimozione del Calvi non preceduta da risposte chiare circa l'effettiva appartenenza del BA, e quindi del gruppo ad esso facente capo.

Inoltre, come si è detto, la Banca d'Italia non era ancora in grado, in quei momenti, di mettere a fuoco l'effettiva situazione della rete estera BA e, soprattutto, proprio per la mancanza di elementi di cognizione in tal senso, non poteva assolutamente prevedere che proprio nel momento della emanazione delle istruzioni applicative della delibera CICR Roberto Calvi avrebbe posto fine all'operatività dell'apparato estero dando vita ad ulteriori accordi di copertura, finalizzati soprattutto a far sì che l'opera di smantellamento delle sue malefatte non fosse in qualche modo intralciata dagli organi di vigilanza.

Solo se si tiene bene presente questa ultima considerazione, si riesce a comprendere perché mai, dal 30 giugno 1981 in poi, l'atteggiamento di chiusura degli organi del BA, sempre indirizzati dal Calvi, nei confronti della Banca d'Italia, ed in relazione ai problemi di riassetto posti dalle istruzioni in questione, si accentuò, così come, correlativamente, si ampliò l'intervento diretto dell'organo di vigilanza sugli uomini che componevano gli organi amministrativi e di controllo del BA.

Il periodo che va dall'agosto 1981 al giugno 1982 può essere idealmente diviso in due fasi che hanno come linea mediana il mese di febbraio 1982.

Nel primo di questi due periodi l'Organo di vigilanza rivolse ripetutamente al BA richieste di informazioni riguardanti l'elenco delle partecipazioni detenute da BAH, le relazioni ai bilanci approvate dalle controllate dirette e indirette, i finanziamenti e i depositi intergruppo di ciascuna entità estera; la ripartizione analitica delle attività e passività, l'ammontare degli impegni e i rischi in essere, l'ammontare dei depositi da queste ricevuti, la quantificazione dei loro crediti immobilizzati, le relazioni sulla loro attività e sulla normativa che le reggeva, la valutazione reale della partecipazione in BAH, l'elenco degli azionisti di BA possessori di almeno 10.000 azioni, ecc.

Le varie richieste, tuttavia, vennero illustrate nelle riunioni consiliari dal presidente e consigliere delegato in modo assai rapido e sommario (cfr. lettera BI 3 agosto 1981 n. 82989 di cui gli organi sociali furono notiziati nella riunione del consiglio in data 16 settembre 1981; lettera BA 23 ottobre 1981 in risposta, dopo circa due mesi, alla suddetta lettera della Banca d'Italia, illustrata "dettagliatamente" nell'adunanza consiliare del 21 ottobre 1981); parte dei rapporti intercorsi in quei momenti con la Banca d'Italia vennero addirittura taciuti agli organi sociali fino alla seduta consiliare del 23 febbraio 1982, già successiva peraltro al momento in cui si è inteso suddividere idealmente le fasi del rapporto (ci si riferisce in particolare all'incontro con esponenti della Banca d'Italia "al fine di concordare sulla maniera più adeguata per fornire ulteriori informazioni" avvenuto in data 18 dicembre 1981, alle lettere del BA in data 15 gennaio 1982, alla nota della Banca d'Italia 20 gennaio 1982 n. 3008, alla risposta del BA in data 1 febbraio 1982, ad un ulteriore incontro presso gli uffici dell'Organo di vigilanza in data 5 febbraio 1982, alla nota 12 febbraio 1982 n. 6771).

Un'ancora più decisa presa di posizione da parte della Banca d'Italia caratterizzò invece, il periodo che andava dalla seconda metà del febbraio 1982 alla fine.

Emblematica in tal senso appare la lettera della Banca d'Italia 16 febbraio 1982 n. 7084 (allegata al verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1982).

In tale lettera, dopo una ennesima messa a fuoco dei problemi essenziali alla cui soluzione l'organo di vigilanza mirava, si precisò che i singoli componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avrebbero dovuto far conoscere in concreto ciascuno di essi fosse stato posto nella condizione di poter compiutamente esercitare la propria funzione di amministratore anche per quanto riguardava il complesso delle controllate italiane ed estere, in relazione alla responsabilità che ognuno di essi aveva sull'andamento della gestione.

In sostanza di fronte alle difficoltà istituzionali di una penetrante opera di vigilanza sull'attività della rete estera del gruppo e di fronte all'atteggiamento formale e di chiusura fino a quel punto mantenuto dagli organi sociali del BA (al quale faceva riscontro un comportamento, ancor più "riservato" e dilatorio, del Calvi e dei suoi più stretti collaboratori, quali Olgiati, Rosone, Leoni e Botta, che avevano partecipato alle riunioni con gli esponenti della Banca d'Italia) la Banca d'Italia "formalizzava" il suo intervento verso gli organi amministrativi e di controllo del BA nell'intento di far leva sulle loro responsabilità giuridiche e morali.

La risposta che ne ebbe appare degna di menzione letterale.

Nella seduta consiliare del 17 febbraio 1982, dopo che consiglieri e sindaci ebbero preso atto del contenuto sostanziale della suddetta nota della Banca d'Italia esprimendo l'avviso che si dovesse comunque procedere ad approfondimenti sulla conformità alle vigenti disposizioni delle richieste di cui alla lettera citata (si metteva, dunque, in dubbio la legittimità delle richieste della Banca d'Italia, ma nessuno veniva neppure sfiorato dal sospetto che fossero ben altri i fatti dei quali dubitare) prese la parola un consigliere il quale testualmente dichiarò "il proprio sconcerto ed il più vivo rammarico per le richieste della Banca d'Italia, .... ingiustificate, inopportune ed offensive per il consiglio di amministrazione e per le singole persone dei consiglieri".

Gli altri consiglieri si associarono e dichiararono "ad abundantiam" che mai era stato posto in essere da chicchessia alcun comportamento tendente a limitare o ad impedire un responsabile esercizio della loro funzione anche per quanto riguardava il complesso delle controllate italiane ed estere.

I membri del collegio sindacale, da parte loro, dichiararono che non solo non era mai stato frapposto ostacolo alcuno alla loro opera di controllo ma che, al contrario, avevano sempre ricevuto la massima collaborazione - ad ogni livello - nell'espletamento delle loro funzioni.

Nel periodo immediatamente successivo e fino a circa la metà del mese di maggio, nelle due successive sedute consiliari del 23 febbraio e del 10 marzo, gli organi sociali affrontarono uno dei tanti nodi del problema, cioè quello della valutazione di BAH per concludere che le considerazioni del Calvi sul "valore prudenziale" attribuito alla partecipazione dovevano essere integralmente condivise.

Tra la metà del mese di marzo e la metà del mese di aprile a due lettere della Banca d'Italia (17 e 31 marzo 1982) con le quali si sollecitava l'invio di relazioni puntuali ed esaurienti sulle parte-

cipate estere fece seguito una lettera del BA in data 6 aprile (allegata al verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'8 aprile 1982) che rappresentava un ingiustificato passo indietro sul problema oggetto degli interventi dell'Organo di vigilanza.

In detta lettera, invero, il piano di riassetto delle partecipazioni appare ancora in alto mare, dovendo una commissione appositamente incaricata ancora "verificare la fattibilità delle operazioni", "indicare le procedure da seguire" e "accertare il costo delle scelte adottate" muovendosi nella "preoccupazione ... di non arrecare pregiudizio" al BA, "suggerendo gradualità che rendano il più possibile indolore e meno traumatico l'adeguamento alla nuova disciplina sia sul piano dell'organizzazione, sia su quello dei rapporti con i soci di minoranza (o di maggioranza) delle diverse società italiane ed estere coinvolte, sia dell'onere fiscale".

Fraasi, dunque, volutamente generiche e inconcludenti, con finalità evidentemente dilatorie che suonavano, per il destinatario, come ennesima manifestazione di volontà non seria e volta ad aggirare l'ostacolo.

La lettera in discorso determinò la perentoria risposta della Banca d'Italia in data 16 aprile 1982 con la quale si contestava la genericità dei riferimenti forniti dal BA e si richiedeva, senza frapporte ulteriori indugi, il ripetuto piano di riassetto delle partecipazioni.

Nell'adunanza consiliare del 17 aprile 1982, i consiglieri diedero mandato al presidente-consigliere delegato di prendere "di persona ad al più presto contatti con la Banca d'Italia onde discutere uno sviluppo del piano proposto" e, come per incanto, il 3 maggio 1982 il piano di riassetto delle partecipazioni detenute fu specificato con una lettera "raccomandata a mano" alla Banca d'Italia.

Il giorno 3 maggio 1982, pertanto, la Banca d'Italia (due giorni prima, dunque, dell'ammissione delle azioni BA alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori di Milano) riuscì a venire a conoscenza di detto piano di riassetto del quale Calvi informò il consiglio nella riunione del 19 maggio 1982.

La risposta della Banca d'Italia non tardò (giunse con lettera del 31 maggio 1982) ed in essa si sottolineò che il BA aveva presentato una proposta di riassetto non conforme ai principi contenuti nelle direttive CICR e che pertanto il piano richiedeva, con la massima sollecitudine, gli approfondimenti analiticamente richiesti.

Infine, nella lettera in esame (allegata al verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 7 giugno 1982) la Banca d'Italia invitava il consiglio, in apposita riunione da tenersi alla presenza del collegio sindacale, ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di esercitare ogni necessario controllo sui vari aspetti gestionali ed a dichiarare espressamente se continuava a disporre di ogni notizia occorrente per l'espletamento del mandato consiliare e per l'assunzione delle connesse responsabilità.

Si cercava, dunque, ancora, oramai svelati i veri nodi della gestione, di far leva sulla responsabilità degli organi sociali affinché assumessero le decisioni di loro competenza, anche in considerazione del fatto che la costituzione del comitato esecutivo aveva frattanto tolto spazi di direzione al Calvi.

Nel corso della riunione tenutasi il 7 giugno il consiglio di amministrazione, con l'astensione di Calvi e del vice-presidente Roberto Rosone, deliberava a maggioranza che "copia di tutta la documentazione relativa all'oggetto venisse distribuita a tutti i consiglieri e sindaci con facoltà di esaminarla anche al di fuori della sede sociale".

Ci si è volutamente dilungati sull'evolversi della situazione fino al momento fatale, coincidente con la scomparsa del Calvi, per dare esatto conto del difficile rapporto che si era instaurato tra la Banca d'Italia e il BA, rapporto che rese oltremodo delicata ed impegnativa l'opera dell'organo di vigilanza, da un lato fermamente intenzionato ad agire in modo deciso ed efficace nei confronti dell'istituto di credito milanese, dall'altro preoccupato del pericolo che potesse svilupparsi una generale sfiducia verso il sistema bancario italiano, opera comunque costantemente invischiata da una legislazione riduttiva in materia.

Come prima si diceva, il piano di riassetto pervenne alla Banca d'Italia soltanto il 3 maggio 1982, quando ormai tutto era pronto per l'ammissione del titolo BA alla quotazione ufficiale alla Borsa Valori di Milano.

Con riferimento agli aspetti della vicenda strettamente inerenti al problema della quotazione ufficiale delle azioni BA alla Borsa Valori di Milano e dei rapporti intercorsi tra la Consob, la Banca d'Italia e il BA, già avuto modo di pronunciarsi il Pretore di Roma con decreto (ex art. 74 cod. proc. pen.) in data 5 ottobre 1984. La decisione suddetta è stata fatto oggetto di ampie critiche da parte dell'esponente (vds. memoria 20 maggio 1986).

L'esponente, criticando la contraria opinione del Pretore, ribadisce che il Governatore della Banca d'Italia si rese responsabile di omissione di atti d'ufficio allorché, violando i doveri imposti alla Banca d'Italia dall'art. 18 lettere C e D del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138, si rifiutò di inviare il rapporto ispettivo (di cui già si è ampiamente detto nel presente provvedimento) alla Consob.

Con decisione che appare integralmente da condividere, anche per le ulteriori considerazioni che tra breve si esporranno, il Pretore non solo non ha ravvisato alcun reato omissivo da parte della Banca d'Italia, ma ha comunque escluso che le risposte in concreto date dalla Banca d'Italia alla Consob potessero in qualche modo essere preordinate ad influire sul regolare corso della procedura diretta alla quotazione ufficiale del titolo.

Si legge, in particolare, nella decisione in esame che lo stesso presidente della Consob, aveva affermato che i fatti contenuti nel rapporto ispettivo non avrebbero potuto giustificare una sospensione del titolo del BA dalla quotazione al mercato ristretto o alcun altro provvedimento Consob; "la conoscenza del rapporto in questione" – conclude il Pretore – "sarebbe stata del tutto ininfluenza in ordine alla deliberazione che la Consob doveva adottare circa la quotazione al mercato ufficiale delle azioni del BA".

In termini ancor più generali il Pretore ha poi ritenuto di dover affermare l'insussistenza di carenze da parte della Banca d'Italia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali con riferimento all'intera vicenda riguardante l'avvenuto dissesto del BA.

L'esponente osserva, tuttavia, che il presidente della Consob aveva tutto l'interesse a rendere affermazioni del genere, posto che egli stesso si era reso responsabile di una omissione in atti di ufficio avendo fatto deliberare la quotazione ufficiale del titolo BA prima che gli pervenisse una risposta della Banca d'Italia alla sua lettera di più di un anno prima (11 aprile 1981).

A sua volta, secondo l'esponente, il Governatore della Banca d'Italia si sarebbe reso responsabile di un abuso in atto d'ufficio "quanto meno colposo" allorché espresse parere favorevole alla quotazione in Borsa del titolo.

Premesso che la quotazione ufficiale di un titolo alla Borsa Valori non può che rappresentare per l'azionista, risparmiatore o non che esso sia, una misura atta a tutelare e meglio garantire il suo investimento, sicuramente non circondato da analoghe forme di tutela e garanzia quando la società non è quotata o è ammessa al cosiddetto mercato ristretto, appare tuttavia opportuno ribadire che la decisione del Pretore di Roma appare sostanzialmente da condividere, soprattutto se si sofferma l'attenzione sul rapporto epistolare intercorso tra Consob e Banca d'Italia e lo si inquadra nel più generale contesto già descritto.

Il prof. Guido Rossi divenne presidente della Consob nel febbraio 1981 e già in data 11 aprile 1981, rendendosi perfettamente conto della necessità che il BA fosse quotato ufficialmente, informò la Banca d'Italia di avere sottoposto ad esame la situazione del BA e chiese la trasmissione di "copia del verbale relativo all'ultima verifica ispettiva effettuata" e di "ogni altra informazione utile al riguardo, successivamente acquisita".

Con lettera del 17 aprile 1981, la Banca d'Italia, nel rispondere al presidente della Consob, precisava che il richiesto verbale ispettivo era di data non recente e conteneva considerazioni eterogenee su numerosi aspetti dell'attività dell'azienda che non sarebbero stati di alcun aiuto in relazione alle finalità per le quali il documento era stato richiesto.

La Banca d'Italia manifestava comunque la propria volontà di collaborazione invitando la Consob a specificare i puntuali aspetti su cui fornire informazioni.

Con successiva nota del 4 maggio 1981 il presidente della Consob comunicava al Governatore della Banca d'Italia di avere acquisito le notizie che interessavano direttamente tramite Roberto Calvi; si limitava, pertanto, a domandare l'opinione del Governatore "sulla opportunità o meno" che la Consob potesse eventualmente provvedere d'imperio ad una quotazione al mercato ufficiale delle azioni del BA, "quotazione che sarebbe ampiamente giustificata dalla larga ed abituale negoziazione dei titoli stessi".

Con nota in data 18 maggio 1981, il direttore generale della Banca d'Italia Lamberto Dini rispose che, per quanto di competenza della Banca d'Italia, nulla vi era in contrario a che il titolo azionario del BA fosse ammesso al listino ufficiale di borsa.

A quell'epoca (18 maggio 1981), due giorni prima dell'arresto di Calvi per infrazioni valutarie non riferentisi, peraltro, alla sua attività di presidente ed amministratore delegato del BA, la Banca d'Italia stava accingendosi a trasmettere al BA le istruzioni applicative della delibera CICR della quale si è detto in precedenza.

E' naturale, pertanto, che l'organo di vigilanza non potesse che valutare positivamente la decisione del presidente della Consob; essa avrebbe certamente generato un'importante attività fiancheggiatrice dell'opera che, tra grandi difficoltà, la Banca d'Italia stava portando avanti con il fine precipuo di acquisire elementi oggettivamente certi sull'attività della rete estera BA e sugli azionisti di maggioranza dello stesso.

Va segnalato, per completezza, che anche con la Consob Calvi diede vita a un vero e proprio braccio di ferro che si concluse (vds. esame testimoniale Guido Rossi 13 agosto 1982) verso la fine dell'anno con una sorta di ultimatum al Calvi.

I primi mesi del 1982, infatti, furono caratterizzati da un costante atteggiamento dilatorio della dirigenza BA, come può ricavarsi anche dalla lettura dei verbali delle riunioni consiliari 25 gennaio, 26 gennaio, 17 febbraio, 23 febbraio e 17 aprile 1982.

Dopo una lunga gestazione si giunse, comunque, alla quotazione del titolo: con atto n. 1088 del 4 maggio 1982 la Consob deliberò di ammettere, con decorrenza dal giorno successivo, le azioni ordinarie del BA alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori di Milano e revocò l'ammissione delle stesse alle negoziazioni nel mercato ristretto della medesima città.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, ritiene il giudice istruttore che il Governatore della Banca d'Italia, il Ministro del Tesoro e il Presidente della Consob non si siano resi responsabili di omissioni, lentezze, inerzie nell'esercizio delle loro funzioni compiendo anzi gli atti dei rispettivi uffici in modo corretto e funzionale al conseguimento degli scopi di interesse pubblico inerenti alle rispettive attività.

Per completezza, è necessario ricordare che l'esponente ha sottoposto a critica anche quella che egli ha definito la "svendita dell'attività patrimoniale del vecchio BA" e ha chiesto, in relazione ad essa, di svolgere le necessarie attività indagatorie.

La vicenda relativa alla messa in liquidazione coatta del BA alla costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a. e alla stipulazione dell'atto di cessione delle attività e delle passività del vecchio BA già costituiva, peraltro, oggetto di un esposto presentato da un vecchio azionista del BA.

Le indagini richieste dall'esponente sono state, pertanto, svolte nell'ambito della trattazione del procedimento penale (n. 1755/87-C G.I.) originato dal sopra richiamato esposto.

Alla motivazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento ci si richiama, pertanto, integralmente, anche per escludere l'ipotizzata (dall'esponente) responsabilità delittuosa ex art. 223, secondo comma n. 2 l.f. di tutti coloro che avrebbero provocato la dichiarazione di insolvenza del BA in assenza di un effettivo stato di insolvenza. P.Q.M.

**Non è ipotizzabile a carico del Governatore della Banca d'Italia, dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco Ambrosiano (B.A.) in liquidazione nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del Nuovo Banco Ambrosiano (N.B.A.) un abuso innominato di ufficio (né altra figura di reato), sul presupposto, smentito dal concreto svolgersi dei fatti, che essi abbiano posto in essere, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, gli atti necessari ad addivenire alla cessione al N.B.A. di tutte le attività e passività del liquidato B.A. (ad eccezione di quelle estere) abusando dei poteri inerenti alle rispettive funzioni al solo fine di recare danno agli azionisti del B.A.**

*(Trib. Milano, Decreto del Giudice Istruttore, 4.5.1987).*

L'avv. Marino Mariani di Milano quale azionista del Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano (in seguito indicato BA), con esposto in data 11 settembre 1982 ha chiesto di effettuare indagini intese ad accertare se il Governatore della Banca d'Italia, i Commissari Liquidatori e i membri del Comitato di Sorveglianza del BA, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano (in seguito indicato NBA), avendo posto in essere tra le ore 13,30 di venerdì 6 agosto e le ore 8,30 di lunedì 9 agosto 1982 – ognuno nell'ambito delle proprie competenze, gli atti necessari per addivenire alla cessione al NBA di tutte le attività e passività del liquidato BA con “esclusione delle partecipazioni estere e delle altre partite riguardanti i rapporti con le consociate estere”, si siano resi responsabili (in concorso) di fatti commessi, abusando dei poteri inerenti alle rispettive funzioni, al solo fine di recare danno agli azionisti del BA, fatti inquadrabili pertanto nello schema delittuoso del c.d. abuso innominato d'ufficio (art. 323 cod. pen.). Nell'esposto si sottolinea in particolare:

- che i Commissari Liquidatori stipularono la cessione soltanto 36 ore dopo la loro nomina, senza pertanto aver potuto acquisire, per evidente mancanza di tempo, gli elementi occorrenti per una seria valutazione della convenienza e della legittimità della stessa, limitandosi, in sostanza, ad obbedire alle direttive specifiche e perentorie della Banca d'Italia e quindi in tal modo venendo meno alla piena autonomia che avrebbe dovuto caratterizzare il loro operato;
- che già dal 10 luglio 1982, a livello di vertice della Banca d'Italia e delle c.d. banche soccorritrici, si profilò il disegno di far decretare la liquidazione coatta del BA (poi decretata solo in data 6 agosto 1982) al fine di procedere alla cessione di azienda sopra richiamata, in tal modo utilizzando lo strumento amministrativo della liquidazione coatta per fini sostanzialmente diversi da quelli propri.

Si legge, inoltre, nell'esposto che addirittura il Comitato esecutivo del Credito Romagnolo già sarebbe stato a conoscenza del proposito suddetto in data 8 giugno 1982.

\* \* \* \*

Appare opportuno premettere ad ogni valutazione una dettagliata descrizione dei fatti così come ricostruiti sulla base della documentazione acquisita.

Il giorno 13 giugno 1982 la notizia della scomparsa e della perdurante assenza del presidente-amministratore delegato del BA Roberto Calvi, veniva per la prima volta ufficialmente portata a conoscenza, in un'apposita adunanza consiliare, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci del BA dal Vice Presidente e Direttore Generale Roberto Rosone.

Perdurando l'assenza di Roberto Calvi, il giorno 17 giugno 1982 si svolse l'ultima tumultuosa seduta della vita del BA che si concluse con la richiesta, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lettera c) della legge bancaria, di scioglimento degli organi amministrativi e di conseguente nomina di un Commissario provvisorio e ciò – come si legge nel verbale della riunione – “al fine di impedire che potesse derivare pregiudizio al BA, agli azionisti, ai depositanti, alla clientela ed ai dipendenti”.

La Banca d'Italia, che dal 14 giugno aveva disposto accertamenti ispettivi presso il BA, ricevette la richiesta di scioglimento degli organi amministrativi e di conseguente nomina di un Commissario

rio provvisorio e ciò – come si legge nel verbale della riunione – “al fine di impedire che potesse derivare pregiudizio al BA, agli azionisti, ai depositanti, alla clientela ed ai dipendenti”.

La Banca d'Italia, che dal 14 giugno aveva disposto accertamenti ispettivi presso il BA, ricevuta la richiesta di scioglimento degli organi amministrativi formulata dal consiglio di amministrazione dell'azienda, emanava in pari data la proposta di scioglimento degli organi amministrativi stessi.

Nello stesso giorno, il Ministro del Tesoro, ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, in applicazione all'art. 57 lettera c) della legge bancaria, scioglieva gli organi amministrativi del BA.

I poteri di amministrazione venivano assunti il 18 giugno dal dott. Vincenzo Desario, nominato Commissario provvisorio.

Già in data 19 giugno venivano conferiti, però, i poteri ai dott. Antonino Occhiuto, Giovanni Battista Arduino e Alberto Bertoni, nominati Commissari Straordinari con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Con lo stesso provvedimento venivano nominati i componenti del Comitato di Sorveglianza nelle persone del dott. Gaetano Lazzati e dei prof. Mario Cattaneo e Francesco Cesarini.

Il passaggio delle consegne dal Commissario provvisorio ai Commissari Straordinari avveniva la sera del giorno 21 giugno alla presenza del Comitato di Sorveglianza. In data 6 luglio i Commissari Straordinari esposero al Governatore della Banca d'Italia i termini della situazione, prevedendo che la crisi di liquidità nelle collegate estere, per effetto di fallimenti a catena, avrebbe determinato l'azzeramento del valore nel bilancio BA della partecipazione nel Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo – di seguito indicato BAH – (circa 91 miliardi di lire) e stimando inevitabile l'azzeramento del capitale sociale del BA con necessaria ricapitalizzazione dell'ordine di 400–600 miliardi di lire.

Per fronteggiare la fuga di depositi, in data 7 luglio, i Commissari ottennero dalla Banca d'Italia anticipi a scadenza fissa (100 miliardi di lire) contro deposito di titoli e dal Ministero del Commercio con l'Estero lo svincolo anticipato di depositi infruttiferi (42,5 miliardi di lire).

Altri mezzi vennero, in larga parte, assicurati con mezzi straordinari derivanti dallo svincolo anticipato, su autorizzazione della Banca d'Italia, di quote del deposito costituito a riserva obbligatoria.

Per fronteggiare gli impegni verso l'estero, infine, essi ricorsero quotidianamente ad operazioni “pronto contro termine” con la Banca d'Italia e con l'Ufficio italiano dei cambi.

Nei giorni dal 2 al 9 luglio, come riferito del Ministro del Tesoro dell'epoca on.le Beniamino Andreatta (esame testimoniale 19 novembre 1982), venivano presi contatti tra la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito per esplorare la possibilità di un intervento del sistema o della categoria, in vista di una congrua ricapitalizzazione del BA.

Queste riunioni si concludevano escludendo la disponibilità delle banche ad intervenire con una ricapitalizzazione del BA “in bonis” ed individuando nella liquidazione la condizione necessaria per un'operazione di salvataggio, per la quale tuttavia le numerose banche intervenute non erano in grado di assumere impegni puntuali e tempestivi.

Nel contempo, si esaminavano con la partecipazione del Ministro e del Presidente della Consob gli aspetti giuridici e procedurali riguardanti sia l'ipotesi di una ricapitalizzazione, attraverso l'azione volontaria del sistema bancario, sia l'alternativa di un intervento a tutela dei depositanti, ove si fosse verificato il presupposto della liquidazione coatta amministrativa.

In una riunione tenutasi il 9 luglio 1982 presso la Banca d'Italia, presenti il Governatore, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale della stessa, il Ministro del Tesoro, i Commissari Straordinari, il presidente del Comitato di Sorveglianza ed i rappresentanti di sei istituti creditizi di primaria importanza (Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Istituto Mobiliare Italiano, Banco Popolare di Milano, Banca San Paolo di Brescia e Credito Bergamasco), si raggiungeva un accordo per fronteggiare l'emorragia di depositi dal BA.

Al termine della riunione le banche diramavano un comunicato stampa in cui si dava notizia della immediata disponibilità di risorse finanziarie adeguate a fronteggiare le necessità a breve termine del BA; le stesse banche assicuravano alle autorità monetarie che avrebbero garantito gli interessi dei depositi e la continuità dell'esercizio del credito, ove questo fosse stato necessario.

Il giorno successivo, il rappresentante del Credito Bergamasco faceva sapere di non poter più aderire all'iniziativa ed in sostituzione, come è noto, entrava la Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia; si aggiungeva successivamente il Credito Romagnolo.

In data 13 luglio anche il Comitato di Sorveglianza ribadiva, in una nota diretta ai Commissari Straordinari, che vi erano gravi sintomi di probabile perdita dell'intero capitale sociale del BA; che una ragionevole valutazione comportava l'azzeramento del valore della partecipazione in BAH; che dovevano prevedersi risultati economici negativi e che vi erano problemi di responsabilità pregresse con riguardo alla veridicità del bilancio al 31 dicembre 1982.

Nell'arco di tempo intercorso tra il 13 e il 30 luglio 1982 si svolgevano riunioni degli organi amministrativi delle banche interessate.

In data 13 luglio 1982 si riuniva il Comitato esecutivo dell'Istituto Mobiliare Italiano (di seguito indicato IMI).

Nel corso della riunione il Presidente dava lettura del sopra citato comunicato della Banca d'Italia del 10 luglio 1982 e comunicava che il Governatore della Banca d'Italia, "pur augurandosi che l'attività dei Commissari Straordinari si concludesse positivamente", aveva ritenuto opportuno predisporre una soluzione onde evitare un dissesto bancario nell'ipotesi in cui fosse necessario sottoporre il BA alla procedura di liquidazione coatta.

In particolare, il gruppo composto dalle sei citate istituzioni creditizie avrebbe dovuto costituire una nuova banca sotto forma di società per azioni denominata "Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A.", con sede in Milano che sarebbe subentrata nell'esercizio di tutti gli sportelli già di pertinenza del BA, rilevando al tempo stesso tutte le attività e passività del BA, fatta eccezione per la partecipazione nel BAH e per le altre partite riguardanti i rapporti con le consociate estere del BA stesso, il tutto nell'ambito del disposto del decreto ministeriale 27 settembre 1974 per la copertura degli eventuali oneri derivanti alla nuova banca per effetto del subingresso.

Le sei citate istituzioni creditizie, cui avrebbero potuto aggiungersene altre, avrebbero dovuto apportare alla nuova istituzione mezzi finanziari oscillanti da un minimo di 900 miliardi ad un massimo di 1.050 miliardi di lire, ripartiti in parti uguali tra istituzioni pubbliche e istituzioni private.

L'impegno dell'IMI sarebbe stato pari ad un sesto.

Il Presidente rilevava che la soluzione prospettata dal Governatore doveva ritenersi preferibile rispetto ad un'ipotesi di partecipazione alla ricapitalizzazione del BA.

In tale ultimo caso, infatti, si sarebbe subentrati nella continuità di esercizio di una precedente gestione con accollo di tutte le sopravvenienze passive anche estere, pur se non conosciute.

Adottando l'ipotesi del Governatore della Banca d'Italia, invece, l'impegno sarebbe stato limitato ad una cifra determinata ed eventuali sopravvenienze sarebbero state dichiarate dalla stessa Banca d'Italia con anticipazioni ai sensi del predetto decreto ministeriale.

Il Presidente, richiamandosi anche al presumibile vantaggioso investimento che l'adesione avrebbe comportato, proponeva al Comitato esecutivo di pronunciarsi favorevolmente sulla soluzione proposta dal Governatore della Banca d'Italia, autorizzando la prosecuzione delle trattative.

Egli si riservava, infine, di sottoporre al Comitato stesso, in una prossima riunione, elementi contabili di valutazione in modo da poter dar vita ad una concreta deliberazione operativa da eseguirsi qualora il BA fosse stato sottoposto alla procedura di liquidazione coatta.

Il Comitato esecutivo accoglieva le proposte del Presidente.

Analoghe deliberazioni venivano assunte in data 14 luglio 1982 dal consiglio di amministrazione della Banca S. Paolo di Brescia, in data 15 luglio 1982 dal consiglio di amministrazione del

Credito Emiliano (ex Banca Agricola Commerciale) di Reggio Emilia, in data 26 luglio 1982 dal consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Milano, in data 28 luglio 1982 dal consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro (di seguito indicata BNL), in data 29 luglio 1982 dal consiglio di amministrazione del Credito Romagnolo di Bologna e in data 30 luglio 1982 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

Qualche spunto rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda può ricavarsi dalle relazioni del Presidente e del Direttore Generale della BNL.

Dalla relazione del Presidente si è appreso, in particolare, che il giorno 27 luglio 1982, su iniziativa della BNL, si era svolta una riunione di tutte le banche interessate dalla quale era emerso che le banche ritenevano necessario, nell'interesse generale, che si pervenisse al più presto ad una decisione definitiva sul mantenimento del BA nella sua situazione giuridica del momento o sulla sua liquidazione coatta amministrativa, soluzione quest'ultima che appariva pressoché inevitabile.

Da tale riunione era emerso, altresì, che la BNL aveva fatto presente la sua impossibilità di procedere ad ulteriori "iniezioni" di liquidità alla gestione commissariale per lo meno fino a quando gli altri istituti di credito non avessero contribuito all'operazione, in proporzione alle quote di partecipazione.

Dalla relazione del Direttore Generale si apprendeva che il gruppo di lavoro costituito da alti dirigenti delle banche partecipanti aveva dato vita ad uno schema di delibera uniforme per la costituzione del NBA, da sottoporre agli organi deliberanti dei vari istituti.

Si affermava, poi, da parte del Direttore Generale, che la Banca d'Italia aveva convenuto sulla necessità che il NBA fosse costituito ed omologato prima dell'eventuale dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, per far sì che gli organi amministrativi e di controllo, insieme ai dirigenti e funzionari preposti ai vari servizi, potessero operare tempestivamente a seguito della emanazione del provvedimento.

Si apprendeva, infine, che le autorità monetarie avevano raccomandato alle banche del gruppo di non esprimere alcun orientamento sulla operazione, anche se ormai era chiaro che si stavano realizzando le condizioni per la liquidazione coatta del BA, visto che uno solo dei Commissari Straordinari, il prof. Bertoni, nutriva ancora qualche speranza circa la soluzione "in bonis".

Una prima visione organica della situazione venne fornita in data 29 luglio dal Comitato di Sorveglianza che elaborò un documento sulla situazione patrimoniale del BA al 17 giugno 1982.

Il Comitato di Sorveglianza, pur movendo da valutazioni assai prudentiali di prevedibili perdite in relazione ai crediti verso l'estero, concludeva che il capitale del BA era totalmente prosciugato e che lo sbilancio patrimoniale complessivo era da stimarsi in 507 miliardi di lire.

In data 4 agosto 1982 i Commissari Straordinari trasmettevano alla Banca d'Italia la richiesta di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e di messa in liquidazione coatta del BA, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge bancaria. La richiesta era accompagnata da una dettagliata relazione.

In essa i Commissari Straordinari ponevano, anzitutto, l'accento sulla carenza di liquidità che costituiva ormai fenomeno dai caratteri irreversibili, anche indipendentemente dalla disponibilità del gruppo di banche a finanziare il BA.

La mancanza di liquidità era stata ingenerata sostanzialmente da un duplice ordine di fatti.

Da un lato le sue consociate estere, nei cui confronti esisteva una esposizione per complessivi 744 milioni di dollari al 30 giugno 1982, non erano in grado di far fronte ai loro impegni verso il BA.

La necessità di fermare le operazioni aventi come effetto l'incremento della esposizione del BA nei confronti delle consociate estere aveva determinato anche per esse la necessità di cessare i pagamenti.

Conseguentemente BAH era stato posto dal Tribunale di Lussemburgo in "gestion Controlée", la licenza bancaria del Banco Ambrosiano Overseas Limited Nassau (di seguito indicato BAOL)

era stata sospesa per un periodo iniziale di 30 giorni (la banca verrà poi posta in liquidazione); nei confronti del Banco Ambrosiano Andino Lima (di seguito indicato BAA) e dell'Ambrosiano Group Banco Comercial Managua (di seguito indicato AGBC) era stata azionata la clausola di "default".

Conseguentemente il BA stesso non era più in grado di far fronte agli impegni contratti verso l'estero.

D'altro lato, mentre i depositi della clientela avevano avuto, nel solo periodo dal 31 maggio al 27 luglio 1982, un decremento pari a 8 miliardi di lire (e tale deflusso era destinato ad aumentare), il BA, per far fronte alle proprie obbligazioni, nonché alle perdite di gestione, aveva dovuto indebitarsi all'interno verso il citato gruppo di istituti bancari, determinando in tal modo un circolo vizioso, oltre che economicamente assai oneroso.

I Commissari Straordinari analizzavano, poi, nella loro relazione, la situazione patrimoniale dell'azienda di credito, rilevando che la somma algebrica delle componenti patrimoniali positive e negative conduceva ad un deficit di 480 miliardi di lire, una volta azzerati capitale e riserve.

Sulla base dei dati ricavati e delle prospettive che si sarebbero avverate a medio termine i Commissari Straordinari, come prima si è detto ritenevano loro dovere chiedere con urgenza, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge bancaria, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del credito e la messa in liquidazione del BA.

Il giorno 6 agosto 1982 il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (di seguito indicato CICR) deliberava all'unanimità la liquidazione coatta, contestualmente approvando il piano di intervento proposto dalla Banca d'Italia a salvaguardia dei depositanti.

In pari data il Ministro del Tesoro emanava il decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e di messa in liquidazione coatta amministrativa del BA.

Secondo le dichiarazioni rese dal Ministro del Tesoro (esame testimoniale 19 novembre 1982) il provvedimento di cui all'art. 67, primo e secondo comma della legge bancaria, si era reso necessario per le motivazioni richieste dei Commissari Straordinari, per l'eccezionale gravità delle carenze di liquidità, delle perdite patrimoniali, delle irregolarità nella gestione e delle violazioni di norme legali, statutarie e di vigilanza, circostanze che, come è detto nel decreto, "costituiscono cause distinte, ciascuna delle quali giustifica autonomamente il provvedimento".

Sempre in data 6 agosto 1982 il Governatore della Banca d'Italia nominava gli organi di liquidazione e il successivo 7 agosto la Banca d'Italia dava notizia alla Consob degli ultimi avvenimenti.

Lo stesso giorno (6 agosto 1982), come concordato con la Banca d'Italia, le sette banche costituivano il NBA ed il giorno successivo il Tribunale di Milano ordinava l'iscrizione della nuova società nel registro delle imprese.

Sempre in data 6 agosto 1982 si riuniva il consiglio di amministrazione del NBA per dare i poteri al proprio Presidente e legale rappresentante di addivenire alla stipulazione dell'atto di cessione.

In data 8 agosto 1982 i Commissari Liquidatori del BA, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, deliberavano a loro volta di procedere alla stipulazione dell'atto di cessione.

In pari data il Governatore della Banca d'Italia li autorizzava a porre in essere la prevista cessione e, sempre in data 8 agosto, l'atto veniva stipulato avanti al notaio dott. Luigi Augusto Miserocchi di Milano.

In data 9 agosto 1982 i Commissari Liquidatori chiedevano al Tribunale di Milano la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 202 della legge fallimentare.

Con sentenza n. 327 in data 25 agosto 1982, il Tribunale di Milano dichiarava lo stato di insolvenza del BA.

Con successiva sentenza 26 gennaio – 5 aprile 1984 n. 2132, il Tribunale di Milano respingeva le opposizioni proposte avverso la sopra citata decisione e confermava la dichiarazione di insolvenza del BA.

Infine, con sentenza in data 25 settembre 27 dicembre 1985 n. 2018 la Corte d'Appello di Milano respingeva le impugnazioni, rendendo definitiva la dichiarazione di insolvenza.

Alla luce dell' eseguita ricostruzione cronologica non può dunque esservi dubbio che il primo atto rilevante posto in essere dai Commissari Liquidatori sia stato il descritto atto di cessione delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria del BA in liquidazione.

La circostanza che l'atto in questione sia stato concluso nell'arco di poche giornate (perché tempestivamente preceduto, come si è visto, dal perfezionamento di tutti gli altri atti che ne costituivano logici e necessari presupposti) non è di per sé indicativa – come l'esponente afferma – del fatto che i Commissari Liquidatori addivennero alla stipulazione del contratto senza aver potuto acquisire, per mancanza del tempo necessario, gli elementi occorrenti per una seria valutazione della legittimità e della convenienza della cessione.

Si è visto, infatti, che quando i Commissari Liquidatori vennero nominati già era stata svolta una proficua attività di ricognizione e di valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda di credito da parte dei Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza.

La suddetta attività era stata, anzitutto, compendiata in quell'analitico documento, di cui prima si è detto, redatto dal Comitato di Sorveglianza e concernente la situazione patrimoniale del BA al 17 giugno 1982.

Alla valutazione operata dal Comitato di Sorveglianza aveva fatto seguito, a breve distanza di tempo, una altrettanto dettagliata relazione dei Commissari Straordinari. Illustrativa, tra l'altro, della richiesta di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e di messa in liquidazione coatta dell'istituto.

Infine, non può dimenticarsi che la situazione dell'azienda di credito era stata oggetto di specifiche valutazioni in riunioni svoltesi tra i massimi esponenti degli organi di vigilanza e gli alti dirigenti delle c.d. banche soccorritrici, riunioni che non solo avevano portato alla luce la situazione e le esigenze del BA, ma che soprattutto avevano in modo chiaro delineato che le banche "soccorritrici" avrebbero aderito alla richiesta di intervento, avanzata dalla Banca d'Italia, solo a condizione che l'intervento stesso non si fosse ridotto ad una mera ipotesi di partecipazione alla ricapitalizzazione del BA, ipotesi evidentemente inaccettabile in quanto avrebbe determinato un impegno finanziario rilevante correlato ad una situazione di assoluta incertezza quale era quella riguardante i rapporti in essere tra il BA ed alcune entità della sua rete estera (principalmente BAH, BAOL, AGBC e BAA).

Non vi è dubbio, pertanto, che i Commissari Liquidatori, fin dal momento del loro insediamento, ebbero la possibilità, e in brevissimo lasso di tempo, di potersi autonomamente e compiutamente rendere conto dell'effettiva situazione in cui il BA versava. Gli elementi già raccolti, infatti, erano senz'altro sufficienti per consentire ai Commissari Liquidatori di operare le valutazioni necessarie per il compimento degli atti inerenti alle funzioni loro attribuite dalle leggi in materia.

Con specifico riferimento alla asserita illegittimità dell'avvenuta cessione deve rilevarsi che l'art. 75, ultimo comma, l.b. consente, purché vi siano parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e autorizzazione della Banca d'Italia, la cessione in blocco delle sole attività.

Nel caso di specie si procedette, invece, anche alla cessione di gran parte delle passività, con la possibilità, tra l'altro di procedere ad una graduale valutazione delle poste cedute e quindi ad una ragionata determinazione del prezzo di cessione. L'atto di cessione, pertanto, fu sicuramente un atto di liquidazione compiuto dagli organi preposti alla liquidazione stessa, preparato e programmato anche nel periodo immediatamente antecedente la liquidazione, e sicuramente strutturato al fine di evitare l'effetto traumatico che sull'intero sistema bancario si sarebbe ripercosso se si fosse giunti ad una sospensione dei pagamenti.

E' il caso di rimarcare che, comunque, una volta obbligatoriamente adottato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, la scelta dello strumento della cessione consentì di salvare un vasto patrimonio di esperienza, conoscenza, clientela, posti di lavoro, ecc., valori che sarebbero stati dispersi se si fosse proceduto all'ordinaria liquidazione.

I Commissari Liquidatori – come prima si diceva – non avrebbero, secondo l'esponente, potuto neppure operare una seria valutazione della "convenienza" della cessione. In conseguenza – aggiunge l'esponente – avrebbero "svenduto" al "pool" di salvataggio le attività del BA.

Deve osservarsi, peraltro, che – come si rileva dagli artt. 2 e 3 dell'atto di cessione e dal punto 5 della premessa ai fatti contrattuali – la cessione venne stipulata per un prezzo da determinarsi solo in seguito a concrete verifiche concernenti la sussistenza dei valori della situazione contabile del BA (allegata all'atto di cessione e riferita al giorno precedente lo stesso) ed in seguito alla valutazione analitica della posta (compreso l'avviamento) e alla previsione pattizia di metodi di composizione delle divergenze di valutazione.

Sul punto deve convenirsi, pertanto, che le clausole contrattuali adottate furono dettate da criteri di estrema prudenza e comunque tali da precludere la possibilità di aprioristiche ed astratte valutazioni sulla "convenienza" della cessione e sulla eventuale lesione di posizione dei "vecchi azionisti" (lesioni che – secondo la prospettazione dell'esponente – sarebbero derivate dal fatto che le autorità a ciò preposte adottarono la soluzione "meno conveniente" per i vecchi azionisti, i quali avrebbero invece tratto maggior giovamento da una eventuale ricapitalizzazione dell'azienda di credito).

Per completezza, deve aggiungersi che le operazioni di valutazione non sono ancora state ultimate per l'esistenza di partite in contestazione tra le parti (vedasi relazione n. 1778 del 29 aprile 1986 del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano).

Deve, poi, essere sottolineato che i Commissari Liquidatori operarono, come previsto dalla c.d. legge bancaria (art. 71, primo comma), sulla base di direttive e autorizzazioni della Banca d'Italia (che, come si è visto, studiò, congiuntamente al sistema bancario, le diverse possibilità di intervento) e sotto la vigilanza del Comitato di Sorveglianza. Le direttive della Banca d'Italia sono, alla luce dei principii cui si ispira il procedimento di liquidazione, ordini di carattere generale vincolanti per i Commissari Liquidatori, così come le autorizzazioni costituiscono strumenti indispensabili per la rimozione di limiti all'operatività degli stessi.

Non è esatto, pertanto, affermare – come l'esponente sostiene – che l'operato dei Commissari Liquidatori deve (e doveva) essere caratterizzato da piena autonomia rispetto alla Banca d'Italia.

Come si è visto, infatti, la legge non contempla questa libertà di azione per il Commissario Liquidatore, ma prevede in termini generali che egli sia organo di esecuzione delle direttive dell'autorità amministrativa, coadiuvato dall'attività consultiva (e in parte di controllo) del Comitato di Sorveglianza.

L'esponente ipotizza inoltre l'esistenza di un illecito accordo "affossatore" tra Banca d'Italia e banche "soccorritrici", accordo finalizzato a far procedere alla già descritta cessione; patto che avrebbe comportato, tra l'altro, secondo la prospettazione dell'esponente, l'uso dello strumento della liquidazione per fini diversi da quelli che la legge attribuisce allo stesso.

La normativa speciale in materia (vedasi artt. 67 e 69 l.b.) stabilisce che la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende di credito sia disposta, tra l'altro, quando si riscontrino irregolarità, violazioni delle norme legali e statutarie e perdite del patrimonio di eccezionale gravità.

A tale proposito non vi è dubbio che, nel caso di specie, entrambe le condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento liquidatorio si siano verificate.

Ciò emerge in modo inequivocabile dalle già citate sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, sentenze alle cui motivazioni, pertanto, si rinvia.

Deve escludersi, conseguentemente, che l'istituto della liquidazione sia stato utilizzato, dagli organi di vigilanza o di alta vigilanza, per fini non propri.

Un'ultima osservazione.

Si legge nell'esposto (già se ne era fatto cenno) che il Comitato esecutivo del Credito Romagnolo sarebbe stato a conoscenza del proposito di decretare la liquidazione coatta del BA già in data 8 giugno 1982, prima ancora cioè che fosse accertata la scomparsa di Roberto Calvi e, quindi, prima ancora che il consiglio di amministrazione del BA richiedesse lo scioglimento degli organi amministrativi dell'istituto e la nomina di un Commissario provvisorio.

L'affermazione dell'esponente appare frutto di un equivoco.

Con ogni probabilità l'esponente rilevò la data in questione (8 giugno 1982) dal verbale della adunanza 29 luglio 1982 del consiglio di amministrazione del Credito Romagnolo.

Peraltro, come la Direzione Generale dell'istituto di credito ha precisato con lettera del 12 febbraio 1986, il riferimento ad una riunione del Comitato esecutivo della banca tenutasi in data 8 giugno 1982 era viziato da un errore dattilografico in quanto la data esatta della riunione del Comitato esecutivo era quella dell'8 luglio 1982 (a ciò si aggiunga che in data 8 giugno 1982 non vi fu alcuna riunione del Comitato esecutivo dell'azienda di credito).

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi che i "pubblici ufficiali", chiamati ad operare nella vicenda descritta, abbiano ecceduto dai limiti delle proprie competenze o fatto uso dei poteri, agli stessi dalla legge attribuiti, per scopi diversi da quelli dalla legge stessa fissati. P.Q.M.

**In relazione al contratto di cessione di attività e passività, qualora l'attrice abbia precedentemente proposto la medesima domanda (ancora pendente presso la Corte di Cassazione) nei confronti della banca incorporata, deve essere dichiarata la litispendenza della causa qualora la società convenuta (risultante dalla fusione) sia subentrata ad ogni effetto all'ente incorporato.**

**L'attore è carente di legittimazione attiva quando, a seguito dell'espropriazione e della vendita coattiva delle azioni di sua proprietà che aveva depositato in cancelleria per procedere all'impugnazione è venuta a mancare l'unica prova della sua qualità di socio, che deve essere presente fino al momento della pronuncia. Anche l'opposizione agli atti esecutivi non può fare riacquistare la legittimazione attiva perché, essendo stati ormai i titoli venduti a terzi in buona fede, non esiste alcuna possibilità giuridica per l'attore di recuperare le azioni.**

**Pur potendo le domande essere ricondotte allo schema della dichiarazione di nullità (che renderebbe irrilevante il mancato deposito delle azioni) esse devono tuttavia considerarsi inammissibili perché, con la perdita della qualità di socio, l'attore risulta carente di qualsiasi interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di nullità.**

*(Trib. Milano 18.4.1988, Martini c. Banco Ambrosiano).*

*Motivi della decisione.* – La questione di litispendenza, attinente alla sussistenza o meno, in concreto, del potere cognitivo del giudice, ed avente carattere pregiudiziale, va esaminata prioritariamente anche rispetto alle altre questioni preliminari sollevate dalle parti, ivi comprese quelle attinenti alla legittimazione attiva e passiva.

In proposito si osserva che sia con l'atto notificato il 15 dicembre 1982, introduttivo del processo n. 21713/82 R.G. del Tribunale di Milano, sia con la citazione introduttiva del presente giudizio, l'attrice ha chiesto fra l'altro la declaratoria di nullità del contratto stipulato per atto del notaio Misericocchi di Milano, in data 8.8.1982, con cui il Banco Ambrosiano in liquidazione coatta Amministrativa cedette le proprie attività e parte delle passività al Nuovo Banco Ambrosiano S.P.A. ed ha citato in giudizio, nel primo processo il Nuovo Banco Ambrosiano e la Liquidazione Coatta, e nel secondo, la medesima Liquidazione ed il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. quale ente risultante dalla fusione de La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., della Sparfin S.p.A. e del Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A..

E' da intendere senz'altro in sede di interpretazione delle due citazioni ed alla luce delle finalità da esse perseguite, che in relazione all'oggetto sopra indicato (nullità del contratto 8.8.82) l'attrice abbia inteso citare i due enti contraenti al fine di sentire emettere la relativa pronuncia in loro contraddittorio, sì che deve ritenersi, in particolare, che nessun'altra domanda sia stata avanzata nei confronti della Liquidazione Coatta nè nell'uno nè nell'altro caso.

Ora, poichè a seguito dell'intervenuta fusione il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. è subentrato ad ogni effetto all'ente avente già la stessa denominazione, che fu parte nella causa introdotta con il primo atto di citazione, può affermarsi che le due cause sorsero con il medesimo oggetto e fra le stesse parti, onde fra esse esiste un rapporto di identità.

Risulta d'altronde dai documenti prodotti da Banco Ambrosiano in l.c.a. che la causa inizialmente promossa, dopo essere stata decisa dal Tribunale con sentenza 26.5.83 e dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza 27.4.1984, (confermativa della prima) pende attualmente dinanzi alla Corte di Cassazione.

Sussiste dunque all'evidenza la situazione di cui all'art. 39 c.p.c., in presenza della quale questo Tribunale, successivamente adito, deve con sentenza dichiarare la litispendenza e disporre, con separata ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Va chiarito che, nella specie, di litispendenza deve, propriamente parlarsi, trattandosi di pendenza di due cause caratterizzate da identità di parti, di causa petendi e di oggetto, non avendo alcuna rilevanza il fatto che in entrambi i processi siano state promosse altre azioni, distinte da quella cui si è detto, ma non aventi un contenuto più ampio, tale da assorbire quest'ultima. E' da osservare,

poi, che nel caso di pendenza della stessa causa in gradi di giudizio diversi, l'unico rimedio atto ad evitare il rischio del bis in idem, con il connesso pericolo di giudicati contrastanti, è quello della dichiarazione della litispendenza, ancorchè la disciplina dell'istituto sembri aver avuto direttamente e principalmente di mira l'ipotesi di iudici di pari grado successivamente aditi.

Sembra, cioè, doversi affermare che anche in ipotesi in cui, ove si fosse verificata duplicità di pendenze della stessa causa nel medesimo grado del giudizio, il rimedio sarebbe stato quello di cui all'art. 273 c.p.c., si applica l'istituto della litispendenza se l'anomalia si verifica per la contemporanea pendenza della stessa causa in gradi di giudizi diversi.

Va infine soggiunto che non ha alcun pregio la tesi, sostenuta da ultimo dall'attrice, secondo cui sarebbe da escludere la litispendenza – nel caso di specie – per avere la Corte d'Appello di Milano, con sentenza esecutiva, dichiarato nella prima causa l'inammissibilità della domanda precludendo l'esame del merito: è agevole osservare, infatti, che la sentenza della Corte, non definitiva sebbene esecutiva, potrebbe in ipotesi essere annullata dalla Cassazione, onde potrebbe nuovamente venire in esame, in sede di legittimità o di rinvio, la questione concernente la nullità del contratto 8.8.82, con il conseguente rischio di contraddittorietà di pronunce che l'istituto della litispendenza mira appunto ad evitare.

Quanto al merito, si osserva che è fondata la questione sollevata dal Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. e dalle altre banche convenute, in ordine alla carenza di legittimazione dell'attrice, in conseguenza dell'espropriazione e della vendita coattiva (nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata n. 3981/86 R.E della Pretura di Milano) delle azioni che questa aveva depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 2378 c.c..

Si rammenta in proposito che secondo un costante indirizzo giurisprudenziale il deposito di almeno un'azione, al più tardi al momento della costituzione dell'attore in giudizio, rappresenta la prova della legittimazione attiva ad impugnare una deliberazione assembleare di società per azioni; e va soggiunto che si tratta dell'unica prova ammissibile della qualità di socio, che non ammette equipollenti.

Non sembra pertinente il richiamo fatto dall'attrice all'applicabilità anche nella materia in esame delle regole che disciplinano gli effetti della successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), atteso che, quale che debba ritenersi essere la sorte dell'impugnazione di una deliberazione nel caso di alienazione delle azioni da parte dell'attore ad un terzo, certo è che ogni possibilità di valido subingresso dell'acquirente nella lite, (ovvero la presecuzione di essa fra le parti originarie) sarebbe da ritenere in ogni caso condizionata al perdurare del deposito delle azioni in cancelleria.

Nella specie, peraltro, è intervenuta una espropriazione forzata delle azioni di cui si tratta, con la successiva loro alienazione a terzi, onde viene a mancare, oltre al deposito dei titoli comprovante la legittimazione, addirittura – e più radicalmente – la qualità di socia dell'attrice.

Il tribunale non può soffermarsi a considerare le ragioni che l'attrice ha posto a base di un'azione di opposizione agli atti esecutivi nel processo nel cui ambito l'esproprio è avvenuto, giacchè il tempestivo e perdurante deposito delle azioni è preteso dalla legge proprio al fine di rendere incontestabile nel processo di impugnazione la qualità di socio, e di sottrarre tale processo ad ogni dubbio o incertezza sulla legittimazione dell'impugnante.

Peraltro, ove si desse ingresso per un momento alle lamentele sollevate sul punto dall'attrice, apparirebbe agevole osservare come, essendo stati, ormai i titoli venduti a terzi (la cui buona fede è oltretutto – per così dire – in re ipsa), nessuna giuridica possibilità esista, in sede di opposizione agli atti esecutivi, di recupero delle azioni, essendo semmai astrattamente ipotizzabile in favore dell'attrice un risarcimento del danno.

Onde discende che, oramai, la qualità di socia della Martini (e con essa la legittimazione all'impugnazione di deliberazioni annullabili) è definitivamente perduta.

Conseguentemente, ribadito che la legittimazione ad causam è condizione dell'azione che – come tale – deve essere presente sino al momento della pronuncia, deve concludersi per l'inammissibilità.

sibilità della domanda con riferimento alle ragioni di impugnazione prefiguranti motivi di annullabilità delle deliberazioni.

Ciò vale, in particolare, per la dedotta invalidità dei voti delle banche facenti parte del c.d. pool di controllo del Nuovo Banco Ambrosiano per un preteso conflitto di interesse in cui esse si sarebbero venute a trovare, e per la pretesa invalidità del voto espresso dal Nuovo Banco Ambrosiano in conseguenza della dedotta nullità dell'atto di acquisto delle azioni del Banco Ambrosiano in Liquidazione Coatta Amministrativa, in base alle quali il diritto di voto fu esercitato (casi astrattamente riconducibili, ad avviso del collegio, allo schema dell'annullabilità).

Quanto alle altre censure sollevate (inesistenza giuridica dei pareri di congruità del rapporto di cambio, con conseguente nullità delle impugnate deliberazioni; nullità delle stesse, inoltre, per frode alla legge ed illecità dei motivi; ed, infine, per difetto di verità e di chiarezza delle informazioni fornite ai soci e per la dedotta falsità dei valori posti a base del rapporto di cambio), si osserva che pur potendo esse – sempre in linea teorica ed astratta – essere ricondotte allo schema della nullità (onde non opererebbe per le stesse il venir meno del deposito delle azioni quale causa di sopraggiunta esclusione della legitimatio ad causam), deve tuttavia giungersi ad una declaratoria di inammissibilità delle domande per difetto dell'interesse ad agire, che deve esistere in ogni caso, ivi compreso quello di azioni di nullità, e che deve essere munito dei caratteri di attualità e concretezza, non essendo ammissibile un'azione diretta ad ottenere dal giudice l'accertamento dell'astratto significato della legge, nè la repressione di atti in vista di un astratto interesse all'osservanza della legge.

In particolare, in materia societaria non si ammette che chiunque possa chiedere la declaratoria di nullità di una deliberazione assembleare, ma soltanto chi dimostri di avere a tale declaratoria un interesse attuale e concreto.

In primo luogo appare comunque necessaria, a tali fini, la qualità di socio.

E, poichè anche in questo caso si tratta di una condizione dell'azione, tale qualità deve perdurare sino al momento della decisione.

Ora, come è stato pocanzi sufficientemente chiarito, la Martini, in conseguenza dell'espropriazione della vendita forzata delle azioni che aveva depositato ai sensi dell'art. 2378 c.c., non soltanto ha perso la legittimazione, ma, più radicalmente, ha perso in maniera definitiva la qualità di socia che, come pure si è accennato, non potrà in alcun modo essere da lei recuperata, neppure nell'ipotesi di vittorioso esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (ragione, questa, per la quale deve fra l'altro ritenersi il totale difetto di un rapporto di pregiudizialità fra il suddetto processo di opposizione agli atti esecutivi ed il presente giudizio).

Ciò comporta la perdita di qualsiasi interesse giuridico alla pronuncia giudiziale sulla pretesa nullità della deliberazione di cui si discute.

Tale carenza di interesse, poi, vale anche in relazione alle azioni di annullamento prima esaminate, aggiungendosi come ulteriore ragione di inammissibilità delle relative domande, accanto a quella rappresentata dalla carenza di legittimazione sostanziale.

I rilievi che precedono, aventi carattere assorbente, esonerano il Tribunale dal prendere in considerazione le ulteriori questioni sollevate dai convenuti in ordine alla carenza di legittimazione passiva, ed ogni altra deduzione ed istanza delle parti, ivi comprese quelle istruttorie.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo. P.Q.M.

**Va dichiarato improcedibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) il ricorso proposto da un'azienda di credito avverso il provvedimento di messa in l.c.a. qualora successivamente al provvedimento stesso sia intervenuta la dichiarazione di insolvenza della banca medesima. Una volta annullato il provvedimento l'amministrazione sarebbe infatti comunque tenuta a rinnovarlo ai sensi dell'art. 195 III co. l.f. Nel caso di impugnazione di un provvedimento di l.c.a. di un'azienda di credito possono costituire motivi di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (oltre alla dichiarazione successiva dello stato di insolvenza) anche la mancata impugnazione dello stato finale di liquidazione nonché l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.**

*(T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 3.6.1988, Castorina ed altri c. Regione Sicilia e Banca d'Italia).*

*Diritto.* – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

La giurisprudenza afferma costantemente che il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse allorché vicende successive all'atto impugnato agiscono sulla sfera del destinatario in modo da togliergli ogni interesse all'annullamento di quell'atto (cfr. ad es. C.S., IV, 11.12.1979, n. 1141).

Ora, la difesa della Banca d'Italia ha prodotto in giudizio copia della sentenza del Tribunale di Catania dell'8.10.1987, dichiarativa dello stato di insolvenza della C.R.A. "Ardizzone", nonché copia del provvedimento di cancellazione della medesima del registro delle società adottato dallo stesso Tribunale in data 2.2.1988.

Il Collegio osserva che la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria rende obbligatoria, ai sensi dell'art. 195 della legge fallimentare, l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta da parte dell'"amministrazione competente". Da ciò consegue che, dopo l'accertamento dello stato di insolvenza, l'impugnativa del provvedimento discrezionale che dispone la liquidazione coatta non può più avere sbocco favorevole. Infatti l'eventuale annullamento di tale provvedimento comporterebbe solo l'adozione di un rinnovato provvedimento di liquidazione, questa volta vincolato nell'an a seguito del cennato accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Né si tratta nella specie di atto a contenuto sanzionatorio, ciò che giustificerebbe la decisione del ricorso nel merito in considerazione dell'interesse morale dei ricorrenti a sentire dichiarare l'assenza dei presupposti di adozione della "sanzione". Ed invero il provvedimento impugnato è stato assunto sul presupposto oggettivo della eccezionale gravità delle perdite con la conseguente situazione di irreversibilità della crisi della "Ardizzone", e la sussistenza di tale presupposto oggettivo ha trovato, del resto, piena conferma nell'accertamento dello stato di insolvenza della Cassa Rurale de qua effettuato dall'autorità giudiziaria.

Ulteriori motivi di improcedibilità del ricorso devono inoltre ravvisarsi nella mancata impugnazione del rendiconto finale di liquidazione pubblicato sulla G.U. del 15.10.1987 e sulla G.U.R.S. del 14.11.1987, nonché nella avvenuta cancellazione della "Ardizzone" dal registro delle imprese.

Poiché, per quanto fin qui detto, i ricorrenti non possono ottenere alcun vantaggio dall'annullamento del provvedimento impugnato e ciò a causa della situazione determinatasi successivamente alla proposizione del ricorso – il Collegio ritiene che il ricorso medesimo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale alla decisione (art. 100 c.p.c.).

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M.

**Vanno revocati gli atti a titolo oneroso ed i pagamenti effettuati (fra l'altro a titolo di liquidazione di fine rapporto) da un'azienda di credito successivamente posta in l.c.a. a favore del vice direttore che si provi essere stato a conoscenza dell'insolvenza della banca in ragione delle cariche in essa rivestite e della pubblicazione di notizie sul dissesto da parte dei maggiori organi di stampa.**

*(App. Milano 18.11.1988, Olivieri c. Banca Privata Italiana in l.c.a.).*

*Motivi della decisione.* – Entrambi i motivi dell'appello principale sono diretti a censurare l'inferenza della scientia decoctionis da alcuni soltanto dei fatti accertati. I due motivi, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

Il proprium della domanda di revocatoria devoluta al riesame della Corte è costituito dal fatto che essa é diretta contro un soggetto interno alla direzione dell'impresa debitrice e non, come nella gran parte, dei casi, contro estranei al "management" di essa. Questa, particolarità, necessariamente valutata dal Primo Giudice, viene invece ignorata dall'appellante che chiede sostanzialmente che il ragionamento induttivo previsto dall'art. 2727 c.c. venga svolto come se l'Olivieri non fosse stato uno degli artefici dei numerosi fatti di distrazione patrimoniale, accertati a suo carico dal Tribunale penale di Milano (vedi sentenza dibattimentale del 12 luglio 1984 prodotta in estratto dall'appellata) e mai contestati nel giudizio civile da parte del convenuto.

E' quindi necessario ricordare che l'Olivieri è stato riconosciuto responsabile (sebbene con sentenza non passata in giudicato), in concorso con gli amministratori della Banca Unione, della distrazione e dell'occultamento di una "enorme massa di beni monetari di pertinenza di detta azienda di credito" ed è stato escluso che la sua partecipazione agli illeciti possa essere stata marginale.

Questa partecipazione attiva dell'Olivieri, affermata espressamente nella sentenza appellata, non è stata oggetto di censura da parte dell'appellante che oppone degli indizi di segno opposto per incrinare la presunzione che il Giudice di primo grado ha tratto dal ruolo di primo piano giocato dall'Olivieri nell'illecito svuotamento delle casse della Banca. Si deve perciò ritenere che su questa affermazione di fatto, costituente una delle premesse logiche necessarie dello accertamento compiuto dal Primo Giudice, si sia formato il giudicato a seguito della mancata impugnazione sul punto specifico.

Ma una volta accertato che l'Olivieri è stato uno dei dirigenti attivi e consapevoli della gestione della Banca Unione se ne deve trarre la conseguenza che egli conoscesse gli effetti contabili-patrimoniali di tale gestione e per ciò stesso anche la insufficienza di mezzi finanziari che ne era derivata.

I quattro fatti dedotti dall'appellante (acquisto di azioni, deposito di 55 milioni, autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione, mancato azzeramento del conto) non incrinano il legame di necessità assoluta ed esclusiva che unisce la posizione di protagonista dell'Olivieri nella gestione della banca (posizione ormai incontestabile nel processo civile) alla conoscenza delle conseguenze patrimoniali di detta gestione concretatesi nell'insolvenza, poichè se tale conoscenza fosse, in ipotesi, mancata verrebbe meno la stessa consapevole partecipazione dell'Olivieri ai fatti di bancarotta patrimoniale. E del resto i fatti dedotti a prova dell'ignoranza dell'insolvenza possono trovare una spiegazione compatibile con la scientia decoctionis ove si pensi ai notori tentativi di salvataggio della banche del gruppo Sindona, riferiti da tutte le cronache giornalistiche della vicenda, tentativi che potevano indurre uno dei massimi gestori della Banca ad evitare comportamenti allarmistici che potessero influire negativamente sulle stesse manovre di salvataggio o ad acquistare azioni in un momento di depressione delle quotazioni contando sul buon esito della manovra di salvataggio.

Si consideri ancora che i 55 milioni, versati sul conto dell'Olivieri il 3 settembre, costituivano tutta o parte della liquidazione di fine rapporto e che, presumibilmente quindi, gli erano stati versati sul conto per disposizione della stessa banca sicchè mancherebbe in tale ipotesi, prospettata dalla difesa dell'attrice, un volontario comportamento del convenuto apprezzabile come fonte di presunzione d'ignoranza della catastrofica situazione finanziaria della banca.

Da ultimo deve rilevarsi che anche le presunzioni desumibili dalla autorizzazione della Banca Centrale alla fusione si mantengono su un terreno incerto posto che non è dato conoscere sulla base

di quale attività istruttoria quella autorizzazione venne data e soprattutto se in quell'occasione furono scoperti i fatti di distrazione che avevano esaurito i mezzi patrimoniali e finanziari della Banca Unione.

L'appello principale deve, pertanto, essere respinto.

Nemmeno l'appello incidentale dei commissari della Banca Privata può essere accolto.

Vero è che con lettera raccomandata 5 dicembre 1977 il commissario liquidatore chiese la restituzione dei pagamenti ma deve rilevarsi che l'indubbia efficacia costitutiva della sentenza che dispone la revoca non consente di farne retroagire l'effetto restitutorio oltre il momento della notifica della citazione. Anticipare tale effetto ad un momento precedente (come quello della costituzione in mora stragiudiziale) significherebbe riconoscere la preesistenza dell'obbligo restitutorio dell'ac-cipiens rispetto alla sentenza di accoglimento e quindi, in ultima analisi, negare la costitutività della sentenza sulla quale la giurisprudenza di merito e di legittimità si è mostrata pressochè unanime *omissis*. L'esito di questo grado di giudizio induce a compensare un terzo delle spese in considerazione della reiezione della impugnazione incidentale. Gli altri due terzi debbono porsi a carico dell'appellante principale e liquidarsi in L. 95.000 per esborsi, L. 350.000 per diritti e L. 1.400.000 per onorari. P.Q.M.

**L'autorizzazione alla vendita del pacchetto azionario di una società, rilasciata dalla Banca d'Italia nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, costituisce uno dei momenti significativi di intervento dell'Autorità amministrativa a tutela di interessi pubblici e della collettività, assistito da poteri pubblicistici e da rilevanti margini di discrezionalità; la domanda di annullamento di detta autorizzazione rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.**

*(T.A.R. Lazio, Sez. I, 3.3.1990, Soc. C.E.M.P. c. Banca d'Italia, Banca Fabbrocini e Soc. Mancini Lavori).*

*Diritto.* – Non è fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, sollevata dalle parti resistenti.

Nell'unico motivo dedotto nonchè nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso la Società CEMP, pur appellandosi essenzialmente a vicende relative ai rapporti intrattenuti con i Commissari liquidatori della Banca Fabbrocini nonchè a presunti vizi del negozio di cessione a terzi del pacchetto azionario della Società "Etruria 2000", ha in effetti proposto una domanda di annullamento dell'autorizzazione alla vendita data dalla Banca d'Italia.

L'atto impugnato, nella procedura di liquidazione coatta, costituisce sicuramente uno dei momenti significativi di intervento dell'Autorità amministrativa a tutela di interessi pubblici e della collettività, intervento assistito da poteri pubblicistici e da rilevanti margini di discrezionalità.

Il provvedimento in questione, alla pari delle altre attività affidate all'Autorità pubblica dalla legge fallimentare e dalla legge bancaria del 1936, è sicuramente impugnabile innanzi agli Organi della giurisdizione amministrativa, unici competenti a vagliare i dedotti vizi di illegittimità, anche nei profili di eccesso di potere.

La vendita di un consistente cespite della Banca in liquidazione richiedeva, a termini dell'art. 206 L.F. e dell'art. 72 della legge bancaria, l'intervento preventivo dell'Autorità di sorveglianza, avente natura di autorizzazione, necessariamente preliminare al compimento di atti dispositivi.

L'impostazione del ricorso rende quindi ammissibile la domanda di annullamento, fermo restando che questo giudice è tenuto a vagliare solo il provvedimento amministrativo, incidendo la pregressa attività dei Commissari liquidatori unicamente come presupposto dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia.

In tali termini il ricorso può essere esaminato nel merito, nella sua enunciazione iniziale, posto che la ricorrente, dopo aver preso visione degli atti depositati nel fascicolo di causa, non ha ritenuto di avvalersi della preannunciata facoltà di proporre motivi aggiunti.

Il ricorso stesso è tuttavia infondato, e, per tale ragione, si può prescindere dal vaglio delle altre eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.

Letto nell'ottica del giudizio amministrativo, e nei limiti di competenza di questo Tribunale, il motivo unico di ricorso prospetta l'illegittimità del provvedimento dell'Autorità di vigilanza, per inesatta ed errata cognizione e valutazione dei fatti, ed in particolare delle trattative intercorse tra la CEMP e gli organi della liquidazione. Siffatte trattative, a detta della ricorrente, erano pervenute ad una fase di conclusione sostanziale del contratto, per accettazione dell'offerta dell'Ing. Marcello Pera, ancor prima che intervenisse la stipula del compromesso con la controinteressata Società Mancini.

Il motivo è infondato in ogni sua angolazione.

Vi è da dire, innanzitutto, che l'atto autorizzativo del Governatore della Banca d'Italia dà conto della meditata e documentata analisi delle proposte contenute dai liquidatori e della procedura da questi seguita per la scelta del miglior contraente. Nel provvedimento l'Amministrazione mostra di avere esaminato l'iter procedurale osservato per lo smobilizzo del cespite da alienare e per l'individuazione dell'acquirente nonchè i contenuti e le clausole del contratto preliminare sottoscritto dalla Ditta Mancini.

In particolare, la Banca d'Italia ha valutato nei suoi esatti termini l'offerta dell'aggiudicataria, in relazione sia al prezzo reale che all'impegno di accollo di mutui e passività della alienanda "Soc. Etruria 2000".

L'autorizzazione scaturisce quindi da un giudizio di regolarità dell'attività degli Organi della liquidazione e di convenienza della operazione, visti anche i pareri favorevoli del Comitato di sorveglianza e della Direzione di Napoli della Banca d'Italia. L'atto risulta di conseguenza indenne dai vizi di eccesso di potere genericamente denunciati dal ricorrente.

Neppure il provvedimento impugnato appare adottato sulla base di una incompleta istruttoria e conoscenza dei rapporti intercorsi tra la liquidazione coatta e la ricorrente Società CEMP.

I fatti esposti nel ricorso non rispondono invero pienamente alla realtà emergente dal complesso di documenti depositati dalle parti resistenti, documenti il cui valore probatorio, in assenza di contestazioni a mezzo di motivi aggiunti, rivestono particolare rilievo per la soluzione della controversia.

A parte le pregresse trattative, ormai esaurite, e tuttavia condotte da soggetti diversi dai rappresentanti della Società ricorrente, assume significato essenziale, per l'esame del vizio dedotto, la lettera inviata ai commissari liquidatori dall'Ing. Marcello Pera, su carta intestata CEMP, il 30 settembre 1988, nella quale veniva offerta, per l'acquisto del pacchetto azionario della "Etruria 2000", la somma di L. 18 miliardi e 400 milioni, con riserva di presentare fideiussione bancaria per 2 miliardi e di indicare il nome dell'effettivo contraente.

Quella lettera peraltro faceva seguito ad un invito della Banca in liquidazione del 12 luglio 1988, invito rivolto allo Studio legale Pistore (che fino a quel momento aveva intrattenuto rapporti con la gestione commissariale), nel quale, preso atto della conclusione senza esito di precedenti trattative informali, si rendeva noto che i liquidatori erano pervenuti all'intento di porre in essere una sorta di gara tra i probabili interessati all'acquisto.

Pertanto, con procedura concorsuale, si fissava per l'acquisizione di offerte il termine ultimo del 30 settembre 1988 e si ponevano determinate condizioni, a pena di esclusione (versamento della caparra di L. 2 miliardi, formula "per persona da nominare" con obbligo di indicazione dell'effettivo contraente; stipula dell'eventuale contratto definitivo, con versamento integrale del prezzo, entro il 30 novembre 1988).

Come si è visto, la CEMP (o l'Ing. Pera) non rispettò le condizioni poste per l'ammissione alla procedura selettiva.

Tuttavia (a seguito della deliberazione del 3 ottobre 1988) i Commissari invitarono anche l'Ing. Pera a presentarsi il successivo 25 ottobre negli Uffici di Napoli per "possibilmente" perfezionare il contratto preliminare, sottolineando la necessità della presenza di un legale rappresentante della Società munito della dimostrazione dei poteri e della prova del versamento della caparra.

Nel giorno indicato nessun rappresentante comparve per l'offerente Soc. CEMP: i Commissari, viste le offerte ritualmente trasmesse, valutarono più vantaggiosa la proposta della Società "Mancini Lavori" ed inviarono gli atti all'Organo di vigilanza per la prescritta autorizzazione a contrarre.

A tal punto, quindi, la procedura di individuazione del contraente, seppur affidata ad una gara informale, si era conclusa, senza che la ricorrente, inadempiente alle condizioni ed ai termini imposti, potesse più reinserirsi nella vicenda relativa all'alienazione.

L'ulteriore corrispondenza della CEMP (richiesta di rinvio dello "appuntamento" fissato per il 25 ottobre; trasmissione di una fideiussione bancaria; proposta di aumento del corrispettivo offerto) non poteva influire sull'esito di una procedura già conclusa e sottoposta al vaglio della Banca d'Italia.

Non sussisteva quindi alcuna legittima aspettativa della ricorrente a stipulare il contratto, nè si era prodotto un consenso tra le parti, non essendo intervenuta nè una valida offerta della CEMP, conforme all'invito, nè una accettazione della Banca in liquidazione.

In verità, l'errore della ricorrente, che permea tutta l'esposizione in fatto dell'atto introduttivo del giudizio, sembra derivare da una non precisa formulazione del testo del telegramma 18 ottobre

1988 che, al di là della espressione poco chiara, conteneva comunque un mero invito a presentarsi nella sede della banca per addivenire eventualmente alla stipula del contratto preliminare. Il telegramma, anche se ciò non risultava dal suo testo, era stato rivolto a tutti gli offerenti. Tale realtà di fatto poteva peraltro essere percepita dalla ricorrente attraverso il tenore della precedente corrispondenza e comunque mediante un minimo di attività di conoscenza della situazione reale.

L'imprecisione dell'atto in argomento, seppure può avere indotto in errore la ricorrente, non è peraltro vizio del provvedimento amministrativo impugnato in questa sede, sul quale soltanto può fermarsi l'attenzione del Collegio.

Non hanno infatti ingresso, nel giudizio di legittimità, le ulteriori doglianze in ordine all'effettiva convenienza dell'offerta della aggiudicataria Soc. Mancini (che pure è stata attentamente valutata, in tutti i suoi aspetti, nel provvedimento della Banca d'Italia) nè le censure di violazione della tutela del contraente di buona fede, che non hanno riflesso sulla legittimità dell'atto amministrativo.

Va, di conseguenza, respinta la richiesta, fatta in udienza dal patrono della ricorrente, di accertamenti istruttori sul valore reale del bene alienato e sull'effettivo adempimento agli obblighi contrattuali da parte della Società controinteressata. Il ricorso per tali ragioni deve essere respinto. Si ravvisano ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M.

**Quando gli atti denunciati da chi agisce in giudizio come illeciti non hanno tale natura ma si configurano come vizi del procedimento amministrativo che ha dato luogo al provvedimento di liquidazione coatta di una banca è da escludersi qualsiasi lesione di un diritto soggettivo e va pertanto negata la giurisdizione del giudice ordinario.**

*(Appello Roma 19.3.1990, sez. I civ., Costa c. Banca d'Italia, Santoro ed altri).*

*Motivi della decisione (omissis).* – Passando quindi all'esame del secondo motivo di gravame si osserva che il provvedimento di riunione dei giudizi iniziati separatamente da Giacomo e Vincenzo Costa è stato disposto in primo grado per evidenti ragioni di opportunità processuale, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. posto che non può dubitarsi che in entrambi i giudizi gli attori censuravano, benché da diverse angolazioni, la liquidazione della Banca popolare di Fabrizia e la sua incorporazione nella Banca popolare di Crotone, considerato che a tale circostanza andava ricollegato in ultima analisi il danno lamentato.

Va d'altra precisato che la riunione di due giudizi determinata esclusivamente da ragioni di semplice opportunità nulla toglie all'autonomia sostanziale dei giudizi stessi, i quali quindi danno luogo a distinte decisioni anche se contenute in unica pronunzia (Cass. civ. 22.3.1955 n. 842).

Consegue che questo motivo d'appello va respinto in quanto infondato in diritto e comunque non idoneo a produrre concrete conseguenze sul giudizio in corso. Parimenti infondato è quindi il terzo motivo di gravame. Al riguardo va precisato in punto di diritto che ai sensi dell'art. 105 c.p.c. ciascun soggetto può intervenire in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti qualora vi abbia un proprio interesse.

Nel caso in esame non può dubitarsi che la Banca d'Italia fosse portatrice di un interesse ad intervenire anche nel giudizio iniziato nei confronti dei suoi dipendenti posto che in tale giudizio si ipotizzava un complotto del quale anche la Banca d'Italia avrebbe fatto parte, tesi alla quale la Banca aveva fondamentale interesse a resistere. Interesse che attesa la natura pubblica della Banca d'Italia e la sua posizione di organo preposto alla sorveglianza del regolare svolgimento del credito nell'ambito nazionale, rendeva sostanzialmente necessitato il suo intervento in causa, a sostegno della posizione dei propri dipendenti.

Né poteva costituire ostacolo allo spiegato intervento la circostanza che la Banca d'Italia fosse già presente in giudizio in quanto direttamente convenuta, posto che l'intervento ad adiuvandum era finalizzato a resistere più specificatamente alle domande proposte nei confronti del Marvaso e degli altri dipendenti. Pertanto anche questo motivo di gravame va respinto in quanto infondato in diritto. Passando quindi all'esame del quarto motivo di gravame si osserva in diritto che il giudice al fine di stabilire se sussista o meno la propria giurisdizione deve accertare se la domanda proposta da una delle parti sia diretta alla tutela di un interesse che in base alle vigenti norme di legge si sostanzia in un vero e proprio diritto soggettivo o in un mero interesse legittimo.

Nel procedere a tale accertamento inoltre il giudicante è svincolato dalla qualificazione giuridica data dalla parte alla propria domanda dovendo al contrario a tale qualificazione pervenire attraverso l'esame di tutti gli elementi posti a fondamento della domanda stessa, identificando così quello che dottrina e giurisprudenza qualificano come *petitum sostanziale*.

Ciò premesso e passando all'esame della domanda proposta dall'appellante si osserva che l'appellante ha, come da lui stesso precisato a pag. 29 dell'atto di appello, sottoposto all'esame della Corte il seguente quesito: "posto che l'attore ha affermato che da parte della Banca d'Italia e dei suoi dipendenti, dal commissario liquidatore e dalla Banca Popolare di Crotone, nonché da parte del legale rappresentante di quest'ultima, sono stati posti in essere illeciti che hanno contribuito alla falsa rappresentazione di uno stato di dissesto della Banca Popolare di Fabrizia ed al conseguente forzoso rilievo delle attività e passività di quest'ultima da parte della Banca Popolare di Crotone, ha giurisdizione il giudice ordinario a decidere sulla presente causa".

Al quesito come su precisato e riassunto dallo stesso appellante può darsi risposta positiva solo nell'ipotesi in cui gli atti dallo stesso qualificati illeciti costituiscono effettivamente illeciti civili e siano quindi idonei, quanto meno in astratto a ledere posizioni di diritto soggettivo, pervenendosi

al contrario a risposta negativa qualora i pretesi illeciti non abbiano natura di illeciti civili e si configurino solo come vizi del procedimento amministrativo che ha dato luogo al provvedimento di liquidazione della Banca Popolare di Fabrizia ed alla sua incorporazione nella Banca Popolare di Crotonone.

L'appellante ha proposto a fondamento della propria tesi i seguenti elementi di fatto:

- a) assoluta volontà della Banca Popolare di Crotonone di assorbire la Banca Popolare di Fabrizia;
- b) la connivenza dei dirigenti della Banca d'Italia di Catanzaro e del Capo dell'ufficio vigilanza finalizzata all'attuazione dell'incorporazione in questione;
- c) le minacce non velate alle quali la Banca Popolare di Fabrizia è stata sottoposta;
- d) il rifiuto opposto dalla Banca d'Italia alla proposta di deposito di somme adeguate da parte della Banca Popolare di Fabrizia a garanzia di eventuali sofferenze;
- e) l'atteggiamento della Banca Popolare di Crotonone che ha sottoscritto una bozza di accordo e poi non l'ha rispettata;
- f) il contraddittorio atteggiamento della Banca d'Italia che prima ha esteso la zona operativa della Banca Popolare di Fabrizia in ben otto comuni e poi ha ritenuto che la Banca Popolare dovesse essere dichiarata insolvente;
- g) il fatto delittuoso di avere artatamente creato il passivo di L. 6.286.641 nel bilancio di chiusura della liquidazione;
- i) la mancata approvazione preventiva del provvedimento di inibizione all'esercizio del credito da parte del CICR.

Al riguardo si osserva che l'appellante, come già precisato dal Tribunale, non ha indicato fatti o comportamenti illeciti specificamente addebitabili ai funzionari ed alla stessa Banca d'Italia ma si è limitato ad elencare una serie di circostanze che hanno preceduto la messa in liquidazione della banca in cui era comproprietario, riunendoli poi tutti nell'ambito di un presunto disegno preordinato, diretto a danneggiarlo, disegno rimasto peraltro allo stato di semplice enunciato in quanto non suffragato da specifiche allegazioni.

Ne consegue che ciò che sostanzialmente il Costa lamenta è che nell'ambito di una valutazione discrezionale della P.A. si sia ritenuto rispondente all'interesse pubblico l'incorporazione della Banca Popolare di Fabrizia nella Banca Popolare di Crotonone per cui non essendo stati prospettati fatti illeciti specifici ma semplici valutazioni, che l'appellante chiama connivenze, della Banca d'Italia e dei suoi funzionari ciò che viene messo in discussione è la correttezza amministrativa del procedimento che ha preceduto il decreto del Ministro del Tesoro e quindi la legittimità del decreto stesso.

Nessuna lesione di un diritto soggettivo è pertanto ravvisabile nella specie, per cui va confermata sul punto la sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda poi il quinto motivo di appello si rileva in punto di fatto che la condotta del Marvaso è stata censurata dal Costa sotto un duplice ordine di considerazioni; per avere questi redatto un conto finale della liquidazione a lui affidata non rispondente a realtà e per avere fatto ciò in esecuzione di un disegno preordinato con la Banca d'Italia al fine di rendere possibile l'incorporazione della Banca Popolare di Fabrizia nella Banca Popolare di Crotonone.

Va a tal proposito e con riferimento alla seconda prospettazione, rilevato che il Costa non ha specificato quale sarebbe stato l'interesse del Marvaso in tutta la vicenda ed in particolare quale utilità lo stesso abbia tratto dall'assecondare il disegno della Banca d'Italia senza considerare che il conto finale della liquidazione chiuso in data 11.2.1980 è intervenuto dopo il decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito dal Ministro del Tesoro, pubblicato sulla G.U. in data 25.1.1978, talché non si comprende quale rilevanza avrebbe avuto l'eventuale condotta fraudolenta del Marvaso nel disegno fraudolento che si assume ordito dalla Banca d'Italia e dai suoi dipendenti,

finalizzato alla messa in liquidazione della Banca di Fabrizia, liquidazione disposta prima della nomina del Marvaso stesso a Commissario liquidatore. In realtà l'appellante con la domanda in esame ha cercato di eludere la decadenza prevista dall'art. 213 l.f. non avendo tempestivamente impugnato la chiusura del conto finale della liquidazione.

Ne consegue che rettamente il Tribunale ha ritenuto e dichiarato inammissibile la domanda proposta dal Costa pronuncia che va sul punto confermata, posto che le censure mosse dall'appellante del Marvaso non sono neppure idonee a configurare in astratto uno sviamento di potere della Banca d'Italia e quindi un'illegittimità del decreto ministeriale essendo finalizzate come detto a censurare un fatto successivo rispetto alla decisione di liquidazione della Banca Popolare di Fabrizia e come tale ininfluyente sulla decisione stessa.

Pertanto anche il quinto motivo va respinto.

Per ciò che concerne quindi il sesto motivo attinente alla posizione assunta dalla Banca popolare di Crotona nell'ambito dell'intera vicenda si osserva che nessuna prova l'appellante ha fornito in ordine a presunta condotta illecita della Banca Popolare di Crotona.

Invero l'appellante ha ritenuto di poter fondare il suo assunto sulle seguenti circostanze già in parte precisate in precedenza:

- 1) assoluta volontà della Banca appellata di assorbire la Banca Popolare di Fabrizia;
- 2) connivenza fra i dirigenti locali della Banca d'Italia sede di Catanzaro e il Capo del Servizio Vigilanza;
- 3) minacce alle quali sarebbe stata sottoposta la Banca popolare di Fabrizia;
- 4) atteggiamento della Banca Popolare di Crotona.

Nessuna delle indicate circostanze appare assumere i connotati di atto illecito civilmente rilevante.

Invero la volontà della Banca Popolare di Crotona di procedere all'incorporazione della Banca Popolare di Fabrizia, oltre ad essere un'aspirazione assolutamente lecita in quanto diretta ad attuare un'operazione economica regolata dal vigente ordinamento, era nota agli organi direttivi della Banca Popolare di Fabrizia da epoca non sospetta come si desume dalle trattative in corso fra le due banche fin dal 1964 e protrattesi fino a poco prima della messa in liquidazione della Banca Popolare di Fabrizia.

Della presunta connivenza degli organi responsabili della sede di Catanzaro della Banca d'Italia e del Capo dell'Ufficio Vigilanza l'appellante non ha fornito alcuna prova considerato che gli atti dai quali dovrebbe desumersi l'esistenza dell'indicata volontà fraudolenta, sono normali e legittimi atti amministrativi, privi di qualunque valenza fraudolenta o finalità illecita.

Nessuna prova inoltre è stata fornita in ordine alle minacce delle quali sarebbe stata oggetto la Banca Popolare di Fabrizia talché l'esistenza delle stesse rimane semplice allegazione sprovvista di ogni fondamento probatorio.

Parimenti priva di supporto probatorio è ogni asserzione in merito a presunta volontà della Banca Popolare di Crotona di non rispettare l'accordo di fusione già siglato in previsione del buon fine del "disegno" ideato dalla Banca d'Italia.

Trattasi anche in questo caso di allegazione di parte smentita fra l'altro dalla considerazione che come detto le trattative per la fusione fra le due Banche erano iniziate nel 1964, in epoca quindi assolutamente non sospetta circostanza questa che rende non credibile l'esistenza di una volontà fraudolenta della Banca Popolare di Crotona che si sarebbe maturata e determinata molto tempo prima dell'inizio di ogni attività da parte della Banca d'Italia e dei suoi funzionari centrali e periferici.

Pertanto il motivo in esame va respinto tenuto altresì conto che le prove la cui ammissione è stata anche in questo grado richiesta dall'appellante non sono ammissibili essendosi l'appellante limitato a chiedere l'acquisizione agli atti del giudizio di tutta la documentazione relativa alla Banca Popolare di Fabrizia in possesso della Banca d'Italia e della Banca Popolare di Crotona, senza indi-

care quali documenti in particolare rivelerebbero un comportamento illecito della Banca appellata e del suo presidente Pasquale Striccagnolo.

Infondato infine deve ritenersi anche il settimo motivo di gravame considerato che il Tribunale ha regolato le spese tenuto conto del concetto della soccombenza sostanziale e nel caso in esame non può dubitarsi che il reale soccombente in primo grado sia risultato l'appellante la cui domanda non è stata accolta sotto nessun profilo con la conseguenza che nessun esborso è stato posto a carico dei convenuti, attuali appellati.

L'appello proposto da Costa Giacomo va quindi interamente disatteso.

In ordine all'appello proposto da Vincenzo Costa si rileva in punto di fatto che l'appellante censura la sentenza di primo grado sotto tre distinti profili: carenza delle condizioni richieste dalla legge perché si potesse procedere alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Fabrizia; perseguimento in modo spregiudicato della politica di concentrazione delle banche di minore rilevanza e nella specie senza volontà della Banca interessata; coercizione del diritto di alcuni soci di procedere liberamente all'alienazione delle proprie quote di proprietà della Banca Popolare di Fabrizia, che costituiva esercizio di un diritto soggettivo.

Riguardo alle prime due delle indicate doglianze va rilevato che le censure mosse dall'appellante mirano a dimostrare l'illegittimità del decreto del Ministro del tesoro la cui emanazione sarebbe stata determinata da comportamento fuorviante della Banca d'Italia. Trattasi come appare evidente di una prospettazione classica di sviamento di potere che andava quindi proposta avanti al giudice amministrativo, come puntualmente rilevato dal Tribunale.

In relazione poi alla terza censura si osserva che la mancata vendita o il mancato perfezionamento della vendita delle quote di proprietà della banca da parte di alcuni soci altro non è che la conseguenza indiretta di una condotta della Banca d'Italia adottata nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, la cui ipotizzata illegittimità avrebbe potuto legittimare la proposizione di idonea azione avanti al competente giudice amministrativo. Pertanto non può ravvisarsi nella specie alcuna lesione di diritti soggettivi e va quindi confermata la sentenza di primo grado.

Nelle argomentazioni fin qui svolte deve infine ritenersi assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla Banca d'Italia.

Non risultando dagli atti fatti penalmente perseguibili infondata appare la richiesta di rimessione degli atti stessi alla Procura della Repubblica.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

**La circostanza che la procedura di l.c.a. si sia chiusa con la cessione di attività e passività ad altra azienda di credito non rende improcedibile il ricorso per l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza il quale non spiega i suoi effetti esclusivamente all'interno della procedura concorsuale ma svolge altresì una più generale funzione di estensione dell'ambito di operatività della normativa penale fallimentare ai gestori dell'impresa.**

**Non può procedersi alla dichiarazione dello stato di insolvenza qualora alla data di messa in l.c.a. di un ente creditizio, nonostante notevoli perdite comportanti l'azzeramento del patrimonio, non sia intervenuta la c.d. "corsa ai prelievi" che abbia reso irreversibile la crisi di liquidità dell'azienda.**

*(Trib. Potenza, 16.6.1990, Banca Pop. S. Maria Assunta di Castelgrande).*

In primo luogo non può condividersi il parere espresso dal Pubblico Ministero, secondo cui andrebbe dichiarata l'improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, avendo i ricorrenti dichiarato all'udienza del 23.3.1990 che la procedura si è chiusa a seguito di cessione di ogni attività al Monte dei Paschi di Siena.

Invero, a parte la circostanza che di tale chiusura non vi è prova certa agli atti, è di tutta evidenza che la l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza non spiega i suoi effetti esclusivamente all'interno della procedura concorsuale, rendendo applicabili le disposizioni contenute negli artt. 66 ss. della l.f. ma svolge altresì una più generale funzione di estensione dell'ambito di operatività della normativa penale fallimentare ai gestori dell'impresa posta in liquidazione.

Atteso ciò non può dunque ritenersi che tale accertamento resti strettamente collegato alle vicende della procedura, poiché, in tal caso, il fine "esterno" (e di maggiore rilevanza) perseguito dal legislatore verrebbe ad essere inammissibilmente condizionato alla possibilità di una celere definizione della liquidazione. Inoltre, la cessione di attività e passività di una banca posta in essere dopo che questa è stata posta in l.c.a. lascia impregiudicata la questione in esame, poiché è evidente che tale cessione funzionalmente collegata alla procedura amministrativa, va considerata un atto di liquidazione che permette la prosecuzione dell'attività creditizia senza soluzione di continuità in capo a diverso imprenditore e che, proprio per questo, postula la fine della precedente impresa senza determinare alcuno effetto risanatore dell'eventuale pregressa insolvenza (che è propria dell'impresa e non dell'azienda).

Ciò premesso, e prima di affrontare la disamina delle argomentazioni offerte dagli istanti, è necessario fare alcune premesse in punto di diritto.

In primo luogo, attesa la formulazione dell'art. 202 l.f., non v'è dubbio che l'accertamento dello stato di solvenza vada compiuto "al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione".

Sulla scorta di tale disposizione, dunque, l'accertamento resta insensibile alle vicende sopravvenute alla messa in liquidazione dell'impresa; è evidente, peraltro, che la situazione a tale epoca cristallizzata è comunque il risultato di quanto accaduto nel periodo precedente.

In altre parole, mentre tutto ciò che è successo dopo la messa in liquidazione non rileva in questa sede, occorrerà sottoporre ad attenta analisi tutti gli accadimenti che hanno preceduto tale epoca; poiché l'insolvenza è, per definizione, un concetto dinamico, da valutarsi con riguardo a tutte le vicende succedutesi nel tempo e suscettibili e di esserne state concause.

Pertanto, sarà necessario occuparsi della sequenza temporale degli accadimenti al fine di accertare non solo la sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca della liquidazione, ma anche l'epoca di insorgenza delle cause che l'hanno eventualmente determinata.

In secondo luogo, può fin d'ora chiarirsi che l'insolvenza anche nella fattispecie in esame è quella prevista dall'art. 5 della legge fallimentare definita dalla giurisprudenza come situazione non traseunte d'impotenza dell'imprenditore a far fronte con regolarità e con mezzi normali alle proprie obbligazioni; tale concetto, in relazione all'attività bancaria, trova poi una più specifica definizione, per cui, salvo successivi approfondimenti può dirsi che una banca versa in tale stato tutte le volte in cui siano venute meno, e non temporaneamente, le condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento delle proprie attività di intermediazione tra risparmio ed impiego di denaro.

Ciò premesso appare utile, ai fini della decisione, riassumere brevemente le vicende della Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande precedenti la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e contestuale sottoposizione a l.c.a., decretata il 27.2.1988 dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art. 67 co. I lett. a) R.D.L. 12.3.1936 n. 375.

Nel periodo 18 febbraio / 14 maggio 1986 la Banca d'Italia aveva disposto una visita ispettiva alla Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, da cui erano emerse delle notevoli e reiterate irregolarità organizzative e gestionali, che qui non è il caso di riassumere, nonché uno sbilancio patrimoniale al 31 dicembre 1985 valutato in circa 7 miliardi, tenuto conto delle perdite presunte.

A cagione di ciò il Ministro del Tesoro, su proposta dell'Autorità di vigilanza, con decreto del 6.6.1986 aveva sciolto gli organi amministrativi della Banca, sottoponendola ad amministrazione straordinaria in base all'art. 57 lett. a) e b) l.b.

Con separato provvedimento venivano poi costituiti gli organi dell'amministrazione.

Tali organi rimanevano in carica fino al 6.12.1987; successivamente alla scadenza del mandato, tuttavia, essi continuavano ad operare in regime di prorogatio al limitato scopo di dare attuazione alla fusione per incorporazione della S.M.A. nel Monte dei Paschi di Siena decisa dall'assemblea dei soci il 22.11.1987.

Tramontata nell'immediato questa possibilità a causa di vicende giudiziarie sopravvenute (che in questa sede non rilevano), gli organi dell'amministrazione straordinaria deliberavano in data 23.2.1988 di richiedere la messa in liquidazione coatta della S.M.A., attesa l'eccezionale gravità delle perdite patrimoniale, cui seguiva il decreto ministeriale già ricordato.

Orbene, va innanzitutto sottolineato che i presupposti di fatto posti alla base dei provvedimenti suddetti (gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali per l'amministrazione straordinaria, eccezionale gravità di dette perdite per la liquidazione coatta) non comportano ex se un giudizio di insolvenza, neppure all'esito di una verifica che ne accerti la verità ed esattezza, attesa la sostanziale diversità di essi rispetto alle circostanze da porre alla base dell'insolvenza, così come in precedenza delineata.

Invero, le gravi irregolarità gestionali, presuppongono per definizione, un comportamento volontario degli amministratori dell'impresa (doloso o colposo che sia), mentre ai fini che qui interessano l'indagine va indirizzata alla verifica dell'esistenza di condizioni assolutamente oggettive. Tali comportamenti, dunque, sono ex se irrilevanti, dovendo il Tribunale indirizzare la propria attenzione agli effetti che da essi siano derivati sulle condizioni di liquidità dell'impresa non considerati in sede amministrativa.

Le perdite patrimoniali, d'altro canto, costituiscono sicuramente un indizio dello stato di insolvenza essendo evidente che all'insufficienza patrimoniale corrisponde, prima o poi, una crisi di liquidità dell'impresa. Tale corrispondenza, però, non è automatica, essendo possibile ad un'impresa esercente attività creditizia far fronte con regolarità e con mezzi normali alle proprie obbligazioni anche in presenza di notevoli perdite patrimoniali (ovvero di azzeramento del patrimonio) che in tanto non intervenga la cosiddetta "corsa ai prelievi" che determina la crisi irreversibile.

Invero, la valutazione dell'insolvenza di una impresa bancaria non può effettuarsi mediante una statica comparazione tra attività e passività, supponendo che, in dato momento, la banca debba far fronte alla richiesta di restituzione del denaro depositato da tutti i risparmiatori, poiché, in tal caso, tutti gli istituti di credito sarebbero inevitabilmente insolventi.

A dimostrazione della verità dell'assunto basti pensare che, in base a principi di buona amministrazione settoriale, le disponibilità liquide di un istituto di credito (comprendente di cassa contante, cassa non contante ed altre disponibilità a questa equiparabili) debbono costituire una minima percentuale (intorno all'1, 2%) del passivo di pronta esazione (depositi).

Occorre, invece, considerare tale rapporto in relazione alla concreta situazione di credibilità della banca tra i risparmiatori, poiché soltanto in presenza di una crescente sfiducia possono dirsi venute meno le condizioni di liquidità (sia pure in assenza di concreti inadempimenti).

La valutazione dell'incidenza delle perdite patrimoniali sullo stato di insolvenza, dunque, va condotta con particolare cautela, tenendo conto, da un lato, che esse si verificano per cattiva gestione

degli impieghi (in genere – e nel caso di specie – mediante il reiterato impegno in finanziamenti privi di garanzia tali da rendere pressoché irrealizzabili i propri crediti) e si determinano in via presuntiva in base al rischio inerente al rapporto impieghi-depositi, mentre l'insolvenza riguarda l'aspetto obbligatorio e non può apprezzarsi secondo criteri di potenzialità, dall'altro che la legge impone un limite temporale al di là del quale è precluso ogni accertamento.

Altro elemento che va pure considerato è il rapporto con gli altri istituti di credito, al fine di valutare l'esistenza di quelle condizioni di credito che rappresentano la "fiducia del sistema", che si pone, unitamente alla "fiducia del pubblico", a garanzia del regolare svolgimento dell'attività creditizia.

Tale circostanza va esaminata poiché un'alterazione dei normali rapporti con le altre banche (ad es., l'esistenza di un blocco del flusso creditizio interbancario ovvero un ricorso ad esso a condizioni più onerose del normale) potrebbe comportare l'uso di mezzi anomali di pagamento nell'adempimento delle proprie obbligazioni il che dimostrerebbe l'esistenza dello stato di insolvenza.

Ciò posto, dalle relazioni rese ai Commissari Straordinari emerge che essi, appena insediatisi, in data 11.6.1986 convocarono i dipendenti della banca facendo presente che la situazione di liquidità dell'azienda consentiva la regolare continuazione dell'attività, per cui poteva assicurarsi alla clientela la possibilità di operare presso gli sportelli; che alla notizia del commissariamento la reazione della clientela si limitò ad un contenuto aumento dei prelievi, che, dopo tre mesi di gestione, tali prelievi non avevano assunto connotazioni d'allarme, essendo la massa fiduciaria diminuita senza determinare problemi di liquidità; che, nello stesso periodo vi erano stati peraltro nuovi depositi, segno di una "pur limitata fiducia" che non era stato necessario procedere a finanziamenti ovvero a svincolo di riserve, essendo la liquidità aziendale garantita dai depositi degli Enti locali derivanti dalle disponibilità della legge 219/81, che era stato possibile aumentare i propri depositi presso le altre banche.

Al dicembre 1986 la massa fiduciaria presentava sostanziali caratteristiche di tenuta, e tali caratteristiche non venivano meno fino al dicembre 1987, atteso che il valore globale di tale massa (costituita dai mezzi fiduciari e dai fondi dei terzi di amministrazione), indicato in 132.053 milioni all'11.6.1986, era di 131.030 milioni al 31.12.1987.

Nel periodo successivo, invece, i prelievi erano diventati sensibili atteso che i depositi a risparmio, pari a 69.492 milioni al 31.12.1987 erano scesi a 64.757 milioni al 18.2.1988 (nove giorni prima del decreto di messa in liquidazione), con un decremento percentuale superiore al 6,8% in un mese e mezzo.

Anche in tale periodo, peraltro, l'adempimento regolare delle obbligazioni della banca non subì significative modifiche.

Dalle suddette indicazioni, ed a prescindere dalle altre risultanze documentali (da cui risulta la laboriosa opera dei Commissari, che nel periodo connesso al loro mandato fu tutta indirizzata al risanamento in prospettiva dell'impresa mediante una scelta qualitativa degli impieghi, il passaggio in sofferenza di crediti a rischio "totale" con connesso svincolo di riserve obbligatorie ed altro ancora) risulta così provato che la Banca Popolare di S. Maria Assunta di Castelgrande, fino al decreto che la sottopose alla liquidazione, aveva potuto far fronte, alle scadenze stabilite, ai propri obblighi con mezzi attinti dal normale svolgimento dell'attività di impresa.

Non fu necessario, infatti, alcun intervento di sostegno dall'esterno: non vi fu ricorso anormale al credito da parte di altre banche, non si dovette intervenire con sovvenzioni od anticipazioni da parte della Banca d'Italia ovvero di altri istituti di credito. Né si rese indispensabile garantirsi soluzioni di liquidità anomala non vi fu svincolo di riserve, non fu necessario ai Commissari chiedere la sospensione dei pagamenti ex art. 63 l.b.; la massa fiduciaria rimase pressoché costante nel tempo, garantendo la fisiologica conduzione dell'attività.

E' vero che tali condizioni stavano subendo significativi mutamenti all'atto della messa in liquidazione; ma, a parere del Tribunale, tali mutamenti non avevano ancora, all'epoca in oggetto, assunto le caratteristiche di un irreversibile stato d'insolvenza, atteso che comunque la contrazione dei depositi non aveva comportato problemi nel regolare svolgimento dell'attività ordinaria di gestione.

A fronte di tale situazione, le perdite patrimoniali connesse alle precedenti (indiscutibili) irregolarità gestionali non assumono importanza alcuna, poiché tali perdite, via via nel tempo passate da uno stato di accertamento presunto ad uno di reale verificaione (a dimostrazione dell'esattezza del giudizio dell'autorità di vigilanza), all'epoca della messa in liquidazione non avevano ancora ingenerato nel pubblico e nel settore creditizio un clima di sfiducia tale da rendere attuale una irreversibile crisi di liquidità.

Tale crisi, insomma, non si era ancora verificata; e ciò basta per rigettare il ricorso, a nulla rilevando che essa non sia intervenuta per circostanze imprevedibili (la disponibilità di ingenti somme depositate dagli Enti locali e derivanti dall'attuazione della legge 219/81) ovvero per l'operato di soggetti estranei alla ordinaria amministrazione (i Commissari straordinari).

A parere del Collegio, proprio l'intervento di quest'ultimi, per le sue modalità e per i tempi in cui venne disposto ed attuato, riuscì a bloccare sul nascere la crisi dell'azienda bancaria ed a ritardare nel tempo l'insorgenza dello stato d'insolvenza.

Probabilmente l'insolvenza sarebbe comunque intervenuta, atteso il mutamento del clima di fiducia che aveva assistito la banca nonostante (o proprio per) la collocazione in amministrazione straordinaria; ma è certo che, fino al 27 febbraio 1988, non erano ancora venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie per lo svolgimento dell'attività. (P.Q.M.).

**La procedura di liquidazione si conclude con l'estinzione dell'ente che esercita l'attività bancaria; la cessione di attività e passività è lo strumento generalmente utilizzato per risolvere i problemi connessi a tale estinzione, perché meglio tutela sia i risparmiatori – potendo garantire, attraverso l'intervento della Banca d'Italia di sostegno all'ente cessionario (Decreto Ministeriale 27.9.1974) la completa soddisfazione dei diritti dei creditori della banca in liquidazione – sia l'equilibrio del sistema, consentendo anche di mantenere gli sportelli della Banca cedente.**

*(Cons. Stato, sez. IV, 16.5.1991 n. 383, Chiodo c. Banca d'Italia e Ministero del Tesoro).*

*Diritto.* – Va disposta la riunione dei ricorsi connessi soggettivamente e, in parte, collegati dal vincolo di pregiudizialità.

Per quanto concerne l'impugnazione del decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e del provvedimento di messa in liquidazione della Banca Popolare di Catanzaro, il Collegio, condividendo la logica attraverso la quale il TAR della Calabria è pervenuto alla pronuncia impugnata, ritiene rilevante l'accertamento effettuato con la decisione n. 1008 del 1980 della IV Sezione del Consiglio di Stato, passata in cosa giudicata.

Con tale decisione, in reiezione del ricorso promosso dal signor Eugenio Chiodo e da altri, sono state respinte le impugnazioni avverso i provvedimenti di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo interno della Banca Popolare di Catanzaro. Tale accertamento riferito al tempo dei provvedimenti impugnati (aprile 1973) ha avuto ad oggetto:

- 1) gli illeciti finanziari operati da Eugenio Chiodo quale presidente della Banca Popolare di Catanzaro, con la colpevole tolleranza degli altri amministratori, per favorire imprese e cooperative, nelle quali il Chiodo era personalmente interessato;
- 2) la perdita patrimoniale di oltre 483.000.000 milioni, molto rilevante rispetto al patrimonio dell'azienda.

Il giudice di I grado, in relazione a questi fatti, i quali già avevano costituito presupposto per lo scioglimento degli organi ordinari e la nomina del Commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, ha giudicato che non poteva ravvisarsi comportamento contraddittorio nella circostanza che gli stessi fatti, già valutati gravi ai fini dello scioglimento degli organi ordinari, fossero stati nuovamente valutati eccezionalmente gravi ai fini della messa in liquidazione della Banca; ciò in quanto tale seconda valutazione era potuta intervenire, nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, a seguito di più approfondita e diretta cognizione di quelle stesse circostanze, le quali già avevano giustificato il provvedimento di scioglimento degli organi ordinari.

Ora a tale giudizio, che il Collegio condivide, e che trova una implicita anticipazione nella pronuncia n. 1008/80 della IV Sezione del Consiglio di Stato ("Nel caso in esame, il Ministero del tesoro si è limitato a qualificare semplicemente gravi le molteplici infrazioni amministrative, penali e deontologiche commesse dagli amministratori della Banca Popolare di Catanzaro – lettera a) dell'art. 57 citato – alle quali vanno aggiunte le gravi perdite patrimoniali – lettera b) citato art. 57 –"), possono aggiungersi due rilievi, ciascuno dei quali appare di per sè sufficiente a determinare la reiezione del ricorso.

Sotto un primo aspetto va rilevato che nell'esercizio dell'attività bancaria i problemi di mera liquidità hanno fondamentale rilievo indipendentemente da quelli di solvibilità, proprio perché l'interesse pubblico principale tutelato dall'ordinamento del risparmio e del credito è quello della protezione dei risparmiatori e del corretto funzionamento del sistema del credito.

Quindi, la mera circostanza che una situazione patologica, quale quella posta a base dei provvedimenti di scioglimento degli organi ordinari e di nomina di quelli straordinari, non venga prontamente superata è di per sè indicativa della impossibilità per l'impresa bancaria di continuare ad operare in un ordinamento nel quale elementi psicologici ed emotivi possono gravemente compromettere gli interessi pubblici principali tutelati.

Inoltre, nel caso di specie, il Commissario straordinario, nella richiesta in data 25.4.1974 alla Banca d'Italia di messa in liquidazione della Banca Popolare di Catanzaro, così documenta l'aggra-

vars della situazione al 22 aprile 1974 sia sotto il profilo patrimoniale, che sotto quello della liquidità:

“I risultati dell’ultima elaborazione richiesta da codesto Istituto e riferita al 31 gennaio 1974 dimostrano, sempre con l’approssimazione connaturata ad elaborazioni del genere, una perdita di lire 204.432.089, il che significa un deficit patrimoniale di lire 589.015.075.

Tale deficit si è aggravato a causa delle perdite di gestione conseguite successivamente al 31.1.1974, per cui con riferimento al 22.4.1974 la perdita può essere indicata in lire 969.606.790 il che significa un deficit patrimoniale di L. 653.321.363 con un incremento di L. 64.606.730 rispetto al 31.1.1974.

Le condizioni negative di redditività dell’azienda, ormai ad andamento inaggravante, erano state già prefigurate nella relazione del settembre 1973 (pag. 25), riferita ad un esercizio medio, che, assumendo come ipotesi la conservazione di una massa fiduciaria di L. 5.000.000.000 e il mantenimento dei rapporti, sia relativi che assoluti, fra tassi attivi e passivi, concludeva con una perdita di circa 66.000.000.

Entrambe le ipotesi sono state travolte: la massa fiduciaria si è ridotta a lire 4.335.510.210, soprattutto in conseguenza dei prelievi della Cassa edile mutualità ed assistenza; l’aumento dei tassi ha trovato l’azienda fortemente indebitata nei confronti dell’Istituto centrale di categoria nell’impossibilità di eliminare l’indebitamento, pena l’arresto dell’attività, come già esposto a codesti uffici ...”.

Alla luce di quanto esposto, le specifiche contestazioni avanzate in primo grado e riprodotte in appello dal ricorrente, circa la non esattezza o comunque l’irrelevanza dei dati concernenti gli arretrati fiscali e la minusvalenza del complesso immobiliare “ex Brutium”, non appaiono determinanti.

Comunque, tali contestazioni sono infondate.

Per quanto riguarda gli arretrati fiscali, i quali non sono stati considerati come autonomo dato rivelatore di una perdita di eccezionale gravità, ma quale elemento di calcolo del deficit patrimoniale, ne è stata successivamente verificata, come è pacifico, una consistenza maggiore di quella (lire 141.000.000), indicata dalla Banca d’Italia fra le perdite e le insussistenze patrimoniali nella proposta di messa in liquidazione del 13 maggio 1974. Ciò esclude l’esattezza del rilievo svolto dal Chiodo.

Per quel che concerne la minusvalenza del complesso “ex Brutium”, essa è stata ricavata sulla base di una valutazione peritale di lire 909.614.500, di tale complesso, effettuata da un tecnico per conto della Banca d’Italia.

Tale valutazione non può ritenersi illegittima o inesatta in relazione al prezzo a cui il complesso fu messo in vendita con bando del 16.6.1975, perché questo fatto fu successivo alla contestata valutazione, ed il valore degli immobili subisce notevoli variazioni nel tempo. Del resto il complesso immobiliare, la cui vendita fu completata attorno al giugno 1978, fruttò complessivamente circa £. 1.471.000.000 molti anni dopo la valutazione in questione che, pertanto, anche con verifica in base ad elementi successivi, non può essere definita erronea.

Inoltre non vi era la possibilità di risanamento dell’azienda, né attraverso un intervento dei soci, in quanto questi avevano manifestato l’intenzione di non ripianare le perdite, né attraverso un intervento del Fondo di assistenza, intervento che è stato escluso dal responsabile del Fondo stesso (comunicazione del Commissario straordinario alla Banca d’Italia in data 24.11.1973).

Va infine notato che la stessa relazione del consulente tecnico d’ufficio, nel corso della causa civile fra la Banca Popolare di Catanzaro ed Eugenio Chiodo ed altri, alla quale fa riferimento l’appellante, documentata, a pag. 15, che la Banca Popolare di Catanzaro non risultava più atta a condurre l’esercizio del credito.

Alla luce delle esposte considerazioni, assorbite le questioni sollevate con le eccezioni proposte dalla Banca d’Italia, la sentenza del TAR della Calabria impugnata deve essere confermata.

Anche l'appello avverso la sentenza n. 661/86 del TAR del Lazio è infondato. Per quanto concerne l'eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta dalla Banca d'Italia, essa non è da accogliere.

Infatti l'atto di autorizzazione da parte della Banca d'Italia alla cessione delle attività e delle passività di un'azienda di credito ad un'altra, di cui agli artt. 54, comma 7, e 75, comma 3, della legge bancaria, è atto posto in essere da una Amministrazione pubblica, al fine di "agevolare la liquidazione dell'azienda cedente" (art. 54, comma 7, legge bancaria). Esso rappresenta quindi, ove intervenga, l'ultimo atto di natura pubblicistica nel corso del procedimento di l.c.a. degli enti creditizi. E' volto alla tutela degli interessi pubblici della protezione dei depositanti presso la Banca in liquidazione e del corretto funzionamento del sistema del credito, del quale devono essere garantiti gli equilibri. Ed è quindi logicamente e cronologicamente distinto dal negozio di cessione sulla efficacia e validità del quale incide, costituendo di tale negozio presupposto giuridico di natura pubblicistica.

Proseguendo nell'esame delle questioni poste dall'appello avverso la sentenza del TAR del Lazio, il Collegio giudica infondati i motivi di ricorso e conseguentemente ritiene assorbito ogni altro profilo del giudizio.

All'inoppugnabilità dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e di messa in liquidazione della Banca Popolare di Catanzaro e quindi alla impossibilità di porre in discussione l'esattezza dei presupposti di fatto su cui tali provvedimenti erano fondati, per le ragioni espresse in relazione all'appello avverso la sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, consegue la insussistenza dell'illegittimità derivata del provvedimento autorizzativo.

Di più, tale premessa limita grandemente l'indagine demandata al giudice amministrativo in sede di controllo dell'autorizzazione alla cessione.

Infatti la procedura di liquidazione si conclude con l'estinzione dell'ente che esercita l'attività bancaria; la cessione di attività e passività è lo strumento generalmente utilizzato per risolvere i problemi connessi a tale estinzione, perché meglio tutela sia i risparmiatori – potendo garantire, attraverso l'intervento della Banca d'Italia di sostegno all'ente cessionario (decreto ministeriale 27 settembre 1974) la completa soddisfazione dei diritti dei creditori della Banca in liquidazione – sia l'equilibrio del sistema, consentendo anche di mantenere gli sportelli della Banca cedente.

Nel caso di specie, com'è documentato nel verbale n. 68 del 12.12.1977 della riunione del Commissario liquidatore con il Comitato di sorveglianza, la prosecuzione dell'attività da parte della liquidazione avrebbe reso manifesti i segni di un deterioramento della situazione patrimoniale, perché le disponibilità liquide avrebbero dovuto essere ripartite fra i creditori chirografari e ciò avrebbe inciso sulla principale fonte di reddito della liquidazione (interessi corrisposti dalla Banca Popolare di Crotona sulle disponibilità liquide presso di essa mantenute), essendo il patrimonio immobiliare fonte di limitati redditi, insufficienti a pagare le spese correnti.

La cessione, quindi, resa possibile da un'anticipazione, accesa il 30.3.1979 con scadenza il 28 febbraio 1980, all'uno per cento, di una somma di lire 13.379.000.000 in favore della Banca Popolare di Crotona, garantita da BOT, effettuata dalla Banca d'Italia ai sensi del D.M. 27.9.1974 (documento Banca d'Italia n. 140513 dell'8.5.1985), ha consentito la migliore tutela degli interessi dei depositanti, e quindi anche del funzionamento del sistema del credito. Ciò ha comportato un costo per la Banca d'Italia, cioè per la collettività, di circa 1.300.000.000, del quale il Chiodo non ha però interesse a lamentarsi.

Le considerazioni svolte dimostrano la legittimità del provvedimento autorizzativo impugnato, e comportano l'assorbimento di ogni altra questione dalle parti proposta.

Entrambe le sentenze impugnate devono pertanto essere confermate.

Il criterio della soccombenza determina l'obbligo di pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

## INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA (\*)

- Cass. 10.5.42 n. 1226: 55
- Cass. 25.6.42 n. 1807: 12, 67
- Cass. 11.2.43 n. 320: 67
- Cass. 4.3.43 n. 501: 12
- Cass. 12.5.43 n. 1130: 77
- Cass. 15.6.43 n. 1481: 67
- Cass. 9.7.43 n. 1754: 12
- App. Palermo 21.4.44: 77, 96
- Cass. 13.1.45 n. 21: 55
- Cass. 27.1.45 n. 61: 55
- Cass. 12.3.45 n. 164: 102
- Cass. 23.6.45 n. 463: 12
- Cass. 22.2.46 n. 190: 67 s.
- Cass. 13.5.46 n. 576: 68
- Cons. Stato, sez. IV, 4.2.48 n. 63: 33
- Cass. 5.8.48 n. 1391: 12
- App. Napoli 7.11.49: 68
- Trib. Genova 12.12.49: 38
- Cons. Stato, sez. VI, 27.2.50 n. 58: 33
- Trib. Genova 30.5.50: 55
- Cass., sez. un., 10.8.51 n. 2502: 33
- Trib. Viterbo 23.10.52: 98
- Trib. Milano 6.12.54: 59
- Corte Cost. 9.7.56 n. 16: 35
- Corte Cost. 2.7.58 n. 44: 35
- Trib. Bologna 8.4.59: 21
- Trib. Bologna 10.3.61: 21 s.

---

(\*) I numeri indicano le pagine, quando sono in neretto si riferiscono al testo della motivazione edito in appendice, l'indicazione di una pronuncia in corsivo sta a significare che la stessa viene citata nel testo del commento.

- Cass. 27.3.61, n. 688: 62
- App. Bologna 12.6.62: 22
- Corte Cost. 28.12.62, n. 127: 35
- *Trib. Milano* 28.2.64: 24
- Trib. Milano 31.3.64: 23, 47
- *Pret. Milano* 25.6.64: 25
- App. Milano 9.7.64: 23 s., 47
- Cass., sez. un., 13.3.65 n. 425: 24
- Cass. 8.4.65 n. 611: 22
- Cons. Stato, sez. IV, 16.3.66 n. 146: 16
- Cass. 26.5.67 n. 1160: 25
- Trib. Torino 5.8.67: 87
- Cass. 1.7.69 n. 2410: 25
- App. Torino 21.7.69: 81, 93
- App. Milano 26.5.70: 77
- Trib. Milano 20.9.71: 77, 81
- Trib. Roma 26.11.71: 32
- Trib. Napoli 18.12.71: 81, 87
- *Cass.* 5.2.72 n. 272: 56
- Cons. Stato, sez. IV, 22.2.72 n. 95: 16, 25
- Cass., sez. un., 7.10.72 n. 2913: 25 s.
- *Cass., sez. un.*, 27.7.73 n. 2189: 32
- Trib. Latina 24.4.74: 59
- App. Milano 21.5.74: 81
- Cass. 1.6.74 n. 1585: 71
- Trib. Roma 10.10.74: 32, **107**
- Cass. 10.3.75 n. 882: 43
- Cass. 27.5.75 n. 2127: 43
- Cons. Stato, sez. IV, 26.9.75 n. 838: 16
- Cass. 20.10.75 n. 3427: 26
- Trib. Napoli 17.11.75: 87
- *Trib. Milano, ordin.* 3.12.75: 91
- *Trib. Milano, ordin.* 22.12.75: 91
- Pret. Fondi 27.12.75: 71
- App. Milano 16.1.76: 87
- App. Napoli 24.2.76: 55
- Cons. Stato, sez. IV, 30.3.76 n. 235: 16

- Cons. Stato, sez. IV, 30.3.76 n. 236: 16 s.
- Trib. Trani 15.6.76: 26
- App. Roma: 14.9.76: 33
- Corte cost. 14.1.77, n. 26: 90
- Cass. 28.2.77 n. 3371: 41
- Trib. Milano 14.4.77: 43 s.
- Trib. Milano 21.4.77: 71, **109**
- Trib. Roma 27.4.77: 28
- TAR Lazio 27.4.77: 17
- Trib. Roma 10.5.77: 29, **114**
- Trib. Milano 27.6.77: 62, 72, **117**
- Cass. 22.8.77 n. 3829: 81, 87
- Cass. S.U. 14.10.77 n. 4370: 13
- Cass. 25.10.77 n. 4569: 81 s., 87
- Cass. 27.1.78 n. 396: 62 s.
- Cons. Stato, sez. III, 21.2.78 n. 181/75: 14, 17
- Cass., sez. un., 31.3.78 n. 1479: 55
- Cons. Stato, sez. VI, 7.4.78 n. 471: 20
- Cass. 22.6.78, n. 3079: 56
- Cons. Stato, ad. plen., 14.7.78, n. 28: 35 s.
- Cass. 21.7.78 n. 3615: 38
- App. Milano 20.9.78: 62, **119**
- Trib. Milano 18.12.78: 82
- Trib. Milano 21.12.78: 12, 44
- Cass. 11.1.79, n. 196: 82, 87
- Cass. 16.1.79, n. 314: 56
- TAR Lazio 14.2.79: 26
- Cass. 27.2.79, n. 1274: 13
- TAR Lazio 21.3.79: 17
- Trib. Milano 26.3.79: 77 s.
- Trib. Milano 10.5.79: 82
- Cass. 6.6.79 n. 3198: 41
- Corte Cost. (ordin.) 18.6.79, n. 53: 90
- Cass. 21.6.79 n. 3470: 93
- Trib. Trieste 12.12.79: 52
- Trib. Milano 17.3.80: 38, 48, **125**
- Cons. Stato, sez. IV, 22.4.80 n. 452: 14

- Trib. Napoli 14.5.80: 39, **136**
- App. Milano 27.5.80: 93
- Trib. Milano 11.9.80: 83
- Cons. Stato, sez. VI, 21.10.80 n. 875: 17 s.
- Corte. Cost. 2.12.80, n. 155: 83
- Trib. Napoli 3.12.80: 39
- App. Messina 8.1.81: 83
- Trib. Trieste 10.1.81: 52
- Trib. Milano 4.6.81: 44, 59
- App. Milano 29.9.81: 93
- App. Milano 20.10.81: 48
- Cass. 22.10.81 n. 5527: 44, 78
- Cass. 31.10.81 n. 5764: 83, **138**
- Cass. 31.10.81 n. 5765: 83 s., 88
- Cass. 11.11.81 n. 5974: 56
- TAR Lazio 25.11.81: 14, 18
- App. Roma 1.2.82: 29 s., 59, **139**
- Cass. 18.2.82 n. 1019: 78
- Trib. Napoli 1.3.82: 84, 88
- App. Milano 27.4.82: 84
- App. Milano 23.7.82: 84
- Trib. Milano 26.8.82: 39, 48
- Pret. Milano 23.11.82: 18, **142**
- Trib. Milano 13.12.82: 84
- App. Milano 21.1.83: 94
- Trib. Milano 24.1.83: 64
- Cass. 9.4.83, n. 2522: 84 s.
- Pret. Milano 31.5.83: 59
- Trib. Milano 30.6.83: 12, 59 s.
- App. Milano 26.7.83: 44
- Cass. 17.9.83 n. 5625: 72
- Trib. Roma 29.9.83: 44
- Trib. Milano 29.9.83: 64
- Trib. Napoli 1.3.84: 78, 96
- Trib. Milano 5.4.84: 39 s., 48 s.
- Trib. Milano 9.4.84: 60 s.
- Cass. 10.5.84 n. 2859: 49

- Cons. Stato, sez. IV, 31.5.84 n. 409: 18 s.
- Cass. 21.6.84, n. 3658: 78, 102, **143**
- Trib. Napoli 27.9.84: 96
- Pret. Roma 5.10.84: 30
- App. Milano 23.10.84: 72, **146**
- Trib. Milano 11.7.85: 44 s. **149**
- TAR Calabria 11.10.85: 14, **153**
- Cass. Sez. un. 9.12.85, n. 6178: 26
- App. Milano 27.12.85: 40, 49
- Trib. Milano 9.1.86: 28
- Cass., sez. un., 10.1.86 n. 62: 27
- App. Roma 8.4.86: 45, 49
- TAR Lazio 15.5.86: 72 s.
- Trib. Napoli 31.5.86: 49 s., **156**
- Trib. Milano 3.7.86: 45
- Trib. Roma 13.10.86: 13, 60
- App. Milano 9.12.86: 60, 73
- Trib. Napoli 31.12.86: 73 s.
- Trib. Roma 31.1.87: 45 s.
- Trib. Roma 12.2.87: 28, 63, **160**
- Trib. Milano, decr. G. Ī., 4.5.87: 31, **163**
- Trib. Milano, decr. G. I., 4.5.87: 31, **175**
- Cass., sez. un., 25.3.88, n. 2579: 30
- Trib. Milano 18.4.88: 74, **183**
- TAR Sicilia 3.6.88: 19, 98
- App. Milano 25.10.88: 46
- App. Milano 18.11.88: 46 s. **187**
- Trib. Campobasso 6.2.89: 40, 52
- App. Roma 14.12.88: 61
- Cass. 17.3.89, n. 1321: 40 s.
- App. Campobasso 29.11.89: 52
- Cass., sez. un., 29.3.89 n. 1531: 28
- App. Roma 14.2.89: 46
- TAR Lazio 3.3.90: 61, **189**
- App. Roma 19.3.90: 29, **192**
- Trib. Potenza 16.6.90: 41, **196**
- Cons. Stato, sez. IV, 16.5.91 n. 383: 74, **200**

## QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 — PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 — VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 — FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).
- n. 22 — MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 — MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 — ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.







*Finito di stampare  
nel mese di giugno 1996  
presso il Centro Stampa  
della Banca d'Italia in Roma.*

